Sped. in abb. post. 70% - Filiale di Roma

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11

PARERI ESPRESSI
E DECISIONI
DEI RICORSI ADOTTATE
DALLA COMMISSIONE
GIURISPRUDENZA
anno 2006
LA NORMATIVA, ATTI,
E BIBLIOGRAFIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordimamento Amministrativo
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11

PARERI ESPRESSI E DECISIONI DEI RICORSI
ADOTTATE DALLA COMMISSIONE

GIURISPRUDENZA
anno 2006

NORMATIVA, ATTI E BIBLIOGRAFIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

SOMMARIO

PREFAZIONE (Diana Agosti)	*Pag.*	XIX
NOTA DELLA REDAZIONE	»	XXI

PARTE PRIMA
NORMATIVA RIGUARDANTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Capitolo I	**NORMATIVA**		
	Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	*Pag.*	5
	Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi	»	26
	Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) Stralcio art. 1, comma 1346	»	32

PARTE SECONDA
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Capitolo I	**Pareri integrali espressi e decisioni dei ricorsi adottate dalla Commissione**		
Sezione I	**PLENUM 28 GIUGNO 2006**		
1.1	Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – Parere sulla legittimità della richiesta di copia del provvedimento di scioglimento di una ASL adottato dal Consiglio dei Ministri	*Pag.*	39
1.2	Presidenza del Consiglio dei ministri parere sul diritto di accesso di un candidato ad una procedura concorsuale	»	41
1.3	Comune di Pietra Marazzi (AL) diritto di accesso ai documenti amministrativi dei consiglieri comunali	»	43

1.4	Presidenza del Consiglio dei ministri - parere su una istanza di accesso dell'organizzazione sindacale R.D.B./Cub Pubblico Impiego a lettere inoltrate all'amministrazione da parte di altre sigle sindacali ed ai verbali delle riunioni "a tavoli separati" svoltesi con le medesime	*Pag.*	46
1.5	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero del lavoro sull'accesso alla documentazione amministrativa concernente procedimenti disciplinari	»	48
1.6	Parere su ricorso di un privato contro la Capitaneria di porto di Catania concernente l'estrazione di copia di un fascicolo	»	50
1.7	Parere su ricorso di un privato contro il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma sull'accesso agli atti concernenti il procedimento di rinuncia ai mandati conferiti all'avvocato	»	51
1.8	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero della difesa relativo ad un'istanza di accesso ed estrazione copia delle deduzioni sviluppate dalla C.R.I. in ordine ad un ricorso al Capo dello Stato	»	53
1.9	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero dell'interno relativo al rilascio di copia di atti relativi ad una gara	»	55
1.10	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione relativo alla presa visione e copia del provvedimento di istituzione della Commissione tecnico-consultiva per l'approvazione del centro di permanenza temporanea nel Comune di Gradisca di Isonzo	»	57
1.11	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero dell'istruzione, università e ricerca – Ufficio Scolastico Regionale – Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia sulla presa visione ed estrazione copia della determinazione sui posti disponibili per il personale docente	»	59
1.12	Parere su ricorso di un privato contro la Prefettura di Palermo sulla relazione prefettizia relativa allo scioglimento del Comune di Vicari	»	61
1.13	Parere su ricorso di un privato contro la Questura di Firenze sulla presa visione e copia di un rapporto informativo	»	63
1.14	Parere su ricorso di un privato contro la Legione Carabinieri Piemonte – Valle d'Aosta relativo all'accesso ad un verbale	»	65
1.15	Parere su ricorso di un privato contro la Direzione Provinciale del lavoro di Genova sull'istanza di accesso ed estrazione copia dei verbali di sommaria informazione testimoniale	»	67
1.16	Parere su ricorso di un privato contro la Commissione medica ospedaliera di Milano	»	69

1.17	Parere su ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate di Cantù sull'istanza di accesso agli accordi locali per gli anni 2002 e 2003	*Pag.*	71
1.18	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero del lavoro – Ispettorato Provinciale del lavoro relativo alla presa visione ed estrazione di copia di atti concernenti un'ispezione	»	73
1.19	Parere su ricorso di un condominio contro il Ministero infrastrutture e trasporti sull'accesso agli atti relativi alle opere di difesa e ricostruzione del litorale di Amantea	»	75
1.20	Parere su ricorso di un privato contro la Direzione Casa circondariale di Ascoli Piceno relativo il rapporto informativo dell'anno 2004	»	77
1.21	Parere su ricorso di un privato contro l'Ufficio postale di Favignana relativo all'accesso agli atti relativi ai verbali della Polizia municipale	»	78
1.22	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero affari esteri relativo alla richiesta di accesso ai venti centri di responsabilità del MAE con rilascio di copia dei tabulati nominativi delle indennità F.U.A.	»	80
1.23	Parere su ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Centro servizi amministrativi di Brindisi relativo alla visione ed estrazione di copia dei verbali sulle valutazioni dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento di pianoforte	»	82
1.24	Parere su ricorso di un privato contro la II Commissione medica ospedaliera di Torino relativo all'accesso al fascicolo sanitario personale	»	84
1.25	Parere su ricorso di un privato contro il Comando Provinciale Carabinieri Marche relativo alla presa visione e copia del procedimento disciplinare	»	86
1.26	Parere su ricorso di un privato contro I.S.V.A.P. relativo all'accesso alla documentazione relativa agli elementi utilizzati per la determinazione del premio sulla polizza	»	88
1.27	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero della giustizia relativo alla richiesta di informazioni sullo stato di un procedimento disciplinare	»	90
1.28	Parere su ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria relativo all'accesso agli atti riguardanti una procedura di un corso-concorso	»	92
1.29	Parere su ricorso di un privato contro la Direzione Provinciale del lavoro di Genova relativo all'stanza di accesso a copia di verbali di sommaria informazione testimoniale	»	94

1.30	Parere su ricorso di un privato contro la Prefettura di Caserta relativo alla richiesta di essere informato sull'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale	*Pag.*	96
1.31	Parere su ricorso di un privato contro l'Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale della Campania relativo all'accesso al corso - concorso per il passaggio tra le aree	»	97
1.32	Parere su ricorso di un privato contro un Istituto scolastico di Avellino relativo alla richiesta di accesso al conferimento degli incarichi all'interno delle istituzioni scolastiche	»	99
1.33	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero della difesa relativo alla richiesta di accesso all'elenco degli emolumenti del FUS	»	101
1.34	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero dell'interno relativo all'accesso alla relazione ministeriale trasmessa al Consiglio di Stato concernente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	»	103
1.35	Parere su ricorso di un privato contro lo Stabilimento militare grafico di Gaeta relativo alla richiesta di copia dell'atto di affidamento all'associazione ricreativa dipendenti difesa	»	105
1.36	Parere su ricorso di una s.r.l. contro l'Autorità portuale di Catania relativa a copia dei verbali della riunione del Comitato portuale	»	107
1.37	Parere su ricorso della Lega Ambiente Arcipelago Toscano contro l'ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano relativo all'accesso agli atti delle autorizzazioni per l'accesso ad alcune aree protette	»	109
1.38	Parere su ricorso di un privato contro l'Università degli studi di Bari relativo all'estrazione di copia delle risposte fornite ad una prova selettiva	»	111
1.39	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero della difesa relativo all'accesso agli atti sul mancato riconoscimento del settimo livello retributivo	»	113
1.40	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero dell'interno relativo all'accesso agli atti sul riconoscimento della causa di servizio	»	115
1.41	Parere su ricorso di un privato contro l'Ordine dei giornalisti della Regione Lombardia relativo alla presa visone di tutta la documentazione riguardante il richiedente	»	118
1.42	Parere su ricorso di un privato contro la Questura di Milano relativo all'accesso ad un rapporto di servizio	»	119

1.43	Parere su ricorso di un privato contro la Sovrintendenza dei beni archeologici delle Marche relativo all'accesso agli atti predisposti dall'amministrazione in relazione alle richieste di saggi esplorativi presentati da privati	*Pag.*	120
1.44	Parere su ricorso di un privato contro il Comando Generale Guardia di Finanza relativo all'accesso agli atti sul riconoscimento di causa di servizio	»	122
1.45	Parere su ricorso di un privato contro la Prefettura di Torino relativo alla visione ed estrazione di copia della relazione tecnico-estimale della Caserma ed Autorimessa dei Carabinieri di Torino	»	124
1.46	Parere su ricorso di un privato contro l'ENPALS relativo all'acquisizione della copia della relazione di accompagnamento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal ricorrente	»	126
1.47	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al riesame di un'istanza di accesso al registro delle associazioni di promozione sociale	»	127
1.48	Parere su ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Regione Abruzzo relativo alla visione delle prove scritte e copia dei verbali di esami con giudizio finale ad un esame di maturità	»	129
1.49	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero della difesa relativo all'accesso agli atti di un concorso	»	130
1.50	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale civile relativo all'accesso agli atti di un concorso	»	132
1.51	Parere su ricorso di un privato contro il Ministero dell'interno relativo all'accesso ai documenti relativi agli straordinari effettuati da varie Direzioni centrali del Dipartimento	»	134
1.52	Parere su ricorso di un privato contro il Comune di Formia relativo agli atti della documentazione attestante la destinazione di un immobile	»	136
1.53	Parere su ricorso di un privato contro l'Università degli Studi della Basilicata relativo alla visione della documentazione di una procedura concorsuale	»	138
1.54	Parere su ricorso di un privato contro all'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. (ME) relativo all'accesso ad una convenzione stipulata con il medico del lavoro	»	140
1.55	Parere su ricorso di un privato contro un Istituto statale comprensivo relativo all'impugnazione del provvedimento di decadenza da componente del Consiglio d'Istituto	»	142

1.56	Parere su ricorso di un privato contro la Questura di Pavia relativo alla visione ed estrazione di copia della fotografia apposta sul passaporto	*Pag.*	144
1.57	Parere su ricorso di un privato contro il Comando Generale Guardia di Finanza relativo alla presa visione della documentazione concernente la segnalazione del proprio nominativo per la nomina a membro del Garante del contribuente	»	146
1.58	Parere su ricorso di un privato contro la Commissione medica dell'Ospedale di Milano relativo all'accesso al verbale di una visita medico-legale	»	148
1.59	Parere su ricorso di un privato contro la Camera di Commercio di Cosenza relativo all'accesso alle determine dirigenziali	»	149
1.60	Parere su ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate di Torino relativo all'accesso all'atto di un accertamento	»	151
1.61	Parere su ricorso di un privato contro un Istituto Magistrale di Bergamo relativo alla presa visione degli elenchi dei progetti finalizzati	»	153
1.62	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino I	»	155
1.63	Ricorso di un privato contro la Direzione Provinciale del lavoro di Genova	»	158
1.64	Ricorso di un privato contro la Direzione Generale per il personale militare	»	160
1.65	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma II	»	162
1.66	Ricorso di un privato contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	»	165
1.67	Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa – Direzione Personale Militare e Direzione Personale Civile	»	167
1.68	Ricorso di un privato contro il Ministero dell'interno	»	170
Sezione II	**PLENUM 19 SETTEMBRE 2006**		
2.1	Parere sul quesito posto dal Comune di Folignano (AP), relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale ai messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind intestata al comune in convenzione CONSIP	*Pag.*	175
2.2	Parere sul quesito posto dal Comune di Sammichele di Bari (BA), relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale agli elaborati progettuali e atti di compravendita relativi ad una pratica edilizia di privati	»	176

2.3	Parere sul quesito posto dal Comune di Castelgrande (PZ), relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale agli atti di una società per azioni partecipata dal comune	*Pag.*	177
2.4	Parere sul quesito posto dal Comune di Olivadi (CZ) sul diritto di accesso dei consiglieri comunali alle informazioni e/o valutazioni formulate dall'Ufficio tecnico all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, relative ad una delibera della giunta comunale, con la quale si è disposta una perizia di variante tecnica	»	179
2.5	Parere sul quesito posto dalla Comunità Montana Valle Brembana (BG), relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale al protocollo dell'Ente	»	180
2.6	Parere sul quesito posto dal Comune di Torrecuso (BN), relativo al diritto di accesso dei consiglieri comunali a informazioni riguardanti la gestione I.C.I.	»	182
2.7	Parere sul quesito posto dal Comune di Grottaferrata (RM), in merito al diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali	»	185
2.8	Parere sul quesito posto dal Comune di Frabosa Soprana (CN), relativo al diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata dal comune	»	188
2.9	Parere sul quesito posto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce, relativo all'esenzione delle organizzazioni sindacali dal pagamento dei diritti per il rilascio di copia di documenti amministrativi	»	191
2.10	Parere sul quesito posto dal Comune di Santa Sofia relativo al diritto di accesso di una candidata classificata quinta ad una selezione pubblica ad ottenere copia dei titoli dei candidati che la precedono in graduatoria	»	192
2.11	Parere sul quesito posto dal Comune di Carceri, relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale	»	194
2.12	Parere sul quesito posto dal Comune di Pietravairano (CE), relativo al diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali	»	197
2.13	Parere sul quesito posto da un Istituto Comprensivo Statale relativo al diritto di accesso al Regolamento di Istituto ed agli atti che riguardano l' attribuzione degli incarichi nei progetti PON 2004	»	199
2.14	Parere sul quesito posto dal Ministero delle politiche agricole sul diritto di accesso alla relazione stilata dal predetto Ministero al Consiglio di Stato a seguito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato	»	201
2.15	Ricorso di un privato contro l' Aeronautica militare	»	202

2.16	Ricorso di un privato contro una ASL	*Pag.*	204
2.17	Ricorso di un privato contro le Poste Italiane S.p.a.	»	206
2.18	Ricorso di un privato contro il Ministero della pubblica istruzione	»	207
2.19	Ricorso di una Associazione contro il Ministero del lavoro	»	209
2.20	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Locale di Roma 2	»	210
2.21	Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa	»	213
2.22	Ricorso di alcuni privati contro il Ministero della giustizia	»	215
2.23	Ricorso di un privato contro il Ministero della pubblica istruzione	»	217
2.24	Ricorso di un privato contro il Ministero della pubblica istruzione	»	218
2.25	Ricorso di un privato contro il Ministero della pubblica istruzione	»	219
2.26	Ricorso di alcuni privati contro il Ministero della pubblica istruzione	»	220
2.27	Ricorso di un privato contro il Comando Carabinieri per la tutela della salute - Roma	»	222
2.28	Ricorso delle OO.SS. CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FP contro il Comune di Spinea	»	224
2.29	Ricorso di un privato contro l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	»	226
2.30	Ricorso di un privato contro l'INPDAP	»	228
2.31	Ricorso di un privato contro l'Università degli Studi di Napoli	»	229
2.32	Ricorso di una Società S.r.l. contro l'Azienda trasporti milanesi S.p.A. e una Società S.p.A.	»	231
2.33	Ricorso di un privato contro il Ministero della giustizia	»	233
2.34	Ricorso di un privato contro il Ministero della pubblica istruzione	»	235
Sezione III	**PLENUM 9 OTTOBRE 2006**		
3.1	Parere sull'istanza posta da un privato relativa al diritto di accesso ai documenti contenenti le motivazioni con cui l'ordine dei Medici ha archiviato un esposto nei confronti del proprio medico curante	*Pag.*	239

3.2	Parere sul quesito posto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativo all'art. 10 bis della legge 241/1990	*Pag.*	240
3.3	Ricorso di un privato contro l'Agenzia del territorio	»	242
3.4	Ricorso di un privato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	244
3.5	Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa	»	246
3.6	Ricorso di un privato contro la Marina Militare	»	249
3.7	Ricorso di un privato contro l'INPS	»	251
3.8	Ricorso di un privato contro Ministero della difesa	»	253
3.9	Ricorso di un privato contro il Ministero dell'economia e delle finanze	»	254
3.10	Ricorso di un privato contro la Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona	»	255
3.11	Ricorso di un privato contro un Istituto Tecnico Industriale Statale	»	257
3.12	Ricorso di un privato contro un Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore	»	259
3.13	Ricorso di un privato contro il Ministero della giustizia	»	261
3.14	Ricorso di un privato contro il Tribunale Ordinario di Padova	»	263
3.15	Ricorso di un privato contro la Telecom Italia S.p.A.	»	265
3.16	Ricorso di un privato contro l'INAIL	»	266
3.17	Ricorso di un privato contro un Liceo Classico	»	267
3.18	Ricorso di un privato contro il Ministero della giustizia	»	268
3.19	Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa	»	270
3.20	Ricorso di un privato contro la Guardia di Finanza	»	272
3.21	Ricorso di un privato contro un Liceo di Bologna	»	274
3.22	Ricorso di un privato contro la Fondazione Villaggio dei Ragazzi	»	276
3.23	Ricorso di un privato contro l'Istituto Italiano di Medicina Sociale	»	278
3.24	Ricorso di un privato contro una Direzione Didattica	»	279
3.25	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma II	»	281
3.26	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma II	»	284
3.27	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino I	»	287
3.28	Ricorso di un privato contro il Comune di Pietra Marazzi	»	289

3.29	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino I	*Pag.*	290
3.30	Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa	»	292
3.31	Ricorso di un privato contro il Ministero della pubblica istruzione	»	293
3.32	Ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia	»	294
3.33	Ricorso di un privato contro il Ministero della giustizia	»	296
3.34	Ricorso di un privato contro il Ministero della giustizia	»	298
3.35	Ricorso di un privato contro il Ministero della giustizia	»	300
3.36	Ricorso di un privato contro il Comune di Imola	»	302
3.37	Ricorso di un privato contro il Comune di Stefanaconi	»	304
3.38	Ricorso di alcuni privati contro un Istituto Comprensivo Primario e Secondario	»	305
3.39	Ricorso di un privato contro il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza	»	307
SEZIONE IV	**PLENUM 26 OTTOBRE 2006**		
4.1	Parere sul quesito posto dal Comune di Cigognola (PV) relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale di ottenere copia dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali	*Pag.*	311
4.2	Parere sul quesito posto dal Ministero della giustizia sulla accessibilità o meno di particolari documenti amministrativi	»	313
4.3	Parere sull'istanza presentata un privato relativa al diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione presso l'INPS	»	314
4.4	Parere sul quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – relativo l'accesso alla documentazione tra una società e il Ministro pro-tempore riferita alla procedura scrutinio elettronico e relativo software	»	316
4.5	Parere sul quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali – relativo al diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale	»	317
4.6	Ricorso di un privato contro il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Foggia	»	319
4.7	Ricorso di un privato contro una Cooperativa	»	320
4.8	Ricorso di un privato contro una Azienda Sanitaria Locale	»	321

4.9	Ricorso di una Società contro il Ministero della salute	*Pag.*	323
4.10	Ricorso di un privato contro il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	»	324
4.11	Ricorso dell'Autorità Portuale di La Spezia contro l'Agenzia delle Entrate di la Spezia	»	325
4.12	Ricorso di un privato contro la Questura di Forlì	»	326
4.13	Ricorso di un privato contro la Prefettura di Macerata	»	327
4.14	Ricorso di un privato contro l'Università di Bologna	»	329
4.15	Ricorso di un privato contro l'INPS di Vicenza	»	330
4.16	Ricorso di un privato contro l'Albo Nazionale Gestori Rifiuti c/o Ministero dell'ambiente	»	332
4.17	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Dogane	»	334
4.18	Ricorso di un privato contro il Comune di Pietra Marazzi	»	335
4.19	Ricorso di un privato contro la Regione Carabinieri Campania Comando Provinciale Carabinieri	»	336
4.20	Ricorso di un privato contro il Comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia)	»	339
4.21	Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri	»	341
4.22	Ricorso di una Azienda Agraria contro la Comunità Montana del Casentino	»	343
4.23	Ricorso di un privato contro il Comune di Somarate (Varese)	»	345
SEZIONE V	**PLENUM 20 NOVEMBRE 2006**		
5.1	Parere sull'istanza dell'Istituto Nazionale Neurologico sul diritto di accesso ai documenti relativi all'offerta tecnica di una gara d'appalto da parte di altri concorrenti	*Pag.*	349
5.2	Parere sull'istanza presentata da un privato, relativa al diritto di estrarre copia della relazione di servizio inerente un controllo effettuato da personale dell'arma dei Carabinieri ad un esercizio pubblico	»	351
5.3	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di San Michele Salentino (BR)	»	352
5.4	Parere sul quesito posto dal Comune di Castel San Giovanni (PC) relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale ai curricula dei candidati per la nomina a membro del c.d.a. di un ente controllato dal comune	»	354

5.5	Parere sul quesito posto dal Comune di Pieve Fissiraga (LO) relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale alla documentazione contenente i dati delle infrazioni al codice della strada	*Pag.*	356
5.6	Parere sul quesito posto dal Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale alla proposta di delibera relativa la nuova dotazione organica del Comune	»	358
5.7	Parere in merito all'istanza di un privato relativo al diritto di accesso alla documentazione dei candidati risultati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pugliesi	»	360
5.8	Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale Militare	»	362
5.9	Ricorso di un privato contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna	»	365
5.10	Ricorso di alcuni privati contro la Direzione Interregionale della Polizia di Stato Lazio – Abruzzo – Sardegna	»	366
5.11	Ricorso di un privato contro la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (L'Aquila)	»	368
5.12	Ricorso di un privato contro la sede INPS di Palermo	»	371
5.13	Ricorso di un privato contro Ministero della pubblica istruzione – Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri	»	373
5.14	Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale Militare	»	375
5.15	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino I	»	378
5.16	Ricorso di un privato contro l'Amministrazione Comunale di Tarquinia	»	380
5.17	Ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone – CSA Centro servizi Amministrativi	»	382
5.18	Ricorso di un privato contro la Provincia Regionale di Catania	»	384
5.19	Ricorso di un privato contro Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare	»	385
5.20	Ricorso di un privato contro il Comune di San Felice Circeo	»	386
5.21	Ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari	»	388
5.22	Ricorso di un privato contro Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Lavoro – Centro per l'impiego del Comune	»	389
5.23	Ricorso di un privato contro il Ministero dei trasporti	»	390

SEZIONE VI	PLENUM 20 DICEMBRE 2006		
6.1	Parere sul quesito posto dal difensore civico della Regione Abruzzo sul diritto di accesso di un consigliere comunale di accedere ad un fascicolo relativo alla nomina di un Commissario ad acta	*Pag.*	393
6.2	Parere sul quesito posto dal Comune di Castelgrande (PZ) relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale ai verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione a cui il comune concorre alle spese di gestione	»	394
6.3	Parere sul quesito posto dal Comune di Baia e Latina (CE) relativo al diritto di accesso dei consiglieri comunali al protocollo generale e a documentazione varia	»	396
6.4	Parere sul quesito posto dal Comune di Volvera (TO) sulla legittimità all'accesso ai documenti amministrativi di una persona di fiducia di un consigliere comunale	»	398
6.5	Parere sull'istanza presentata da un privato relativa al diritto di accesso al curriculum di un privato, a cui è stato conferito l'incarico di direttore generale	»	399
6.6	Parere sul quesito posto dal Comune di Cuggiono (MI) relativo al diritto di accesso dell'associazione per la Provincia del Ticino alla sanzione amministrativa erogata dal Comune ad una Ditta che opera nel territorio comunale nell'ambito delle escavazioni di terra	»	400
6.7	Parere sul quesito posto dal comune di Teggiano (SA) relativo al diritto di accesso dei consiglieri comunali sul mancato pagamento di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione dovuti sulla pratica di concessione edilizia o per eventuale variante	»	401
6.8	Parere sul quesito posto dal Comune di Santa Maria la Carità (NA) relativo al diritto di accesso di un consigliere comunale su atti relativi le concessioni/autorizzazioni edilizie	»	404
6.9	Parere sul quesito posto dal Comune di Faedis (UD) sul diritto di accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi	»	407
6.10	Parere sull'istanza di un consigliere provinciale della Provincia di Matera relativa al diritto di accesso ai verbali del Nucleo di Valutazione della dirigenza ed alla liquidazione della retribuzione di risultato ai dirigenti.	»	410
6.11	Parere sull'istanza del Centro per i diritti del Malato relativo al parere formulato dalla Commissione nella seduta del 9 ottobre 2006 relativa al diritto di accesso ai documenti contenenti le motivazioni con cui l'ordine dei Medici ha archiviato un esposto nei confronti del proprio medico curante	»	412

6.12	Parere sul quesito posto dall'allora Ministero delle attività produttive relativo al diritto di accesso dei Commissari straordinari di un Gruppo ad una nota interna, relativa all'operato dei citati Commissari	*Pag.*	413
6.13	Parere sul quesito posto dal Ministero dell'interno in ordine al parere formulato dalla Commissione su richiesta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	414
6.14	Ricorso di un privato contro la Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Firenze	»	415
6.15	Ricorso di un privato contro la Direzione Provinciale del lavoro	»	417
6.16	Ricorso di un privato contro la Corte dei Conti - Ufficio per la gestione del contenzioso	»	419
6.17	Ricorso di un privato contro la Direzione scolastica di un Liceo	»	420
6.18	Ricorso del Comune di Civitella Roveto (AQ) contro una Società S.p.A.	»	421
6.19	Ricorso di un privato contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	»	423
6.20	Ricorso di un privato contro il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito	»	424
6.21	Ricorso di un privato contro l'IPSEMA – Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo	»	425
6.22	Ricorso di un privato contro il Ministero dell'economia e delle finanze	»	427
6.23	Ricorso di un privato contro un Istituto comprensivo	»	428
6.24	Ricorso di alcuni privati contro il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	»	430
6.25	Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale Militare	»	432
6.26	Ricorso di un privato contro il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza	»	434
6.27	Ricorso del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria contro il Ministero della giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria	»	436
6.28	Ricorso di un privato contro il Comando del Terzo Battaglione Carabinieri "Lombardia"	»	438
6.29	Ricorso di un privato contro il Ministero della giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria	»	439

6.30	Ricorso di un privato contro l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno	*Pag.*	440
6.31	Ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia	»	442
6.32	Ricorso di due società contro l'ENSE – Ente Nazionali Sementi Elette e il C.R.A. – Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	»	444
6.33	Ricorso di un privato contro il Comando della Stazione Carabinieri di Cimitile (NA)	»	446
6.34	Riesame del ricorso di un privato contro la Regione Carabinieri Campania Comando Provinciale di Napoli e Comando Stazione Carabinieri di Cimitile (Napoli)	»	448
6.35	Riesame del ricorso di un privato contro il Comune di Pietra Marazzi	»	449
6.36	Riesame del ricorso di un privato contro il Ministero della pubblica istruzione	»	451

PARTE TERZA

MASSIME DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO MASSIME GIURISPRUDENZIALI E SENTENZE PIÙ SIGNIFICATIVE IN MATERIA DI ACCESSO

Capitolo I	**Massime dei pareri e dei ricorsi della Commissione per l'accesso e massime giurisprudenziali**	*Pag.*	**457**
Capitolo II	**Sentenze più significative in materia di accesso ai documenti amministrativi**	»	**533**
1	Consiglio di Stato adunanza plenaria del 18 aprile 2006 sentenza n. 6	»	533
2	Consiglio di Stato sentenza n. 555/2006 – Diritto di accesso esercitato dalle associazioni dei consumatori	»	536
3	Consiglio di Stato sentenza n. 2223/2006 – Diritto di accesso ai documenti di una procedura concorsuale	»	543
4	Consiglio di Stato sentenza n. 3593/2006 – Accesso agli atti del procedimento elettorale	»	546
5	Consiglio di Stato sentenza n. 4855/2006 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi del consigliere comunale	»	549

6	Consiglio di Stato sentenza n. 5116/2006 – La domanda di accesso deve essere presentata dalla parte che vi ha interesse e può essere avanzata dal suo legale	*Pag.*	551
7	Consiglio di Stato sentenza n. 5467/2006 - Diritto di accesso agli atti per i gestori dei pubblici servizi	»	553
8	Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche sentenza n. 570/2006 - Istanza di accesso ad una lettera di lamentele pervenuta all'INAIL in relazione alla condotta di un dipendente	»	557
9	Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto sentenza n. 472 del 1 marzo 2006 - Accesso alle relazioni Ispettive	»	560

PARTE QUARTA

Capitolo I	**Bibliografia**	*Pag.*	**567**
Capitolo II	**Indice analitico alfabetico per materia delle massime**	»	**571**

PREFAZIONE

Il volume XI sull'Accesso ai documenti amministrativi si pone come logico proseguimento temporale delle precedenti pubblicazioni annuali, con la medesima finalità di assicurare una completa informazione sull'attività svolta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il riferimento è all'anno 2006, che è di particolare significato in quanto il primo in cui la Commissione ha dovuto far fronte agli accresciuti compiti di carattere giustiziale, che le sono stati attribuiti dalla legge 15/2005, regolamentati poi dal D.P.R. 184/2006.

Il 2006 ha visto anche il rinnovo della legislatura, con le conseguenti modifiche alla componente parlamentare e governativa della Commissione e con il subentro, quindi, di nuovi componenti in luogo dei predecessori, cui va un sentito ringraziamento per l'attività svolta, nello spirito, che continua inalterato, di considerare l'accesso ai documenti come una forma essenziale per la partecipazione dei cittadini alle attività della Pubblica Amministrazione.

Quanto ai caratteri salienti che connotano l'anno 2006, non può negarsi che il più rilevante è legato all'esame dei ricorsi, ulteriore tutela amministrativa fornita ai soggetti titolari del diritto di accesso a partire dal 2 giugno 2006, data di entrata in vigore del regolamento.

In realtà già nei mesi antecedenti a questa data sono pervenuti ricorsi, formalmente non qualificabili come tali, ma comunque sottoposti all'esame della Commissione nel plenum del 28 giugno 2006. Per essi è stata adottata la soluzione di fornire in ogni caso al cittadino una risposta con le modalità di seguito descritte.

La Commissione ha preliminarmente rilevato che i ricorsi, non possedendo i requisiti dell'articolo 12 del D.P.R. 184/2006, avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili.

Peraltro, tenuto conto che in quella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non era imputabile al ricorrente ma conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, si è ritenuto opportuno considerare i ricorsi in questione alla stregua di semplici richieste di parere, al fine di consentire alla Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare verso soluzioni legittime l'azione dell'Amministrazione.

È stata fatta salva la facoltà dell'interessato di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento. Alla fattispecie è stato dedicato uno specifico punto all'ordine del giorno del citato plenum del giugno 2006.

Inalterata è rimasta la richiesta di attivazione della precedente funzione, consistente nella formulazione di pareri su quesiti, istanze e regolamenti, per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di accesso.

Conseguenza naturale degli accresciuti compiti è stata la frequenza, maggiore rispetto ai precedenti anni, con cui le sedute si sono tenute, per consentire le soluzioni dei problemi organizzativi e di definizione della modulistica legata all'attività giustiziale di nuova attribuzione.

Non può non essere formulato un doveroso e vivo ringraziamento nei riguardi di tutti i componenti della Commissione, per il lavoro svolto e per quello che svolgeranno in una materia fondamentale per una democrazia di diritto.

Diana Agosti
Coordinatore dell'Ufficio affari generali
e attività di indirizzo
politico-amministrativo

NOTA DELLA REDAZIONE

Questo volume sull'accesso ai documenti amministrativi, l'undicesimo, si caratterizza per essere concentrato soprattutto sull'esigenza di compendiare in un solo testo la notevole mole di lavoro svolta dalla Commissione nel 2006, con il conseguente accresciuto numero di atti da pubblicare.

La prima parte è dedicata alla normativa fondamentale vigente in materia, integrata da uno stralcio della legge finanziaria 2006, ritenuto di rilievo perché prevede il riordino delle funzioni, ai fini di una loro maggiore razionalizzazione.

La seconda parte è dedicata alle numerose riunioni svolte dalla Commissione nel 2006, con la pubblicazione dei pareri e delle decisioni sui ricorsi, raggruppate in base alla seduta. E' la parte più preponderante e corposa del volume, dato lo scopo che il volume stesso si prefigge.

La terza parte è come di consueto dedicata alle massime riferibili a pareri e ricorsi esaminati dalla Commissione, nonché alle più rilevanti sentenze in materia di accesso.

Seguono una sintetica bibliografia e l'indice alfabetico per materia per una più agevole consultazione delle massime.

Parte Prima

Normativa riguardante l´accesso ai documenti amministrativi

Capitolo I

NORMATIVA STATALE

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241[*]

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192)

CAPO I
PRINCÌPI

Art. 1
Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.

1-*bis*. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-*ter*. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2
Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai

[*] Il testo della presente legge è integrato e modificato dalla legge 11 febbraio 2005 e dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 3
Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3-*bis*
Uso della telematica

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4
Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5
Responsabile del procedimento

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6
Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7
Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove

parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9
Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10
Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 10-*bis*
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art. 11
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-*bis*. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-*bis*. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 12
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13
Àmbito di applicazione delle norme sulla partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14
Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-*bis*. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Art. 14-bis
Conferenza di servizi preliminare

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-*bis*. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14-ter
Lavori della conferenza di servizi

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva]

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: *a*) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; *b*) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; *c*) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della

Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-*bis*. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: *a*) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; *b*) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-*ter*. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-*bis* la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-*quater*. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-*bis* non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-*quinquies*. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto]

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 14-quinquies
Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.

Art. 15
Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Art. 16
Attività consultiva

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

Art. 17
Valutazioni tecniche

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 18
Autocertificazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 19
Dichiarazione di inizio attività

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acqui-

sizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 20
Silenzio assenso

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*.

Art. 21
Disposizioni sanzionatorie

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano

anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

CAPO IV-BIS

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

Art. 21-bis
Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter
Esecutorietà

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater
Efficacia ed esecutività del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-quinquies
Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-sexies
Recesso dai contratti

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies
Nullità del provvedimento

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-octies
Annullabilità del provvedimento

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies
Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22
Definizioni e princìpi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23
Àmbito di applicazione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 24
Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e

alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 25
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per

motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-*bis*. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Art. 26
Obbligo di pubblicazione

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 28

Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29
Àmbito di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'àmbito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge.

Art. 30
Atti di notorietà

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 31
1 Articolo abrogato dall'art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pub-

blica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *e*), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3
Notifica ai controinteressati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *c*), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4
Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 5
Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 6
Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informa-

zioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Art. 7
Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 8
Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca

dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonchè la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

Art. 9
Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 10
Disciplina dei casi di esclusione

1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 11
Commissione per l'accesso

1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonchè, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;

b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.

2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

Art. 12

Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.

3. Il ricorso contiene:

a) le generalità del ricorrente;

b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;

c) la sommaria esposizione dei fatti;

d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

4. Al ricorso sono allegati:

a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:

a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *b*), della legge;

c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;

d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Art. 13
Accesso per via telematica

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonchè in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 15
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

(pubblicata nella Gazetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.)

Stralcio art. 1, comma 1346

1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.

Parte Seconda

Attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Capitolo I

PARERI INTEGRALI ESPRESSI E DECISIONI DEI RICORSI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE

Sezione I

PLENUM 28 GIUGNO 2006

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.1)

Ministero dell'Interno
00184 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
00187 ROMA

OGGETTO: Parere sulla richiesta di accesso a deliberazioni del Consiglio dei Ministri e della Relazione predisposta dalla Commissione d'accesso all'Asl n. … di ……..

1. Con nota n. 6569722.3, pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 1 giugno c.a., il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi esponeva alla scrivente di aver ricevuto, dalla Sig.ra ……., per il tramite del legale rappresentante avv. ……., una istanza di accesso al provvedimento con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento della Asl n. …. di ……., nonché copia di tutti gli atti presupposti, ed in particolare della relazione predisposta dalla Commissione d'accesso insediatasi a seguito dell'omicidio ……...

L'istante ha, infatti, appreso da fonti giornalistiche che la relazione della Commissione d'accesso avrebbe denunciato l'esistenza di gravi forme di interferenza dei clan criminali nella gestione dell'Asl n. ….. di ……., tali da trasformare l'azienda in "un centro di affari e di potere"; nella relazione indicata si farebbe, poi, riferimento "alle minacce, agli attentati ed ai trasferimenti punitivi che sarebbero stati attuati nei confronti dei singoli funzionari che non si fossero adeguati al clima imperante nella Asl".

Nella richiesta inviata dalla Sig.ra ……. si precisa che tra l'istante, quale funzionaria alle dipendenze della azienda collocata a riposo per limiti di età, e la Asl pende un contenzioso giudiziario avente ad oggetto, sembrerebbe, anche i provvedimenti punitivi e le intimidazioni evidenziate nella relazione della Commissione d'accesso.

L'acquisizione dei documenti richiesti sarebbe, quindi, volta alla cura e difesa in giudizio dei propri diritti.

2. E' opportuno premettere che il Prefetto di Reggio Calabria aveva disposto, con provvedimento del 30 ottobre 2005, l'accesso presso l'Azienda sanitaria di ..... per il compimento degli accertamenti previsti dalla normativa volti a verificare la presenza di infiltrazioni della delinquenza di tipo mafioso (d.l. 6 settembre 1982, n. 629, art 1, comma 4, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726). L'esito di tali accertamenti è poi confluito nella relazione della commissione di accesso conclusiva della procedura. Sulla base della analisi e della documentazione presentata dalla commissione, il Ministro dell'Interno in carica ha provveduto a sciogliere l'Azienda sanitaria locale n. … e ad affidare la relativa amministrazione ad una commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, alla quale sono attribuiti i poteri del direttore generale nonché ogni altro potere connesso alla gestione dell'ente, ai sensi degli articoli 143 e 146 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Passando alla valutazione della richiesta della Sig.ra ..... si evidenzia che la deliberazione del Consiglio dei Ministri richiamata nell'istanza è confluita nel d.P.R. 28 aprile 2006 con il quale è nominata la commissione straordinaria per la gestione dell'ente; trattandosi di un atto formalmente normativo il medesimo è pubblico e dunque accessibile.

Con riferimento, poi, al secondo documento oggetto dell'istanza di accesso, ossia la relazione della commissione d'accesso propedeutica alla adozione del provvedimento di scioglimento dell'ente, si evidenzia che il D.M. del Ministero dell'Interno n. 415 del 1994, include (art. 3, comma 1, lett. m), tra le categorie di documenti esclusi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di repressione della criminalità, anche gli atti, i documenti e le note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali (art. 40 della legge n. 142 del 1990, ora art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2000); tuttavia tale sottrazione opera, secondo il disposto normativo, solo nei limiti in cui è necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 3, comma 2). Ciò premesso nella relazione del Ministro dell'interno allegata al d.P.R. 28 aprile 2006, di cui costituisce parte integrante, si legge che le ingerenze della criminalità organizzata si sono estese anche all'apparato burocratico, al punto che "all'atto aziendale che aveva analiticamente definito l'organigramma dell'azienda non è stata data puntuale esecuzione, di modo che non emerge il quadro certo dell'attuale situazione dell'organico, con l'identificazione delle figure professionali che occupano i relativi posti". Prosegue, poi, la relazione evidenziando la presenza, all'interno della struttura, "di dipendenti legati da rapporti di parentela o contiguità con noti esponenti delle consorterie mafiose locali, o comunque coinvolti in procedimenti penali di rilievo".

Su tale situazione la conoscenza della relazione della commissione d'accesso può essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante; ma la scrivente Commissione, non essendo a conoscenza del contenuto della predetta relazione, non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi del citato art. 3, comma 3.

Si prega, quindi, codesto Ministero di esprimere il proprio avviso circa l'esistenza di eventuali esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione o repressione della criminalità ostative all'accesso alla relazione indicata, trasmettendo la relazione stessa alla scrivente Commissione, alla quale spetta il definitivo giudizio al riguardo.

Si ricorda che la richiesta di acquisizione della valutazione della scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende il termine di trenta giorni entro il quale l'amministrazione deve fornire una risposta all'istanza dell'interessato.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.2)

Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse umane
ed i servizi informatici
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un candidato, partecipante ed escluso da un concorso, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa il suo diritto d'accesso alla documentazione relativa al medesimo concorso.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nel maggio 2006, il Dottor ……., Capo del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponeva alla scrivente Commissione che il Dott. …….., partecipante al concorso per esami a 2 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del 25 luglio 2005, per la professionalità di dirigente esperto in materia di comunicazione istituzionale e di utilità sociale (le cui prove scritte si sono svolte il 6 e il 7 marzo 2006), aveva chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- l'elenco nominativo relativo alla valutazione delle prove scritte;

- i propri elaborati e gli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni;

- i verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riguardo a quelli relativi alla determinazione dei criteri di valutazione e delle operazioni di correzione degli elaborati.

Il Dipartimento istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, in particolare, in merito alla possibilità di consentire all'istante l'accesso ai propri elaborati e agli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, sotto il profilo della sussistenza in capo all'istante stesso:

- di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a tutte e tre le tipologie di documenti richiesti;

- della adeguatezza della richiesta, anche in considerazione del possibile configurarsi di un controllo generalizzato sull'operato della Commissione d'esame;

- della necessità di informare dell'accesso i candidati risultati idonei;

Infine, si è chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi l'eventuale possibilità di differimento dell'accesso fino al completamento della procedura concorsuale, le cui prove concorsuali erano fissate per il 24, 25, e 26 maggio 2006.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che è stato escluso dal concorso, così come esplicitamente richiesto: l'istante, infatti, deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione

della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude in radice la perplessità, formulata dal Dipartimento richiedente il parere, circa la volontà dell'escluso di operare un controllo diffuso sull'operato della Commissione d'esame. Tale ultima ipotesi si determina con riferimento a quelle istanze di accesso che non presentino alcun punto di contatto tra i documenti richiesti e la situazione giuridica soggettiva legittimante e siano genericamente ispirate da un interesse al regolare svolgimento dell'azione amministrativa.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito dei quesiti, la Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene in parte fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto partecipante, abbia diritto di estrarre copia dei propri elaborati.

Quanto all'elenco nominativo relativo alla valutazione delle prove scritte, a parere della scrivente trattasi di documentazione accessibile da parte dell'istante, atteso che tale elenco non può considerarsi riservato, in quanto atto endoprocedimentale di un pubblico concorso.

Inoltre, si ritiene che l'istante candidato al suddetto concorso abbia diritto, altresì, di estrarre copia degli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, i cui elaborati sono stati richiesti dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In merito, all'ultima richiesta avanzata dal Dipartimento istante, riguardante l'eventuale possibilità di differimento dell'accesso fino al completamento della procedura concorsuale, le cui prove concorsuali erano fissate per il 24, 25, e 26 maggio 2006, la stessa, pur avendo fondamento, appare ormai irrilevante.

In conclusione, nei termini su esposti, la richiesta del partecipante al concorso risulta legittima e fondata.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.3)

Al Comune di Pietra Marazzi

Al Consigliere Comunale
……

OGGETTO: Accesso al registro di protocollo in entrata e in uscita dal 01/01/2001 al 31/12/2001 e, in generale, modalità e limiti del diritto di accesso del Consigliere Comunale e dei cittadini residenti nel Comune.

1. Con una prima lettera del 22 ottobre 2003, prot. n. 3345, il Sindaco del Comune di Pietra Marazzi esponeva a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, le difficoltà organizzative scaturenti dalle innumerevoli richieste di accesso formulate da cittadini residenti nel Comune sollevando al contempo dubbi e perplessità circa i possibili "abusi" che tali richieste avrebbero concretato in quanto contrarie allo spirito della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo n. 267/2000. In particolare si lamenta la pochezza numerica del personale a disposizione del Comune e la carenza di interesse riscontrata in molte delle richieste formulate di cui l'amministrazione allega un prospetto contenente data della richiesta, nome del richiedente, documento richiesto e suo oggetto.

Considerato che nella richiesta di parere non si chiede alla scrivente di scendere nel merito della fondatezza delle singole istanze di accesso, ma solo di ribadire la *ratio* sottesa alla normativa sul diritto di accesso, si osserva quanto segue:

- contrariamente al progetto elaborato dalla Commissione Nigro già a far data dal 1987, che configurava il diritto di accesso alla stregua di una vera e propria azione popolare, il testo della legge n. 241/90, del D.P.R. n. 352/92, ora sostituito dal D.P.R. n. 184/2006, nel contemplare l'estensione e la legittimazione all'esercizio del diritto di accesso, sia pure con diverse sfumature, operano una limitazione di tale situazione giuridica richiedendo un interesse qualificato all'ostensione del documento e, di conseguenza, che le istanze siano motivate. In altri termini, non è sufficiente un mero interesse di fatto teso semplicemente a controllare l'operato dell'azione amministrativa, ma si richiede che tale interesse sia corrispondente ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e protetta dall'ordinamento generale;

- qualora tale collegamento non sia ritenuto sussistente dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso, quest'ultima potrà legittimamente essere negata, atteso che sia la giurisprudenza amministrativa che quella della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, hanno in più di un'occasione affermato il principio secondo il quale le istanze di accesso non possono essere volte ad effettuare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. Tale principio, inoltre, ha trovato una sua positivizzazione nella recente legge n. 15/2005 di modifica della L. n. 241/90, il cui articolo 16, comma 3, che ha sostituito l'art. 24 della legge del 1990, prevede testualmente: "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni";

- la *ratio* di tale ultima disposizione è evidentemente quella di contemperare l'esercizio del diritto di accesso con un altro bene-interesse – che altrimenti sarebbe oltremodo sacrificato - avente dignità costituzionale (art. 97) e meritevole di tutela: il buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò vale per il diritto di accesso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; per quanto riguarda, viceversa, l'estensione del diritto di accesso ai documenti disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, l'articolo 10 del decreto delegato contiene una formula decisamente più ampia rispetto a quella della legge n. 241 e, nella sostanza, più vicina allo spirito originario fatto proprio dalla Commissione Nigro.

Tale articolo 10, invero, estende il diritto di accesso alle informazioni oltre che ai documenti amministrativi, e non richiede un interesse qualificato e differenziato per l'ostensione, prevedendo limitazioni di carattere generale solo al comma 1 di detta disposizione, qualora l'esercizio del diritto di accesso si presenti potenzialmente dannoso per altri beni-interessi quale la riservatezza di persone, gruppi o imprese.

2.

a) In data 3 febbraio 2004, lo stesso Comune chiedeva a questa Commissione di esprimersi in merito ad un'istanza di accesso presentata dal gruppo consiliare di minoranza in merito ai documenti relativi ad un appalto pubblico per il recupero della strada comunale di S. Defendente chiedendo se la richiesta di accesso fosse da considerare sufficientemente precisa o, al contrario, generica e quindi da rigettare e se i costi relativi (quantificati approssimativamente in Euro 400) potessero essere richiesti a titolo di rimborso spese ai consiglieri istanti.

b) Successivamente, in data 12 luglio 2004, il Comune di Pietra Marazzi inviava alla scrivente altra lettera di sollecito del parere richiesto con lettera del 22 ottobre 2003, e contemporaneamente faceva presente che uno dei cittadini che avevano formulato numerose istanze di accesso in precedenza era diventato nel frattempo consigliere comunale; il Comune pertanto chiedeva di conoscere la diversa estensione del diritto di accesso riconosciuta ai consiglieri comunali dall'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000.

c) Infine, con lettera del 18 aprile u.s., il Comune in questione dopo aver rigettato l'istanza del consigliere …….. tesa ad estrarre copia del registro di protocollo in entrata ed in uscita dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, in quanto in esso sarebbero contenuti una serie di documenti riservati e segreti, chiedeva alla scrivente un parere in merito alla legittimità di tale rifiuto.

d) In data 9 maggio 2005, il Consigliere istante ……., inviava alla Commissione un'ampia e dettagliata istanza preordinata ad ottenere una pronuncia della Commissione in cui si riconoscesse il suo diritto ad ottenere quanto richiesto e negato (sia pure in parte) dall'amministrazione comunale.

Il punto 2, pertanto, contiene diversi quesiti che è opportuno esaminare distintamente.

Quanto al profilo sub a), si ritiene che la richiesta di accesso, in quanto diretta ad ottenere la documentazione relativa ad un procedimento specifico (lavori pubblici per il recupero della strada comunale di S. Defendente), risponda ai requisiti più volte individuati dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione secondo i quali l'istanza del consigliere deve essere tale da non imporre all'amministrazione comunale una ricerca volta all'individuazione dei documenti richiesti. Inoltre, con riferimento alle spese per le copie, si fa presente che il comma 2, dell'art. 43, D. lgs. n. 267/2000, non stabilisce alcunché in merito ai costi di riproduzione delle copie richieste dal consigliere comunale**.**

A tale ultimo riguardo, considerata la finalità politica del diritto di accesso del consigliere comunale e richiamando l'antico canone ermeneutico per cui *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*, non si ritiene che, nel silenzio del legislatore in merito, possano addossarsi i costi per la riproduzione al consigliere richiedente, nemmeno quando

questi siano particolarmente ingenti, con i soli limiti derivanti dalla portata generale del diritto di accesso del consigliere comunale di cui si passa subito a dire.

Quanto all'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall'art. 43 del d. lgs. n. 267/2000, di cui alla lettera b), si rileva che essa è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo* in quanto, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Resta, peraltro, fermo che i consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non devono formulare domande indeterminate, ma devono consentire una seppur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare, in conformità di quanto disposto dalla legge n. 241/90, e dei principi più volte ricordati dalla Corte Costituzionale di ragionevolezza e di leale collaborazione tra organi pubblici (così come deliberato da questa Commissione, in data 12 novembre 2002, nel quesito posto dal Comune di Bolzano).

Infine i punti sub c) e d), possono essere trattati congiuntamente, riguardando essi la legittimità della richiesta del consigliere …….. di estrarre copia del protocollo comunale in entrata ed in uscita dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001.

Al riguardo osserva la Commissione che la più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, in una pronuncia del 20 aprile 2005 n. 362, TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004 n. 1100) ha affermato che "quanto al registro di protocollo generale dell'Amministrazione locale, se ne è riconosciuta la piena riconducibilità alle categorie di documenti suscettibili di accesso nella convinzione che detto registro sia idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 26 maggio 2004 n. 1762), non essendo peraltro ammissibile imporre loro l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n. 163)."

Dunque, analizzando le suddette pronunce giurisprudenziali, la richiesta del consigliere comunale di accesso al protocollo generale, anche nel caso di specie, può apparire funzionale all'acquisizione di elementi di conoscenza circa l'attività dell'Amministrazione locale.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.4)

Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse umane
ed i servizi informatici
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta parere su istanza di accesso dell'O.S. RdB/CUB Pubblico Impiego a lettere inoltrate all'amministrazione da parte di altre sigle sindacali ed ai verbali delle riunioni "a Tavoli separati" svoltesi con le medesime.

Con nota del 6 aprile 2006 il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici) ha chiesto a questa Commissione parere circa l'accessibilità dei documenti in oggetto. Rileva l'amministrazione richiedente il parere che, ai sensi dell'articolo 6 lettera B, del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la verbalizzazione delle sedute svolte a tavoli separati non è obbligatoria, e che è dubbia la configurabilità degli eventuali verbali alla stregua di veri e propri documenti amministrativi, configurabilità che, come noto, costituisce presupposto per l'esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato.

Quand'anche si volesse riconoscere la natura di documento amministrativo a tali verbali, l'amministrazione manifesta perplessità in merito alla loro ostensibilità in considerazione degli interessi (con particolare riferimento alla tutela della riservatezza) delle OO.SS. coinvolte.

Fa presente, inoltre, che il regolamento dell'ARAN (articolo 2, lettera h) espressamente esclude dall'accesso "la documentazione proveniente da organizzazioni sindacali per la parte che riflette situazioni soggettive di singole associazioni", e che ha comunque provveduto a rilasciare copia dei verbali di concertazione vera e propria, in particolare del verbale della riunione svoltasi il 15 dicembre 2005.

Dal canto suo, l'O.S. RdB/CUB, nella nota del 6 marzo u.s., specifica i documenti oggetto della richiesta, chiedendo di poter prendere visione delle comunicazioni all'amministrazione tese all'indizione di tavoli separati formulate da CGIL, CISL, UIL, SNAPRECOM, UNSA e FLP dei verbali (anche dei relativi supporti audio) delle trattative e delle riunioni sindacali tenute ai tavoli separati nonché della comunicazione del 5 agosto 2005 concernente il protocollo d'intesa riguardante il Dipartimento della Protezione civile, della cui esistenza afferma essere certa. L'O.S. motiva la richiesta di accesso in funzione della necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24 comma 2, lettera d), L. n. 241/1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha ad oggetto documenti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione e che, quindi, se le sedute delle riunioni svolte a tavoli separati con altre OO.SS. non siano state verbalizzate, la richiesta di accesso in esame non può essere accolta.

Se invece tali verbali esistano, non sembra esservi dubbio circa la loro configurabilità in termini di documenti amministrativi, attesa l'ampia definizione che di essi fornisce l'articolo 22, comma 1, lettera d), L. n. 241/1990, ricomprendente anche gli

atti interni e quelli non relativi ad uno specifico procedimento ed estesa ad ogni rappresentazione del contenuto di atti in possesso dell'amministrazione.

Con particolare riferimento agli atti interni ed alle note interne d'ufficio sia la giurisprudenza amministrativa che questa Commissione si sono pronunciate in altre occasioni, propendendo per la loro accessibilità (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 7 aprile 2004, n. 984, in cui il giudice di prime cure afferma: "Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, va riconosciuto anche ai documenti amministrativi rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna, quando l'ostensione degli atti non costituisca impedimento o grave ostacolo o comunque compromissione dell'azione amministrativa"; parere Commissione deliberato in data 6 luglio 2004). E nella fattispecie in esame non risultano circostanze tali da ipotizzare una compromissione dell'attività amministrativa come conseguenza dell'ostensione dei documenti richiesti, i quali, pertanto, sotto tale profilo, devono ritenersi accessibili.

Quanto alle esigenze di tutela della riservatezza delle altre sigle sindacali, in ipotesi lese dall'ostensione dei verbali e delle note richieste dall'O.S RdB/CUB, la disposizione regolamentare dell'ARAN richiamata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri cede a fronte della previsione di cui al comma 7, articolo 24, L. n. 241/1990 che, con riferimento al bilanciamento accesso/riservatezza, espressamente prevede: "Deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Pertanto, considerato che l'O.S. richiedente l'accesso appare titolare di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b), (titolarità di cui non sembra dubitare nemmeno la Presidenza del Consiglio dei Ministri), la Commissione ritiene che, nei suesposti termini e nei limiti derivanti dall'effettiva esistenza dei documenti richiesti, l'accesso medesimo debba essere consentito.

Infine, con riferimento ai documenti concernenti il protocollo d'intesa riguardante il Dipartimento della protezione civile, richiesti dall'O.S. RdB/CUB in data 5 agosto 2005, si precisa che essi non figurano tra i documenti nella disponibilità del Segretariato Generale - Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e che per tale ragione la richiesta di accesso dovrà essere inoltrata da quest'ultimo all'amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 6, D.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.5)

Sig. ……

OGGETTO: Richiesta di accesso alla condotta omissiva del Ministero del Lavoro.

1. Il Sig. ……, con nota del 18 novembre 2002, più volte reiterata fino al 14 marzo 2005, ha chiesto al Ministro del Lavoro di accertare se la condotta della Alenia Aeronautica è conforme alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed in particolare dell'art. 18.

Lamenta l'istante di essere stato licenziato con provvedimento comunicato il 25 febbraio 2002 e che tale provvedimento è l'epilogo di una vicenda iniziata nel 1998 allorquando l'istante è stato trasferito, privo di mansioni, dallo stabilimento di Pomigliano a quello di Casoria, poi, dal primo luglio 2000, da quest'ultimo a quello di Nola.

Il Sig. …….. afferma, inoltre che le mansioni alle quali è stato adibito sin dalla data di quest'ultimo trasferimento, nonché successivamente dal gennaio 2002, non sono conformi né adeguate alla sua preparazione e pregressa esperienza professionale.

Preliminarmente, si rileva che nel corso della vicenda sinteticamente descritta sono intervenuti numerosi soggetti con poteri e funzioni diversi: il Garante per la protezione dei dati personali, il Difensore civico Regionale, il direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli e la Procura della Repubblica di Napoli. Sulla base della documentazione allegata al ricorso, non è possibile accertare se i procedimenti avviati dai diversi soggetti si siano conclusi e con quale esito.

La segreteria del Ministro del Lavoro, nel dicembre 2003, ha provveduto a trasmettere la pratica alla Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane ed Attività Ispettiva, per le opportune valutazioni. Sulla base della documentazione allegata sembra che tra l'istante e la Direzione Generale sia intercorso uno scambio di documentazione, concluso con un comportamento che il ricorrente qualifica di "silenzio diniego".

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 25 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il sig…… ha chiesto sostanzialmente a questa Commissione la dichiarazione dell'illegittimità della condotta, ritenuta omissiva, del Ministro del Lavoro sulle reiterate richieste volte ad accertare la conformità del comportamento della Alenia Aeronautica alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Si osserva, in via preliminare, che la scrivente Commissione, in base all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "vigila affinché sia attuato il principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" ed è competente a decidere, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della predetta legge, i ricorsi previsti avverso provvedimenti in cui un'amministrazione centrale o periferica dello Stato, abbia negato l'accesso a documenti amministrativi ovvero ne abbia differito l'esercizio.

Ma nel caso in esame, il silenzio dell'amministrazione non è avverso la richiesta di accesso ad un documento amministrativo, ma attiene ad una segnalazione volta ad avviare un procedimento amministrativo.

Pertanto, la scrivente Commissione non è competente ad esaminare la questione in oggetto.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.6)

Al Sig. .....

e, p.c. Comando della Capitaneria
di Porto
Catania

OGGETTO: Ricorso del Sig. ..... avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso della Capitaneria di Porto di Catania.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, peraltro, che, nel caso in esame, questa Commissione non è in grado di esprimere il suddetto parere perché il ricorso in data 18.10.2005 è pervenuto privo dell'istanza di accesso e del provvedimento di rigetto della Capitaneria di Porto di Catania.

L'interessato dovrà quindi provvedere all'eventuale proposizione di un ricorso, nei modi e nelle forme di cui alla normativa sopracitata, e corredato di tutta la documentazione utile ed in particolare dell'istanza di accesso e del provvedimento impugnato.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.7)

Alla Signora ……

Al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma

OGGETTO: Accesso agli atti concernenti il procedimento di rinuncia ai mandati conferiti all'avvocato …….

La signora …….., con diverse note dall'ottobre 2005 al marzo 2006, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di poter ottenere, prima delle informazioni circa le motivazioni che hanno indotto il legale dell'istante signora a rinunciare al proprio mandato professionale dalla stessa conferitogli e, successivamente, presumendo un'archiviazione della sua prima istanza, il rilascio di copia della documentazione inerente il fascicolo venutosi a creare sulla sua pratica.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rispondeva alla signora ……., con nota del 29 marzo 2006, negandole l'accesso ai documenti richiesti, sulla base delle disposizioni del regolamento interno emanato dal medesimo Consiglio, in data 7 aprile 2005 e asserendo che per la natura della suddetta pratica, la stessa rientra tra le questioni inerenti l'attività della segreteria dell'Ordine, non configurandosi dunque alcun specifico procedimento disciplinare.

Pertanto, la signora ……. avverso tale diniego si è rivolta, in data 28 aprile 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 28 aprile 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La scrivente Commissione ha preso in esame l'istanza formulata dalla signora ….....

Tuttavia, pur comprendendo che la conoscenza del fascicolo richiesto può essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la Commissione non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia quest'ultimo ne ha escluso il diritto di accesso, non conoscendo, tra l'altro, il contenuto delle norme del regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, opposte nella nota di diniego del 29 marzo 2006.

Si prega, quindi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di …… di far conoscere se, nel caso in questione, esigenze particolari di riservatezza e/o segretezza ostino all'accesso al fascicolo indicato.

Pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere all'esito dell'adempimento suindicato.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.8)

Al Sig. ……

OGGETTO: Richiesta di accesso ad atti istruttori di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sig. ……, in data 10 ottobre 2005 ha presentato richiesta di accesso alle deduzioni formulate dalla Croce Rossa nel quadro del procedimento su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal …… in merito alla sua mancata promozione al grado di maggiore della Croce Rossa.

Tale richiesta, con nota recante la stessa data (10 ottobre 2005), è stata inoltrata anche al Ministero della Difesa, quale dicastero competente ad istruire il rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale.

Quest'ultimo è rimasto silente, mentre la Croce Rossa, con nota del 9 novembre 2005, ha negato l'accesso motivando nel senso che il procedimento di decisione del ricorso al Capo dello Stato sarebbe interamente disciplinato dal D.P.R. n. 1199/1971 e che ad esso non si applicherebbero i principi e gli istituti contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sia contro il silenzio del Ministero che contro la nota espressa di diniego della Croce Rossa, il Sig. ……. ha presentato in data 24 novembre 2005 ricorso a questa Commissione, chiedendo di dichiarare l'illegittimità delle amministrazioni resistenti e di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 novembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la Commissione rileva che la richiesta di accesso è senz'altro legittima e fondata, inserendosi nel quadro degli strumenti posti a disposizione del ricorrente nel quadro di un procedimento giustiziale (ricorso al Capo dello Stato) alternativo al rimedio giurisdizionale; richiesta preordinata al fine di realizzare un contraddittorio pieno.

Trattandosi, inoltre, di accesso endoprocedimentale, l'interesse del richiedente è da ritenersi implicito nel suo essere destinatario del provvedimento finale di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

Quanto alla contestata natura amministrativa del procedimento di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essa appare invece indiscutibile, inserendosi il ricorso straordinario, già da un punto di vista sistematico, con fisionomia paradigmatica nel novero dei ricorsi "amministrativi". Inoltre, ad ulteriore riprova dell'accessibilità del documento richiesto, va sottolineato come uno degli antecedenti normativi della legge n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi è rappresentato proprio dal D.P.R. 23 giugno 1988, n. 250, in base al quale chiunque (dunque anche un soggetto diverso dal ricorrente) può richiedere copia dei pareri del Consiglio di Stato in sede di decisione del ricorso straordinario, a meno che il Ministro competente non abbia comunicato nei 90 giorni successivi al parere che quest'ultimo debba rimanere riservato.

Tale normativa, per quanto riferita all'attività consultiva del Consiglio di Stato, testimonia della volontà del legislatore di conferire la massima trasparenza al procedimento di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato e pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CRI, ad esso si applicano pacificamente le disposizioni della L. n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.9)

All'Avv. ……..

OGGETTO: Richiesta di accesso a verbali di collaudo, mandati di pagamento e fatture ditta aggiudicataria di gara di appalto.

La Ditta …….., ricorrente e rappresentata dall'avv. ……, ha inoltrato al Ministero dell'Interno richiesta di accesso ai documenti amministrativi in data 15 novembre 2005, chiedendo copia degli atti successivi alla notifica di un non meglio precisato ricorso al TAR, presentato dalla ricorrente in data 18 febbraio 2005 e segnatamente "… degli atti di proroga, delle fatture della ditta aggiudicataria, dei mandati di pagamento se emessi, dei verbali di collaudo" relativi ad una gara di appalto indetta dall'amministrazione resistente ed aggiudicata ad impresa diversa dall'odierna ricorrente.

In data 24 novembre 2005, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti, non ravvisando "…in questa fase della procedura, un interesse giuridicamente rilevante della Ditta ……..".

Contro tale diniego, la Ditta …….. ha presentato in data 15 febbraio 2006, richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 25, comma 4, L. n. 241/1990, lamentando l'assenza di motivazione del provvedimento di diniego nonché la volontà dell'amministrazione di "…eludere il controllo e la trasparenza e legittimità e i diritti soggettivi della ……..

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 febbraio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la Commissione rileva che il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione contiene una, sia pure scarna, motivazione nella parte in cui rileva

l'assenza di un interesse giuridicamente rilevante in Capo alla Ditta ricorrente nella fase in cui era la procedura di scelta concorsuale del contraente, secondo le regole dell'evidenza pubblica, al momento della presentazione della richiesta.

La riferita motivazione appare da condividersi, atteso che la richiesta di accesso, riferendosi non tanto alla parte di procedimento che ha condotto all'aggiudicazione della gara di appalto, quanto a quella successiva di esecuzione del contratto tra l'impresa aggiudicataria e l'amministrazione appaltante (come può ricavarsi dalla tipologia di documenti richiesti dalla Ditta ricorrente), configura una ipotesi di inammissibile controllo sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, L. n. 241/1990, rispetto alla quale la richiesta di accesso appare preordinata al soddisfacimento di un mero interesse di fatto.

D'altronde, che nell'ipotesi di specie la Ditta richiedente sia stata mossa da finalità di controllo dell'operato dell'amministrazione, risulta dalla stessa richiesta di riesame rivolta a questa Commissione la quale, pertanto, ritiene che non sussista un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.10)

All'Ing. ……..

OGGETTO: Richiesta di accesso documenti istitutivi Commissione tecnico consultiva presso Dipartimento libertà civili e immigrazioni nonché a successivo provvedimento integrativo per componente del …….

L'Ing. ……., nella sua qualità di Presidente della Provincia ……, ha richiesto alle amministrazioni competenti, ottenendola, copia del decreto del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 20 ottobre 2003 con il quale era stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del centro di permanenza temporanea per clandestini nel complesso demaniale di Gradisca di Isonzo sito nel territorio della Provincia di Gorizia.

In data 10 marzo, a seguito di interrogazione parlamentare, l'odierno richiedente veniva a conoscenza della circostanza secondo cui la Regione Friuli Venezia Giulia aveva espresso, in seno alla Commissione tecnica appositamente istituita, parere tecnico favorevole in merito alla realizzazione del suddetto CPT.

Di conseguenza, in data 15 marzo 2005, la Provincia ricorrente, con richiesta rinnovata il 24 maggio 2005, ha chiesto alle amministrazioni resistenti "…di estrarre copia semplice del provvedimento con il quale il Dipartimento per le libertà civili e le immigrazioni aveva istituito la Commissione Tecnico consultiva, nonché di estrarre copia del provvedimento con il quale era stata integrata la Commissione con il componente del Friuli Venezia Giulia.

Non avendo ottenuto risposta a nessuna delle due richieste, il Presidente della Provincia di …….. ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, chiedendo a questa Commissione di accertare l'illegittimità del diniego silenzioso dell'amministrazione.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 2 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La questione portata all'esame di questa Commissione deve essere affrontata muovendo da una considerazione di fondo. Le richieste di accesso a documenti avanzate da organi politici delle autonomie locali che non ricadono nell'ambito previsionale dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, esulano dalle finalità delle disposizioni di cui agli articoli 22 e segg. della legge n. 241/1990, attenendo, piuttosto, a rapporti di collaborazione istituzionale tra enti pubblici, in vista del perseguimento del comune interesse alla migliore realizzazione dell'azione amministrativa (in tal senso, parere della Commissione deliberato in data 16 novembre 2004).

Nel caso di specie, la richiesta avanzata dal Presidente della Provincia di Gorizia non può essere supportata dai requisiti espressamente richiesti dall'articolo 22, L. n. 241/1990 ai fini della sussistenza di un interesse qualificato e differenziato all'accesso.

In particolare, trattandosi di documenti inseriti in un procedimento teso alla realizzazione di un CPT nel territorio della Provincia di Gorizia, il richiedente ha ritenuto di potersi avvalere delle disposizioni generali di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che in questo caso, invece, non trovano applicazione, dovendosi ritenere operante il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriali interessati dalla vicenda.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.11)

All'Avv. ……

OGGETTO: Ricorso avverso silenzio – Avv. ……

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 7.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 26.9.2005, l'Avv. …… ha chiesto all'Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale per il Friuli Venezia Giulia l'accesso a copia "*dei provvedimenti* amministrativi con i quali sono stati determinati i posti disponibili di personale docente della scuola secondaria superiore ed individuati i relativi candidati nella classe di concorso A019 'Discipline giuridiche ed economiche' nella regione Friuli Venezia Giulia dall'11.12.2001 ad oggi; 2) ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in regione nella suddetta classe di concorso dall'11.12.2001 ad oggi; 3) nonché a tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, motivando la richiesta per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi al giudizio di lavoro pendente presso il Tribunale di Gorizia sub R.L. n. 224/05".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso: con nota in data 31.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione**.**

Al riguardo si osserva quanto segue.

Con nota in data 11.11.2005, diretta a questa Commissione e allo stesso Sig. ……, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha risposto riguardo l'istanza di accesso del Sig. …… fornendo le informazioni richieste.

La stessa Amministrazione ha, però, ritenuto di negare l'accesso riguardo gli unici contratti individuali stipulati per la classe di concorso A019 nell'anno 2005/06 "*in quanto negli stessi sono riportati dati personali ed inoltre la S.V. non ha adeguatamente comprovato nella domanda come la conoscenza di detti dati personali costituisca l'interesse personale e concreto ai fini della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti evocati dalla S.V. ".*

In senso conforme all'orientamento giurisprudenziale vigente in materia, poi, l'Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta generica ed indeterminata di "*tutti gli atti presupposti , consequenziali e connessi".*

Questa Commissione esprime l'avviso che la risposta dell'amministrazione sia corretta e soddisfi quanto richiesto dall'Avv……. con l'istanza in data 26.9.2005.

In particolare, per quanto riguarda l'accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, non è spiegato nell'istanza l'interesse a conoscere, oltre al fatto della loro esistenza (richiesta soddisfatta dall'amministrazione), anche il contenuto specifico dei contratti stessi che coinvolge gli interessi personali di due controinteressati specificamente individuati..

Si ritiene, quindi, che il diniego opposto dall'Amministrazione, relativamente ai contratti individuali stipulati dall'Amministrazione con i proff. …….. e …..……., sia corretto.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.12)

Al prof. ……..

OGGETTO: richiesta di accesso alla relazione prefettizia in ordine allo scioglimento del Comune di Vicari.

Il signor ……., in data 8 novembre 2005, in qualità di ex sindaco del Comune di Vicari, a seguito dell'intervenuto provvedimento di sospensione degli organi del comune per infiltrazioni mafiose, ha richiesto al Prefetto di Palermo l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti la relazione prefettizia in ordine al suddetto scioglimento e la relazione delle risultanze ispettive della commissione interna d'accesso, al fine di valutare l'opportunità di impugnare il provvedimento innanzi l'autorità giudiziaria competente.

Il Prefetto di Palermo, con nota del 16 novembre 2005, inviata all'avv. ……. ……., difensore del signor ……., ha respinto l'istanza di accesso da questi presentata, asserendo che "gli atti di cui è richiesta la copia, recanti la classifica "riservato", rientrano nelle categorie dei documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità".

Avverso detto rifiuto, il signor ……, a mezzo del suo difensore, l'avv. ……., ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura di Palermo, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 16 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si ritiene fondato l'interesse personale e concreto dell'istante, signor ……., nella sua qualità di ex Sindaco del Comune di Vicari, ad accedere ai documenti richiesti,

per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, considerata anche la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, V sez., sentenza n. 4467, 2 settembre 2005) in materia che stabilisce che chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza a cominciare dagli atti di iniziativa (quali le domande e le richieste da cui scaturisca un obbligo di provvedere) e di preiniziativa (come gli esposti o le denuncie che hanno attivato procedimenti officiosi dell'amministrazione).

Tuttavia, pur comprendendo che la conoscenza delle relazioni suindicate possa essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la scrivente Commissione ritiene che la loro eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. m) del D.M. del Ministero dell'Interno n. 415/1994.

Pertanto, il parere della Commissione è nei termini su esposti.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.13)

Al Signor ……

OGGETTO: Richiesta di visione e copia rapporto informativo.

Il signor ……., ispettore superiore della Polizia di Stato, affermando di essere stato, ingiustamente declassato nelle proprie funzioni professionali, con nota del 12 maggio 2005, per la tutela dei propri diritti, ha chiesto alla Questura di Firenze di poter acquisire copia del rapporto informativo, relativo all'anno 2000, sull'ispettore capo, signor …….., che lo avrebbe sostituto nella mansione superiore a lui precedentemente assegnata, nonché copia di tutta la documentazione inerente al suddetto trasferimento dello stesso ……..

La Questura di Firenze con nota del 16 giugno 2005, non accoglieva l'istanza di accesso del signor …….. asserendo che la documentazione richiesta rientrerebbe nelle categorie di atti non accessibili, ai sensi dell'art. 4, lett. b) e g) del Decreto del Ministero dell'Interno, n. 415/1994.

Pertanto, il signor …….. avverso tale diniego si è rivolto, in data 14 luglio 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Questura di Firenze il rilascio della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 14 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In merito alla suddetta istanza, la scrivente Commissione riconosce l'interesse attuale, concreto e diretto del signor ……. per la tutela in sede giudiziale della propria posizione professionale; tuttavia, osserva quanto segue.

Il richiesto rapporto informativo, relativo all'anno 2000, sull'ispettore capo, signor ……., che avrebbe sostituto l'istante nella mansione superiore a lui precedentemente assegnata, nonché tutta la documentazione inerente al suddetto trasferimento dello stesso …… sono documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare danno al diretto controinteressato e che, quindi, per quanto necessari al signor …….. per la tutela dei propri diritti, sono da considerare accessibili con dei limiti alla loro ostensione.

Questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema in questione, in un precedente parere, deliberato in data 20 aprile 2004 sul regolamento predisposto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone; e si è espressa nel senso che l'inaccessibilità dei rapporti informativi si giustifica esclusivamente nei limiti in cui i relativi documenti contengono notizie e dati riservati, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Nel caso di specie, sembra che il suddetto rapporto informativo e la documentazione relativa al trasferimento del signor …… siano accessibili da parte dell'istante, qualora la Questura di Firenze provvedesse all'omissione o cancellazione delle parti o dei dati che potrebbero compromettere la riservatezza del diretto controinteressato, ed alla comunicazione a quest'ultimo del richiesto accesso, affinché egli possa eventualmente provvedere alla tutela dei propri diritti.

Tuttavia, è da considerare il richiamo formulato dalla Questura di Firenze al Decreto del Ministero dell'Interno, n. 415/1994, art. 4, lett. b) e g), secondo cui la documentazione richiesta rientrerebbe nelle categorie di atti inaccessibili, ed in particolare: "ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato; g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato".

In conclusione, pur comprendendo che la conoscenza della documentazione richiesta possa essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la scrivente Commissione esprime il parere che la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi del citato art. 4.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.14)

Sig. ……..

OGGETTO: Richiesta parere sull'annotazione di polizia giudiziaria.

1. Il Sig. ……., con nota del 25 febbraio 2005, ha inviato un'istanza al Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino con la quale ha chiesto di poter conoscere se e quali provvedimenti ha assunto l'Autorità competente a seguito della memoria presentata il 6 novembre 2004, nonchè il nominativo del responsabile del procedimento, lo stato ed il termine di conclusione dell'eventuale procedimento avviato. Lamenta l'istante, nella nota del 6 novembre, la condotta "ostica" delle pattuglie nn. 43 e 26 del Nucleo Radiomobile CC intervenuti, il giorno 6 novembre 2004, presso la sua abitazione a seguito della richiesta pervenuta all'utenza 112 da parte della convivente del Sig. …….., ed in particolare la circostanza che i medesimi non si siano identificati.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, con nota del 12 marzo 2005, dopo avere riepilogato lo svolgimento dei fatti, afferma che la memoria predetta non ha dato corso ad alcun procedimento finalizzato a verificare la condotta degli agenti sotto il profilo disciplinare, atteso che i medesimi hanno agito per soddisfare una richiesta d'intervento di un cittadino e nell'adempimento di un preciso dovere istituzionale. Pertanto, non sussistendo alcun procedimento amministrativo, non è possibile evadere la richiesta di accesso.

Precisa, poi, l'amministrazione che l'esito delle operazioni è stato verbalizzato, ai sensi dell'art. 357 del c.p.p, in un apposito atto denominato annotazione di polizia giudiziaria, del quale l'istante, con nota del 16 marzo 2005, chiede copia insieme agli estremi identificativi degli agenti. La richiesta di accesso a tali ulteriori documenti è negata dall'amministrazione atteso che non si rinvengono interessi diretti, concreti ed attuali corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; motiva ancora l'amministrazione che nell'istanza non è specificato l'interesse sul quale si fonda la richiesta e che, pertanto, la medesima si traduce in un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Conclude, infine, l'amministrazione che l'istanza non è accompagnata da copia fotostatica non autenticata.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda

di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il documento oggetto dell'istanza di accesso è il verbale stilato dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 357 del c.p.p, al termine delle operazioni.

Sulla base della documentazione pervenuta, sembra che l'annotazione di polizia giudiziaria non ha determinato l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (art. 335 c.p.c.) e l'apertura delle indagini preliminari (artt. 326 c.p.c.); il documento richiesto, pertanto, non è coperto da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.c.. Si tratta, tuttavia, di un documento redatto nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e dunque sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a).

Si ritiene, dunque, che correttamente l'amministrazione abbia negato l'accesso all'annotazione di polizia giudiziaria.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.15)

Al Sig.……

OGGETTO: Richiesta di accesso al verbale reso nel corso di un accesso ispettivo.

1. Il Sig. …….., quale lavoratore subordinato alle dipendenze della società ……., con nota del marzo 2005, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova di poter accedere al verbale della dichiarazione resa dal medesimo nel corso di un accesso ispettivo (n. progr. 046) compiuto presso la predetta società, nonchè copia delle dichiarazioni rilasciate in occasione di una successiva convocazione presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di conoscere l'esatta corrispondenza tra la verbalizzazione e quanto dal medesimo dichiarato, al fine di tutelarsi contro eventuali false dichiarazioni (artt. 479, 495, 496, c.p. e 221 e ss. c.p.c.).

La Direzione Provinciale del Lavoro di Genova negato l'accesso sulla base del combinato disposto del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 4 novembre 1994, n. 757, art. 2, lettere c) e g), attuativo del diritto di accesso. Ritiene, infatti, l'amministrazione che dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti richiesti possano derivare pressioni, o azioni pregiudizievoli nei confronti di lavoratori o di terze persone, nonché un effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza de lavoratori.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il Sig. ……., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere ai verbali delle proprie dichiarazioni.

Le disposizioni richiamate dall'amministrazione, artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, differiscono l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso fino a quando perdura il rapporto di lavoro, sono preordinate a tutelare i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame dal momento che l'istanza proviene dallo stesso dichiarante, il quale, in quanto parte del procedimento ha, quindi, il diritto di accedere ai relativi documenti.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego, si osserva che nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso; nel caso in esame è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a chiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Si esprime, pertanto, l'avviso che la domanda d'accesso debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.16)

Sig. ……

OGGETTO: Richiesta di accesso al verbale di dipendenza di un infortunio da causa di servizio.

1. Il Sig. ……., in data 24 gennaio 2005, ha presentato una richiesta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione ……. di Roma, sullo stato della pratica volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio occorsogli durante il 108 corso formativo per carabinieri presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma presentata il 16 dicembre 1998.

Il destinatario della richiesta ha trasmesso la medesima all'ufficio competente, ossia la Scuola Allievi Carabinieri di Roma il quale, ha comunicato di avere provveduto a trasmettere, già dal febbraio 2002, il fascicolo relativo alla pratica in oggetto alla Commissione Medico ospedaliera presso il centro militare di medicina legale di Milano, invitando la Commissione Medico Ospedaliera a rilasciare il verbale di dipendenza.

Il Sig. ……., in data 18 aprile 2005, ha presentato direttamente alla Commissione citata una richiesta di accesso volta a conoscere lo stato della pratica in esame. Su tale richiesta si è formato il silenzio rigetto.

L'istante, pertanto, con nota del 13 giugno 2005 ha presentato ricorso, alla scrivente Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 13 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In via preliminare, si evidenzia che i documenti richiesti riguardano il procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio dell'infortunio occorsogli durante il 108 corso formativo per carabinieri presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, del quale l'istante è destinatario; nessun dubbio esiste, dunque, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad accedere al predetto documento. Inoltre, non essendo il verbale di dipendenza riconducibile ad alcuna delle categorie relative ai casi di esclusione previsti dalla normativa, si ritiene che non sussistano ragioni ostative al rilascio del documento stesso.

Né sarebbero opponibili eventuali ragioni di tutela del trattamento dei dati personali o sensibili contenuti nel certificato, atteso che è lo stesso istante ad essere titolare dei suddetti dati.

Si ritiene, dunque, che l'istante sia titolare di un interesse concreto e qualificato e che il documento richiesto sia ricollegabile ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento, qual è quella a vedere dichiarata la dipendenza da causa di servizio di un infortunio.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.17)

Al Signor ……..

OGGETTO**:** Richiesta di accesso all'accordo locale anno 2002 e anno 2003.

Il Signor ……., con nota del 24 ottobre 2005, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cantù, presso cui presta servizio, di poter accedere agli accordi locali per gli anni 2002 e 2003, e alla relativa documentazione, avendo lo stesso istante presentato, in data 20 ottobre 2005, al direttore del medesimo ufficio, delle osservazioni in merito alla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ed ai relativi criteri applicativi.

In particolare, in merito alla ripartizione di dette risorse per gli obiettivi raggiunti nell'anno 2003, la rappresentanza sindacale unitaria dell'ufficio aveva promosso un' assemblea sindacale, nel corso della quale si erano trattate le principali innovazioni introdotte dai nuovi accordi nazionali e regionali, che si sarebbero poi trasfuse negli accordi locali dopo poco discussi e approvati.

Successivamente con nota dell'8 novembre 2005 l'istante esprimeva nuovamente il suo dissenso rispetto alla soluzione raggiunta nell'accordo locale 2003, formulando nella medesima comunicazione richiesta di accesso a tutti i documenti richiamati negli accordi locali 2002 e 2003, e nello specifico i documenti ai quali l'accordo locale 2002 rinvia, e cioè:

- i prospetti di liquidazione personale dai quali emerge il non cumulo delle indennità,

- i protocolli di predisposizione, approvazione e realizzazione di tutti i progetti in esso indicati;

- gli atti di ufficio indicati nel punto 1.1 dell'accordo locale 2003;

- i prospetti di liquidazione personale di ciascun dipendente, operando lo stesso accordo locale 2002 una redistribuzione di risorse a vantaggio di alcuni e a danno di altri.

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cantù, non riscontrando la sussistenza di un interesse all'istanza avanzata, con nota del 21 novembre 2005, non la accoglieva.

Pertanto, il signor ……. avverso tale diniego si è rivolto, in data 20 dicembre 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cantù il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 20 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nella fattispecie in esame, è indubbia la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad accedere agli accordi locali per gli anni 2002 e 2003, e alla relativa documentazione, avendo lo stesso presentato, al direttore del medesimo ufficio, delle osservazioni in merito alla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ed ai relativi criteri applicativi e considerando il disposto della legge n. 241/1990, che prevede all'art. 10, lett. a) un accesso partecipativo, diretto ad assicurare ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenire, di prendere visone degli atti del procedimento.

Eventuali limiti di riservatezza alla documentazione richiesta, che potrebbe contenere dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non vengono in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

E', comunque, bene distinguere l'ipotesi in cui si tratti di dati personali dall'ipotesi in cui, invece, si tratti di dati sensibili, che potrebbero essere presenti nella documentazione richiesta dall'istante, ipotesi nella quale deve considerarsi e ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, secondo cui: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Pertanto, per i motivi su esposti e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata sia fondata.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.18)

Alla Sig.ra ……

OGGETTO: Sig.ra …… c. Ministero del Lavoro.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 9.6.2005, la Sig.ra …….. ha chiesto all'Ispettorato Provinciale del Lavoro "di poter visionare ed estrarre copia di tutti gli atti (verbali, atto di accertamento e relativa documentazione) concernenti l'ispezione effettuata dal predetto Ispettorato in data 8 marzo 2000 nei locali della ditta individuale di cui la Sig.ra …….. è titolare".

L'amministrazione interessata si è pronunciata sulla richiesta di accesso con nota in data 26.9.2005, affermando che "i documenti richiesti sono esclusi al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 L.241/1990 e del D.M. n. 757 del 4.11.1994, art.2, comma 1, lett.c.".

Con nota in data 27.10.2005, la suddetta ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Questa Commissione esprime l'avviso che la richiesta di accesso della Sig.ra …… sia fondata.

La disposizione regolamentare citata dall'Amministrazione nella nota sopracitata ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro: il divieto di accesso, cioè,

tutela i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi.

Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, tale previsione regolamentare risulta in contrasto con la norma primaria di cui all'art. 24, L. n. 241 del 1990, e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza, come puntualmente dedotto dalla Sig.ra …….. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5110/2002).

L'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

Nel caso di specie, tra l'altro, come dedotto dalla Sig.ra ……., è cessato il rapporto di lavoro riguardante le lavoratrici interessate, per le quali è venuto meno, quindi, il pericolo di pregiudizio di cui si occupa la suddetta disposizione regolamentare.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.19)

Studio Legale avv. ……...

OGGETTO: Ricorso del Condominio Villaggio …….. avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso del Ministero delle Infrastrutture.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro, la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbiaritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con ricorso in data 24.10.2005, il Condominio Villaggio …… ha impugnato il provvedimento in data 9.8.2005 del Ministero delle Infrastrutture – Ufficio del Genio Civile Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria con il quale è stato negato l'accesso alla documentazione amministrativa afferente l'appalto pubblico "Opere di difesa e ricostruzione del litorale di Amantea (CS) tratto a sud di Coreca.

In particolare, con l'istanza di accesso in data 12.7.2005 si è chiesto di prendere visione ed estrarre copia del 1) contratto d'appalto; 2) del capitolato speciale; del progetto esecutivo; 4) del cronoprogramma dei lavori; 5) di eventuali varianti e perizie di variante; 6) del libretto delle misure ed in particolare 6a) del verbale di consistenza o d'accertamento del lavori eseguiti, 6b) del verbale di constatazione di stazza, 6c) del verbale di misurazione, 6d) del verbale di prelevamento campioni, atti di contabilizzazione. Con la stessa istanza si sono poi chieste "le ragioni per le quali i lavori non sono stati ancora completati, se è intervenuto collaudo anche parziale o in corso di opera e quindi copia degli atti di collaudo".

Con la suddetta nota in data 9.8.2005, l'Amministrazione interessata negava l'accesso, fornendo, peraltro, diffuse informazioni riguardo il mancato completamento

dei lavori nei termini contrattuali ed alle sospensioni dipendenti da autorità giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento di diniego del "Genio Civile Opere Marittime per la Calabria" è così motivato: "*non essendo stati ultimati i lavori e non essendo state avviate le operazioni di collaudo, per motivi di prassi che attengono soprattutto alle normali procedure che si instaurano tra stazione appaltante , direzione lavori, ufficio del responsabile del procedimento ed impresa appaltatrice, regolate per la parte riguardante la conduzione dei lavori nei registri e nei documenti contabili (apposizione ed esplicitazione di riserve, controdeduzioni della D.L. ecc.) e negli appositi atti emanati all'Ufficio e dalla stazione appaltante non si ravvisa l'opportunità di assentire ".*

Le ragioni indicate dall'Amministrazione a giustificazione del diniego non sono condivisibili, soprattutto perché non esistono "motivi di prassi" che giustificano l'esclusione dall'accesso.

Da quanto esposto nel ricorso risulta che il Condominio in oggetto vanta diritti di proprietà su beni immobili prospicienti il litorale e la spiaggia ove sono in fase di realizzazione i lavori riguardanti il suddetto appalto pubblico e quindi ha interesse all'accesso ai documenti richiesti.

La Commissione esprime quindi l'avviso che sussista il diritto all'accesso, nei limiti ovviamente in cui la documentazione richiesta sia necessaria alla difesa dell'interesse dedotto; pertanto, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere al riesame della richiesta di accesso fornendo tutta la documentazione utile e motivando espressamente riguardo i singoli documenti che riterrà esclusi dall'accesso.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.20)

Sig. ……..

OGGETTO: Sig. …….. c. Ministero della Giustizia

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 23.8.2005, il Sig. …….. ha chiesto al Direttore della Casa Circondariale di Ascoli Piceno una serie i documenti tra cui "copia della relazione allegata al rapporto informativo per il personale di Polizia Penitenziaria appartenenti al ruolo degli Ispettori e Sovrintendenti per l'anno 2004 citata dal Sig. Provveditore nel 'Giudizio Complessivo' dell'8.8.2005, notificatomi in data odierna".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso: con nota in data 14.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Questa Commissione esprime l'avviso che la richiesta di accesso del Sig. …….. sia fondata limitatamente alla copia della relazione allegata al rapporto informativo di cui si è detto, sussistendone i presupposti.

Per quanto riguarda gli altri documenti di cui all'istanza in data 23.8.2005, si osserva che gli stessi sono indicati genericamente e non è spiegato, nella stessa nota inviata a questa Commisione il 14.10.2005, l'interesse attuale e concreto che ne giustifica, allo stato, l'accesso.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.21)

Al Signor …….

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti inerenti un verbale della polizia municipale.

Il signor ……., con nota del 3 dicembre 2005, ha chiesto all'ufficio postale di Favignana di poter estrarre copia dell'avviso e/o avvisi di deposito, e/o di compiuta giacenza di un verbale, affisso da un dipendente dell'ufficio stesso (non identificato) sulla porta di una sua abitazione, non specificatamente identificata.

La richiesta dell'istante scaturiva dall'ingiunzione di pagamento a lui pervenuta dalla Prefettura di Cosenza, a seguito di una contravvenzione emessa nei suoi confronti, per la violazione del codice stradale, dalla Polizia municipale del Comune di Altomonte.

In particolare, dopo il ricorso proposto dal signor ……. per la suddetta contravvenzione, questi ha ricevuto una comunicazione dalla Prefettura di Cosenza nella quale si comunicava che il ricorso stesso non poteva trovare accoglimento, precisando che "il verbale è stato inviato per la notifica a Favignana, dove il postino ha provveduto all'inoltro dell'avviso con affissione sulla porta dell'abitazione del ricorrente dell'avviso di deposito, inviando al comando accertatore, dopo 90 giorni, la compiuta giacenza del verbale perché non ritirato dal destinatario".

Non avendo mai ricevuto il suddetto verbale, ed essendosi rivolto per averne copia all'ufficio postale responsabile e competente per la notifica, senza alcun risultato, il signor …….. si è rivolto, in data 5 maggio 2006, alla scrivente Commissione, chiedendo di ordinare all'Ufficio Postale di Favignana l'esibizione ed il rilascio delle copie di eventuali avvisi a lui relativi e di comunicare il nominativo del portalettere responsabile dei medesimi avvisi.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è pervenuto il 18 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della

Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

A parere della scrivente Commissione è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, essendo tra l'altro egli stesso il destinatario della stessa.

Nel caso di specie, infatti, l'istanza è volta a consentire al richiedente la contestazione di una contravvenzione che gli è stata contestata, e quindi per la tutela dei propri diritti.

Ormai costante giurisprudenza si è espressa, affermando che "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Pertanto, nulla osta al rilascio da parte dell'ufficio postale di Favignana di copia dell'avviso e/o avvisi di deposito, e/o di compiuta giacenza del verbale, che la Prefettura di Cosenza asserisce di avere regolarmente inviato all'istante, che invece, a suo dire, non ha mai ricevuto.

Non si ritiene, invece, fondata la richiesta del signor ..... di voler conoscere il nominativo del portalettere responsabile dei suddetti avvisi: oltre a non essere nella competenza della Commissione l'imporre all'amministrazione di rendere pubbliche le generalità di un proprio dipendente, si evidenzia come tale notizia comunque lederebbe la riservatezza di terzi.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza del signor ..... e debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.22)

Al Sig. ……..

OGGETTO: Richiesta di accesso tabulati nominativi indennità F.U.A.

Il Sig. ……., coordinatore nazionale della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche – Coordinamento Esteri, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 9 febbraio 2005 ha chiesto ai 20 centri di responsabilità del Ministero Affari Esteri il rilascio di copia dei tabulati nominativi delle indennità F.U.A. corrisposte ai dipendenti al fine, specificato con nota del successivo 26 aprile su richiesta dell'amministrazione resistente, di accertare "…la rispondenza agli accordi sottoscritti tra le parti negoziali, in esercizio del diritto di informazione per la tutela di interessi diffusi".

A tale seconda richiesta l'amministrazione non ha dato alcun seguito e pertanto, con ricorso presentato in data 27 giugno 2005, l'O.S. FLP ha chiesto a questa Commissione di "…adottare le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005".

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Commissione e del giudice amministrativo, le associazioni sindacali sono legittimate ad accedere ai documenti amministrativi qualora emerga dalla motivazione della richiesta la titolarità di un interesse di cui sia portatore in proprio il sindacato e non per conto dei lavoratori iscritti o di parte di essi (cfr., tra le altre, TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, sentenza n. 16 del 10 gennaio 2003).

Nel caso di specie, essendo stata l'O.S. ricorrente parte di un accordo sottoscritto col Ministero destinatario dell'istanza, tale interesse appare sussistere e i documenti, pertanto devono considerarsi accessibili, dovendosi ritenere recessivi gli eventuali interessi alla tutela della riservatezza di coloro i cui nominativi figurano nell'elenco richiesto dall'organizzazione sindacale, trattandosi, in ipotesi, di dati personali comuni i quali, anche ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, recedono a fronte dell'esigenza manifestata dal richiedente l'accesso di curare o difendere i propri interessi giuridici.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.23)

Alla Prof.ssa ……

OGGETTO: Richiesta accesso documenti concernenti conferimento di incarichi a tempo indeterminato per la classe di pianoforte nella scuola media.

La Prof.ssa ……., in seguito all'affissione da parte del CSA di Brindisi della graduatoria relativa al conferimento di incarichi a tempo indeterminato per la classe di pianoforte nella scuola media (AJ77), in data 21 giugno 2005 ha presentato all'amministrazione competente richiesta di accesso preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

1. atti di nomina dei componenti la Commissione per la valutazione dei titoli artistici, didattici e culturali degli otto aspiranti inseriti in graduatoria;

2. verbali relativi ai criteri di valutazione dei titoli di cui al punto precedente;

3. domande di inserimento, aggiornamento e trasferimento di tutti i candidati all'insegnamento di strumento musicale-pianoforte;

4. titoli artistici, didattici e culturali valutati dalla Commissione e relativi a ciascun aspirante all'insegnamento dello strumento musicale-pianoforte;

5. verbale di chiusura, ed ogni eventuale altro verbale attinente i lavori della Commissione esaminatrice dei titoli artistici, didattici e culturali degli aspiranti all'insegnamento dello strumento musicale-pianoforte.

L'amministrazione, con nota del 21 luglio 2005, evadeva la richiesta concedendo l'accesso per i documenti di cui ai punti 1 e 2, negandolo per i documenti di cui ai punti 3 e 4 siccome, a dire dell'amministrazione, preordinati ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e tacendo culla richiesta di cui al punto 5.

Contro tale provvedimento, la Prof.ssa ……. ha presentato in data 8 agosto 2005 ricorso a questa Commissione deducendone l'illegittimità e chiedendo l'adozione di misure sostitutive necessarie a consentire la visione e la conseguente estrazione di copia dei documenti richiesti.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'8 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di

consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto all'accessibilità dei documenti di cui ai punti 3 e 4 riportati in precedenza, la Commissione rileva che intanto rispetto ad essi la richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, in quanto essi siano quelli relativi al conferimento dell'incarico cui aspirava anche l'odierna richiedente.

Viceversa, come in realtà sembrerebbe dal tenore della richiesta formulata dalla ……., non sufficientemente chiara sul punto, la richiesta stessa si atteggerebbe a strumento di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, come tale espressamente vietata dall'articolo 24, comma 3, L. n. 241/1990.

Le stesse considerazioni valgono per i documenti di cui al punto 5, circa l'accessibilità dei quali l'amministrazione non si è pronunciata.

Inoltre si rileva che la richiesta, per come formulata, coinvolge evidentemente la posizione di altri soggetti, cui i contestati incarichi a tempo indeterminato sono stati effettivamente attribuiti e che, in quanto tali, essi devono ritenersi controinteressati rispetto alla posizione dell'odierna richiedente. Tuttavia, l'eventuale conflitto con la riservatezza di coloro ai quali sia stato conferito l'incarico, deve risolversi a favore del diritto di accesso, trattandosi nel caso di specie di dati personali comuni in quanto tali recessivi rispetto al bisogno di conoscenza del richiedente, anche ai sensi del comma 7, dello stesso articolo 24, L. n. 241/1990.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.24)

Al dott. ……..…

OGGETTO: Richiesta di accesso al fascicolo sanitario contenente la cartella clinica del richiedente.

Il dr. …….., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 3 febbraio 2005 ha chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera di Torino di accedere al proprio fascicolo sanitario contenente copia della cartella clinica con gli esiti di alcuni accertamenti clinici effettuati sulla persona del richiedente.

Né la citata Commissione Ospedaliera, né la non meglio precisata Direzione Interregionale (nei cui confronti il dr. ……. aveva inoltrato istanza di accesso) hanno risposto alle richieste dell'odierno ricorrente nei termini di cui all'art. 25, comma 4, L. n. 241/90, determinando così il formarsi del relativo silenzio rigetto.

Avverso tale silenzio il richiedente ha presentato in data 29 marzo 2005 ricorso a questa Commissione, chiedendo il riesame delle "determinazioni adottate…avverso legittime istanze di accesso atti", allegando una serie di documenti dai quali, tuttavia, non emerge con chiarezza la fattispecie sottostante in forza della quale si è esercitato il diritto di cui agli articoli 22 e ss della citata legge n. 241 del 1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 29 marzo 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Dall'esame degli stessi allegati appare, innanzitutto, ragionevole ritenere che gli accertamenti sanitari effettuati sul ricorrente fossero inseriti nel quadro di un procedimento teso ad una rivisitazione delle mansioni svolte dall'odierno richiedente sul proprio posto di lavoro.

Dal punto di vista della sussistenza dell'interesse ad accedere v'è da osservare che esso non appare, nel caso di specie, richiesto dalla legge in quanto trattasi di accesso endoprocedimentale rispetto al quale l'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 considera implicita, nel fatto della partecipazione al procedimento, la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato all'accesso. Inoltre il richiedente, non nel ricorso/richiesta, ma in uno degli allegati, e precisamente nella richiesta di accesso indirizzata alla Commissione Ospedaliera, fa riferimento alla necessità di conoscere il contenuto dei documenti richiesti, al fine di poter tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con ciò fornendo un ulteriore titolo di legittimazione alla richiesta presentata all'amministrazione.

Questa Commissione rileva, pertanto, che il silenzio serbato dall'amministrazione deve ritenersi illegittimo, atteso che la richiesta di documenti in esame concerne dati personali relativi allo stesso ricorrente nel quadro di un procedimento (anche se non esattamente individuato) in cui lo stesso è parte e che in siffatta ipotesi non vengono in rilievo esigenze connesse alla tutela di dati personali riferibili a terze persone.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.25)

Al Maresciallo ……..

OGGETTO: richiesta di accesso a documenti concernenti un procedimento disciplinare avviato nei confronti del richiedente.

Il maresciallo ……., comandante della stazione carabinieri di …….., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 4 giugno 2005, ha chiesto all'amministrazione resistente copia dei documenti relativi ad un procedimento disciplinare non meglio specificato sia quanto all'oggetto che al destinatario.

Successivamente, in data 7 giugno 2005, il Comando dei Carabinieri, con risposta altrettanto lacunosa, comunicava il nominativo del responsabile del procedimento, facendo contestualmente presente all'istante di poter ricorrere contro un eventuale silenzio dell'amministrazione, sia a questa Commissione che al TAR competente.

In data 5 luglio 2005 il maresciallo …….. ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo di riesaminare il silenzio rifiuto *medio tempore* formatosi sulla richiesta del precedente 4 giugno.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto al merito della vicenda portata all'esame di questa Commissione, si rileva che, dal punto di vista della sussistenza dell'interesse ad accedere esso non appare, nel caso di specie, richiesto dalla legge in quanto trattasi di accesso endoprocedimentale, rispetto al quale l'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 considera implicita, nel fatto della partecipazione al procedimento, la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato all'accesso.

Tale orientamento è stato espresso da questa Commissione in più di un'occasione, ribadendosi il principio dell'accessibilità ai documenti che riguardino personalmente la posizione di colui che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare, potendo al più l'amministrazione differire l'accesso sino alla fase conclusiva del procedimento stesso (in tal senso, parere deliberato dalla Commissione in data 5 ottobre 2004 sul regolamento predisposto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa).

Pertanto si ritiene che l'istante abbia diritto a prendere visione dei documenti richiesti che lo riguardino personalmente e concernenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.26)

Al Dottor ……..

OGGETTO: Richiesta di accesso alla documentazione relativa agli elementi utilizzati per la determinazione del premio polizza sull'attività di un'agenzia assicurativa.

Il Dottor ……, intestatario di tre polizze assicurative, essendo venuto meno il proprio rapporto di fiducia con l'Agenzia responsabile, con un conseguente relativo reclamo all'I.S.V.A.P., per evidenziare la lesione delle proprie posizioni giuridiche, con nota del 27 marzo 2006, ha chiesto all'I.S.V.A.P. stesso, di poter estrarre copia: a) delle istruzioni in materia di trasferimento delle posizioni assicurative, che la propria assicurazione, l'Aurora Assicurazioni S.p.A., destina alla rete delle agenzie della medesima società, b) del parere di validità emesso dall'I.S.V.A.P. su queste istruzioni, c) infine, di tutti gli atti comunque ad essi connessi o correlati.

Non avendo ricevuto alcuna risposta sulla suddetta istanza, entro trenta giorni, da parte dell'I.S.V.A.P., il dott. ……. ha presentato ricorso, in data 31 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'I.S.V.A.P. stesso, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è pervenuto il 31 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

A parere della scrivente Commissione è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, per la tutela dei propri diritti.

Tuttavia, l'istanza formulata non può essere soddisfatta a causa della natura della documentazione richiesta.

In particolare, per quanto riguarda le istruzioni in materia di trasferimento delle posizioni assicurative, che l'Aurora Assicurazioni S.p.A. destina alla rete delle proprie agenzie, se ne esclude l'accessibilità non trattandosi di documenti amministrativi, ma di atti interni di una società privata, cui non possono applicarsi le disposizioni della L. n. 241/1990 in tema di accesso.

L'inaccessibilità del richiesto parere di validità emesso dall'I.S.V.A.P. sulle suddette istruzioni trova, invece, fondamento nella nota inviata dallo stesso I.S.V.A.P. all'istante, in cui il dirigente responsabile specifica che le iniziative assunte "a fini di vigilanza, nonché gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dell'impresa di assicurazione non possono essere resi noti all'esponente per effetto delle disposizioni in materia di segreto di ufficio di cui all'art. 5, legge n. 576/82 e successive modifiche (art. 3, L. n. 20/91 e art. 4, D.Lgs. n. 373/98)".

Per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata dal dr. ……. non possa essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.27)

Al Sig. ……..

OGGETTO: Richiesta di accesso al resoconto di indagini relative ad un procedimento disciplinare.

1. Il Sig. ……. ha presentato un esposto al Ministero della Giustizia, in data 19 maggio 2005, avverso il cancelliere del Tribunale di Ancona, affinchè fosse avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Lamenta il Sig. ……. di avere cercato di presentare presso il Tribunale di Ancona, e nelle mani del cancelliere suddetto, la documentazione necessaria per registrare un periodico da lui diretto. Tuttavia, il Sig. …….. non ha accolto la documentazione presentata, affermando l'incompletezza della medesima per carenza dei certificati generali del casellario giudiziario del proprietario e del direttore responsabile, e dell'iscrizione all'albo dei professionisti del futuro direttore Sig. ……..

Precisa, poi, il direttore del periodico che l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso è stata autocertificata dal proprietario e dal medesimo Sig. …….. Nel medesimo esposto il direttore del periodico ha sollecitato, inoltre, l'accertamento di eventuali responsabilità derivanti dalla mancata applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa. Tale comportamento avrebbe determinato un'indebita limitazione della propria libertà e di quella della propria redazione, nonché un danno economico derivante dalla produzione di documenti non richiesti dalla legge.

Successivamente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione sull'esito dell'esposto, il Sig. …….. ha chiesto di potere conoscere lo stato del procedimento dal medesimo avviato ed il nominativo del responsabile, la data entro la quale il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia, nonché l'ufficio presso il quale avere visione dei documenti.

A seguito di tale sollecitazione, il Ministero, ha inviato una nota in data 21 luglio 2005, nella quale avvisa l'istante di avere chiesto al Tribunale di Ancona di svolgere delle indagini al fine di accertare eventuali responsabilità in capo al cancelliere …….. L'amministrazione, il 16 settembre 2005, ha avvertito il Sig. …….. che, poiché dallo svolgimento delle indagini non è emersa alcuna responsabilità, anche in considerazione del fatto che l'iscrizione del periodico è avvenuta nel rispetto dei termini previsti dalla legge, il procedimento disciplinare è stato archiviato. Tuttavia, prosegue la comunicazione, all'ufficio giudiziario è stata segnalata la necessità di aggiornare la modulistica contenente l'elenco di documenti da consegnare per la pubblicazione di riviste e periodici.

Ciò nonostante, il direttore del periodico, asserendo di volere tutelati i propri diritti ed interessi legittimi, ha chiesto al Ministero il 27 settembre 2005, l'accesso mediante invio di copia del resoconto delle indagini svolte dal Tribunale di Ancona e della comunicazione con la quale è stata segnalata la necessità di aggiornare la modulistica.

Parallelamente l'istante, secondo quanto affermato nel ricorso alla scrivente Commissione, ha presentato ricorso gerarchico per ottenere l'annullamento dell'archiviazione, giudizio ancora in corso di svolgimento al momento della presentazione del ricorso alla Commissione.

Il Ministero ha negato l'accesso, con comunicazione del 24 ottobre 2005, ai predetti documenti affermando che non è specificata la correlazione tra i medesimi e la situazione giuridica soggettiva che si vuole fa valere, considerato che il periodico è stato regolarmente registrato, e che le informazioni sull'esito del procedimento sono state fornite.

L'istante, in data 11 novembre 2005, ha proposto di nuovo la stessa istanza specificando che la situazione giuridica da tutelare mediante l'accesso consiste nella lesione al proprio onore e nel danno economico cagionato da un esborso economico non dovuto; a seguito di ciò l'amministrazione ha ribadito quanto già precedentemente affermato.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame il Sig. …… è l'autore dell'esposto cha ha dato luogo ad un procedimento disciplinare a carico del funzionario del Tribunale di Ancona, poi archiviato.

Nonostante detta conclusione del procedimento sia stata comunicata all'istante, il medesimo ha chiesto di poter accedere al resoconto dell'istruttoria svolta dall'amministrazione al fine di poterne verificare l'adeguatezza ed, eventualmente, chiedere il risarcimento del danno economico subito per avere sostenuto un esborso economico non dovuto e in conseguenza della lesione del diritto all'onore.

Nel caso in esame l'accesso ad un atto endoprocedimentale sulla base del quale si è formata la volontà dell'amministrazione non sembra esercitabile da parte dell'istante.

L'ostensione del documento si tradurrebbe in un controllo sul corretto esercizio dell'attività sanzionatoria dell'amministrazione, che la normativa sull'accesso esclude.

Inoltre, l'istante, benché autore della domanda di avvio del procedimento non è parte del medesimo il quale si svolge tra amministrazione ed "incolpato"; sembra, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia negato l'accesso alla relazione sulle indagini effettuate dal Presidente del Tribunale di Ancona.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.28)

Al Signor ……..

OGGETTO: accesso agli atti riguardanti la procedura del corso-concorso ordinario per dirigente scolastico.

Il signor ……., partecipante al corso-concorso per il reclutamento dirigenti scolastici, indetto con il bando del 22 novembre 2004, ammesso alle prove scritte, non risultando successivamente ammesso alla prova orale, con note del 12 e 31 gennaio 2006, ha chiesto all'ufficio Scolastico per l'Umbria, di poter estrarre copia dei verbali delle attività della commissione esaminatrice, nonché gli elaborati di altri partecipanti per effettuare una comparazione delle valutazioni.

La suddetta istanza trovava parziale accoglimento, con la nota dell'Ufficio Scolastico del 27 gennaio 2006, non essendo consentito al Signor ……. di poter comunque accedere agli elaborati degli altri candidati, "non ravvisandosi l'interesse giuridico in questa fase del procedimento, in quanto l'interesse ad indagini comparative non è dimostrabile ben potendosi sostenere la propria ammissione indipendentemente da quella altrui".

In data 31 gennaio 2006, seguiva una nuova nota del Signor ……..., la quale egli reiterava e motivava la propria istanza di accesso ed un definitivo diniego, in data 21 febbraio 2006, dell'Ufficio Scolastico, per mancata individuazione dell'interesse sottostante, con la riserva di riapertura del procedimento nel caso di comunicazione di un parere favorevole da parte dell'Avvocatura dello Stato, investita della questione.

Nonostante il parere ad esso favorevole elaborato dall'Ispettorato per la Funzione Pubblica, il Signor ……. avverso il suddetto diniego si è rivolto, in data 22 marzo 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Ufficio Scolastico per l'Umbria il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 22 marzo 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude in radice le perplessità opposta dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito dei quesiti, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto candidato al suddetto concorso abbia diritto di estrarre copia degli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, i cui elaborati sono stati richiesti dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Va, infine, ritenuta fondata la richiesta di poter estrarre copia dei verbali delle attività della commissione esaminatrice, considerata la suddetta qualifica dell'interesse dell'istante.

In conclusione, la Commissione esprime l'avviso che la domanda di accesso in esame debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.29)

Al Sig. ……..….

OGGETTO: Richiesta accesso al verbale della dichiarazione resa nel corso di un procedimento ispettivo.

1. Il Sig. ……., quale lavoratore svolgente attività di collaborazione coordinata e continuata presso la società ……., con nota del marzo 2005, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova di poter accedere al verbale della dichiarazione resa dal medesimo nel corso di un accesso ispettivo (n. progr. 046) compiuto presso la predetta società, nonchè copia delle dichiarazioni rilasciate in occasione di una successiva convocazione, avvenuta in data 31 dicembre 2004, presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di conoscere l'esatta corrispondenza tra la verbalizzazione e quanto dal medesimo dichiarato, al fine di tutelarsi contro eventuali false dichiarazioni (artt. 479, 495, 496, c.p. e 221 e ss. c.p.c.).

La Direzione Provinciale del Lavoro di Genova ha negato l'accesso sulla base del combinato disposto del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 4 novembre 1994, n. 757, art. 2, lettere c) e g), attuativo del diritto di accesso. Ritiene, infatti, l'amministrazione che dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti richiesti possano derivare pressioni, o azioni pregiudizievoli nei confronti di lavoratori o di terze persone, nonché un effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza de lavoratori.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 20 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del parere si osserva che il Sig. ……., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere ai verbali delle proprie dichiarazioni.

La disposizione richiamata dall'amministrazione, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando perdura il rapporto di lavoro, che, nel caso in esame, sembrerebbe cessato alla fine dell'anno 2004.

Le disposizioni richiamate dall'amministrazione, ossia gli artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, differiscono l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso fino a quando perdura il rapporto di lavoro, sono preordinate a tutelare i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame dal momento che l'istanza proviene dallo stesso dichiarante, il quale, in quanto parte del procedimento ha, quindi, il diritto di accedere ai relativi documenti.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego, si osserva che nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso; nel caso in esame è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a chiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Si esprime, pertanto, l'avviso che la domanda d'accesso debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.30)

Al Sig. ……

OGGETTO: Ricorso avverso silenzio del Sig. ……..

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R.12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 10.8.2005, il Sig. …… ha chiesto alla Prefettura di Caserta di conoscere "l'eventuale esistenza a suo carico di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla suddetta richiesta: con nota in data 10.10.2005 il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso, così come formulata, non può essere accolta.

Infatti, il richiedente non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza del provvedimento suindicato, e quindi deve ritenersi che abbia rivolto all'Amministrazione una semplice richiesta di informazioni.

In tal caso opera l'art. 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo cui *"non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo"*.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.31)

Sig. ……..

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti relativi al corso-concorso per passaggio tra aree profilo professionale amm.vo-tributario - direzione regionale di Napoli.

Il signor ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 2 marzo 2006, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Campania di accedere alle domande, e alla relativa documentazione, dei partecipanti al corso-concorso per il passaggio tra le aree da B1-B2-B3 a C1, per numero 2055 posti (anno 2000) e per numero 1566 posti (anno 2001) relativi al profilo professionale Amministrativo-Tributario, per la Direzione Regionale di Napoli.

Tale richiesta scaturiva dalla partecipazione dell'istante al suddetto concorso: egli si è collocato in una posizione utile nella relativa graduatoria e ha effettuato dunque il previsto percorso formativo, consegnando una tesina finale alla segreteria dell'ufficio locale di Avellino, per il successivo inoltro alla Commissione d'esame.

Tuttavia, il Direttore Regionale responsabile ha rettificato la predetta graduatoria, a detta dell'istante (oggi ricorrente), per mero errore materiale nell'attribuzione del punteggio di alcuni candidati, escludendo dalla graduatoria definitiva degli ammessi al percorso formativo proprio il signor ……. che, per tutelare i propri diritti, ha formulato la citata istanza di accesso.

Il segretario della commissione d'esame, con una nota via e-mail del 10 marzo 2006, non ha accolto l'istanza del signor ……., asserendo che "ai sensi dell'art. 24, lettera d) della L. n. 241/1990, il diritto di accesso agli atti è precluso nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi".

Pertanto, il signor ……. avverso tale diniego si è rivolto, in data 5 aprile 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla commissione d'esame del paraconcorso indetto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Campania il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5 aprile 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di

una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto candidato, collocatosi in graduatoria in una posizione utile, nel suddetto concorso abbia diritto di estrarre copia delle domande dei candidati al medesimo concorso, ed alla relativa documentazione, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, l'amministrazione deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In conclusione, nei termini su esposti, la Commissione esprime il parere che la richiesta del partecipante al concorso debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.32)

Alla Prof.ssa ……

OGGETTO: Richiesta accesso documenti relativi al conferimento di incarico di *e-tutor*.

La prof.ssa …….., docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche presso l'istituto……, con ricorso presentato in data 7 febbraio 2006, espone a questa Commissione che il 16 ottobre 2005 il citato istituto scolastico ha comunicato con circolare l'intenzione di organizzare un corso di formazione per docenti il cui iter formativo avrebbe dovuto essere seguito da un *e-tutor* dell'istituto medesimo.

Con circolare del successivo 25 novembre si comunicava la nomina ad *e-tutor* della Sig.ra ……., soggetto esterno all'istituto e reclutata, a dire della richiedente, senza alcuna procedura di valutazione comparativa.

Riferisce la prof.ssa …… di aver inizialmente avanzato richiesta di accesso informale tesa a conoscere i criteri generali predisposti dall'amministrazione al fine del conferimento dell'incarico, il connesso *iter* procedimentale ed il *curriculum vitae* della Sig.ra ……, richiesta rimasta senza esito alcuno.

In data 30 novembre 2005, l'odierna richiedente proponeva istanza di accesso formale, con cui chiedeva di accedere ai documenti appena citati. A fronte di tale richiesta l'amministrazione è rimasta inerte e contro il relativo silenzio la prof.ssa …….. ha proposto ricorso a questa Commissione, chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione del provvedimento di nomina ad *e-tutor* della Sig.ra ……. ed il relativo *curriculum*.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 30 novembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la Commissione esprime parere favorevole all'accessibilità dei documenti richiesti. In particolare, per ciò che attiene ai criteri generali predisposti dall'amministrazione al fine del conferimento dell'incarico, nonché al connesso *iter* procedimentale, la richiedente appare titolare di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso rispetto al *quisque de populo*, atteso che la conoscenza dei suddetti documenti potrebbe essere funzionale a far valere in sede giurisdizionale un'eventuale disparità di trattamento perpetrata nei suoi confronti e a vantaggio della controinteressata Sig.ra …….

Quanto al *curriculum vitae* di quest'ultima, pure richiesto dalla Prof.ssa ……, la Commissione rileva che i *curricula* che abbiano costituito oggetto di valutazione in sede comparativa sono pienamente accessibili, anche alla luce di interesse costituzionalmente protetti, quale quello generale all'occupazione di cui all'articolo 4 della Carta (in tal senso, parere deliberato dalla Commissione in data 10 febbraio 2004 sul regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale").

Quanto all'eventuale conflitto con la riservatezza della Sig.ra …….., esso deve risolversi a favore del diritto di accesso, trattandosi nel caso di specie di dati personali comuni ed in quanto tali recessivi rispetto al bisogno di conoscenza del richiedente, anche ai sensi del comma 7, dello stesso articolo 24, L. n. 241/1990.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.33)

Alla cortese attenzione
del Segretario provinciale
Sig. .....

OGGETTO: Richiesta accesso all'elenco degli emolumenti del .....

1. Il segretario provinciale della F.P.-C.G.L. di Siracusa, Sig. ....., ha presentato, in data 7 settembre 2005, istanza di accesso alla Direzione generale della ..... di Augusta, all'elenco nominativo dei destinatari e alla relativa attribuzione degli emolumenti legata ai criteri di distribuzione del FUS 2004/2005. L'istanza è finalizzata a verificare la rispondenza della avvenuta liquidazione degli emolumenti del FUS tra i dipendenti, ai criteri concordati tra il sindacato e l'amministrazione in data 21 settembre 2004. L'amministrazione, con nota del 29 settembre, rigettava l'istanza in quanto lesiva della normativa in tema di lesione dei dati personali.

A seguito di una richiesta di riesame della propria istanza da parte della O.S., la Direzione generale del personale civile II reparto, IV divisione del Ministero della Difesa, ha negato nuovamente l'accesso, in data 16 novembre 2005, mediante la produzione di un parere dell'ARAN, reso in un altro caso, nel quale si afferma che lo scopo dell'attività dei sindacati è la valutazione di aspetti che rientrano nelle finalità generali delle attività delle amministrazioni nel loro complesso, "attività che non sono rapportabili alla conoscenza del nominativo del singolo dipendente".

Pertanto, la O.S, in data 12 dicembre 2005, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 30 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del ricorso si osserva che la disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" e "per il perseguimento di un interesse personale e concreto".

L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione, secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato. In altri termini la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché i sindacati siano legittimati è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva.

Scopo dell'orientamento citato è quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in un'attività ispettiva o in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione; in assenza dei limiti soggettivi indicati finirebbero per trovare cittadinanza anche gli interessi di mero fatto esclusi dal diritto di accesso.

Nel caso in esame sembra, pertanto, l'accesso ai predetti documenti possa essere concesso, atteso che l'istanza è finalizzata a verificare il rispetto dei criteri concordati con il sindacato.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.34)

Al Sig. …….

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni
e territoriali
00184 ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso ad atti istruttori di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sig. ……, in data 1 aprile 2005, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un provvedimento di diniego di accesso ai documenti oppostogli dal Comune di Giugliano in Campania.

L'odierno richiedente, con due istanze datate 22 settembre e 27 ottobre 2005, ha chiesto al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali copia della prescritta relazione ministeriale sul suo ricorso straordinario.

Il Consiglio di Stato, cui il ricorrente ha indirizzato l'istanza del 22 settembre 2005, riscontrata la fondatezza della richiesta, nell'Adunanza della Sezione prima del 9 novembre 2005 ha invitato il Ministero ad inviare la suddetta relazione, fissando per l'adempimento, il termine del 22 febbraio 2006, e sospendendo al contempo i termini per il prescritto parere.

Lo stesso invito è stato rivolto al Ministero anche dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei compiti ispettivi di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento attribuitigli dal d.lgs. n. 165/2001, con note del 13 dicembre 2005 e 2 febbraio 2006, rimaste anch'esse senza esito.

Il successivo 28 febbraio, pertanto, il Sig. ……. si è rivolto a questa Commissione proponendo ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 28 febbraio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di

consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la richiesta di accesso, come già rilevato dal Consiglio di Stato in data 9 novembre 2005, è senz'altro legittima e fondata, inserendosi nel quadro degli strumenti posti a disposizione del ricorrente nel quadro di un procedimento giustiziale (ricorso al Capo dello Stato) alternativo al rimedio giurisdizionale, al fine di realizzare un contraddittorio pieno tra le parti.

Trattandosi di accesso endoprocedimentale, l'interesse dell'odierno ricorrente è da ritenersi implicito nel suo essere destinatario del provvedimento finale di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; d'altra parte, il Consiglio di Stato, con pronuncia dell'Adunanza Generale n. 16, ha sin dall'8 febbraio 1990 affermato che "…il principio del contraddittorio, nel ricorso straordinario, deve trovare applicazione non solo con l'accesso degli interessati agli atti della P.A., ma anche con la comunicazione del deposito di atti, controdeduzioni e relazioni, sia al ricorrente che al controinteressato, al fine di una loro consapevole partecipazione dinamica al procedimento".

Pertanto questa Commissione ritiene che il richiedente abbia diritto di accedere ai documenti richiesti all'amministrazione.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.35)

Al Sig. .....

Al Sig. .....

OGGETTO: richiesta di copia dell'atto di affidamento all'associazione ricreativa dipendenti difesa anno 2005.

I signori ....., dipendenti civili dello Stabilimento Grafico Militare di Gaeta e rappresentanti territoriali di settore, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali U.I.L. e R.d.B., con nota del 27 ottobre 2005, hanno chiesto al Capo dell'unità dell'ente di appartenenza copia dell'atto di affidamento dell'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di Gaeta, facente capo al Ministero della difesa, all'Associazione Ricreativa Dipendenti Difesa (A.R.D.D.) per l'anno 2005.

Gli istanti motivano la loro richiesta, nella loro qualità di rappresentanti sindacali, che hanno contribuito con un loro parere alla formazione dell'atto per il quale hanno chiesto l'accesso, oltre che come fruitori dei servizi erogati dall'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di Gaeta.

Non essendo pervenuto loro, da parte dell'ente interessato, alcun riscontro all'istanza formulata, i signori ....., constatato tale tacito diniego, si sono rivolti alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di Gaeta il rilascio della copia della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata dagli istanti, nella loro qualità di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali U.I.L. e R.d.B, a parere della scrivente Commissione, appare fondata.

E' pur vero che non può riconoscersi alle organizzazioni sindacali un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi, secondo quanto affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza; ma nel caso di specie e dall'esame degli allegati prodotti dai richiedenti, unitamente all'istanza, sembra emergere chiaramente la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto degli stessi, volto a verificare la regolarità di un procedimento di cui sono stati parte e di cui saranno destinatari.

Infatti, la Direttiva per gli interventi di protezione sociale nell'ambito delle Forze Armate recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative attività, formulata dallo Stato Maggiore della Difesa nel maggio 1999 (All.5 all'istanza di riesame), prevede che prima di procedere all'affidamento in concessione ad Organizzazioni tra il personale dipendente si deve richiedere in merito un parere alle OO.SS.: parere che per questo affidamento è stato espresso, come emerge dai verbali di contrattazione tra Direzione dello Stabilimento Grafico Militare e OO.SS., datati 2 marzo 2005 e 23 marzo 2005 (All. 6 e All. 7 all'istanza di riesame).

Infine, a riprova dell'accessibilità della documentazione richiesta, gli istanti hanno prodotto (All. 8 all'istanza di riesame) l'intestazione di una nota del 21 marzo 2003, in cui l'allora direttore trasmetteva alle OO.SS. la medesima documentazione, vale a dire l'atto di affidamento.

Pertanto, per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata dai signori …….. debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.36)

Alla ….....

e, p.c. All'Autorità Portuale
di Catania

OGGETTO: Ricorso della …… avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso della Autorità Portuale di Catania.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbiaritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con ricorso in data 3.11.2005, l'impresa ……. ha impugnato il provvedimento in data 27.9.2005 dell'Autorità Portuale di Catania, "con il quale è stata respinta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi legittimamente avanzata dall'istante impresa il 7.9.2005 afferente alle riunioni del Comitato Portuale presso il Porto di Catania".

Nella suddetta nota l'Amministrazione precisa che è possibile "l'immediata visione" di tale documentazione ma non l'estrazione di copia: afferma, infatti, l'Autorità Portuale con nota del 29.10.2006 n. 5709, rivolta a questa Commissione, ha affermato che "l'eventuale rilascio della copia integrale del processo verbale di seduta dell'Organo Collegiale, ove registrata la trattazione di problematiche del tutto avulse dalla vertenza di che trattasi, non avrebbero potuto giovare all'esercizio di difesa del ricorrente stesso".

Dalla documentazione in possesso si evince poi che la …… è concessionaria di area portuale e quindi ha interesse all'accesso ai documenti richiesti.

Inoltre, la stessa ricorrente ha una causa in corso con l'Autorità Portuale di Catania e quindi "ha interesse ad una migliore difesa e a curare i propri interessi".

Al riguardo, la Commissione esprime l'avviso che la società in oggetto abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta, non ritenendosi sufficiente la mera visione degli atti. La società, infatti, è direttamente interessata, anche in relazione alla causa che ha in corso con l'autorità, ai rapporti tra Autorità Portuale e Comitato Portuale (valuterà poi la stessa società se la copia integrale del processo verbale di seduta dell'organo collegiale possa giovare o meno al suo diritto di difesa).

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.37)

Legambiente

Arcipelago Toscano

OGGETTO: Richiesta parere in ordine all'accessibilità di documenti in possesso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Con nota del 30 agosto 2004, il Presidente di Legambiente Arcipelago Toscano, a seguito di numerose segnalazioni circa la presenza di anomale frequentazioni dell'isola di Pianosa, e delle isole e delle aree protette di Gorgonia, Capraia, Pianosa, Montecristo e Giannutri, ha presentato istanza di accesso all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, alle seguenti informazioni relative al periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 agosto 2004:

1. numero delle richieste pervenute;

2. nominativo degli autorizzati, qualifica, tipo di imbarcazioni autorizzate, tipo di attività scientifica o di altro tipo per le quali le richieste di accesso e svolgimento di attività nelle zone marine 1 di tali isole sono state accolte;

3. atti autorizzativi rilasciati dall'Ente Parco.

L'Ente, con provvedimento del 22 settembre 2004, ha accolto l'istanza indicata in modo solo parziale rilasciando copia del numero e del fine per il quale i permessi di accesso sono stati rilasciati. Ha motivato, poi, il diniego delle richieste relative ai nominativi degli Enti e delle persone autorizzate, sulla base dell'esistenza di ragioni di riservatezza dei controinteressati e dell'art. 5, comma 4 del Regolamento per l'accesso agli atti ed alle informazioni e per la tutela dei dati personali dell'Ente; mentre ha taciuto sulle altre richieste di cui al punto 2 ed al punto 3.

Avverso tale parziale diniego l'istante ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, al difensore civico della regione Toscana, il quale, con provvedimento del 9 novembre 2004, valutata la fondatezza dell'istanza, ha ordinato all'amministrazione di consentire l'accesso qualora non avesse emanato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento confermativo del diniego. Ha rilevato, infatti, il difensore civico che la disposizione regolamentare richiamata prevede che "*Il Presidente dell'Ente Parco, con sua temporanea e motivata dichiarazione, può vietare l'esibizione di altri atti dalla cui diffusione possa derivare un pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche persone giuridiche, gruppi, associazioni od imprese",* mentre nel provvedimento di diniego manca il termine di durata del differimento determinando così un'anomala ed ulteriore ipotesi di esclusione di documenti non contemplata dalla legge n. 241 del 1990. Inoltre, il difensore ha osservato che il richiamo, nella motivazione, a generiche esigenze di riservatezza dei controinteressati, non è conforme alla legge, dal momento che il d.lgs. n. 196 del 2003 rinvia la disciplina dell'accesso alla normativa vigente, la quale stabilisce che, anche in caso di trattamento di dati personali inerenti lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso deve esser consentito quando la situazione che si intende tutelare mediante l'accesso è di rango pari a quella del titolare dei dati sensibili. Rileva, infine, il difensore civico che tale ultima considerazione vale anche per l'istante in quanto portatore di interessi diffusi. Pertanto, il diniego fondato su tale argomentazione non è adeguatamente motivato.

L'istante, scaduto il termine dei trenta giorni entro il quale l'amministrazione avrebbe potuto emanare il provvedimento confermativo del diniego, ha indicato all'amministrazione il giorno in cui si sarebbe recata presso gli uffici dell'Ente per prendere visione della documentazione richiesta.

Nonostante il provvedimento del difensore civico, l'amministrazione ha negato nuovamente l'accesso argomentando che non avendo i controinteressati rilasciato autorizzazioni al trattamento dei propri dati e che, trattandosi di documentazione concernente attività implicanti l'utilizzo di sofisticati mezzi tecnologici, dalla loro divulgazione potrebbe derivare un concreto pregiudizio agli interessi dei controinteressati. Ha stabilito, infine, in cinque anni la durata del differimento.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della questione si esprime l'avviso che, come già affermato nel provvedimento del difensore civico, il regolamento sul diritto di accesso dell'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 23 aprile 1999, non prevede casi di esclusione ai quali i documenti, oggetto della richiesta, possano essere ricondotti. Pertanto, il diniego non trova fondamento né nella normativa primaria né in quella secondaria.

Con riferimento, poi, al rapporto tra diritto di accesso e trattamento dei dati personali dei controinteressati, si evidenzia che, ai sensi del citato art. 12 del regolamento, l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare ai titolari del diritto alla riservatezza la presenza di un'istanza di accesso, e, in caso di opposizione al rilascio dei documenti, avrebbe dovuto valutare il "peso" dei motivi opposti dai controinteressati rispetto all'interesse dell'istante ad accedere ai documenti richiesti.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.38)

Sig. ……

OGGETTO: Sig. …… c. Università degli Studi di Bari.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 3.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 23.9.2005, il Sig. ……, premesso di aver partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea infermieristica per la provincia di Lecce, ha chiesto all'Università degli Studi di Bari l'accesso ai seguenti documenti:

1) l'elenco dei quesiti con le risposte esatte;

2) il modulo di risposte e il modulo anagrafico;

3) i moduli di risposte ed i moduli anagrafici dei concorrenti ……., ……. e ……...

Con nota in data 11.10.2005, l'Università rispondeva alla suddetta richiesta affermando che "*non si ravvedono i motivi per cui, al fine di valutare la fondatezza del punteggio attribuito alla vs prova quest'amministrazione debba procedere ad estrarre copia del modulo risposte e del modulo anagrafico dei candidati ……., ……., e …… , posto che il questionario distribuito a ciascun candidato presentava un ordine differente nella disposizione delle domande*".

Con nota in data 15.10.2005, il Sig. …….. ha interessato della vicenda questa Commissione, che, esaminata la documentazione trasmessa, osserva che il suddetto ha partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di Laurea Infermie-

ristica per la provincia di Lecce e quindi ha diritto ad accedere alla documentazione riguardante il concorso e il suo svolgimento: peraltro, riguardo i documenti richiesti, di cui si è detto, si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, l'accesso è consentito, per la natura degli interessi coinvolti, nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia (cfr., TAR Lazio, sez. 1 bis, sent. n. 782/2005).

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.39)

Al Signor ……..

Al Ministero della Difesa
Polo di Mantenimento
Pesante Nord
Ufficio del Consigliere Giuridico
29100 PIACENZA

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti relativi al mancato riconoscimento da parte di un consorzio del 7° livello retributivo.

Il Signor ……., con nota del 30 gennaio 2006, ha chiesto al Ministero della Difesa - Polo di Mantenimento Pesante Nord di poter accedere alla documentazione inerente il collaudo della prestazione di assistenza tecnica fornita dal consorzio ……., avendo egli stesso prestato la propria opera come tecnico per 42 settimane presso l'amministrazione citata e non avendo avuto il riconoscimento da parte del consorzio del 7° livello retributivo, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Seguiva un ulteriore scambio di note tra l'istante e il Ministero della Difesa - Polo di Mantenimento Pesante Nord, che si concludeva con il non accoglimento dell'istanza del signor ……., asserendo l'amministrazione interessata che la documentazione richiesta è da considerare inaccessibile: a) perché non qualificabile come documento amministrativo, risiedendo nell'ambito privatistico dell'attività contrattuale che intercorre tra l'amministrazione stessa ed il consorzio ……..; b) perché gli atti sarebbero comunque sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera d), investendo la riservatezza degli interessi industriali commerciali di cui è titolare il soggetto contraente con l'amministrazione; c) infine, perché sarebbe sottratta all'accesso anche ai sensi del punto n. 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1959, n. 519, norma che tutelerebbe l'interesse alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

Pertanto, il signor …….., constatato tale diniego si è rivolto, in data 2 giugno 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al responsabile del procedimento Ministero della Difesa - Polo di Mantenimento Pesante Nord, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 2 giugno 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda

di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Premesso che si ritiene sussistente e fondato l'interesse diretto, concreto e attuale dell'istante, signor ……, ad accedere ai documenti richiesti, nella sua qualità di tecnico addetto ai lavori, per i quali non ha avuto il dovuto riconoscimento economico, in merito alle opposizioni formulate dal Ministero della Difesa alla suddetta istanza di accesso si osserva quanto segue.

In primo luogo, non è corretto affermare, al punto a) che la documentazione richiesta è da considerare inaccessibile perché non qualificabile come documento amministrativo, risiedendo nell'ambito privatistico dell'attività contrattuale che intercorre tra l'amministrazione stessa ed il consorzio …….., considerato l'art. 22, L. n. 241/1990 che come "documento amministrativo", qualifica "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o

di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Anche questa Commissione, nel parere deliberato, in data 10 febbraio 2004, sul regolamento predisposto dall'Istituto nazionale dei tumori, ha già avuto modo di esprimersi in tal senso, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria (C.d.S., Adunanza Plenaria, n. 5 del 4 febbraio 1997; T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 794 del 29 marzo 2004).

Sulla contestazione di cui al punto b), il citato limite della riservatezza degli interessi industriali commerciali, di cui è titolare il soggetto contraente con l'amministrazione nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza afferma la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Infine, il richiamo al punto c) di una inaccessibilità alla documentazione richiesta sulla base del comma 4, dell'art. 24 della legge n. 241/1990 concreta un evidente errore, trattandosi in questo comma dell'ipotesi di differimento dell'accesso, volendo l'amministrazione sicuramente riferirsi al comma 6 del medesimo articolo. In ogni caso, pur considerando il corretto richiamo normativo cui il Ministero collega il punto n. 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1959, n. 519, norma che tutelerebbe l'interesse alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, la Commissione, non essendo a conoscenza del contenuto della predetta documentazione, non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il decreto ministeriale ha escluso il diritto di accesso.

Si prega, quindi, codesto Ministero di far conoscere se nel caso in questione esigenze di salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, ostino all'accesso alla documentazione richiesta.

Per i motivi su esposti, la Commissione si riserva di esprimere il parere all'esito del riscontro da parte del Ministero della Difesa.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.40)

Alla Sig.ra ……

OGGETTO: Richieste di accesso agli atti inerenti la pratica per il riconoscimento della causa di servizio, nonché di copia di una graduatoria concorsuale.

La signora …….., con nota ricevuta dagli uffici responsabili il 18 agosto 2005, ha richiesto alla scrivente Commissione di esprimersi in merito ad un plurimo diniego espresso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Risorse Umane su due diverse istanze di accesso da lei formulate.

L'istante, funzionaria amministrativa, a seguito di un infortunio in itinere, occorsole in data 17 novembre 2004, aveva inoltrato al Ministero dell'Interno la pratica per il riconoscimento della causa di servizio, dello status di "impiegato pubblico vittima del dovere e delle azioni di organizzazioni di criminalità mafiosa", nonché per il riconoscimento dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea e permanente derivante da tale infortunio e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata.

Successivamente, la signora ……., si è rivolta, con nota del 9 giugno 2005, al Ministero dell'Interno:

- per conoscere lo stato dell'istruttoria della suddetta pratica,

- per potere prendere visione di tutti i fascicoli, con la relativa documentazione, che compongono il proprio fascicolo personale, compresa l'eventuale sezione catalogata come "fascicolo riservato",

- e potere estrarre copia del proprio foglio matricolare, per controllare se si fosse provveduto ad effettuare sullo stesso l'annotazione di attività lavorativa nel settore amministrativo-contabile, formulata con nota del 16 dicembre 1986 della Direzione Centrale per la Finanza Locale ed i Servizi Finanziari.

L'istante non ha ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza da parte del Ministero dell'Interno.

L'altra vicenda di cui la signora ……. riferisce alla scrivente Commissione nel medesimo ricorso riguarda una richiesta, formulata sempre al Ministero dell'Interno, di poter prendere visione ed estrarre copia della graduatoria provvisoria per il settore C3 – Direttore amministrativo contabile, pubblicata il 7 aprile 2005 sul sito internet dell'amministrazione, ma non più visualizzabile, graduatoria nella quale l'istante signora non è stata inserita.

Anche per questa seconda istanza, la signora ……. non ha ricevuto alcun riscontro da parte del Ministero dell'Interno.

Pertanto, per i motivi su esposti, la signora …….. si è rivolta alla Commissione chiedendo di ordinare al Ministero dell'Interno il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma

anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La trattazione dei quesiti formulati dalla signora ……. richiedono una breve premessa in merito alla qualificazione dell'interesse della stessa.

Per entrambe le istanze, si ritiene sussistente e fondato l'interesse concreto, attuale e diretto della signora per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, considerata anche la più recente giurisprudenza, secondo cui il possibile conflitto del diritto alla riservatezza con l'esercizio del diritto di accesso si risolve con la prevalenza di quest'ultimo, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Sui singoli quesiti, comunque, si osserva quanto segue.

L'istanza volta ad ottenere da parte del Ministero dell'Interno l'accesso all'istruttoria relativa alla pratica per il riconoscimento della causa di servizio, dello status di "impiegato pubblico vittima del dovere e delle azioni di organizzazioni di criminalità mafiosa", nonché per il riconoscimento dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea e permanente derivante da tale infortunio e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata, può trovare parziale accoglimento: essendo titolare della suddetta pratica è indubbia la legittimità della signora ……. a conoscerne lo stato dell'istruttoria e a potere prendere visione di tutti i fascicoli, con la relativa documentazione, che compongono il proprio fascicolo personale.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene, altresì, legittima e fondata anche la richiesta di accesso della signora …… volta a potere estrarre copia del proprio foglio matricolare, per controllare se si fosse provveduto ad effettuare sullo stesso l'annotazione di attività lavorativa nel settore amministrativo-contabile, formulata con nota del 16 dicembre 1986 della Direzione Centrale per la Finanza Locale ed i Servizi Finanziari.

In merito alla seconda istanza presentata alla scrivente Commissione e riguardante una richiesta, formulata sempre al Ministero dell'Interno, di poter prendere visione ed estrarre copia della graduatoria provvisoria per il settore C3 – Direttore amministrativo contabile, nella quale l'istante signora non è stata inserita, anche essa è accoglibile conformemente a quanto affermato sul tema dalla maggioritaria giurisprudenza, secondo cui "la graduatoria della procedura concorsuale o comparativa per la copertura

di posti di pubblico impiego è per definizione pubblica, con la conseguenza che non sono configurabili posizioni di controinteressati alla sua divulgazione", da ultimo il T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 57 del 13 gennaio 2005.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che le istanze della signora …….. siano fondate.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.41)

Dott. …….

OGGETTO: Ricorso del sig. …… c. Ordine dei Giornalisti di Milano.

1. Il Sig. ……., in data 13 marzo 2005, ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti, eventualmente in possesso dell'Ordine dei Giornalisti di Milano, inviati dal Sig. ……., al fine di poter curare, anche in sede penale, i propri diritti.

Si premette che tra il ricorrente e il Sig. …….. alla data di invio del ricorso era in corso di svolgimento un processo penale innanzi al Giudice di Pace di Milano, per il reato di cui all'art. 585 del c.p.p. Il processo è stato iniziato a seguito del rapporto di polizia predisposto nel corso della lite insorta fra l'istante ed il Sig. ……. durante una conferenza.

Alla richiesta di accesso l'Ordine Giornalisti di Milano non ha dato seguito.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame si esprime l'avviso che l'Ordine dei Giornalisti di Milano avrebbe dovuto dare riscontro all'interessato al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il diritto di accesso. L'istanza di accesso, infatti, ha ad oggetto documenti, individuati o agevolmente individuabili, che attengono palesemente all'esigenza del dott. ……. di tutelare in giudizio un proprio diritto.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.42)

Dott. ……

OGGETTO: Richiesta di accesso al rapporto di servizio degli agenti di polizia.

1. Il Sig. ……., in data 11 aprile 2005, ha chiesto alla Questura di Milano, di poter visionare ed eventualmente estrarre copia del rapporti di servizio degli agenti di Polizia della avente volante Duomo del 18 aprile 2002, intervenuti nel corso di una lite insorta fra l'istante ed il Sig. ……. durante una conferenza, al fine di potere curare e difendere in giudizio i propri interessi.

A seguito della vicenda descritta il dott. ……. ha presentato una querela nei confronti del dott. ……., per il reato di cui all'art. 585 del c.p.p.; alla data di invio del parere il processo penale, pendente innanzi al Giudice di Pace di Milano, era in corso di svolgimento.

La Questura di Milano, con nota del 18 aprile 2005, ha negato l'accesso affermando che la copia può essere rilasciata solo previa autorizzazione del giudice civile e penale che eventualmente tratterà la causa e che, nel caso in cui il giudice dovesse autorizzare l'esibizione dl documento, l'ordinanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Prevenzione Generale.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico e della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame, sulla base dei sommari elementi in possesso, si esprime l'avviso che la domanda di accesso non potesse essere legittimamente accolta per l'assorbente considerazione della omessa notifica al controinteressato Sig. ……., e che un eventuale ulteriore diniego su una domanda di accesso conforme al disposto del citato art. 12 del regolamento dovrebbe indicare, per evidenti ragioni di trasparenza dell'azione amministrativa, norme ostative all'esercizio del diritto di accesso.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.43)

Avvocato …….

OGGETTO: Accesso alla lista predisposta dalla sopraintendenza per i beni archeologici delle ……. in relazione alle richieste di saggi esplorativi presentate da privati (vincolo archeologico).

L'avvocato ……., su incarico e nell'interesse della signora ……., con nota del 15 luglio 2005, ha chiesto alla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, di poter accedere alla lista delle richieste di saggi esplorativi presentate da privati per terreni rientranti nei comuni di Sirolo, Numana ed Ancona, sottoposti a vincolo archeologico, con l'indicazione delle date di inoltro delle varie domande e/o di possibili diversi motivi di priorità.

Questa lista è stata predisposta dalla stessa amministrazione per programmare gli interventi finalizzati a recuperare eventuali reperti archeologici e rendere così disponibile da parte dei privati gli immobili di proprietà. L'avvocato ……. ne ha richiesto copia, per valutare l'opportunità di accedere ad altri atti e per comprendere le modalità con cui i precedenti istanti hanno impostato le rispettive richieste, che erano state evase, con particolare riguardo al rinvenimento di depositi idonei alla conservazione definitiva dei reperti, in modo da potere proficuamente collaborare con l'amministrazione.

La Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, con nota del 3 febbraio 2006, negava il suddetto accesso, asserendo che appariva "non motivata la richiesta di verifica dei dati di archivio in quanto non necessaria e indispensabile".

Pertanto, l'avvocato ……. avverso tale diniego si è rivolto, in data 13 marzo 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata, a parere della scrivente Commissione, è legittima e fondata.

E' palese l'interesse concreto, attuale e diretto dell'avvocato, in rappresentanza della signora ……., proprietaria di un terreno a Numana, a conoscere le concrete modalità organizzative dell'agire dell'amministrazione nel regolare il suddetto procedimento, per programmare gli interventi finalizzati a recuperare eventuali reperti archeologici e rendere così disponibile da parte dei privati gli immobili di proprietà.

Al rilascio della copia della lista richiesta non osta alcun motivo giuridico o vincolo di segretezza, ma la sola circostanza che l'amministrazione ritenga la suddetta copia "non necessaria e indispensabile", quindi ragione ampiamente superabile, anche sulla base della lettera della legge n. 241/1990, che prevede all'art. 10, lett. a) un accesso partecipativo, diretto ad assicurare ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenire, di prendere visone degli atti del procedimento.

In merito ad eventuali opponibili vincoli di riservatezza si consideri, inoltre, che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza dell'avvocato ……. sia fondata.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.44)

Al Sig. ……..

OGGETTO: Richiesta di accesso a note trasmesse da Comando Generale Guardia di Finanza a Commissione medica in procedimento riconoscimento dipendenza da causa di servizio di patologia del richiedente.

Il Sig. ……., maresciallo ordinario in congedo della Guardia di Finanza, è stato riformato in data 31 marzo 2004 a causa di sindrome ansiosa depressiva persistente. Il successivo 31 marzo ha prodotto istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della riscontrata infermità.

Dopo aver inviato al Comando RETLA una integrazione della predetta istanza in cui si illustravano analiticamente i fatti che avevano determinato l'insorgere del disturbo diagnosticatogli, ha presentato richiesta di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo copia delle note con le quali lo stesso Comando ha trasmesso la documentazione alla Commissione medica per il prescritto parere sulla patologia dell'odierno richiedente.

Rimasta inevasa tale richiesta di accesso, il ricorrente si è visto notificare in data 3 giugno 2005 un provvedimento con il quale, su parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, non si riconosceva la sindrome depressiva come dipendente da causa di servizio.

In data 25 giugno 2005, il maresciallo ……. inoltrava nuova istanza di accesso all'amministrazione con cui si richiedeva copia della relazione informativa trasmessa al Comitato di verifica e di ogni altro documento trasmesso allo stesso Comitato, al fine di verificare che l'organo consultivo avesse preso in considerazione l'integrazione alla domanda per il riconoscimento della causa di servizio.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, dapprima ha chiesto di specificare meglio a quali documenti intendesse riferirsi l'accedente e, successivamente, in data 26 agosto 2005, ammettendo un possibile disguido procedurale, ha fatto presente che era in corso un'istruttoria per accertare l'accaduto.

L'ultima richiesta di accesso dell'odierno ricorrente del 5 novembre 2005, avente ad oggetto sempre gli stessi documenti, è rimasta senza esito e pertanto lo stesso si è rivolto a questa Commissione al fine di conoscere se quanto accaduto sia o meno "compatibile con leggi, regolamenti e circolari che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 marzo 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto alla richiesta relativa al se la vicenda portata all'esame di questa Commissione sia o meno "compatibile con leggi, regolamenti e circolari che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi", la risposta è senz'altro negativa.

Nel caso di specie, invero, la stessa amministrazione ha riconosciuto il disguido in cui è incorsa nell'istruire il procedimento teso ad accertare il nesso causale tra sindrome depressiva del maresciallo …….. e svolgimento delle mansioni lavorative allo stesso assegnate.

Non v'è dubbio alcuno, inoltre, che il richiedente sia titolare di un interesse qualificato e differenziato a conoscere il contenuto del documento richiesto anche all'eventuale fine, per altro non dichiarato dal maresciallo ……., di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.

Infine la Commissione osserva che l'istanza di accesso ed il relativo accoglimento appaiono funzionali alla tutela del diritto costituzionalmente garantito alla retribuzione e che il richiedente, essendo parte del procedimento relativo alla causa di servizio, ha diritto di conoscere il contenuto dei documenti connessi a tale procedimento.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.45)

Al dott. ……

OGGETTO: Richiesta di accesso a relazione tecnico-estimale di un immobile operata dall'Agenzia del Demanio.

Il dr. ……, socio accomandatario e legale rappresentante della ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi datata 27 maggio 2005, ha chiesto sia all'Agenzia del Demanio che alla Prefettura di Torino, di ottenere copia della relazione tecnico-estimale di un immobile di proprietà dell'odierna ricorrente redatta dall'Agenzia del Demanio. La richiesta si inseriva nel quadro di trattative in via di svolgimento tra la stessa ricorrente ed il Ministero dell'Interno, finalizzate alla stipula tra le suddette parti di un contratto di locazione avente ad oggetto il fabbricato sito in Torino, via ……., già condotto in locazione dallo stesso Ministero in precedenza.

La Prefettura di ……., con nota del successivo 6 giugno, ha dichiarato di non possedere il documento richiesto in quanto detenuto dall'Agenzia del Demanio la quale, sollecitata all'ostensione dalla stessa Prefettura, con nota del 13 giugno 2005, ha comunicato al difensore dell'odierna richiedente di non poter soddisfare la richiesta di accesso sul presupposto che l'attività svolta dall'Agenzia è di natura tecnico-consultiva e che il titolare del procedimento è il Ministero dell'Interno, cui, a dire dell'amministrazione, la società …….. avrebbe dovuto inoltrare la relativa istanza di accesso.

Con ricorso presentato in data 12 luglio 2005, la ……. S.a.s. lamenta l'illegittimità del diniego opposto dall'amministrazione citando l'art. 25 della legge n. 241/1990 a tenore del quale "la richiesta di accesso ai documenti (…) deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente" dichiarando al contempo "di essere titolare di un interesse personale, concreto e strumentale alla situazione di diritto soggettivo di cui è titolare" e chiedendo a questa Commissione di riesaminare le determinazioni dell'Agenzia del Demanio.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto alle ragioni del provvedimento sfavorevole per la richiedente, l'amministrazione destinataria della richiesta di accesso lo ha negato ritenendo che la richiesta dovesse essere inoltrata all'amministrazione competente a condurre il procedimento principale (Ministero dell'interno), e che la natura tecnico consultiva del documento comunque osterebbe al rilascio del documento in oggetto.

Entrambe appaiono destituite di giuridico fondamento. Occorre rammentare che, oltre all'articolo 25, L. n. 241/1990, che fa effettivamente riferimento all'amministrazione che detiene il documento quale legittima destinataria della richiesta e non a quella (eventuale) che sia titolare del procedimento principale, viene in rilievo quella di cui all'articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, giusta la quale nel caso in cui l'amministrazione destinataria della richiesta non sia competente è compito della stessa inoltrare l'istanza a quella che invece è competente.

Per questo, qualora l'Agenzia del demanio sia l'amministrazione in possesso del documento richiesto essa deve provvedere sulla istanza del richiedente, a nulla rilevando la natura strumentale rispetto ad altro procedimento di competenza di altra amministrazione.

Quanto alla natura tecnica del documento richiesto dalla …… S.a.s., essa non è di ostacolo all'accesso, attesa l'ampia formulazione del concetto di documento amministrativo contenuta nell'articolo 22, comma 1, lett. *d)*, L. n. 241/1990 e l'assenza di un limite espresso riferito a tale tipologia di documento nella normativa sia primaria che secondaria in materia di accesso ai documenti amministrativi.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.46)

Al dott……..…..._

OGGETTO: Sig. …….…….. E.N.P.A.L.S.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, che, nel caso in esame, questa Commissione non sarebbe in grado di esprimere il suddetto parere perché il ricorso in data 5.9.2005 è pervenuto privo dell'istanza di accesso.

Peraltro, dalla nota in data 3.8.2005 dell'E.N.P.A.L.S. si evince che il suddetto dott. ……. avrebbe chiesto "copia della relazione di accompagnamento al ricorso straordinario", dallo stesso proposto avverso l'esito negativo della prova preselettiva del concorso indetto dalla citata Amministrazione a 5 posti per dirigente di seconda fascia.

Con tale nota del 3.8.2005, l'amministrazione risponde all'istanza affermando semplicemente "di aver provveduto alla trasmissione della documentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente dell'istruzione del ricorso".

La risposta dell'E.N.P.A.L.S. non chiarisce la competenza alla prediposizione della citata relazione di accompagnamento: al riguardo, si esprime l'avviso che, qualora la relazione suddetta sia stata redatta e trasmessa al Ministero del Lavoro, sussiste il diritto del dott…… ad averne copia.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.47)

Associazione…….

OGGETTO: Richiesta di riesame dell'istanza d'accesso ad atti amministrativi pubblici presentata il 25/05/2005 al Ministero del Lavoro in materia di registro delle associazioni di promozione sociale.

La ……., nella persona del presidente associato Dott. ……., con nota del 25 maggio 2005 ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di poter avere copia dei decreti direttoriali del 21 maggio 2003, n. 57 e del 17 gennaio 2005, e delle modifiche e degli aggiornamenti intermedi fino ad oggi intervenuti sul decreto del 2003, dopo aver ricevuto da parte dello stesso Ministero una nota, datata 6 maggio 2005, con la quale si trasmetteva parte della suddetta documentazione, con numerose cancellazioni del testo.

Con tali decreti l'associazione veniva prima iscritta, a sua insaputa, come articolazione territoriale della Federnatura, nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e, successivamente, cancellata dal suddetto albo su richiesta della Fed. Pro Natura.

Non avendo avuto alcun riscontro alla propria istanza da parte dell'amministrazione interessata, la …….. si è rivolta, in data 6 luglio 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 6 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La scrivente Commissione ritiene fondata e legittima la richiesta dell'istante associazione per la sussistenza in capo alla stessa di un interesse da considerarsi qualificato, vale a dire, concreto, attuale e diretto a conoscere le vicende che ne hanno riguardato l'inquadramento, volto all'eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziale.

La documentazione richiesta, tra l'altro, è da considerarsi pubblica e nel caso in cui l'amministrazione dovesse ritenere che comunque dalla pubblicità della stessa potrebbe derivare un pregiudizio ai danni di terzi, dovrebbe aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai controinteressati, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In ogni caso, la suddetta istanza trova, inoltre, fondamento, anche nella giurisprudenza più recente, secondo la quale "con la speciale disciplina del diritto di accesso all'informazione in materia ambientale – introdotta dalla L. 8 luglio 1986, n. 349 e successivamente modificata ed ampliata, in attuazione della direttiva comunitaria 7 giugno 1990, n. 313, col D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 – è stato riconosciuto a qualsiasi soggetto, persona fisica o associazione, il diritto di accedere alle informazioni in materia ambientale e in ordine alle attività direttamente incidenti, positivamente o negativamente, sullo stato dell'ambiente, senza che il richiedente debba dimostrare di essere titolare di una particolare posizione legittimante e al fine di conoscere non soltanto atti e documenti amministrativi preesistenti e individuabili, ma anche qualsiasi informazione disponibile", da ultimo il T.A.R. Roma, sentenza n. 17155 del 22 dicembre 2004.

Pertanto, per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che la domanda dell'istante associazione, debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.48)

Al Sig. ……

OGGETTO: Richiesta di parere sull'istanza di accesso alle prove scritte, ai verbali d'esame e al giudizio finale della prova dell'esame di maturità.

1. Il Sig. …….., padre dell'alunno …….., con nota del 22 luglio 2005, ha chiesto al dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Chieti, di poter avere visione delle prove scritte e di potere estrarre copia dei verbali d'esame e del giudizio finale della prova dell'esame di maturità; è, infatti, interesse del genitore conoscere il contenuto dei documenti che hanno determinato l'esito negativo del giudizio della commissione d'esame.

A tale richiesta l'amministrazione non ha dato seguito.

A seguito di ciò il Sig. …… ha chiesto l'intervento di questa Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5 settembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con riferimento all'esame del parere si evidenzia che nessun dubbio esiste in ordine alla legittimazione dell'istante ad accedere ai documenti richiesti. In effetti, quale esercente la potestà sul figlio minorenne, il Sig. …… è titolare di un interesse personale e concreto ad avere copia dei documenti sulla base dei quali si è formata la determinazione negativa dell'amministrazione. Il Sig. …… è, infatti, portatore di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, ossia dell'interesse alla regolarità della stessa procedura, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di esercente la potestà su un minore partecipante agli esami.

La Commissione esprime, pertanto, il parere che la domanda di accesso debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.49)

Al Sig. ……

OGGETTO: Sig. …… c. Ministero della Difesa.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 7.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R.12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanze in data 14.6.2005 e 3.10.2005, il Sig. …… ha chiesto al Ministero della Difesa una serie di documenti riguardanti il concorso a 240 allievi al 5 corso A.U.F.P. della Marina, premettendo di aver interesse all'accesso perché ha partecipato al suddetto concorso ed è risultato idoneo anche se non ancora inserito nella graduatoria finale di merito.

L'amministrazione interessata, con nota in data 28.10.2005, si è pronunciata sulla richiesta di accesso ritenendo di non accoglierla nella parte relativa al punto 1) perché il Sig. …… non sarebbe compreso nella graduatoria formata dalla Commissione valutatrice in data 10.9.2004.

Con nota in data 22.11.2005, il suddetto Sig. …… ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Risulta dagli atti che a seguito dell'ordinanza del TAR Campania, sez. 6, n. 244 del 2005, il Sig. …….. veniva invitato presso il Centro di Selezione di Ancona per completare l'iter concorsuale ed essere sottoposto agli accertamenti attitudinali al termine dei quali fu giudicato "idoneo".

La risposta dell'Amministrazione in data 28.10.2005 non tiene conto di tale circostanza e non è condivisibile.

Questa Commissione esprime, quindi, l'avviso che la richiesta di accesso del sig. …… sia fondata riguardo l'accesso a "copia della graduatoria finale di merito del concorso ed in ogni caso graduatoria dalla quale si evinca punteggio delle prove preliminari, titoli di merito assegnati, metodo di calcolo del punteggio finale (o di eventuali verbali dal quale si evinca con chiarezza il metodo di calcolo dello stesso), e punteggio finale complessivo", sussistendone i presupposti.

Per quanto riguarda gli altri documenti di cui all'istanza in data 3.10.2005, e cioè "copia del proprio foglio risposte con relativa griglia e cartolina di identificazione" e "copia del questionario corrispondente al mio foglio risposte" si rileva che con nota in data 4.8.2005 la MARIDIPART Ancona avrebbe consentito l'accesso di tale documentazione nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia.

La soluzione indicata dalla MARIDIPART Ancona – Centro di Selezione Volontari - appare corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., TAR Lazio, sez. 1 bis, sentenza n. 2782 /2005).

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.50)

Al Sig. ……

OGGETTO: Richiesta di accesso agli elaborati svolti dal richiedente in sede di concorso pubblico a n. 40 posti di Assistente amministrativo.

Il Sig. ……., ha partecipato alla prova selettiva del concorso a n. 40 posti di Assistente Amministrativo – B3 di cui al bando pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2002.

Non avendo superato la relativa prova preselettiva, in data 15 dicembre 2005 ha chiesto di avere copia della propria prova, composta da questionario e scheda risposte.

Essendo rimasta la richiesta di accesso senza risposta, il Sig. ……. ha presentato richiesta di riesame a questa Commissione in data 15 febbraio 2006.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 febbraio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la richiesta di accesso è fondata. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui

all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la partecipazione al concorso pubblico da parte del richiedente e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato *ex lege* a richiedere copia degli elaborati scritti da quest'ultimo svolti in sede concorsuale.

Il citato limite dell'articolo 24, L. n. 241/1990, cui espressamente rinvia l'articolo 10 della stessa legge, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con altri interessi meritevoli di tutela che potrebbero frapporsi all'accoglimento della richiesta di accesso, non è astrattamente configurabile, atteso che il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti che direttamente lo riguardano come le prove scritte di un concorso pubblico.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.51)

Rappresentanza Sindacale di Base
del Pubblico Impiego
Coordinamento interno
del Ministero dell'Interno

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti inerenti gli straordinari effettuati presso tutte le Direzioni Centrali del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.

1. La rappresentanza sindacale di base del pubblico impiego, coordinamento interno del ……., ha chiesto, con nota del 12 luglio 2005, al Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di potere accedere ai documenti inerenti gli straordinari effettuati da gennaio a giugno 2005, ivi compresi i nominativi ed i profili del personale che ha prestato lavoro straordinario, presso tutte le Direzioni Centrali del predetto Dipartimento. Chiede, inoltre, alla Scuola Superiore dell'Amministrazione di conoscere l'ammontare delle spese, preventivate o già erogate, gravanti sul capitolo di bilancio destinato alla formazione del personale dell'amministrazione, distinguendo i costi della formazione centrale e di quella periferica, della riqualificazione e di mantenimento della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno stessa.

Negli allegati al ricorso presentato alla scrivente Commissione si specifica, poi, che il tema delle spese sostenute per la riqualificazione del personale suddivise per ogni singolo livello, era già stato oggetto, in precedenza, di una richiesta di accesso da parte della stessa R.d.B. solo parzialmente soddisfatta dall'amministrazione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'11 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della

Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con riferimento alla richiesta di accesso relativa a documenti inerenti gli straordinari effettuati da gennaio a giugno 2005, comprensiva dei nominativi e dei profili del personale che ha prestato lavoro straordinario, presso tutte le Direzioni Centrali del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, si osserva che lo straordinario svolto dai dipendenti si distingue in programmato ed emergente. Il primo è regolamentato dall'art. 13 dell'Accordo Nazionale Quadro, attuativo del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; la relativa disciplina prevede che i turni siano assegnati a coloro che volontariamente comunicano la propria disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro straordinario. I dirigenti incontrano ogni tre mesi le OO.SS. per un confronto sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione del lavoro straordinario. La norma pattizia richiamata prevede, inoltre, che, su richiesta delle OO.SS. siano fornite adeguate e documentate notizie sulla materia oggetto di concertazione.

Lo straordinario c.d. emergente, è disciplinato dall'art. 63 della legge n. 121 del 981. Si tratta di prestazioni lavorative straordinarie che possono essere autorizzate senza la preventiva informativa e la concertazione con i sindacali, allorquando si tratta di fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione, le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato e quando esiste un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva. Scopo di tale orientamento è quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione.

Stante tale orientamento si esprime l'avviso che la Rappresentanza Sindacale di Base del Pubblico Impiego - Coordinamento interno del Ministero dell'Interno abbia il diritto di accedere solo al dato numerico complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate e non anche ai nominativi ed ai profili del personale che lo ha prestato.

Con riferimento, poi, alla richiesta di accesso avente ad oggetto le spese, preventivate o già erogate, gravanti sul capitolo di bilancio destinato alla formazione del personale dell'amministrazione, distinguendo i costi per la formazione centrale e periferica, la riqualificazione e le spese di mantenimento della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno stessa, si esprime l'avviso che il sindacato abbia il diritto di accedere ai chiesti documenti, ove esistenti.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.52)

Ai Sigg.ri .....

OGGETTO: Richiesta di accesso alla documentazione attinente l'uso abitativo civile di un appartamento.

1. I sigg. ……., con nota del 24 giugno 2004, hanno presentato al Comune di Formia, istanza di accesso alla documentazione attinente l'uso abitativo civile dell'appartamento sito in via ……... al piano rialzato, di proprietà dei coniugi ……., del quale gli istanti sono locatari.

Gli istanti avevano già esperito, una richiesta di accesso informale presso gli uffici del comune; tuttavia la richiesta non aveva avuto esito dal momento che la dipendente del comune aveva subordinato l'evasione della richiesta alla indicazione, da parte degli istanti, della data di costruzione del fabbricato.

L'Ufficio Controllo del Territorio del Comune di Forma, destinatario dell'istanza del 24 giugno, ha invitato gli istanti a ripresentare la richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico; quest'ultimo ha lasciato trascorrere inutilmente il termine di trenta giorni, previsto dalla legge.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'8 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto sopra premesso la Commissione rileva che gli istanti non sono residenti nel Comune presso il quale è detenuto il documento oggetto dell'istanza di accesso, e che ad essi, pertanto, non si applica la disciplina prevista dal d.lgs. n. 267 del 2000.

Passando all'esame del caso, si osserva che gli istanti sono locatari dell'appartamento al quale si riferisce il documento attestante la destinazione a civile abitazione e che il documento richiesto è necessario al fine di poter esercitare in sede civile, ed eventualmente penale, i loro diritti.

Trattandosi di cittadini non residenti si tratta di verificare se i sigg.ri ....., sono legittimati attivi ai sensi della legge n. 241 del 1990. A questo proposito si evidenzia che gli istanti sono titolari di un interesse personale e concreto, qualificato dall'ordinamento, a verificare che l'appartamento sia destinato all'uso per il quale è stato dato loro in locazione. I documenti richiesti, poi, sono coerenti con lo scopo alla cui realizzazione il diritto di accesso è esercitato; è, dunque, ricorrente quel rapporto di inerenza tra il documento richiesto e la situazione giuridica soggettiva da tutelare.

Pertanto si esprime il parere che gli istanti, ricorrendo i presupposti previsti dalla disciplina in tema di accesso, siano legittimati ad accedere ai documenti richiesti.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.53)

Alla Sig. ra ……

OGGETTO: Richiesta di accesso procedura concorsuale attivata presso l'Università degli studi della Basilicata.

1. La Sig.ra …….. ha presentato una domanda per partecipare alla procedura concorsuale per l'affidamento dell'insegnamento della disciplina di Danza Rinascimentale, attivato presso L'Università degli Studi della Basilicata nell'ambito del Master "Teoria e Pratica della Musica Antica (Rinascimento Barocco)". Con nota del 3 febbraio 2005 il coordinatore del Master ha comunicato all'istante che il Comitato Tecnico Scientifico a seguito della valutazione dei titoli prodotti dalla Sig.ra ……, nella seduta del 12 gennaio 2005, ha accolto la domanda. Tuttavia, successivamente, con nota del 5 febbraio 2005, il medesimo coordinatore ha invitato la Sig.ra ……a non considerare la predetta comunicazione in quanto erronea.

A seguito di tale ultima comunicazione l'istante ha presentato, in data 16 febbraio 2005, istanza di accesso all'Università degli Studi della Basilicata - Area alta formazione, al verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 12 gennaio 2005. Su tale richiesta l'amministrazione non si è pronunciata.

Avverso tale diniego la Sig.ra ……, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare alla Università degli Studi della Basilicata l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'11 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del ricorso, si esprime l'avviso che la Sig. ..... abbia titolo ad accedere al verbale della seduta del 12 gennaio 2005 del Comitato tecnico scientifico. L'interessata, quale partecipante alla procedura selettiva, vanta, infatti, un interesse personale e concreto a conoscere secondo quali modalità e criteri abbia operato il comitato per valutare i titoli dei partecipanti alla procedura. Il documento richiesto è, poi, strumentalmente collegato alla situazione giuridica vantata dall'istante, atteso che sulla base del verbale la Sig. ..... può, eventualmente, tutelare la propria posizione.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.54)

Alla Sig. ra .....

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accessibilità della convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate ed il medico del lavoro.

1. La Sig.ra ..... ha chiesto, con nota del 4 aprile 2005, di poter accedere alla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Barcellona Pozzo di Gotto e il medico del lavoro. Infatti, a seguito di un incidente sul lavoro causato dalla mancanza delle strisce antiscivolo sui gradini dell'edificio presso il quale l'istante presta la propria attività lavorativa, la Sig.ra ..... ha chiesto, con nota del 21 marzo 2005, di poter comunicare con il medico del lavoro. Nonostante l'urgenza della richiesta, il medico non ha provveduto a fissare alcun appuntamento; l'istante ha, pertanto, chiesto di avere copia della predetta convenzione. L'amministrazione, in data 26 aprile 2006, ha negato l'accesso atteso che la richiesta presentata non conteneva l'indicazione dei motivi posti a fondamento della stessa; conseguentemente, l'amministrazione non potendo individuare la situazione giuridicamente rilevante collegata al documento richiesto, non era in grado di poter valutare l'istanza.

In ogni caso, la Sig.ra ..... è stata visitata dal medico del lavoro in data 14 aprile, ossia circa un mese dopo avere effettuato la domanda.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del caso si osserva che l'istante in effetti non ha formalmente addotto alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta di acceso alla conven-

zione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Barcellona Pozzo di Gotto e il medico del lavoro.

Peraltro dalla descrizione dei fatti era agevolmente desumibile la sussistenza di un interesse dell'istante a conoscere le condizioni con le quali sono disciplinati i rapporti tra l'Agenzia ed il medico del lavoro, al fine di valutare se le prestazioni erogate da quest'ultimo nei confronti dei dipendenti dell'Agenzia fossero conformi agli accordi.

Si esprime pertanto parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.55)

Al Sig. ……..

OGGETTO: Sig. …… c. Istituto Comprensivo ……...

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanze in data 4.11.2005 e 18.11.2005, il Sig. …….. ha chiesto all'Istituto Comprensivo ……. l'accesso a copia "dell'orario settimanale di servizio dei rappresentanti dei docenti ed ATA eletti nella G.E. e C.I., a partire dal 8.1.2004 e fino al 15.6.2005".

Il Sig. …….. ha motivato la sua richiesta facendo presente che, essendo stato dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante della componente genitori eletta nel Consiglio di Istituto e Giunta Eseutiva dell'Istituto Statale suddetto perché "non intervenuto, senza giustificato motivo, a tre sedute conseutive", ha diritto di accedere alla citata documentazione per dimostrare che le suddette sedute erano coincidenti con impegni istituzionali e quindi "la non presenza" risulterebbe ovviamente giustificata.

Con nota in data 23.11.2005, l'Amministrazione ha risposto riguardo l'istanza di accesso del Sig. …….. affermando "*che i documenti richiesti nella suindicata nota : 'orari di servizio anni precedenti', rappresentano 'comunicazioni interne' relative all'organizzazione del lavoro e non atti amministrativi per quali 'il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere'*".

Con nota in data 28.11.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo, la Commissione esprime l'avviso che il Sig. …… abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta e che il diniego dell'Amministrazione non sia giustificato.

In primo luogo si osserva che la richiesta "orari di servizio anni precedenti" non è generica ma espressamente circoscritta al periodo 8.1.2004 - 15.6.2005.

Si rileva poi che la documentazione richiesta è qualificabile come atto interno funzionale alla cura di pubblici interessi, in quanto tale rientrante nella nozione di "documento amministrativo" di cui all'art. 22, comma 1, lett. d) L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 L. 11 febbraio 2005, n. 15.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.56)

Al dott. ……

OGGETTO: Ricorso del dott. …… c. Questura di Pavia.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 5.7.2005, il dott. …….. ha chiesto alla Questura di Pavia l'accesso 1) copia della fotografia apposta sul passaporto n. ……, rilasciato dalla Questura di Pavia a …… il 1.3.1997; 2) copia della fotografia apposta sul passaporto rilasciato dalla Questura di Pavia a …… successivamente alla data di rilascio di quello di cui sopra; 3) copia della fotografia apposta su qualunque altro documento o tessera di identificazione, certificato di identità e simili, rilasciato dalla Questura di Pavia a …….. negli ultimi otto anni.

La Questura di Pavia ha negato l'accesso affermando tra l'altro "*la piena e legittima facoltà dell'Amministrazione della P.S. di porre alcuni documenti sotto segretezza per motivi di ordine, sicurezza pubblica e polizia giudiziaria, come previsto dal D.M. n. 415 del 10.5.1994*", senza precisare, peraltro, quali siano i motivi suddetti riguardo la fattispecie in esame. La stessa Questura ha affermato che il diritto di accesso sarebbe "*un mero interesse legittimo subordinato a diritti gerarchicamente sovraordinati sul piano giuridico, attinenti a beni fondamentali della vita dell'individuo, quali, in particolare, il diritto alla privacy*".

Al riguardo, la Commissione osserva che sia nel ricorso che nell'istanza in data 5.7.2005, non si chiarisce quale sia l'interesse che giustifichi l'accesso del dott…….. alla documentazione richiesta.

Dagli atti si apprende soltanto che il dott. …….. ha presentato una denuncia ma non è dato sapere quale ne sia l'oggetto e quali rapporti vi siano con la Sig. ……, della cui fotografia si chiede l'accesso.

Come è noto, l'accesso ai documenti presuppone la titolarità, in capo all'istante, di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

Tale interesse non risulta indicato e spiegato dal dott. …… e quindi la sua istanza, allo stato, non può trovare accoglimento.

Corre l'obbligo comunque di precisare che le ragioni addotte a giustificazione del diniego da parte della Questura di Pavia non sono condivisibili.

Come è noto, infatti, l'art. 24, comma 7, L. 241/1990 garantisce in modo specifico "l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" e l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.57)

Al Generale ……

OGGETTO: Richiesta accesso documenti relativi al procedimento di nomina dei nuovi membri dell'Ufficio del Garante del contribuente.

Il Generale ……, componente dell'Ufficio del Garante del contribuente per il periodo 2001-2005, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 2 maggio 2005, ha chiesto all'amministrazione resistente alcuni documenti relativi al procedimento di nomina dei nuovi membri della citata autorità amministrativa indipendente che ha portato alla mancata conferma dell'odierno ricorrente.

Con provvedimento del Comando regionale della Guardia di Finanza del 15 giugno 2005, l'amministrazione concedeva l'accesso con riferimento a tutti i documenti richiesti dall'odierno richiedente ad eccezione di quelli di cui al punto 2b, relativo alla segnalazione fornita dal Comando Generale in relazione al suddetto procedimento di nomina e della cui esistenza il ricorrente afferma essere certo.

Viceversa, l'esclusione è motivata dall'amministrazione in base alla circostanza che tale documento si afferma essere inesistente e che non vi sarebbe alcun obbligo in capo all'amministrazione di svolgere attività di elaborazione dati per soddisfare la richiesta di accesso dell'istante.

Il generale …….. denuncia l'illegittimità del diniego, in quanto gli sarebbe stato riferito in via informale, dell'esistenza dei documenti richiesti e che comunque "…deve esservi traccia in un passaggio di documenti avvenuti fra gli Uffici del Comando Generale che hanno esaminato la richiesta" concernente la nomina (non avvenuta) del Generale ……. e chiede pertanto a questa Commissione di annullare il provvedimento di diniego limitatamente alla parte che esclude l'accesso per le ragioni già evidenziate.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato in data 1 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso di specie viene in rilievo l'articolo 2, comma 2, ultima parte del D.P.R. n. 184/2006, il quale testualmente recita: "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richiesta di accesso"; stando alle ragioni del diniego manifestate dall'amministrazione, l'esistenza del documento richiesto non appare certa ma solo prospettata dall'odierno ricorrente e pertanto sembrerebbe trovare applicazione la citata norma regolamentare.

In tal senso si è espresso anche il giudice amministrativo di prime cure, secondo il quale: "Il diritto di accesso previsto dagli articoli 21 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è funzionale all'acquisizione di documenti preesistenti e agevolmente individuabili che si assume essere in possesso dell'amministrazione, e non di notizie sulla loro esistenza ovvero sullo stato del procedimento preordinato alla loro adozione" (TAR Puglia, Sez. I, sentenza n. 4158 dell'11 novembre 2003).

Inoltre occorre rilevare che tra i poteri della Commissione non figura quello relativo ad un accertamento di tal fatta e che pertanto la stessa non può che attenersi a quanto espresso dall'amministrazione nel provvedimento di parziale diniego.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.58)

Alla Sig.ra ……..

OGGETTO: Ricorso avverso silenzio della Sig.ra ……...

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 3.6.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 18.5.2004, la Sig. …….. ha chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera di Milano l'accesso a copia del "processo verbale afferente alla visita medico-legale effettuata in data 24.5.1993 presso la soppressa C.M.O. dell'Ospedale Militare di Brescia".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso: con nota in data 21.5.2005, la suddetta ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si esprime l'avviso che la richiesta di accesso, riguardante dati personali dell'interessata, sia fondata e debba essere accolta, ove conforme al disposto dell'art. 22, comma 6, della legge n. 241 del 1990, secondo cui *"il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere".*

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.59)

Sig. ……

OGGETTO: Richiesta di accesso a determine dirigenziali.

La Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB/CUB), nella persona del coordinatore regionale della Calabria, signor ……, con diverse note del 12 ottobre 2005 e del 16 novembre 2005 ha chiesto alla Camera di Commercio di Cosenza di poter accedere a due determine dirigenziali riguardanti rispettivamente la richiesta di riconoscimento economico per mansioni superiori al Dott. …….. e la richiesta di anticipazione sull'indennità di anzianità al Sig. …….., entrambe facenti parte del personale in servizio presso la stessa Camera di Commercio.

Con nota del 18 novembre 2005, l'amministrazione ha rigettato l'istanza delle RdB CUB, asserendo che "non risulta motivato l'interesse diretto, concreto ed attuale al rilascio di copie degli atti".

Pertanto, la RdB CUB avverso tale diniego si è rivolta, in data 27 dicembre 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Camera di Commercio di Cosenza il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata dall'istante, nella sua qualità di coordinatore regionale della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), a parere della scrivente Commissione, non appare legittima e fondata.

Non si può, infatti, riconoscere alle organizzazioni sindacali un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi, secondo quanto affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza; in particolare, nel caso di specie, l'oggetto della richiesta, vale a dire le determine dirigenziali non sono, dunque, da considerarsi accessibili, non emergendo chiaramente dall'istanza formulata un interesse personale, concreto e diretto della suddetta organizzazione sindacale a conoscerne il contenuto.

Pertanto, la Commissione esprime il parere che l'istanza della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), nella persona del coordinatore regionale della Calabria, signor ……., non debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.60)

Al Signor …….

OGGETTO: Richiesta di accesso all'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della soc. ……..

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della società ……..., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 14 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Torino I di poter prendere visione ed estrarre copia dell'atto di accertamento emesso nei confronti della società ……...

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dalla società ……., e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, avendo già proceduto al recupero dell'IVA nei confronti della società ……, mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo e che, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

Con provvedimento reso in data 12 aprile 2006, l'Agenzia delle Entrate – Torino I, negava all'istante l'accesso alla documentazione richiesta, "ritenendo la conoscenza di quest'ultima irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) e b), L. n. 241/1990".

Constatato tale diniego, la società ……., in data 16 maggio 2006, ha chiesto alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Torino I, l'esibizione ed il rilascio della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stato presentato il 10 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In merito all'affermazione dell'Agenzia secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, L. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti l'atto di accertamento emesso nei confronti della società ……., sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale al giudizio instaurato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b)*. .

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La Commissione esprime pertanto il parere che la domanda di accesso debba essere accolta.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.61)

Alla Sig.ra ……..

OGGETTO: Richiesta di accesso agli elenchi dei progetti realizzati fra il 2003/2004 dall'Istituto Magistrale "……." di Bergamo.

1. La Sig.ra ……., dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione ed in servizio presso l'Istituto ……, con nota dell'11 dicembre 2005 ha chiesto al Preside dell'Istituto di poter accedere agli elenchi dei progetti realizzati dall'ottobre 2003 al maggio 2004, rispettivamente per viaggi di istruzione ed offerta formativa, ed ai relativi costi. Precisa l'istante che i predetti documenti sono necessari per inoltrare la richiesta di pagamento delle attività e prestazioni aggiuntive svolte per la organizzazione dei medesimi.

Successivamente, su segnalazione della Sig.ra ……, il difensore civico del Comune di Bergamo, con nota del 6 aprile 2005, ha sollecitato il Preside dell'Istituto Magistrale affinché desse corso alla richiesta di accesso citata ed affinché inviasse la modulistica necessaria per la predisposizione dei pagamenti al personale che ne avesse titolo.

Alla nota del difensore civico l'amministrazione ha risposto che i documenti richiesti sono sempre stati a disposizione dell'istante, atteso che la medesima ha contribuito alla loro predisposizione. Ha affermato, poi, che la proposta di ripartizione del fondo d'istituto per il personale A.T.A., avrebbe dovuto essere presentata entro l'ottobre del 2003, ovvero, sia pure in ritardo, entro il 31 agosto 2004, data nella quale la Sig.ra …… è cessata dal servizio. La mancata tempestiva presentazione dei documenti da parte della ricorrente ha impedito lo svolgimento della contrattazione, prevista dalla normativa, tra l'istituto con le RSU e le associazioni sindacali. Pertanto, l'amministrazione ha proceduto autonomamente alla ripartizione del fondo d'istituto, ed ha riconosciuto all'istante un compenso equivalente a 70 ore di plus lavoro svolto per la predisposizione dei progetti formativi.

Avverso tale provvedimento la Sig.ra ……., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare all'Istituto Magistrale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 21 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda

di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della richiesta di accesso avente ad oggetto gli elenchi dei progetti realizzati dall'ottobre 2003 al maggio 2004, rispettivamente per viaggi di istruzione ed offerta formativa nonché i relativi costi, si esprime l'avviso che, se i medesimi sono già in possesso della ricorrente, come afferma il Preside dell'Istituto, la richiesta sarebbe da ritenere pretestuosa, con la conseguenza che correttamente l'amministrazione avrebbe negato il diritto di accesso.

Si esprime altresì l'avviso che, se effettivamente, sono venute meno le ragioni sulle quali si fondava la richiesta, per scadenza del termine di esercizio del potere di proposta di ripartizione del fondo, non ricorrano più i requisiti di personalità e concretezza dell'interesse previsti dalla normativa sull'accesso, dal momento che l'amministrazione ha ormai proceduto alla ripartizione del fondo stesso tra il personale, tra i quali è compresa la ricorrente, in assenza della indicazioni che la medesima avrebbe dovuto fornire.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.62)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società ……..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Torino I

e **nei confronti** di: …….

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della Società ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 31 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società ……. per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che le società da ultimo menzionate, sono state cessionarie di merce venduta dalla ……., e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alle società controinteressate.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avverso le determinazioni di quest'ultima intende ricorrere in appello; dunque, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti delle citate società cessionarie).

Con provvedimento reso in data 29 aprile 2006, l'Agenzia dell'Entrate – Ufficio di Torino I negava l'accesso ai documenti richiesti sostenendo l'assenza di un interesse qualificato in capo al richiedente ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, in quanto le posizioni delle società ……., ad avviso dell'amministrazione, sarebbero del tutto indipendenti rispetto a quella della ricorrente.

Avverso tale diniego la società ……. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino I l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente si rileva che l'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 184/2006, nel disciplinare le modalità di presentazione del ricorso fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dal formarsi del silenzio, per proporre gravame. Nel caso di specie, dal ricorso sembrerebbe che il diniego sia stato comunicato il 2 maggio e che, pertanto, il termine di trenta giorni sia spirato il 1° giugno 2006.

Considerato, tuttavia, che il regolamento citato è stato pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2006 e che il medesimo è entrato in vigore il successivo 3 giugno, si ritiene

di poter comunque esaminare la fattispecie. Tanto più che il ricorso è pervenuto alla segreteria della Commissione in data 8 giugno 2006.

Sempre in via preliminare si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data 9 giugno 2006 il ricorso alle società controinteressate, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che queste hanno/non hanno fatto pervenire le proprie controduduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, L. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione, con motivazione articolata e puntuale, nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società ..... e ....., sul presupposto che la posizione tributaria di queste ultime è del tutto indipendente rispetto a quella della ricorrente.

Così motivando il proprio diniego, tuttavia, l'amministrazione si spinge oltre i limiti della valutazione funzionale al se rilasciare o meno i documenti richiesti, effettuando un'esame del merito della vicenda che, viceversa, non le compete e non può ostare all'esercizio del diritto di accesso; tale esame, peraltro, è precluso anche a questa Commissione le cui attribuzioni, compendiate nel comma 5 dell'articolo 27, L. n. 241/1990, non contemplano una valutazione sulla fattispecie sottostante la richiesta di accesso.

In altri termini, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge

7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.63)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Genova

Fatto

Il Sig. ……., in qualità di socio responsabile del Ristorante …….., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, presentata il 5 maggio 2006, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova, di poter accedere al verbale ispettivo redatto in data 28 luglio 2004, ivi comprese le dichiarazioni rilasciate dalla dipendente Sig.ra ……. e da coloro che eventualmente sono stati interrogati nel corso del procedimento ispettivo.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Genova ha negato l'accesso al verbale sulla base del presupposto che, trattandosi di istanza non motivata, la medesima è incompleta, mancando uno dei presupposti cui è subordinato l'esercizio del diritto di accesso.

Rileva, poi, l'amministrazione che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 novembre 2004, n. 757, stabilisce che sono sottratti al diritto di accesso i documenti, acquisiti nel corso dell'attività ispettiva, dalla divulgazione dei quali possano derivare pressioni, azioni discriminatorie o pregiudizi nei confronti di lavoratori o di terze persone. Conclude, pertanto, l'amministrazione che, poiché le dichiarazioni contenute nel verbale provengono da lavoratori subordinati alla dipendenze della società della quale il ricorrente è socio, il diritto alla riservatezza di questi ultimi debba prevalere sul diritto alla difesa del richiedente, fino a quando perdura il rapporto di lavoro.

Avverso tale diniego il Sig. ….., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato notificato in data 19 giugno 2006 alla Sig.ra …… controinteressata, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che quest'ultima non ha fatto pervenire le proprie controduduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Nel merito, il ricorso è fondato. In effetti, nella istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova, il Sig. …… dichiara la propria qualità di socio responsabile della società nei confronti della quale il procedimento ispettivo è stato svolto. Si ritiene, pertanto, che l'affermazione di tale posizione di datore di lavoro e, dunque, di parte del procedimento in corso, per sé sola induce a ritenere sussistente l'interesse ad accedere al verbale ispettivo, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione in merito alla correlazione tra il proprio interesse ad accedere e posizione giuridica soggettiva riconosciuta e protetta dall'ordinamento.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego si osserva che, sulla base degli atti allegati al ricorso, il rapporto di lavoro di lavoro è cessato a decorrere dal 28 novembre 2005, e dunque, al momento della presentazione dell'istanza di accesso - 5 maggio 2006 - all'amministrazione provinciale non sussistevano più i motivi ostativi sulla base dei quali l'istanza non è stata accolta.

Ed invero, l'art. 2, comma 1, lett. *c)* del d.m. numero 757 del 1994, stabilisce che "le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive" sono sottratte al diritto di accesso "finchè perduri il rapporto di lavoro", e a decorrere "dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte" (art. 3, commi 1 e 3, d.m. n. 757 del 1994).

Tale disposizione è finalizzata a salvaguardare la posizione dei lavoratori che, nel corso delle indagini ispettive, rendono dichiarazioni relative la proprio rapporto di lavoro; dichiarazioni che possono coinvolgere anche il datore di lavoro. Il divieto di accesso alle suddette dichiarazioni tutela, pertanto, i lavoratori dichiaranti contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame.

Il ricorrente motiva ulteriormente nel ricorso che i documenti sono necessari per far accertare l'infondatezza delle pretese del Ministero e la regolarità della posizione del ricorrente. Tale motivo aggiunto rafforza l'interesse, peraltro già sussistente, ad accedere alla copia del verbale ispettivo dal momento il medesimo è necessario al Sig. ..... per formulare le proprie difese. In tal senso si veda TAR Venezia, 18 gennaio 2006.

Pertanto, qualora il procedimento ispettivo sia ancora in corso l'accesso deve essere differito fino al momento della sua conclusione.

Qualora, invece, il procedimento sia stato portato a termine, l'accesso ai documenti richiesti deve essere concesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione, entro trenta giorni, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.64)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa - Stato Maggiore della Marina

Fatto

Il Sig. ……. con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 5 aprile 2006 ha chiesto all'amministrazione competente di accedere agli elaborati svolti dal medesimo in occasione del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 93 posti di Guardiamarina in servizio permanente ed effettivo del ruolo speciale nel corpo S.M., concorso non superato dall'odierno ricorrente.

Il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare, con provvedimento del 12 maggio 2006 negava il richiesto accesso, motivandolo in base all'eccessiva genericità della richiesta che non consentirebbe di "individuare con precisione a quali atti l'interessato intenda accedere".

Avverso tale provvedimento il Sig. ……. ha presentato in data 9 giugno 2006 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

In particolare il ricorrente, dopo aver ribadito la propria titolarità di un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti, si duole della motivazione addotta dall'amministrazione a sostegno del diniego, rilevando come nell'originaria istanza di accesso fossero stati forniti tutti gli elementi idonei a consentire agevolmente all'amministrazione di individuare i documenti richiesti (dati anagrafici del partecipante al concorso, dati relativi al concorso stesso ed al tempo e luogo di svolgimento delle prove scritte).

Il ricorrente, pertanto, chiede a questa Commissione di voler annullare il provvedimento di diniego reso in data 12 maggio 2006, riconoscendo al contempo il diritto del ricorrente medesimo di accedere ai documenti richiesti.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la partecipazione al concorso pubblico da parte del ricorrente e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato *ex lege* a richiedere copia degli elaborati scritti da quest'ultimo svolti in sede concorsuale.

Il citato limite dell'articolo 24, L. n. 241/1990, cui espressamente rinvia l'articolo 10 della stessa legge, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con altri interessi meritevoli di tutela che potrebbero frapporsi all'accoglimento della richiesta di accesso, non è astrattamente configurabile, atteso che il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti che direttamente lo riguardano come le prove scritte di un concorso pubblico.

L'amministrazione, d'altronde, ha negato l'accesso in considerazione dell'asserita genericità della relativa istanza. Tale motivazione appare erronea e pertanto illegittima, atteso che l'odierno ricorrente ha fornito all'amministrazione in possesso dei documenti richiesti tutte le indicazioni del caso in grado di scongiurare lo svolgimento di un'attività onerosa e non dovuta di ricerca degli stessi documenti da parte del soggetto pubblico.

In particolare, deve ritenersi che l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del concorso cui questi ha preso parte (con riferimento anche alla G.U. sulla quale è stato pubblicato il relativo bando) e del luogo in cui le prove scritte si sono svolte sia più che sufficiente ad integrare il requisito di cui all'art 5, comma 1, D.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale: "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione…".

Pertanto, nei limiti appena esposti, il ricorso è fondato ed il ricorrente ha diritto di prendere visione ed estrarre copia delle prove concorsuali da lui svolte.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.65)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società ……..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Roma II

nei confronti di: Società ……..

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della Società ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 4 aprile 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma II di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……. per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla …… e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avverso le determinazioni di quest'ultima intende ricorrere in appello; dunque, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti delle citate società cessionarie).

Con provvedimento reso in data 4 maggio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 7 maggio, l'Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Roma II, negava l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) all'anagrafe tributaria non risulterebbe alcun soggetto con la denominazione Società ……. l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; c) il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990; d) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata.

Avverso tale diniego la società …… ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma II l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente si rileva che l'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 184/2006, nel disciplinare le modalità di presentazione del ricorso fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dal formarsi del silenzio, per proporre gravame. Nel caso di specie, dal ricorso sembrerebbe che il diniego sia stato comunicato il 7 maggio e che, pertanto, il termine di trenta giorni sia spirato il 6 giugno 2006.

Considerato, tuttavia, che il regolamento citato è stato pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2006 e che il medesimo è entrato in vigore il successivo 3 giugno, si ritiene di poter comunque esaminare la fattispecie. Tanto più che il ricorso è pervenuto alla segreteria della Commissione in data 16 giugno 2006.

Sempre in via preliminare si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data…il ricorso alla società controinteressata, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che questa ha/non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Appaiono irrilevanti le altre due obiezioni opposte dall'amministrazione, vale a dire che "dalle interrogazioni effettuate sul sistema dell'Anagrafe Tributaria non risulta alcun soggetto con la denominazione: Società ……..." e che "la sottoscrizione della richiesta non è autenticata ne è stata allegata copia autentica del documento di identità valido del richiedente".

L'istante sul primo punto ha rilevato nel ricorso, inoltrato alla scrivente Commissione, che la società ……., alla data del 5 giugno 2006, risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Roma al numero di repertorio ……., quindi non si comprende come l'amministrazione non sia in grado di identificarla.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la n. 15/1968, ormai abrogata e superata dal D.Lgs. n. 445 del 2000, che non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze di accesso inviate a mezzo posta.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, L. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……., sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda

controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Pertanto, dovrà essere cura dell'amministrazione adottare le forme e le modalità previste dalla legge e richiamate dalla giurisprudenza (es. copertura dei nominativi) che consentano di contemperare il diritto di accesso dell'istante con il diritto alla riservatezza dei soggetti controinteressati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.66)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - ……

Fatto

Il Sig. ……, a seguito della dichiarazione di esclusione dalla graduatoria dei militari prenotati per i Comandi alleati all'estero, con istanza del 29 marzo 2006 ha chiesto al Comando regione Carabinieri Lazio - ……., di poter accedere alla lista ed a tutti gli atti relativi a tal fascicolo.

Nella medesima nota il Sig. ……. ha chiesto all'amministrazione di rivalutare il provvedimento di esclusione dal momento che l'assenza di uno dei requisiti necessari per potere accedere alla lista su indicata, ossia il II grado di conoscenza della lingua inglese, non è imputabile a sua responsabilità ma alla mancata convocazione agli esami da parte degli uffici a ciò preposti. Riferisce, infatti, il ricorrente di aver presentato le domande di aggiornamento al corso di lingua inglese nei termini indicati dalle circolari del Comando Generale dei carabinieri, ma di non essere stato ammesso e di essere tenuto in considerazione solo quale riserva.

La nota inviata ha dato così luogo a due distinti procedimenti; il secondo, avente ad oggetto la richiesta di riesame era in corso di svolgimento alla data di presentazione del ricorso, non essendo ancora trascorso il termine di novanta giorni per la sua conclusione.

Relativamente al primo procedimento, avente ad oggetto la richiesta di accesso alla graduatoria, l'amministrazione, con nota del 12 aprile, ha inviato il preavviso di provvedimento negativo ed ha invitato l'istante a presentare delle osservazioni eventualmente corredate da documentazione. A parere dell'amministrazione, il motivo che osta all'accoglimento della richiesta risiede nella insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, considerato che l'inserimento nella lista dei militari prenotati per i Comandi alleati all'estero non produce alcun effetto diretto o indiretto nei confronti del richiedente. Argomenta, ancora, l'amministrazione che la normativa in vigore non prevede la redazione di una graduatoria, limitandosi a prescrivere i requisiti e le modalità di istruzione delle relative istanze, che costituiscono, perciò, una mera dichiarazione di disponibilità all'impiego presso il reparto richiesto. Ribatte l'istante, nelle osservazioni presentate a propria difesa, che qualora alcuni militari non fossero effettivamente in possesso dei requisiti, si determinerebbe una riduzione del numero dei militari disponibili, accrescendosi contemporaneamente le probabilità dei presenti di essere chiamati. Nonostante tali osservazioni, l'amministrazione, con nota del 25 maggio, ribadisce la determinazione assunta nel preavviso di provvedimento comunicando che l'istanza di accesso non è stata accolta.

Avverso tale diniego il Sig. ……, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al comando Generale dei carabinieri ……., l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'interesse del ricorrente ad accedere alla lista dei militari prenotati per i Comandi alleati all'estero appare indubbiamente di consistenza maggiore dell'interesse di mero fatto e, quand'anche non gli si volesse riconoscere la dignità di interesse legittimo, dovrebbe pur sempre attribuirglisi quelle caratteristiche di "serietà" e "non mera emulatività" che per consolidata giurisprudenza amministrativa costituiscono legittimazione all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.67)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa

Fatto

Il signor ……con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 13 marzo 2006, ha chiesto al Ministero della Difesa, ed in particolare alle amministrazioni competenti - la Direzione Generale per il personale militare, presso cui presta servizio, e la Direzione generale per il servizio civile - di accedere alla graduatoria, ed alle relative domande, dei dipendenti di personale militare che hanno avanzato domanda di trasferimento, in coincidenza con il trasferimento degli uffici, siti in Roma …… trasferimento richiesto, e non ottenuto, dall'istante (oggi ricorrente).

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con provvedimento del 13 aprile 2006 negava il richiesto accesso, motivandolo in base all'eccessiva genericità della richiesta e del sottostante interesse alla stessa ed evidenziando la necessità di una motivazione specifica "in quanto l'istanza è diretta a visionare ed eventualmente ad ottenere copia di documentazione concernente dati personali e sensibili di terzi". L'amministrazione, comunque, riguardo alla specifica richiesta dell'istante precisava, altresì, l'assenza della graduatoria, cui si riferiva l'istanza di accesso, trattandosi in realtà di una mera suddivisione delle domande di trasferimento presentate, che per una migliore trattazione del procedimento, sono state organizzate secondo classi omogenee, in relazione alla gravità delle circostanze familiari e di salute esposte dagli interessati.

Successivamente, il signor ……. con nota inviata, in data 20 aprile 2006, alle amministrazioni competenti per il Ministero della Difesa, precisava nuovamente il proprio interesse all'esercizio del diritto di accesso richiesto ed integrava la propria istanza, richiedendo di poter accedere anche ai verbali e alle determine adottate dalla Direzione Direzione Generale per il Personale Civile la compilazione della graduatoria e di trasferimenti di cui si tratta.

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di invio di quest'ultima nota, l'istante ha ritenuto che la propria richiesta di accesso sia stata illegittimamente rigettata e avverso tale provvedimento tacito, il signor ……., in data 14 giugno 2006, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, deducendo l'illegittimità dello stesso.

In particolare il ricorrente, dopo aver ribadito la propria titolarità di un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti, si duole della motivazione addotta dall'amministrazione a sostegno del diniego, chiedendo a questa Commissione di voler annullare il provvedimento di diniego reso in data 13 aprile 2006, riconoscendo al contempo il diritto del ricorrente medesimo di accedere ai documenti richiesti.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e

costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la partecipazione alla procedura para-concorsuale da parte del ricorrente e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato *ex lege* a richiedere copia della relativa documentazione per la tutela della propria situazione giuridica.

Il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

E', comunque, bene distinguere l'ipotesi in cui si tratti di dati personali dall'ipotesi in cui, invece, si tratti di dati sensibili, che potrebbero essere presenti nelle domande dei dipendenti, alle quali l'istante ha chiesto l'accesso e per i quali deve considerarsi e ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, secondo cui: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

L'amministrazione, d'altronde, ha negato l'accesso anche in considerazione dell'asserita genericità della relativa istanza. Tale motivazione appare erronea e pertanto illegittima, atteso che l'odierno ricorrente ha fornito all'amministrazione in possesso dei documenti richiesti tutte le indicazioni del caso in grado di scongiurare lo svolgimento di un'attività onerosa e non dovuta di ricerca degli stessi documenti da parte del soggetto pubblico.

In particolare, deve ritenersi che l'indicazione delle "domande, con relativi allegati ed eventuali integrazioni, presentate da tutti i candidati che risultino inclusi nelle fasce "A" e "B" della graduatoria redatta al termine della procedura para-concorsuale avviata in attuazione dei criteri di mobilità" e dei "verbali e determine adottate da PERSOCIV in occasione della compilazione della graduatoria e dei trasferimenti" sia più che suf-

ficiente ad integrare il requisito di cui all'art 5, comma 1, D.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale: "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione…".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 28 GIUGNO 2006 (1.68)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il Sig. …… presentava, tramite l'avv. …….., al Ministero dell'Interno una prima istanza di accesso in data 16.1.2006, con la quale chiedeva genericamente l'accesso "al fascicolo ed estrarre copia degli atti del dipendente Sig. ……" in servizio presso il suddetto Ministero.

Con nota in data 3.2.2006, il Ministero dell'Interno rigettava l'istanza affermando che "dall'istanza non emerge la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare che consenta, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, l'accesso al fascicolo del signor ……..

L'Amministrazione aggiungeva poi che consentire l'accesso al fascicolo del dipendente violerebbe il principio di riservatezza sancito e garantito dal Codice per la protezione dei dati personali.

Con nota in data 12.4.2006, il suddetto Sig. ……. al Ministero dell'Interno una nuova istanza di accesso in cui spiegava che l'accesso al fascicolo del Sig. …….. era motivato da precise esigenze difensive al fine di conoscere le ragioni che "hanno portato alla riammissione in servizio del dipendente ……., avente identica posizione dell'assistito …….

Con nota in data 19.5.2006, il Ministero dell'Interno riteneva di non accogliere neanche la suddetta istanza affermando che il diritto alla riservatezza del Sig. ……. è prevalente rispetto all'esigenza conoscitiva del …….

Avverso tale provvedimento il Sig. ……, sempre tramite l'avv. ……., ha presentato in data 12 giugno 2006 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

In particolare, il ricorrente afferma che "la conoscenza degli atti è indispensabile ….." per capire le ragioni della riassunzione in servizio del Sig. ……. "al fine della intrapresa di una vertenza giudiziaria".

Il ricorrente, pertanto, chiede a questa Commissione di voler accogliere il ricorso disponendo l'autorizzazione all'accesso in riforma del provvedimento di diniego impugnato.

Diritto

In via preliminare si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data 26.6.2006 il ricorso al controinteressato Sig. …….. e questo non ha ancora fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Come è noto, il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti.: deve esistere cioè un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto del diritto d'accesso (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 20-10-2005, n. 5879).

Nel caso di specie, manca l'attualità e concretezza dell'interesse del sig. ……. a richiedere il fascicolo personale del Sig. …….: infatti, dagli atti in possesso di questa Commissione, non risulta che il suddetto Sig. …….. abbia presentato domanda di riammissione in servizio (né può valere come tale la nota in data 12.4.2006 firmata dal suo avvocato).

Sempre dagli atti in possesso di questa Commissione non risulta che il Ministero dell'Interno abbia adottato provvedimenti riguardanti un'eventuale riammissione in servizio del ricorrente né sembra esserci un procedimento amministrativo che veda coinvolti i suddetti Sigg. …….. e …….

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Sezione II

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.1)

Alla Prefettura di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale del Governo

Al Comune di Folignano

OGGETTO: Richiesta parere. Diritto di accesso del consigliere comunale relativamente a messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind in convenzione Consip.

1. Con la nota che si riscontra il Comune di Folignano ha chiesto, per il tramite della Prefettura di Ascoli Piceno, a questa Commissione se "sussista il diritto di accesso del consigliere comunale relativamente a messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind intestata al Comune in convenzione Consip".

2. Risulta in punto di fatto che l'utenza mobile Wind, dalla quale sono attivabili i messaggi windscrive del cui accesso si tratta, è intestata al Comune di Folignano: deve quindi ritenersi che i messaggi suddetti siano riconducibili e comunque attinenti all'attività del Comune.

3. Considerata l'ampia formulazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge", questa Commissione, ritiene che la richiesta d'accesso, riguardante i messaggi di cui si è detto, sia fondata, fermo restando che, come detto, i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" (al riguardo, cfr. Cons. Stato, sez.V, n. 2716/2004; n. 940 del 2000 nel senso che, "poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi").

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.2)

Al Comune di Sammichele di Bari

OGGETTO: Richiesta Consigliere Comunale prot. …….. del 5.3.2004. Richiesta parere

Con la nota in esame il Comune di Sammichele di Bari, premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale una richiesta d'accesso riguardante "copia degli elaborati progettuali e atti di compravendita inerenti una pratica edilizia di privati" e che il vigente regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi nulla dispone in merit, chiede a questa Commissione un parere "in ordine alla condotta da porre in essere, al fine di contemperare l'interesse del consigliere comunale all'espletamento del proprio mandato con la tutela alla riservatezza dei cittadini e all'attività intellettuale dei progettisti".

Non risulta inviata a questa Commissione la richiesta di accesso del consigliere comunale: è opportuno, per il futuro, allegare tutta la documentazione riguardante la richiesta di parere al fine di consentire un completo esame della vicenda.

In linea generale, pur non in possesso dell'istanza del consigliere comunale, questa Commissione ritiene, considerata l'ampia formulazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" - che la richiesta d'accesso suddetta sia fondata fermo restando che, come detto, i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" (al riguardo, cfr. Cons. Stato, sez.V, n. 2716/2004; n. 940 del 2000 nel senso che, "poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi").

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.3)

Al Comune di Castelgrande

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata dal Comune.

1. Con la nota in esame, il Comune di Castelgrande premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale di minoranza una richiesta d'accesso riguardante gli atti societari di una spa (es. verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali), partecipata dallo stesso Comune di Castelgrande ma in modo minoritario, chiede a questa Commissione se sia "obbligato a richiedere" i suddetti atti alla società.

2. Così come formulata la richiesta del Comune di Castelgrande -è generica: si osserva comunque quanto segue sul problema dell'accesso, da parte dei consiglieri comunali, agli atti di una società a partecipazione pubblica.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (cfr, in particolare, parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano, parere 16 novembre 2004, reso al Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Frabosa Soprana), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

3. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad esempio - le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti.

Questa Commissione ha, quindi, già affermato nei pareri sopracitati, ai quali si rinvia per ulteriori argomentazioni, che la documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune deve ritenersi - in via di principio – accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio *munus*, può accedere agli atti della Società partecipata.

Si è peraltro precisato che la documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

4. Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, la documentazione richiesta dal consigliere comunale e cioè "verbali del consiglio di am-

ministrazione e altri atti gestionali" della società partecipata non riguarda in astratto documentazione esclusa dal diritto d'accesso: infatti, se tali documenti riguardano, ad esempio, la realizzazione e gestione di opere riguardanti il Comune, il consigliere comunale ha diritto di accesso a tali documenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.4)

Al Comune di Olivadi

OGGETTO: Richiesta parere. Art. 10 comma 1 dPR n. 352 del 1992.

Con la nota che si riscontra il Comune di Olivadi ha chiesto a questa Commissione se il capogruppo di minoranza ha diritto di accesso alle "informazioni e valutazioni formulate all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici" da parte del Comune stesso a seguito di un esposto presentato alla suddetta Autorità da parte del gruppo di Minoranza.

Come esposto nella richiesta di parere, il problema riguarda la legittimità di una delibera di giunta comunale con la quale si è disposta una perizia di variante tecnica.

L'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ha chiesto, a seguito dell'esposto, al Comune di Olivadi "copie di atti ed informazioni relativamente a quanto asserito dai consiglieri esponenti".

Come è noto, l'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Alla luce dell'ampia formulazione della disposizione, questa Commissione ritiene che la richiesta del capogruppo di minoranza sia fondata.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.5)

Alla Comunità Montana
della Valle Brembana

c.a. Al Segretario

Dott. ……

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso del consigliere di una comunità montana di accedere alla visione del protocollo della stessa.

Con nota del 12 aprile 2005, la Comunità Montana della Valle Brembana nella persona del Segretario, dott. ……., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere la legittimità della richiesta di un consigliere comunale di visionare il protocollo della comunità stessa, in espletamento del proprio mandato consiliare.

È noto ormai che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n. 816 e 31 L. 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del *munus* di cui ciascun Consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale *munus* comprende la possibilità per ciascun Consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio". Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

D'altronde, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". Circostanza quest'ultima possibile e da considerare nel caso di specie.

Infatti, la notevole portata del diritto di accesso del consigliere comunale non sembrerebbe tale da consentire la visione generalizzata del registro protocollo.

Tuttavia, considerato che il diritto soggettivo pubblico codificato dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito, si può affermare che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Tra l'altro, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, poiché il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto.

Anche la più recente giurisprudenza dei T.A.R. (T.A.R. Lombardia, Brescia, in una pronuncia del 20 aprile 2005 n. 362, TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004 n. 1100) ha affermato che "quanto al registro di protocollo generale dell'Amministrazione locale, se ne è riconosciuta la piena riconducibilità alle categorie di documenti suscettibili di accesso nella convinzione che detto registro sia idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 26 maggio 2004 n. 1762), non essendo peraltro ammissibile imporre loro l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n. 163)."

Dunque, analizzando le suddette pronunce giurisprudenziali, la richiesta del consigliere comunale di accesso al protocollo generale, anche nel caso di specie, può apparire funzionale all'acquisizione di elementi di conoscenza circa l'attività dell'Amministrazione locale.

In assenza di specifiche indicazioni circa il periodo di riferimento del documento oggetto della richiesta di ostensione, l'istanza di accesso si può intendere come relativa ad un arco temporale decorrente dalla data di presentazione dell'istanza medesima e a valere per il futuro, con esclusione quindi della parte del protocollo anteriore al 1 aprile 2005, secondo il medesimo principio applicato ad una fattispecie simile dal T.A.R., Parma, nella sentenza n. 366 del 2005.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

la richiesta, formulata dal consigliere comunale, di visione del registro del protocollo generale della Comunità Montana della Valle Brembana rientra nelle facoltà di esercizio del proprio *munus*.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.6)

Al Comune di Torrecuso

c.a. del Sindaco

Dott. ……

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali alle informazioni relative alla gestione dell'ICI.

Con nota del 15 aprile 2005, il Comune di Torrecuso, nella persona del Sindaco, Dott. ……., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000, possa essere esteso legittimamente anche alle informazioni relative alla gestione dell'ICI, da parte del comune stesso.

In particolare, i consiglieri hanno chiesto di conoscere:

- gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI;

- il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino, il Sig. ……;

- il numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI ed il numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso.

Queste tre richieste si riferiscono all'ambito temporale che va dall'anno 1998 ad oggi.

Pertanto, alla scrivente Commissione è stato chiesto un parere, oltre che sulla legittimità del diritto dei consiglieri di ottenere il prospetto richiesto, anche sull'utilità, congruità, tempestività, genericità ed onerosità della suddetta richiesta, rispetto al potere di indirizzo e controllo e all'adempimento del mandato elettorale degli stessi consiglieri.

La Commissione ritiene al riguardo che il consigliere comunale, in virtù del *munus* allo stesso affidato, abbia diritto di accedere ai documenti amministrativi contenenti gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI, il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino, il Sig. ……, il numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI ed il numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n. 816 e 31 L. 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del *munus* di cui ciascun Consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del con-

siglio; per cui va ritenuto che tale *munus* comprende la possibilità per ciascun Consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego ai consiglieri comunali di poter conoscere i documenti richiesti.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali in un parere, rilasciato al Ministero delle finanze il 13 ottobre 2000 (in cui ha ritenuto anzitutto lecita la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia), ha rilevato che il comma 4 dell'art. 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede espressamente la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati, ai fini della consultazione da parte di chiunque. E poiché tali fonti sono destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti é da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per i mezzi di informazione che li riproducono dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

In un successivo parere, del 17 gennaio 2001, la suddetta Autorità ha altresì evidenziato che la disciplina di cui sopra soddisfa i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 (ora sostituito dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 196/2003), secondo cui le amministrazioni pubbliche possono divulgare dati di carattere personale di natura non sensibile solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Il citato art. 69 sancisce infatti una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni).

Con riferimento a tale quadro normativo, la Commissione ritiene che la richiesta dei consiglieri comunali di conoscere, dal 1998 ad oggi, gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI ed il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accer-

tamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino possa essere accolta, in quanto il trattamento in esame non appare in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata disciplina normativa di riferimento in materia fiscale.

In merito poi alla richiesta di conoscibilità da parte dei consiglieri comunali del numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI e del numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso, dal 1998 ad oggi, anche essa appare legittima e fondata, poiché può farsi rientrare nella previsione dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 che riconosce ai consiglieri comunali "un latissimo diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso" (secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471).

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

la richiesta formulata dai consiglieri comunali del Comune di Torrecuso sia da accogliere.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.7)

Al Comune di Grottaferrata

c.a. Dott.ssa ……

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 7 novembre 2003, il Comune di Grottaferrata, nella persona della dott.ssa …….., responsabile del servizio competente, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000, possa essere esteso anche ad atti materialmente non esistenti e ad atti richiesti genericamente, senza alcuna indicazione specifica utile alla loro individuazione.

In particolare, il problema è sorto a seguito della richiesta di un consigliere comunale di ottenere degli atti, di fatto inesistenti, che presupporrebbero – a detta del comune - l'elaborazione di un complesso prospetto da parte di un funzionario tecnico, che vi si dovrebbe applicare per un periodo di almeno 681 ore, calcolate presumibilmente, al di fuori della propria attività ordinaria.

Sempre lo stesso consigliere ha, inoltre, presentato una richiesta di copie di atti imprecisati, vale a dire genericamente di tutta la documentazione dalla quale è scaturito un atto amministrativo di suo interesse.

Pertanto, alla scrivente Commissione è stato chiesto un parere, oltre che sul diritto del consigliere di ottenere il prospetto richiesto, anche sulla legittimità della suddetta richiesta generica.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, anche se tuttavia è opportuno precisare che tale accesso, nel caso di specie, incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti di cui sopra.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

In particolare, con riferimento alla richiesta del consigliere comunale di ottenere degli atti, di fatto inesistenti, che presupporrebbero l'elaborazione di un complesso prospetto da parte di un funzionario tecnico, si deve considerare quanto affermato sempre dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato, n. 4471/2005, secondo cui "il diritto all'informazione del consigliere comunale – oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall'amministrazione – può anche concretarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche consistere nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso", ciò peraltro nei limiti in cui l'elaborazione richiesta non comporti un impegno macroscopicamente sproporzionato rispetto alle potenzialità operative dell'ente.

E poiché l'amministrazione ha responsabilmente attestato – sia pure in modo apodittico – che l'impegno necessario sarebbe pari a ben 681 ore di lavoro, l'istanza di accesso va allo stato respinta, salvo la possibilità dell'istante, al quale va comunicato il presente parere, di contestare individualmente la decisione dell'amministrazione.

Del resto, l'ampio spettro di azione riconosciuto in capo al consigliere comunale derivante dal suo *munus* non giustifica la richiesta di atti indicati genericamente, senza alcuna segnalazione specifica utile alla loro individuazione.

"Quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti

limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, la richiesta di atti indicati genericamente per essere soddisfatta dal Comune di Grottaferrata dovrà essere integrata dal consigliere comunale con almeno delle indicazioni più specifiche che consentano di risalire agli atti.

Quanto alla richiesta di copie di atti indistinti, vale a dire genericamente di tutta la documentazione dalla quale è scaturito un atto amministrativo di interesse del consigliere comunale, essa appare legittima e fondata, poiché egli può anche avere un interesse a conoscere approfonditamente diverse vicende gestionali, sia pregresse sia attuali: in tal senso, il Cons. di Stato (V sezione, sentenza n. 4471/2005) ha affermato che ciò si verifica "ad esempio, qualora le fattispecie relative ad affari già definiti siano tuttavia ancora in grado di spiegare i loro effetti sul presente o allorquando la loro conoscenza si riveli semplicemente utile alla più lata estrinsecazione del generale diritto di iniziativa dei consiglieri comunali o, ancora, alla formulazione, da parte di costoro, di eventuali interrogazioni o ad altre istanze di sindacato ispettivo".

Resta ovviamente fermo che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.8)

Al Sindaco di Frabosa Soprana

OGGETTO: Accesso agli atti della società …… S.p.A. partecipata dal Comune.

1. Con lettera del 31 maggio 2005, prot. n. ……, il Comune di Frabosa Soprana, a seguito dell'esibizione da parte di un gruppo consiliare di minoranza di un parere della scrivente su fattispecie analoga, ha chiesto a questa Commissione parere circa il regime dei documenti della S.p.A. ……., società a partecipazione pubblica; in particolare se le deliberazioni del consiglio di amministrazione della citata società siano o meno accessibili da parte dei consiglieri comunali (il Comune le considera "segrete") e, in caso positivo, se la richiesta possa essere indirizzata indifferentemente al Comune o alla detta società ovvero solo all'amministrazione comunale. Chiede inoltre il Comune se la "società sia tenuta a rispettare i termini previsti dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni nel rilascio degli atti dovuti al Comune".

A tal fine l'amministrazione richiedente precisa che la ……. S.p.A. è una società mista tout court, e, in quanto tale, soggetta alle disposizioni del codice civile, con particolare riferimento agli articoli 2422 e 2408. L'oggetto sociale della società, riportato dall'amministrazione richiedente, consiste nella realizzazione e nella gestione di impianti sciistici e della connesse infrastrutture. Pur non dubitando dell'interesse pubblico collegato allo svolgimento dell'attività della società in questione, il Comune ritiene che gli atti e l'attività della ……. S.p.A. ricadano sotto la disciplina del solo codice civile e siano pertanto estranei alla sfera di applicazione della legge n. 241 del 1990.

2. La risposta al quesito muove dall'analisi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale disposizione testualmente recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

3. Al riguardo deve rilevarsi che il legislatore, nel momento in cui ha utilizzato l'espressione "...loro aziende ed enti dipendenti", ha inteso fare riferimento, tra l'altro, proprio alle società formalmente privatizzate (in cui, cioè, il mutamento ha interessato esclusivamente la veste giuridica esteriore), ma sostanzialmente ancora pubbliche siccome partecipate per la quota di maggioranza da enti pubblici.

Nel caso di specie non è a dubitarsi circa la partecipazione maggioritaria (anzi, pressoché totale: il 96,219996%) del Comune di Frabosa Soprana al capitale della società per azioni ……., partecipazione che rivela un sicuro interesse pubblico nei confronti dell'attività svolta dalla società partecipata e che pertanto ben può configurarsi alla stregua di servizio pubblico in senso oggettivo, anche alla luce dei settori di intervento di detta società (realizzazione di impianti sciistici e connesse infrastrutture).

4. Trattandosi di figura soggettiva rientrante nel novero di quelle nei cui confronti il diritto di accesso può essere legittimamente esercitato da parte dei consiglieri comunali, resta da chiarire se tale diritto sia esteso a tutta la documentazione posseduta dalla società o possa essere limitato ad alcuni soltanto dei documenti richiesti.

La soluzione del problema di carattere generale è sicuramente positiva. La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano - Udine), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità – di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato – in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali – ad esempio – le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti. In tale quadro generale, dal momento che un ente pubblico istituzionale come il Comune non può che perseguire fini di pubblico interesse, la circostanza che il Comune richiedente partecipi, in misura pressoché totalitaria, al capitale di una S.p.A. costituita – a quanto risulta - per ottimizzare l'intervento pubblico in una serie di settori, significa che il Comune stesso ha riconosciuto a tale Società l'idoneità a soddisfare i relativi interessi pubblici.

D'altra parte, la natura di soggetto privato da equiparare alle tradizionali pubbliche amministrazioni va oggi essenzialmente collegata alla qualità di "organismo di diritto pubblico" elaborata dall'ordinamento comunitario e recepita dall'ordinamento nazionale: qualità che, individuata in origine per impedire elusioni della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, tende oggi ad assumere la valenza generale di criterio di individuazione della natura reale (pubblica o privata) delle imprese (v. in tal senso anche l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205); ed è indubbio che dell'organismo di diritto pubblico la S.p.A. in esame presenti tutti i caratteri (possesso di personalità giuridica propria; istituzione avvenuta per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, dal momento che per questo non si intende la non imprenditorialità della gestione ma la sua funzionalizzazione al soddisfacimento di bisogni generali della collettività; finanziamento in misura maggioritaria da parte dell'ente pubblico).

A ciò si aggiunga che l'articolo 22, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990, stabilisce che per pubblica amministrazione debbono intendersi "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario", ridisegnando anche sul piano normativo il tradizionale modo di intendere la pubblica amministrazione, facendovi rientrare anche soggetti con veste privatistica.

Stabilito quindi che la documentazione formata o detenuta dalla suddetta S.p.A. partecipata deve ritenersi – in via di principio - accessibile, resta da determinare se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni; e se tali eventuali eccezioni possano valere anche nei confronti del consigliere comunale.

Al riguardo l'attuale giurisprudenza ritiene che, poiché il diritto d'accesso è stato introdotto nell'ordinamento "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241), e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di "buon andamento" della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella

parte di attività per la quale la Società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza. Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee alla "attività amministrativa" - e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico – e che la Società sia tuttavia legittimata a svolgere ai sensi del proprio statuto, dal momento che, come chiarito dalla Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa-C 44/96), il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l'esercizio di altre attività; e, dall'altra, l'accessibilità dei documenti attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla Società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso. A quest'ultimo riguardo va rilevato che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Ancor più di recente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 5 settembre 2005, n. 5, ha riaffermato l'accessibilità dei documenti detenuti da una società a partecipazione pubblica nei seguenti termini: "…la giurisprudenza è venuta chiarendo, sin dall'indomani della emanazione dell'articolo 23 della legge n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico", menzionando a tal fine sia i concessionari di pubblici servizi che le società ad azionariato pubblico.

Per le suesposte considerazioni si esprime pertanto il parere che solo in relazione a deliberazioni del consiglio d'amministrazione che non attengano, nei sensi indicati, al perseguimento del pubblico interesse possa ritenersi giustificato il diniego d'accesso, la cui legittimità va quindi valutata in concreto, caso per caso.

Tale conclusione, di carattere generale, non può ritenersi derogata - dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo18 agosto 2000 n. 267 - in favore del consigliere comunale, nel senso di riconoscere che quest'ultimo, in virtù del proprio *munus*, possa accedere a tutti indiscriminatamente gli atti della Società partecipata. Infatti i poteri particolarmente penetranti che tale articolo attribuisce ai consiglieri comunali riguardano pur sempre la facoltà di ottenere, in relazione all'attività amministrativa riferibile – in via diretta o indiretta – all'esercizio delle funzioni del Comune, tutte le notizie e le informazioni "utili all'espletamento del proprio mandato"; e quindi non sembra che possa ritenersi rientrare nell'ambito di tale mandato anche l'acquisizione di notizie e di informazioni che non siano riferibili – neanche per interposta Società partecipata – all'attività amministrativa propria del Comune.

Deve inoltre ritenersi che, in virtù del disposto del citato art. 43, comma 2, il consigliere comunale abbia piena facoltà di richiedere l'accesso, nei limiti sopra precisati, direttamente alla Società partecipata, non essendo previsto che il consigliere debba rivolgersi direttamente ed esclusivamente al Comune.

Al di là del limite derivante dalla natura privatistica di parte dell'attività svolta dalla …… …….. S.p.A. un altro limite di carattere generale consiste nella verifica del rapporto di strumentalità tra i documenti e/o le informazioni richieste e lo svolgimento del *munus* da parte dei consiglieri comunali e provinciali. Al riguardo la Commissione in alcuni precedenti ha chiarito come tale rapporto sia da escludere laddove l'istanza di accesso sia preordinata al soddisfacimento di interessi personali oppure quando il suo accoglimento sia in grado di aggravare in modo eccessivo (per la sua pervasività) l'attività dell'amministrazione richiesta.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.9)

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce

OGGETTO: Quesito in materia di pagamento dei diritti per il rilascio di copia di documenti amministrativi.

Con lettera raccomandata del 4 febbraio 2005, prot. n. ……., la C.C.I.A.A. di Lecce ha chiesto a questa Commissione un parere circa la possibilità che un "contratto decentrato" possa prevedere l'esenzione dal pagamento dei diritti per il rilascio di copia, anche in carta semplice, a favore delle organizzazioni sindacali.

L'articolo 25, comma 1, della legge n. 241/1990, in merito ai costi che il richiedente deve sostenere per l'accesso (oltre a quelli di riproduzione dei documenti), fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e stabilisce che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

Le disposizioni vigenti in materia di bollo, sono in gran parte contenute nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente contenuta nel D.M. 20 agosto 1992.

L'articolo 3 della citata tariffa stabilisce in sostanza che l'applicazione dell'imposta di bollo sia dovuta per le istanze dirette agli organi ed uffici della pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certificati, estratti, copie o simili.

Dal canto suo questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che in più recenti pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003 e successivo del 25 gennaio 2005) ha affermato che l'imposta di bollo debba essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme (e sulla relativa richiesta) e non per l'istanza tesa ad ottenere copia semplice del documento amministrativo. In quest'ultimo caso, come già detto, sono dovuti i soli costi di riproduzione del documento ai sensi dell'ultima parte del comma 1, art. 25, l. n. 241/1990.

Tale essendo il quadro normativo attualmente in vigore, si esclude che un "contratto decentrato" stipulato da un'organizzazione sindacale possa derogare alle disposizioni in materia di imposta di bollo e costi di riproduzione dei documenti amministrativi in quanto privo della necessaria forza giuridica, considerato che la doverosa corresponsione della somma relativa ai costi di riproduzione è contenuta in una fonte di rango primario.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.10)

Al Sindaco del Comune di Carceri

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso di un consigliere comunale e sui limiti all'utilizzo delle informazioni acquisite.

1. Con nota prot. n…….. del 10 novembre 2005, integrata con successiva nota prot. n. ……. del 14 dicembre 2005, il Comune di Carceri ha inoltrato richiesta di parere sull'estensione ed i limiti del diritto di accesso di un consigliere comunale. In particolare riferisce l'amministrazione richiedente che il consigliere …….. in data …….. presentava istanza di accesso alla concessione edilizia rilasciata al Sig. ……..; successivamente l'amministrazione ha consentito al consigliere …….. la visione e l'estrazione di copia dei documenti contenuti nel fascicolo richiesto.

Considerato che successivamente alla visione ed all'estrazione di copia dei documenti il consigliere comunale, a dire dell'amministrazione, avrebbe fatto un uso dei dati acquisiti difforme rispetto a quanto previsto in particolare dall'articolo 43 del D.lgs. n. 267/2000, "…comunicandoli indiscriminatamente a soggetti indeterminati, in violazione di norme di legge e precisamente del d.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali", il Comune di Carceri chiede a questa Commissione parere sull'accessibilità dei documenti richiesti dal consigliere e sulle cautele che l'amministrazione può adottare per impedire l'uso distorto e strumentale dei dati acquisiti.

2. Il dato normativo da cui occorre prendere le mosse è costituito dall'articolo 43, comma 2 del T.U.E.L., approvato con d.Lgs. n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione (sulla superfluità della motivazione nella richiesta avanzata da un consigliere comunale, V. Consiglio di Stato, sentenza n. 528 del 1996). L'irrilevanza della motivazione della richiesta, in questo caso, deriva anche dal fatto che, qualora fosse consentito all'amministrazione di sindacarla, si opererebbe un'illogica inversione, per cui sarebbe lo stesso soggetto controllato a stabilire l'estensione del controllo.

3. Innanzitutto il contenuto del diritto di accesso del titolare del *munus*, si presenta più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90, atteso che quest'ultimo concerne i documenti amministrativi, di cui al comma 2 dell'articolo 22 della suddetta legge si dà un'espressa definizione, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso delle amministrazioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano contenute in un documento.

Inoltre, il diritto di accesso del consigliere può essere legittimamente limitato qualora sia teso al soddisfacimento di esigenze di natura privata, sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa condurre alla paralisi dell'attività dell'amministrazione richiesta.

Al di là di questi limiti, individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Commissione, il diritto di accesso del consigliere ha un'estensione particolarmente ampia e tendenzialmente omnicomprensiva.

4. Ciò premesso, nel caso di specie l'accessibilità della concessione edilizia richiesta dal consigliere …… non contravviene in astratto a nessuno dei

profili appena indicati, atteso che la conoscenza del contenuto di una pratica relativa ad un procedimento di concessione edilizia rientra tra le notizie utili allo svolgimento dl mandato; d'altra parte dalla richiesta di parere del Comune di Carceri risulta che quest'ultima amministrazione abbia effettivamente consentito l'accesso.

Quanto all'utilizzo successivo delle notizie ottenute a causa dell'esercizio delle sue funzioni, l'ultimo periodo del comma 2, art. 43, d.lgs. n. 267/2000, espressamente prevede che "Essi (i consiglieri comunali) sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Pertanto l'eventuale uso delle notizie di cui il consigliere sia venuto a conoscenza a seguito della richiesta di accesso deve comunque rispondere alle finalità pubblicistiche connesse alle funzioni proprie del consigliere richiedente e non, come lamentato dall'amministrazione comunale, volto a danneggiare altri tramite la "strumentalizzazione dell'ufficio per finalità egoistiche e private".

Circa la possibile contrarietà del comportamento tenuto dal consigliere …….. rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la Commissione dichiara la propria incompetenza, atteso che tale profilo rientra nella sfera di attribuzione del Garante per la tutela dei dati personali, cui potrà essere indirizzato il quesito in merito alla specifica questione concernente l'uso dei dati acquisiti a seguito della richiesta di accesso del consigliere comunale.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.11)

Al Comune di Pietravairano

c.a. Sindaco ……..

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 10 giugno 2005, il Comune di Pietravairano, nella persona del Sindaco ……., ha richiesto alla scrivente Commissione un parere per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000, possa essere esteso ad atti richiesti genericamente.

In particolare, il problema si pone per le ipotesi in cui i documenti richiesti dai consiglieri comunali contengano dati personali: per cui si è chiesto alla Commissione se, in questi casi, gli stessi consiglieri siano legittimati ad averne copia, in considerazione anche del fatto che, successivamente, gli stessi documenti vengono esposti al pubblico in circoli politici.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, anche se tuttavia è opportuno precisare che tale accesso, nel caso di specie, incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie di determine indicate in modo generico.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il

nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, l'ampio spettro di azione riconosciuto in capo al consigliere comunale derivante dal suo *munus* non giustifica la richiesta di atti indicati genericamente, senza alcuna segnalazione specifica utile alla loro individuazione.

Infatti, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, le richieste di atti indicati genericamente per essere soddisfatte dal Comune di Pietravairano dovranno essere integrate dal consigliere comunale con almeno delle indicazioni più specifiche che consentano di risalire agli atti.

Non si trascurano, infatti, i problemi e le esigenze prospettati dall'Ente, riguardo all'onerosità del lavoro da svolgere per esaudire le richieste dei consiglieri comunali.

Tuttavia, si deve considerare quanto affermato sempre dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato, n. 4471/2005, secondo cui "il diritto all'informazione del consigliere comunale – oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall'amministrazione – può anche concretarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche consistere nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso", ciò peraltro nei limiti in cui l'elaborazione richiesta non comporti un impegno macroscopicamente sproporzionato rispetto alle potenzialità operative dell'ente.

Resta ovviamente fermo che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del

procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dai consiglieri comunali contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.12)

Alla Dott.ssa ……..

Servizio del Personale

Comune di Santa Sofia

OGGETTO: Parere circa l'accessibilità dei titoli presentati dai candidati nel corso di una procedura selettiva.

1. La Sig.ra ……., responsabile del Servizio Personale del Comune di Santa Sofia, ha inviato, in data 21 luglio 2005, una nota alla scrivente Commissione, nella quale ha esposto di aver ricevuto da parte del legale rappresentante di una concorrente utilmente collocatasi al quinto posto della graduatoria di una selezione pubblica per soli titoli, una richiesta di accesso avente ad oggetto i titoli presentati dai concorrenti classificatisi dal primo al quarto posto. Prosegue la nota affermando che l'amministrazione, sulla base della consolidata giurisprudenza formatasi in tema di tutela del trattamento dei dati personali ed al fine di evitare il determinarsi di eventuali contenziosi con i controinteressati, ha consentito l'accesso ai predetti documenti nella sola forma della presa visione. Tuttavia, a seguito della presentazione da parte del legale rappresentante della candidata di una nuova richiesta di accesso in forma integrale avente ad oggetto oltre ai documenti indicati anche alle autocertificazioni relative ai curricula professionali, l'amministrazione, in considerazione della complessità della materia, ha chiesto un parere della scrivente Commissione.

2. Preliminarmente si osserva che il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali ha stabilito che "fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi documenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso" (art. 59). Successivamente la legge n. 15 del 2005 ha individuato una tutela più forte, sul piano sostanziale, dei soggetti cui si riferiscono i dati sensibili, stabilendo che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei limiti previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame sulla base della documentazione pervenuta alla scrivente Commissione non è possibile stabilire quale sia la motivazione posta a fondamento della richiesta di accesso presentata dal legale rappresentante della concorrente.

Qualora la medesima fosse strumentale alla difesa in giudizio dei propri interessi, e dunque alla modifica della graduatoria, la richiedente ha diritto ad accedere ai documenti in modo integrale, atteso che i medesimi, allegati alla richiesta di parere alla scrivente Commissione, sembra contengano dati personali e non dati sensibili e giudiziari. Infatti, la disciplina dettata dalla riforma della legge sul procedimento amministrativo

prevede che l'interesse alla riservatezza dei controinteressati receda a vantaggio del diritto di acceso, nei limiti in cui quest'ultimo sia necessario per tutelare l'interesse giuridico del richiedente.

In caso contrario, si tratta di stabilire se la fonte secondaria con la quale l'amministrazione ha individuato le categorie di documenti esclusi o temporaneamente sottratti dal diritto di accesso comprenda anche quelli oggetto dell'istanza.

Si ricorda, infine, che il decreto legislativo n. 196 del 2003 prevede che la comunicazione di un dato personale del controintessato da un soggetto pubblico ad un soggetto privato, come nel caso in esame, deve essere comunicata al titolare del diritto alla riservatezza affinché possa esercitare i diritti di cui all'art. 13 del citato decreto.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.13)

Al Dirigente scolastico
dell'Istituito Comprensivo
Statale ……

Dott. ……

OGGETTO: Parere in ordine alla richiesta di accesso ai verbali dei Gruppi operativi di progetto, nominati per l'organizzazione e la gestione dei progetti del Fondo Sociale Europeo – FSE.

1. Il Dirigente scolastico dell'Istituito Comprensivo Statale …….. ha inviato una nota, in data 26 aprile 2005, nella quale ha esposto alla scrivente Commissione di aver ricevuto una richiesta di accesso da parte di un professore e di una organizzazione sindacale avente ad oggetto gli atti che riguardano l'attribuzione degli incarichi dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON 2004. Rappresenta il Dirigente che l'Istituzione scolastica dal medesimo diretta ha già rilasciato copia di tutti gli atti collegati direttamente o indirettamente ai criteri di scelta e di attribuzione degli incarichi, ossia:

a) regolamento di Istituto;

b) verbali della commissione istituita per l'istruttoria delle pratiche relative alla selezione dei candidati;

c) modelli delle schede di valutazione dei titoli;

d) verbali e allegati della contrattazione integrativa d'istituto tra RSU e Dirigente scolastico degli anni scolastici 2003- 2004, 2004-2005.

Con riferimento alla richiesta di accesso ai verbali dei gruppi operativi di progetto, ossia delle commissioni nominate dal capo d'istituto per l'organizzazione e la gestione dei progetti del FSE, l'amministrazione ha negato l'accesso atteso che i gruppi medesimi non hanno svolto operazioni connesse all'esame dei curricula ed alla selezione dei candidati. Ritiene, infatti, l'amministrazione che tra i verbali in esame e la richiesta di accesso non sussista un nesso logico giuridico, dal momento che la medesima è motivata sulla necessità di valutare l'eventuale lesione dei propri diritti in relazione all'assegnazione degli incarichi nell'ambito del PON 2004.

Chiede, pertanto, l'amministrazione se possa continuare ad opporre il diniego all'accesso anche nel caso in cui il professore e il sindacato ritengano tali documenti funzionali all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ovvero se l'eventuale ulteriore diniego possa tradursi in una limitazione del diritto di difesa degli interessi del richiedente. Domanda, poi, il dirigente se, nel caso in cui l'amministrazione dovesse consentire l'accesso ai predetti verbali, il medesimo possa essere esercitato in modo integrale ovvero solo nella forma della presa visione.

Con riferimento alla motivazione del diniego l'amministrazione pone due ulteriori quesiti: il primo riguarda l'applicabilità alla fattispecie in esame del principio di diritto espresso nella sentenza del C.d.S. n. 1837, del 2003, Sez. V, e nel parere della scrivente Commissione 47/Q/VIII, deliberato in data 25 novembre 2003, ossia se la valutazione che le amministrazioni compiono circa il collegamento tra il documento richiesto e le finalità dichiarate dall'istante nella domanda debba essere svolta su ciascun documento appartenente al medesimo procedimento.

Nell'ipotesi in cui i verbali dei gruppi operativi del PON 2004 non fossero pertinenti rispetto alla richiesta, l'amministrazione chiede se l'istanza possa tradursi in un controllo generalizzato sulla propria attività e, infine, se la reiterazione prolungata della richiesta possa configurarsi come una condizione che genera nocumento alle attività dell'amministrazione medesima.

2. Passando all'esame dei singoli quesiti posti dal Dirigente dell'istituto scolastico, si osserva che il docente nella richiesta, presentata in data 20 aprile 2005, successivamente ribadita dal sindacato CGIL scuola nella nota del 14 maggio 2005, sembra motivare la richiesta di accesso, mediante la forma della presa visione, ai verbali dei gruppi operativi di progetto per le Misure 7.3 e 6.1 del PON 2004 al fine di accertare l'eventuale lesione ai propri diritti. L'amministrazione chiede se il diniego ai documenti ritenuti dalla medesima non pertinenti rispetto alla motivazione addotta dal richiedente, possa tradursi in una limitazione del diritto di difesa nel caso in cui il richiedente intenda adire le vie giurisdizionali. A tale proposito si osserva che la valutazione circa la mancanza del nesso tra il documento richiesto e l'interesse vantato compiuta dall'amministrazione, vale anche in caso di difesa in giudizio, sempre che la medesima sia esercitata con riferimento esclusivamente ai danni economici e professionali causati al docente dall'esclusione dagli incarichi. Detta valutazione, inoltre, deve essere esercitata nei confronti di ciascun documento richiesto.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'accesso in forma integrale o nella forma della sola presa visione, si evidenzia che qualora i verbali siano necessari alla difesa in giudizio dei propri diritti, dei medesimi è opportuno che l'amministrazione rilasci copia.

La reiterazione della medesima richiesta non sembra tradursi in un controllo generalizzato dell'amministrazione, ma potrebbe costituire un aggravio per l'attività della medesima. Si ricorda, a tal proposito che, in assenza di nuovi presupposti, la ripetizione della stessa istanza non determina la riapertura del termine di trenta giorni previsto dalla legge entro il quale l'amministrazione è obbligata a rispondere.

Infine, dallo scambio di documenti, allegati alla richiesta di parere, intercorso tra l'amministrazione e l'istante sembra che l'istituto abbia negato l'accesso oltre che ai verbali dei gruppi operativi del PON 2004, anche alle tabelle di valutazione dei titoli elaborate dal Dirigente scolastico allegate al verbale n. 1 del 7 gennaio 2005 per ogni tipologia di incarico prevista per ciascun progetto PON. La scrivente Commissione è dell'avviso che anche tali documenti debbano essere accessibili.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.14)

All'Ing. .....

Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali

OGGETTO: Parere in ordine all'accessibilità della relazione stilata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

1. Il direttore ....., ha inviato, in data 29 settembre 2005, una nota alla scrivente Commissione, con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibiltà da parte del ricorrente delle relazioni inviate dal Ministero al Consiglio di Stato a seguito della presentazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971. Le perplessità dell'amministrazione sorgono sulla base del rilievo che l'attività consultiva svolta dal Supremo organo della giustizia amministrativa riveste un carattere meramente "interno", atteso che non si instaura nessun rapporto tra il Consiglio di Stato stesso ed i ricorrenti.

Chiede, pertanto, l'amministrazione se la predetta relazione sia accessibile e, in caso di esito positivo, se la medesima sia solo visionabile ovvero se sia possibile estrarne copia.

2. In via preliminare si osserva che il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo di carattere generale, consistente nell'impugnativa di un atto amministrativo definitivo, proposto dal soggetto interessato direttamente al Capo dello Stato. L'istruttoria del ricorso è compiuta dal Ministero che sovrintende alla materia alla quale è da ricondurre l'atto impugnato. Tale istruttoria, da rendere entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione delle loro deduzioni, è trasmessa al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Con riferimento al caso in esame si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che il ricorrente ha diritto di accedere alla relazione inviata dall'amministrazione referente al Consiglio di Stato, atteso che, pur vertendosi in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai ricorsi straordinari debba essere applicata la garanzia fondamentale di cui all'art. 24 della Costituzione (Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere 28 gennaio 1998, n. 1023/1997). Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione debba concedere l'accesso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.15)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare

Fatto

Il sig.……, M.llo …….., ha presentato al Comando di appartenenza una prima istanza di accesso datata 24.1.2006, con la quale chiedeva di poter visionare la sua "cartella personale presso il Nucleo Personale e Mobilitazione dell'Ufficio Comando, per completezza di documentazione".

L'amministrazione interessata, con nota in data 14.2.2006, invitava il suddetto presso l'Ufficio Comando "per ottenere la visione del proprio fascicolo personale e poter procedere all'eventuale trascrizione dei protocolli dei documenti da richiedere in copia"; risulta dagli atti che in data 22.3.2006 il Sig. ……. ha preso regolarmente nota dei documenti contenuti nel suo fascicolo.

Successivamente, in data 11.4.2006, il suddetto presentava una nuova istanza di accesso chiedendo una serie di documenti, specificamente indicati nell'istanza stessa, documenti "contenuti nella cartella fascicolo personale visionata, in ultima data, il 22 marzo 2006".

L'Aeronautica Militare, con nota in data 10.5.2006, invitava il suddetto presso l'Ufficio Comando "per avere accesso agli atti amministrativi richiesti ed ottenere una 'copia conforme' degli stessi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa": risulta dagli atti che in data 23.5.2006 il Sig. ……. ha estratto copia degli atti richiesti ad eccezione di alcuni documenti, specificamente indicati, "non risultanti nel carteggio personale".

Il ricorrente ha firmato il relativo processo verbale per presa visione.

Successivamente, con atto in data 20.6.2006, il Sig. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando che i documenti non risultanti nel carteggio personale, di cui al processo verbale in data 23.5.2006, sarebbero stati distratti "per un non meglio identificato motivo".

Diritto

Si rileva che il ricorso, così come proposto, è inammissibile.

Manca, infatti, un provvedimento, espresso o tacito, di diniego d'accesso che consenta l'esame del ricorso.

L'Amministrazione, infatti, non ha mai negato l'accesso ai documenti richiesti: la mancanza di alcuni documenti nel fascicolo personale non costituisce diniego di accesso e, tra l'altro, il ricorrente stesso nulla ha lamentato nel verbale in data 23.5.2006 circa la presunta "distrazione" di documenti dal suo fascicolo personale.

E difatti il ricorrente, dopo aver rilevato la mancanza di alcuni documenti dal suo fascicolo, ha omesso di chiedere espressamente all'Amministrazione competente l'accesso ai documenti che "assume" non rinvenuti nel fascicolo stesso: solo l'esito negativo di tale richiesta difatti avrebbe concretato il presupposto per la proposizione di un rituale ricorso a questa Commissione ai sensi dell'art. 25 della legge. 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.16)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Azienda sanitaria locale n. …. di ……

Fatto

Il dott. ……., ha presentato, in data 24 aprile 2006, al Direttore sanitario della Asl n. …. di ……., una richiesta di accesso avente ad OGGETTO:

1. la delibera 1/c del 9 gennaio 2003;

2. eventuali atti successivi alla predetta delibera con i quali si è disposto il pagamento, a favore di altri medici dipendenti della stessa Asl, di somme a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 1996 e 1997;

3. le proposte di transazione effettuate nei confronti dei medici creditori nei confronti della Asl ……. degli emolumenti non pagati, e la disponibilità a tali proposte manifestata dagli stessi sanitari.

Specifica l'istante nella nota di avere rivestito la qualifica di primario f.f. del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso l'Ospedale civile di …….. per l'anno 1996, e di non avere ricevuto la liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato per il suddetto anno.

La Asl n. … debitrice, e l'istante, creditore, sono arrivati ad una transazione, nel dicembre 2003, in base alla quale la Asl si impegnava a liquidare gli emolumenti per l'anno 1996, mentre l'istante ha rinunciato a far valere ogni ulteriore richiesta, per l'anno 1997, relativa agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed alle eventuali spese legali sostenute.

Tuttavia, nonostante l'assunzione del reciproco impegno, l'amministrazione non ha proceduto al pagamento di quanto concordato. Pertanto, l'istante, al fine di tutelare la propria posizione giuridica, ha chiesto all'amministrazione di potere accedere ai documenti precedentemente indicati. In conseguenza dello scadere del termine di trenta giorni, a seguito del quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione, il Sig. …… ha presentato, in data 22 giugno, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare alla Asl n. …. di …… l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso in esame

il ricorrente non ha provveduto all'adempimento di tale onere nei confronti degli altri medici creditori dell'Azienda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che dall'esame degli atti emerge la presenza di controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R 12 aprile 2006 n. 184, dispone che l'ufficio notifichi ad essi il ricorso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.17)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.A

Fatto

L'Ing. ……. ha presentato, con l'Avv. ……., alle Poste Italiane S.p.A., istanza datata 7.4.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto dalla suddetta Società incarico di progettazione architettonica ed impiantistica ed essendo venuto a conoscenza che l'incarico esecutivo di detto progetto è stato affidato allo studio …….. di Roma ha chiesto l'accesso "alla documentazione relativa all'affidamento di quest' ultimo incarico e, segnatamente, di poter visionare ed estrarre copia del contratto concluso con lo studio ……; e ciò al dichiarato fine di interessare della vicenda l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 11.2.1994, n. 109.

Le Poste Italiane non hanno risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il suddetto Ing. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di un controinteressato.

Questa Commissione, pertanto, con nota del 18 luglio 2006 ha chiesto alle Poste Italiane S.p.A. di comunicare i dati relativi al recapito dello studio dell'Ing. ……, al fine di provvedere alla notifica del ricorso.

La Poste Italiane S.p.A. non ha dato alcun riscontro alla nota suindicata.

Ritiene pertanto la Commissione che la richiesta del 18 luglio debba essere reiterata, assegnando per l'adempimento il termine di quindici giorni e facendo presente che l'inutile decorso di tale termine sarebbe configurabile come omissione di atti di ufficio consistente nell'inadempimento del dovere di leale collaborazione ad una funzione giustiziale.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita la Poste Italiane S.p.A. a fornire, entro il termine di quindici giorni, i dati sopra specificati.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.18)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione

Fatto

Il Sig. ……. dipendente del Ministero della pubblica istruzione, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 maggio 2006 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al provvedimento di trasferimento ad efficacia differita emesso dal Ministero nei suoi confronti.

In precedenza, in data 5 aprile 2006, l'amministrazione aveva sinteticamente comunicato la volontà di procedere al trasferimento del dipendente odierno ricorrente in una nota in cui, tuttavia, era riportato il contenuto del provvedimento non nella sua intera estensione.

Il ricorrente, con la citata richiesta del 9 maggio, ha chiesto pertanto al Ministero dell'istruzione copia integrale del provvedimento di trasferimento, senza ricevere risposta alcuna dall'amministrazione destinataria dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il Sig. ……. ha presentato in data 3 luglio 2006 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e rilevando la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso anche in virtù di una controversia pendente dinanzi al giudice del lavoro di Verbena avente ad oggetto l'accertamento del diritto al trasferimento e rispetto alla quale l'accesso è, a giudizio dell'odierno ricorrente, da considerarsi strumentale.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che il provvedimento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, del pari in discussione la titolarità del diritto in capo al Sig. ..... di prendere visione ed estrarre copia integrale del provvedimento emesso nei suoi confronti. Quanto alla possibilità di inviare via telefax i documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui il ricorrente fa menzione nel ricorso, si rileva che tale possibilità non è prevista se non in casi particolari in cui il richiedente comprovi l'impossibilità seria ed oggettiva di recarsi presso gli uffici dell'amministrazione per esercitare il diritto di accesso; viceversa sarà onere dell'avente diritto recarsi presso gli uffici dell'amministrazione negli orari e nei giorni da questa indicati, per prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.19)

COMMISSIONE
PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione…….

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fatto

La …….., nella persona del presidente associato ……., con nota del 25 maggio 2005 ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), di poter avere copia dei decreti direttoriali del 21 maggio 2003, n. 57 e del 17 gennaio 2005, e delle modifiche e degli aggiornamenti intermedi fino ad oggi intervenuti sul decreto del 2003, dopo aver ricevuto da parte dello stesso Ministero una nota, datata 6 maggio 2005, con la quale si trasmetteva parte della suddetta documentazione, con numerose cancellazioni del testo.

Con tali decreti l'associazione veniva prima iscritta, a sua insaputa, come articolazione territoriale della ……. nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e, successivamente, cancellata dal suddetto albo su richiesta della Fed. ……..

Non avendo avuto alcun riscontro alla propria istanza da parte dell'amministrazione interessata, la ……. ha presentato, in data 26 giugno 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Diritto

La scrivente Commissione ritiene che l'istante associazione sia titolare di un interesse da considerarsi qualificato, vale a dire, concreto, attuale e diretto, a conoscere le vicende che hanno riguardato il proprio inquadramento nel registro delle organizzazioni di promozione sociale, ai fini di una eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziale.

La documentazione richiesta, tra l'altro, è da considerarsi pubblica; relativamente ad essa non è configurabile alcuna posizione di controinteresse, dal momento che il ricorrente chiede di accedere a documenti amministrativi riguardanti la situazione propria e non la situazione di terzi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.20)

COMMISSIONE
PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società ……..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Roma II
e nei confronti di: ……. s.r.l.

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della società …….. Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 15 maggio 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma II di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società …… srl, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata è stata cessionaria di merce venduta dalla …….. Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avverso le determinazioni di quest'ultima intende ricorrere in appello; dunque, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 12 giugno 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 22 giugno 2006, l'Agenzia dell'Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; b) nella richiesta di accesso non sarebbe stato esplicato il titolo di legittimazione allo stesso, né sarebbe stato precisato l'interesse personale e concreto della società istante atto a giustificare l'accesso alla documentazione di cui in oggetto; c) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Avverso tale diniego la società …….. Srl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma II, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Preliminarmente si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data 10 agosto 2006 il ricorso alla società controinteressata, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che questa non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la L. n. 15/1968, ormai abrogata e superata dal D.P.R. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società …….. srl, sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma

rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art.24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

In ogni caso la ……. srl, alla quale era stato notificato il ricorso, non ha formulato alcuna opposizione, con ciò dimostrando di non avere alcuno interesse ad opporsi alla domanda di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Sig. …….., avendo partecipato alle prove preselettive dei concorsi a n. 40 posti di Assistente Amministrativo – B3 di cui al bando pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2002, e a n. 31 posti di assistente giudiziario di cui alla G.U. del 7 luglio 2001, in data 12 giugno 2006 ha chiesto di avere copia dei questionari somministrati e delle relative schede risposta delle prove preselettive sostenute in sede concorsuale.

L'amministrazione resistente, con note del 22 giugno 2006, ha negato l'accesso, richiamandosi a due precedenti note del 15 marzo 2006 e del 13 aprile 2006, e sostenendo, in sintesi, l'insussistenza di un interesse ad accedere da parte dell'odierno ricorrente in quanto a conclusione delle prove concorsuali relative al bando di cui alla G.U. del 7 luglio 2001 il ricorrente è risultato vincitore per la Regione Liguria. Inoltre, rileva l'amministrazione che un interesse qualificato del ricorrente nella fattispecie in esame è da escludersi in quanto il procedimento concorsuale si è da tempo concluso e che comunque, le prove preselettive non farebbero parte del concorso pubblico vero e proprio, bensì della fase preconcorsuale come tale non soggetta alla normativa di cui alla l. 241/1990.

Infine, l'amministrazione fa presente che le prove concorsuali si sono completate con l'approvazione della graduatoria in data 12 settembre 2003, e che, pertanto, in virtù del lasso di tempo intercorso tra tale evento e la richiesta di accesso, l'amministrazione è nell'impossibilità oggettiva di dar corso alla richiesta del dr. ……., atteso che per esigenze organizzative e logistiche, la documentazione concernente la preselezione non è più disponibile presso l'amministrazione, essendo stata eliminata dagli archivi dopo due anni dalla data da ultimo richiamata.

Il dr. ……, con ricorso del 3 giugno 2006, pervenuto a questa Commissione in data 10 luglio 2006, ha chiesto il riesame del diniego espresso del 22 giugno 2006, contestando la mancanza di un interesse qualificato all'accesso in quanto a nulla rileverebbe la circostanza che i documenti richiesti facciano parte della fase preconcorsuale e che, del pari, la procedura concorsuale si sia conclusa e che, rispetto ad esse, come nel caso di specie, il candidato abbia abbandonato le prove scritte o sia stato dichiarato vincitore.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al dr. …….

Prive di pregio appaiono le ragioni del diniego manifestate dall'amministrazione quanto alla sussistenza dell'interesse ad accedere. In particolare, la Commissione rileva che la pendenza di un procedimento non è condizione per l'esercizio del diritto di accesso, potendo quest'ultimo essere esercitato sia a procedimento concluso sia qualora un procedimento non sia stato nemmeno avviato dall'amministrazione, purché questa detenga i documenti oggetto della richiesta.

Tale rilievo assorbe anche quello concernente la natura preconcorsuale delle prove preselettive che, a dire dell'amministrazione, osterebbe all'accesso.

Rilevata la titolarità di un interesse qualificato all'accesso in capo all'odierno ricorrente, si deve, tuttavia, tenere in considerazione il limite opposto dall'amministrazione relativo all'impossibilità materiale di dar corso alla richiesta di accesso, non essendovi più traccia delle prove preselettive negli archivi dell'amministrazione a motivo del tempo trascorso tra la fine della procedura concorsuale e la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente (più di due anni).

A tale riguardo, considerato che l'articolo 22, comma 6, legge n. 241/1990,stabilisce che "Il diritto di accesso è esercitatile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si debba accedere", la Commissione chiede all'amministrazione sulla base di quale normativa abbia ritenuto di disfarsi dei documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia sul merito, chiede all'amministrazione di ricevere tempestivamente comunicazioni in merito alla normativa posta a fondamento della cancellazione dei documenti richiesti dal ricorrente.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.22)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti: Sig…….

contro

Amministrazione resistente: Direttore della Casa Circondariale di Agrigento

Fatto

I sigg. ri ……., con un provvedimento del Direttore della Casa Circondariale di Agrigento del 30 marzo 2006, emesso sulla base di una relazione del Vice Commissario …….., Comandante del reparto – Direttore dell'Aerea di Sicurezza, sono stati rimossi dall'incarico di assistenti capo, in servizio presso l'ufficio Conti Correnti della casa Circondariale medesima. Nella suddetta relazione si afferma che le disfunzioni derivanti dall'operato dei tre addetti hanno inciso sull'ordine e la sicurezza della struttura penitenziaria.

In particolare, si imputano ai sigg. ……, il ritardo con il quale è consegnato il mod. 21 ai ristretti, le inadempienze relative all'acquisto dei generi non compresi nel mod. 72, il ritardo nel caricamento dei fondi dei ristretti, nonché la frequente concomitante assenza degli operatori; si osserva, poi, nella relazione che l'impossibilità da parte dei ristretti di acquistare generi etc., ha generato un notevole malcontento tra la popolazione detenuta, la quale recepisce tali disfunzioni come vessazioni e soprusi dell'amministrazione.

Successivamente, al fine di consentire agli istanti di valutare la legittimità dell'esonero, il legale rappresentante dei medesimi ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti:

- stampe del registro mensile dei contanti dal bollettario dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;

- stampe riepilogo mensile dei vaglia dei detenuti dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;

- stampe modello 76 dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;

- relazione del Capo Area e Responsabile di Cassa.

Attraverso i documenti indicati, infatti, è possibile attestare la professionalità, la diligenza, nonché la puntualità degli istanti nell'espletamento delle loro funzioni nell'Ufficio Conti Correnti.

La suddetta istanza non è stata accolta dall'amministrazione sulla base di una duplice motivazione: la prima, di ordine procedurale, attiene alla mancanza dell'atto di delega dell'interessato munito di sottoscrizione autenticata, atteso che, afferma l'amministrazione, la procura alle liti non abilita il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti amministrativi. La seconda motivazione sulla quale si fonda il diniego, attiene alla mancanza del nesso di causalità tra i documenti richiesti e la situazione che si intende tutelare, nonché alla sussistenza di ragioni di tutela del diritto alla riservatezza di situazioni finanziarie ed economiche, tali da ostacolare il rilascio dei predetti documenti.

Avverso tale diniego i sigg. ……., in data 4 luglio 2006, hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Direttore della Casa Circondariale di Agrigento, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame si osserva che la circolare del Ministero della Giustizia dell'8 marzo 2006, attuativa del decreto del Ministero della Giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115, dispone che, nel caso di rappresentanza delle persone fisiche, il titolo che attesta la qualità di rappresentante "consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 30 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" e che "la procura alle liti non abilita di per sé il difensore a chiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo". L'art. 30 del d.P.R. citato, relativo alle modalità per la legalizzazione delle firme, tuttavia, stabilisce che "nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome ed il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data ed il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".

Pertanto, la circolare dell'8 marzo 2000, in quanto attuativa di un decreto ministeriale che, in base alla successione delle leggi nel tempo e alla gerarchia delle fonti, si deve considerare tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 445 del 2000, deve considerarsi anch'essa caducata e, quindi, inapplicabile.

Passando all'esame delle altre motivazioni sulle quali si fonda il diniego di accesso si osserva che gli istanti sono titolari di un interesse diretto, ossia personale, appartenente alla sfera dell'interessato, concreto, ossia collegato con il bene della vita coinvolto dal documento ed attuale alla tutela della propria reputazione (T.A.R. Veneto, sez. III, 1 settembre 2005, n. 3277), e che i documenti richiesti sono strumentali alla tutela della propria posizione giuridica soggettiva. Infatti, i documenti sono collegati da un nesso di causalità rispetto alla situazione giuridica soggettiva che si vuole far valere, atteso che i medesimi sono utili per dimostrare, nelle opportune sedi, la diligenza dei ricorrenti nello svolgimento delle funzioni e, dunque, l'illegittimità del provvedimento disciplinare.

Con riferimento alla terza delle motivazioni addotte dall'amministrazione, si osserva che quando l'accesso ai documenti amministrativi viene in rilievo per la cura e la difesa di propri interessi giuridici lo stesso deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza dei terzi. In altri termini, nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale ha dato prevalenza al primo, allorché sia necessario per curare o difendere propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.23)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof. ……

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale "……."

Fatto

Il prof. ……, quale componente del Collegio dei Docenti, ha presentato al dirigente scolastico dell'ITI istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto:

1) "l'estrazione in copia, resa autentica, del verbale del Collegio dei Docenti del 13.9.2005 con tutti gli eventuali atti allegati (verbale redatto e sottoscritto dai componenti il seggio elettorale che ha presieduto la votazione del progetto 'Qualità') ";

2) "l'estrazione in copia, resa autentica, del conto consuntivo dell'esercizio finanziario dal 1.1.2004 al 31.12.2004" precisando che "l'interesse per la richiesta di cui al punto 1 è tipizzato alla conoscenza di atti correlati alla propria funzione di docente; l'interesse per la richiesta di cui al punto 2 è correlata allo svolgimento di attività professionale svolta nell'anno scolastico 2003/2004 dal richiedente".

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e formatosi il silenzio-rigetto il prof. …….. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. ……. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale "……" a provvedere sulla domanda di accesso. 111

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.24)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof. ……..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale "……"

Fatto

Il prof. ……, quale componente del Collegio dei Docenti, ha presentato al dirigente scolastico dell'ITI istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto "l'estrazione in copia, resa autentica, dei verbali delle riunioni del Collegio dei Docenti del 24.3.2006, 12.4.2006 e 27.4.2006", precisando che la richiesta è strettamente correlata allo svolgimento della funzione docente del richiedente.

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il prof…….. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati..

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. …… ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale "……." a provvedere sulla domanda d'accesso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.25)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.……

contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico industriale "……"

Fatto

Il prof. ……., quale RSU dell'Istituto Tecnico Industriale "…… " di ……., ha presentato al dirigente scolastico dell'ITI istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto "l'estrazione in copia, resa autentica, del verbale della riunione tenutasi il 27.4.2006, tra il dirigente scolastico ed il personale Ata giusto prot. …… del 20.4.2006", precisando che la richiesta è strettamente correlata allo svolgimento della funzione di RSU del richiedente.

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il prof. …….. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. ……. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale "……." a provvedere sulla domanda di accesso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.26)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Scuola Media "……." di Caracas domiciliata c/o l'Ufficio Scolastico del Consolato Generale d'Italia di Caracas

e nei confronti di: altri studenti che hanno riportato le valutazioni di "distinto" ed "ottimo"

Fatto

I signori ……., in qualità di genitori del proprio figlio minore ……., con nota del 3 novembre 2005, hanno chiesto all'Ufficio Scolastico, presso cui è domiciliata la Scuola Media "……", di potere avere copia di varia documentazione concernente lo svolgimento delle relative prove d'esame di licenza media, per l'anno 2004/2005, sostenute dallo stesso figlio, al fine di tutelarne giuridicamente gli interessi.

In particolare, gli istanti (oggi ricorrenti) chiedevano di potere aver copia:

- delle griglie valutative e di tutti gli atti e verbali relativi alla seduta del 30 settembre 2005, nel corso della quale la commissione d'esame della Scuola Media "……." ha ritenuto di dover confermare per l'alunno ……. la valutazione finale di distinto;

- degli atti, dei verbali e della documentazione pertinente gli esami di licenza media riferibili agli altri studenti che hanno riportato le valutazioni di distinto ed ottimo.

A tale istanza, in data 6 dicembre 2005, faceva riscontro una nota dell'Ufficio Scolastico, nella quale si confermava per l'alunno ……. la valutazione di distinto, con la trasmissione della relativa documentazione richiesta, non provvedendosi, invece, all'inoltro della copia degli atti, verbali e di quanto pertinente gli esami di licenza media riferibili agli altri studenti, per asserite ragioni di tutela della privacy degli stessi, non essendo possibile garantirne il completo anonimato.

Pertanto, i signori ……. hanno presentato, in data 20 luglio 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Ufficio Scolastico presso cui è domiciliata la Scuola Media "……", "di voler riconoscere loro il diritto ad ottenere copia degli atti, verbali e quanto pertinente gli esami di licenza media riferibili agli studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di distinto, permettendo così agli stessi di poter esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie".

Diritto

Osserva preliminarmente la Commissione che i dati relativi agli scrutini non costituiscono dati sensibili, come tali soggetti ad una particolare tutela, e che comunque nella fattispecie gli altri altri scrutinati non possono ritenersi tecnicamente controinteressati, dal momento che la domanda d'accesso è preordinata soltanto ad un migliora-

mento della posizione del ricorrente e non anche ad un peggioramento della posizione degli altri scrutinati.

Nel merito il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva del minore, per il quale gli istanti hanno avanzato la richiesta di accesso: si deve, infatti, ritenere che l'alunno …….. sia portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, come studente della Scuola Media "……..", ha partecipato alla procedura relativa agli esami di licenza media.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, ritiene fondata la richiesta formulata dagli istanti.

In particolare, per il motivo sopra esposto, si ritiene che gli istanti, in rappresentanza del figlio minore, studente partecipante alla procedura relativa agli esami di licenza media della Scuola Media "…….", abbiano diritto di estrarre copia degli atti, verbali e quanto pertinente agli esami di licenza media riferibili agli altri studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di "distinto", per potere così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva che pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Infatti, il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

In ogni caso, sarà cura dell'Istituto Scolastico provvedere ad oscurare i nominativi ed i relativi dati personali degli altri studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di "distinto".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.27)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - ……

Fatto

Il Luogotenente ……., in servizio effettivo al N.A.S. Carabinieri di Latina con funzioni di comandante, con nota del 6 giugno 2006, ha chiesto al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di potere avere l'accesso al "file informatico formato, relativo alla documentazione caratteristica sottoscritta in data 5 giugno 2006", asserendo una pretesa tutela dei propri diritti, poiché le note contenute nello stesso file avrebbero avuto "una differente parvenza, nella forma e nei contenuti, rispetto alle precedenti".

A tale istanza, in data 4 luglio 2006, faceva riscontro una nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, a firma del Comandante ……., con la quale si esplicavano le ragioni per le quali la stessa istanza non trovava accoglimento.

Pertanto, il Luogotenente …… ha presentato, in data 20 luglio 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute il rilascio del file informatico richiesto.

Diritto

Il ricorso nel merito è infondato.

Preliminarmente, si osserva che il documento amministrativo di cui si è chiesto l'accesso non è stato identificato in modo specifico, né sono state rese note, con modalità chiare ed evidenti, le motivazioni e/o l'interesse ad accedere allo stesso.

Si osserva poi che nella nota di non accoglimento della domanda di accesso, redatta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute si afferma l'inesistenza del file informatico richiesto, poiché nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati personali, e secondo quanto disposto dal "Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri", "i documenti caratteristici del personale del ruolo marescialli appartenenti all'Arma dei Carabinieri vengono redatti in duplice esemplare e custoditi nel libretto personale (1° e 2° originale), e nessun altro documento viene conservato dall'ufficio competente".

In particolare, si è fatto presente che il file richiesto non è più esistente, essendone stato conservato il relativo contenuto in forma cartacea.

Inoltre, sempre dalla stessa nota si evince che il diritto di accesso alla documentazione, richiesta in formato elettronico, è stato già soddisfatto, in data 5 giugno 2006, mediante notifica e rilascio della relativa copia cartacea.

Che l'istante sia già in possesso della suddetta documentazione in copia cartacea se ne ha conoscenza anche dall'esame del ricorso gerarchico presentato al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, nella parte in cui, a pagina 10 per sua stessa affermazione, si legge che "attualmente è stata fornita soltanto la documentazione cartacea".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.28)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Organizzazioni sindacali……..

contro

Amministrazione resistente: Comune di Spinea

Fatto

Le Organizzazioni Sindacali CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL hanno presentato, in data 26 aprile 2006, istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al Comune di Spinea avente ad oggetto tutti gli atti amministrativi con impegno di spesa, ossia deliberazioni, determinazioni dirigenziali ed atti di liquidazione, riferiti ai seguenti capitoli di spesa:

1. …….. Fondo Spesa Produttività, competenza per l'anno 2006;
2. …….. Formazione del Personale generale, competenza per l'anno 2006;
3. …….. Spese per posizioni organizzative.

A seguito dello scadere del termine di trenta giorni, in data 22 giugno 2006, le OOSS hanno presentato ricorso al difensore civico affinché riesaminasse il provvedimento tacito di diniego dell'amministrazione. Quest'ultimo, con nota del 17 luglio 2006, ha invitato le ricorrenti, sulla base del carteggio intercorso tra il medesimo e l'amministrazione, ad adottare le iniziati ritenute più opportune. Infatti, il difensore civico aveva invitato l'amministrazione, ove non ostassero ragioni motivate e di carattere oggettivo, a dare corso alla richiesta, dal momento che i documenti richiesti non rientrerebbero tra i casi di esclusione previsti dalla legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 184 del 2006. L'amministrazione, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile la posizione del difensore civico, affermando che, poiché la richiesta è priva dell'esposizione della situazione giuridicamente rilevante sottesa alla richiesta di accesso ed ha ad oggetto tutti gli atti amministrativi relativi ai capitoli di spesa indicati, la medesima si traduce in un controllo generalizzato dell'attività dei pubblici poteri.

Avverso tale diniego le OO.SS CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL, hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990.

Diritto

Nel caso in esame le OOSS ricorrenti hanno formulato istanza di accesso ai documenti amministrativi su indicati formati o, comunque, detenuti dal Comune di Spinea.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, pertanto, correttamente i ricorrenti hanno presentato ricorso al difensore civico atteso che, in caso di diniego da parte di un'amministrazione comunale, la competenza spetta al difensore civico competente per ambito territoriale (art. 25 della legge n. 241 del 1990). La scrivente Commissione è, invece, competente ad esaminare i ricorsi avverso le determinazioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.29)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Fatto

Il Sig. ……., con istanza di accesso del 26 giugno 2006, ha chiesto, quale partecipante escluso dalla procedura preselettiva al concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di funzionario area giuridica terza fascia, indetto con delibera n. 46670/CONS del 23 dicembre 2004, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di poter esaminare e successivamente eventualmente estrarre copia di alcuni dei seguenti documenti:

1. verbali redatti dalla commissione esaminatrice durante l'iter procedurale intercorso dal momento del suo insediamento al momento della pubblicazione dei risultati degli ammessi alle prove scritte;

2. domanda di partecipazione inviata dall'istante;

3. domande di partecipazione presentate da tutti i candidati ammessi alle prove scritte;

4. curriculum e dichiarazioni d'incompatibilità presentate dai membri della commissione esaminatrice.

Specifica l'istante nella richiesta di accesso di avere partecipato alla prova preselettiva per titoli, nel concorso su indicato, e di essere stato escluso con comunicazione prot. ……del 14 giugno 2006. I documenti sono stati richiesti al fine di consentire all'istante di poter valutare l'opportunità di attivare una tutela giurisdizionale amministrativa, civile ed, eventualmente, penale; in particolare, al fine di poter presentare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, il richiedente ha segnalato all'Autorità l'urgenza della propria richiesta.

L'Autorità, con provvedimento del 29 giugno 2006, ha differito l'accesso fino al termine di conclusione della procedura concorsuale, in base all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e del regolamento concernente l'accesso ai documenti emanato dall'Autorità medesima ai sensi del quale "l'accesso agli atti concorsuali è differito a una data successiva rispetto a quella di approvazione e pubblicazione della graduatoria finale".

Avverso tale provvedimento il Sig. …… ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di differimento citato, di ordinare il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in Euro 500,00, relativo alle spese telefoniche e di scrittura del presente ricorso, nonché del danno biologico e di quello conseguente alla perdita di *chances*. Il ricorrente ha chiesto, infine, alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990). Pertanto, la medesima non è competente a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni causati dal provvedimento con il quale l'amministrazione ha differito l'accesso fino alla conclusione della procedura concorsuale.

Passando all'esame dei profili di competenza della Commissione, si osserva che il ricorrente, quale partecipante alla procedura preselettiva ha interesse ad accedere, già al momento di esclusione dalla relativa procedura, ai documenti necessari per poter eventualmente esercitare una tutela giurisdizionale. In effetti, il termine per l'esercizio della tutela giurisdizionale decorre dal momento della conoscenza del provvedimento di esclusione, ossia dal 14 giugno 2006; di conseguenza il differimento dell'esibizione dei documenti al momento della conclusione dell'intera procedura concorsuale si risolve in una grave menomazione del diritto di difesa.

Inoltre, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 217/01/CONS, stabilisce che il "differimento dell'accesso può essere disposto quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardare delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relaziona documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa" (art. 2, comma 5). Nel caso in esame si ritiene che l'esibizione dei documenti richiesti e l'eventuale estrazione di copia di alcuni di essi, non sia tale da pregiudicare il buon andamento dell'attività dell'Autorità.

Si ritiene, pertanto, che i documenti richiesti siano accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.30)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig……..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche

Fatto

Il dott. ……. ha presentato all'Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche istanza, datata 5.6.2006, con la quale, premesso di aver richiesto con due distinte domande di poter transitare nei ruoli del personale dirigente dell'INPDAP e di essere venuto a conoscenza che l'INPDAP stesso avrebbe inquadrato in detti ruoli la dott.ssa ……., segretario generale di fascia B, ha chiesto l'accesso "ai documenti richiesti con istanza pervenuta all'INPDAP in data 12.6.2006 afferenti il presunto inquadramento nei propri ruoli del personale con qualifica dirigenziale della dott.ssa …….., nonché degli altri documenti che dovessero essere richiesti in seguito per la tutela della propria posizione giuridica di aspirante alla mobilità presso il prefato Istituto".

L'INPDAP non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il dott. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di una controinteressata, la D.ssa ……..

E' necessario quindi comunicare il ricorso alla suddetta controinteressata, per consentire ad essa di presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto, l'INPDAP a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.31)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Seconda Università degli studi di Napoli

Fatto

Il sig…….. ha presentato, in data 13 giugno 2006, una richiesta di accesso al Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, volta ad ottenere copia dei seguenti documenti:

1. nota dell'amministrazione n. 503/06;

2. verbale dell'esame in Psicologia Clinica, sostenuto dall'istante in data 6 marzo 2006, ed ogni altro atto e documento connesso;

3. provvedimento di nomina della commissione esaminatrice della predetta seduta di esami, ivi compresa l'indicazione dei suoi componenti;

4. documento dal quale si evince il nominativo del titolare della cattedra di Psicologia Clinica.

Afferma il richiedente nella nota che i documenti richiesti sono necessari al fine di poter esercitare la tutela giurisdizionale avverso la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, adottata dall'amministrazione il 5 giugno 2006. In effetti, il ricorrente aveva presentato tale rimedio amministrativo avverso il provvedimento con il quale la commissione esaminatrice aveva stabilito il mancato superamento dell'esame di Psicologia Clinica.

In particolare, nel predetto ricorso l'istante lamentava l'illegittimità del provvedimento per mancanza, nella seduta d'esame del giorno 6 marzo 2006, del numero legale dei componenti la commissione esaminatrice, ossia 2/3. Specifica, infatti, il ricorrente che nonostante la commissione esaminatrice fosse formalmente composta da tre membri, prof. …….., prof. …….., prof. ……., gli esami sono stati condotti, per l'intera seduta, solo dal prof. ……; quest'ultimo, inoltre, ha delegato le interrogazioni ad un suo assistente. Malgrado la prof. …….. ed il prof. ……. non fossero presenti alla seduta d'esame, i verbali degli esami risultano sottoscritti anche da loro.

L'amministrazione, con nota del 5 giugno 2006, ha rigettato il ricorso gerarchico affermando che la commissione esaminatrice era regolarmente costituita in quanto erano presenti in sede d'esame il titolare del corso prof. …….. e la dott.ssa ……., cultore della materia, membro componente della commissione, come precisato nella nota n. …… dall'Ufficio di Presidenza.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di accesso l'istante si è recato presso gli uffici dell'amministrazione al fine di ritirare la copia dei documenti, a seguito del diniego verbale e avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il Sig. ……. ha presentato, in data 19 luglio 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame i documenti richiesti sono strumentali alla tutela giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale il ricorrente è stato respinto all'esame di Psicologia Clinica, i medesimi, pertanto, sono accessibili atteso che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990). Tuttavia, anche nel caso in cui il ricorrente non avesse ritenuto di volere adire le vie giudiziarie, il medesimo, avrebbe, in ogni caso, avuto diritto ad accedere ai documenti su indicati, atteso che il Sig. …….. è titolare di un interesse personale, concreto, ed attuale volto a verificare che la procedura di svolgimento delle prove d'esame avvenga in modo regolare.

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai documenti indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.32)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società ……. Srl

contro

Amministrazione resistente: Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.a.

e nei confronti di: Società …….. S.p.a.

Fatto

Con contratto di appalto del 10 settembre 2002 l'amministrazione resistente affidava alla società appaltatrice ……. i lavori per la realizzazione di un deposito tranviario da effettuarsi nell'area sita in Milano, via ……...

Con successivo contratto del 16 settembre 2002, gli stessi lavori venivano subappaltati dalla società ……. all'odierna ricorrente, previa autorizzazione della stazione appaltante, rilasciata in data 2 settembre 2002. Al fine di procedere alla verifica dei rapporti economici e giuridici intrattenuti con la società subappaltante, la ricorrente inviava richiesta formale di accesso all'amministrazione resistente in data 6 giugno 2006, chiedendo diversi documenti a giudizio della ricorrente, funzionali all'acquisizione di dati utili alla verifica di cui sopra.

Con provvedimento del successivo 14 giugno 2006, l'ATM S.p.a. negava il richiesto accesso, motivando il rifiuto in base all'assenza di un rapporto giuridico tra la richiedente …… Srl e l'amministrazione, e invitando, al contempo, ad indirizzare la richiesta direttamente alla ditta subappaltante.

Avverso tale provvedimento di diniego la società …….. Srl ha presentato in data 27 luglio 2006, ricorso a questa Commissione, rilevando l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto più profili e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto di accedere ai documenti richiesti all'amministrazione resistente.

In particolare, l'odierna ricorrente lamenta l'eccesso di potere del provvedimento impugnato per travisamento dei fatti e la violazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, sostenendo, al contrario di quanto ritenuto dalla ATM S.p.A., la propria legittimazione a richiedere i documenti oggetto dell'istanza di accesso, la legittimazione passiva della stazione appaltante e l'assenza di limiti, quanto alle categorie di documenti richiesti, previsti dall'articolo 24, l. n. 241/1990 e dall'art. 10 d.P.R. n. 184/2006.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'agire pubblico. Tali finalità operano anche quando la richiesta di accesso sia rivolta a un soggetto avente veste formalmente privatistica, ma nella sostanza svolgente attività qualificata da un'inerenza oggettiva ad interessi pubblici.

La questione giuridica sottostante il ricorso presentato dalla …… Srl, concerne l'accessibilità agli atti di diritto privato della pubblica amministrazione o di un concessionario di pubblico servizio. Sul punto la giurisprudenza amministrativa, in diverse decisioni, ha optato per la soluzione dell'accessibilità dei documenti richiesti, indipendentemente dal loro regime giuridico formale (privatistico o pubblicistico), purché essi accedano ad un'attività che, nella sua essenza, costituisca cura concreta di interessi della collettività (tra le altre, Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 1999, nn. 4 e 5). L'orientamento appena riportato è stato di recente confermato dall'Adunanza Plenaria del supremo organo della giustizia amministrativa n. 5 del 2005, decisione, per altro, richiamata nell'atto introduttivo anche dall'odierna ricorrente, in cui si afferma che in capo all'ente pubblico economico privatizzato permangono gli stessi obblighi pubblicistici sussistenti prima del processo di privatizzazione.

A ciò si aggiunga che, ormai, anche a seguito della riforma della l. n. 241/90 operata dalla legge n. 15/2005, il concetto di "pubblica amministrazione" è decisamente ampio e tale da ricomprendere al suo interno anche i "soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lettera *e*).

Nel caso di specie, e per le esposte considerazioni, non v'è dubbio che la Spa ATM di Milano sia, nella sua veste di concessionario di pubblico servizio, soggetto nei cui confronti possono legittimamente essere avanzate richieste di accesso ai sensi della normativa contenuta nella legge n. 241/1990, così come non è a dubitarsi della rilevanza pubblicistica del procedimento per l'affidamento in appalto in ordine alla realizzazione di opere di pubblico interesse come quelle affidate dall'ATM alla Soc. ……. e successivamente subappaltate all'odierna ricorrente.

Le ragioni del diniego opposte dall'amministrazione resistente appaiono prive di giuridico fondamento, atteso che l'assenza di un rapporto giuridico tra la ……. Srl e la stazione appaltante, posta a base del diniego, non rileva ai fini dell'applicazione della normativa contenuta negi articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Per essa, invero, è sufficiente che sussista un interesse qualificato all'accesso, fornito dei caratteri dell'attualità, personalità e concretezza e ciò a prescindere anche dalla "pendenza di un qualsivoglia procedimento amministrativo, essendo piuttosto sufficiente che l'amministrazione destinataria della richiesta detenga stabilmente i documenti oggetto dell'istanza.

Si rileva, inoltre, che l'ATM Spa non contesta la richiesta sul piano della natura dei documenti richiesti, problema sul quale, pertanto, questa Commissione non è chiamata a pronunciarsi, limitandosi a sollevare l'assenza di rapporti giuridici con la ricorrente e invitandola a rivolgersi alla ditta subappaltante.

Per i suesposti motivi, viceversa, questa Commissione ritiene illegittimo il diniego e la società ricorrente è legittimata a prendere visione dei documenti richiesti

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.33)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione penitenziaria – Ufficio Centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di …… in data 20 giugno 2006 ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

La richiesta di accesso all'amministrazione, nella quale il …… premette di essere assegnato al regime E.I.V da molti anni, è stata motivata dal ricorrente in funzione della possibilità di proporre reclamo e/o istanza di "declassificazione" ai sensi dell'articolo 35 della citata legge o, più genericamente, "ricorso al Tribunale".

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. …….. in data 20 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 27 luglio u.s.) contro il rifiuto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo tesso,le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione

al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. ……..

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso, i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera *c)*, il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica…" tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 *quinquies* e *sexies* del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con *omissis* la parte dei documenti acceduti la cui ostensione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art.24, comma 3, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006 (2.34)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Liceo Ginnasio "……." di Roma

Fatto

Il Sig. ……., a seguito dell'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo Ginnasio ……., ha presentato istanza di accesso al Preside della scuola, il 13 luglio 2006, con la quale ha chiesto copia dei seguenti documenti:

a. copia dei propri elaborati scritti d'esame, nonché, in forma anonima, copia degli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;

b. copia dei giudizi espressi dalla commissione esaminatrice sulla propria prova scritta, nonché, in forma anonima, copia dei giudizi espressi dalla commissione sugli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;

c. copia delle proposte di attribuzione di punteggio e dei giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sulla propria prova orale e dei verbali relativi all'espletamento della prova e comunque ogni altro atto della commissione relativo alla valutazione delle prove orali ed all'attribuzione del punteggio definitivo, nonché, in forma anonima, copia dei medesimi atti relativi a tutti gli altri studenti candidati della medesima classe;

d. copia di tutti i verbali e gli atti della commissione esaminatrice,

e. copia del documento predisposto dal Consiglio di classe e destinato alla commissione d'esame relativo alla terza prova scritta;

f. copia integrale degli atti della commissione relativi alla definizione della terza prova scritta;

g. copia degli scrutini finali di ammissione all'esame di Stato relativi al sottoscritto, nonché, in forma anonima, copia degli scrutini finali di ammissione relativi a tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;

h. copia dei verbali dei consigli di classe, anche nella parte riguardante gli scrutini del corrente anno scolastico;

i. copia dei verbali del collegio dei docenti del corrente anno scolastico.

Afferma il Sig. ……. nell'istanza che i predetti documenti sono necessari al fin di poter verificare la correttezza, la coerenza, l'omogeneità e l'equità delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice nei suoi confronti, anche in rapporto ai giudizi espressi nei confronti degli altri studenti. Prosegue l'istante precisando che, al fine di salvaguardare il diritto alla tutela dei dati personali degli altri studenti, i documenti sono stati richiesti in forma anonima, senza indicazione dei nominativi e delle generalità dei controinteressati.

La segreteria del Liceo Ginnasio ……., in data 4 agosto 2006, ha provveduto al rilascio di tutti i documenti relativi all'istante, ma, con una separata nota priva della sottoscrizione e della indicazione della data, ha negato l'accesso ai documenti inerenti gli altri studenti della medesima classe, poiché, il rilascio di copia dei "compiti e dei dati relativi agli altri candidati della classe …….. è *contra legem*".

Avverso tale parziale diniego, il Sig. ……. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, in data 30 agosto 2006, chiedendo alla Commissione di riesaminare la determinazione di diniego e di accertarne l'illegittimità. Precisa, poi, il ricorrente che non sussistono controinteressati, atteso che la l'istanza di accesso è stata formulata chiedendo all'amministrazione di adottare le modalità necessarie per garantire e tutelare il diritto alla riservatezza degli altri studenti.

Diritto

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali.

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con riferimento agli esami di Stato, ritenendo sussistente l'interesse del richiedente ad ottenere la copia, in forma anonima, degli elaborati degli altri esaminandi, corretti lo stesso giorno, al fine di mettere in luce eventuali disparità di giudizio operate dalla commissione (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1251, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249, e recentemente, TAR Veneto, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312).

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso anche ai documenti indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Sezione III

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.1)

Al Sig. ……

e, p.c. Al Centro per i Diritti del Malato
Ospedale ……

OGGETTO: Richiesta parere. Art. 10 comma 1 dPR n. 352 del 1992.

Il Sig. ……. presentò un esposto al Procuratore della Repubblica rilevando che "alcune mancanze da parte del suo medico curante avevano importato la mancata consegna di farmaci salvavita": la denuncia fu archiviata in base al rilievo che i fatti avevano rilevanza meramente disciplinare.

Il suddetto ripropose denuncia al Presidente del Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di ……., il quale, previo colloquio con il medico, archiviò la denunzia; il Sig. …… chiese, quindi, di conoscere il contenuto di detto colloquio e le motivazioni che avevano indotto il Presidente del Consiglio dell'Ordine ad archiviare la denunzia e costui rispose di aver proceduto all'archiviazione perché non aveva rinvenuto irregolarità.

Il Sig. …….. ritenendo, infine, che nella risposta di detto presidente fosse stata erroneamente indicata la legislazione dell'ordine, rinnovò l'istanza di accesso, che gli fu negato con nota del 17-11-2005.

Quanto sopra premesso il …… ha chiesto a questa Commissione un parere sulla fondatezza dell'istanza di accesso.

Alla luce di quanto sopra questa Commissione ritiene che la istanza di accesso sia parzialmente fondata in ordine al diritto di accesso al provvedimento di archiviazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine ; inammissibile in ordine al contenuto del colloquio, posto che non si deduce neppure che questo sia stato riprodotto in specifico atto.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.2)

Al Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri

OGGETTO: Quesiti in materia di modalità applicative dell'articolo 12, D.P.R. n. 184/2006 concernente il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, e dell'articolo 10 *bis* della L. n. 241/90 contenente disposizioni sul c.d. preavviso di rigetto.

Con lettere dell'8 e del 26 giugno 2006 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso a questa Commissione dubbi e perplessità circa la portata ed il significato di alcune disposizioni contenute nell'articolo 12 del nuovo regolamento governativo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi; chiede inoltre il Comando Generale dei Carabinieri se sia o meno applicabile al procedimento di accesso il c.d. preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 *bis* della legge n. 241/90.

Quanto al primo dei due quesiti, l'amministrazione richiedente, considerato che i controinteressati ai sensi del citato articolo del testo regolamentare possono proporre ricorso avverso le determinazioni di accoglimento dell'istanza da parte della P.A., chiede di conoscere se la proposizione del gravame da parte del controinteressato sospenda o meno l'esecutività del provvedimento che consente l'accesso.

Nella stessa prospettiva il Comando Generale chiede a questa Commissione se i soggetti controinteressati all'accesso possano esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso le determinazioni che consentono l'accesso, in assenza di un'espressa previsione in tal senso sia nella legge n. 241/90 che nel D.P.R. n. 184/2006.

Circa l'eventuale sospensione dell'efficacia del provvedimento favorevole all'accesso a seguito della proposizione del ricorso amministrativo da parte del controinteressato, la Commissione rileva che l'effetto sospensivo non si determina automaticamente. Costituisce, invero, principio generale dell'ordinamento quello secondo cui l'efficacia del provvedimento amministrativo, anche in caso di illegittimità e/o inopportunità dello stesso, non viene meno a seguito della proposizione di un gravame, giustiziale o giurisdizionale che sia.

Per privare dell'efficacia un provvedimento che il ricorrente assuma essere illegittimo, occorre infatti proporre domanda di sospensiva dello stesso. Nel caso di specie, pur non essendo espressamente previsto dalla normativa sul diritto di accesso alcun rimedio di natura cautelare, esso deve ritenersi esperibile dinnanzi a questa Commissione, atteso che la tutela cautelare costituisce parte integrante e fondante della tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi – in qualsiasi sede - ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione.

Inoltre, occorre mettere in rilievo che il D.P.R. n. 184/2006 fa obbligo all'amministrazione già in sede di prima richiesta di accesso da parte dell'interessato, di comunicarla al controinteressato, in modo tale da ponderare accuratamente l'assetto di interessi sottostante la richiesta di accesso medesima e di addivenire ad una decisione che tenga conto anche della posizione del soggetto controinteressato.

Circa la possibilità per il controinteressato di proporre direttamente ricorso al TAR avverso la decisione di accoglimento della richiesta di accesso, nel silenzio della legge sul punto si ritiene che essa debba ritenersi ammissibile, purché il ricorrente dimostri

o anche semplicemente affermi di essere titolare di un interesse protetto, personale, concreto e attuale rispetto alla decisione che si chiede al giudice amministrativo di adottare.

Quanto al quesito relativo all'applicabilità del nuovo articolo 10 *bis* della L. n. 241/1990 anche al procedimento che si apre a seguito di una richiesta di accesso, la Commissione rileva che la disposizione introdotta nel corpo della legge n. 241/90 dall'articolo 6 della legge n. 15 del 2005, non si applica ai procedimenti "…in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

La norma, ulteriore espressione del principio di trasparenza che deve informare di sé l'intera azione amministrativa, è stata introdotta all'evidente scopo di addivenire ad una conclusione consensuale del procedimento amministrativo ad istanza di parte e di limitare così le occasioni di contenzioso sul provvedimento finale. La circostanza che il legislatore abbia eccettuato dall'ambito di applicazione di tale norma i soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, testimonia della volontà di applicarla a tutti gli altri procedimenti avviati ad istanza di parte, compreso quello in materia di accesso ai documenti amministrativi.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.3)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ……

contro

Amministrazione resistente: Ufficio tecnico erariale di Novara

Fatto

La Sig.ra ……. ha presentato richiesta di accesso, all'Ufficio Tecnico erariale di Novara, in data 20 giugno 2006, avente ad oggetto il valore al mq (o complessivo) dei terreni come da tabelle U.T.E. per uso legale – Terreni e fabbricati siti in Corso Milano NCEU – P. 3216 Fg. 78, mp 212 – 213 – 214 – 215/1– 215/2 NCTP. 11234 – 11235, per l'anno 1995. L'amministrazione, con provvedimento del 29 giugno 2006, ha negato l'accesso ai predetti documenti affermando che la dichiarazione del valore degli immobili indicati non rientra tra i compiti istituzionali dell'ufficio. Si specifica, ancora, nella nota che le informazioni richieste sono rilasciate esclusivamente alle Agenzie delle Entrate nell'ambito dei processi di accertamento fiscale su trasferimento di immobili, ovvero ad Enti pubblici o privati con i quali sono state stipulate regolari convenzioni per la fruizione di tali servizi.

Avverso tale provvedimento di diniego la Sig.ra ……. ha chiesto, in data 19 luglio 2006, l'intervento del Difensore Civico della Regione Piemonte. Nella nota inviata al Difensore si precisa che il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Novara, mediante colloqui telefonici, ha indicato le disposizioni che escludono il diritto di accesso ai chiesti documenti, ossia:

- la procedura operativa N. 1/OMI Agenzia del Territorio prot. ……., emessa a Roma il 20 febbraio 2002 – Direzione osservatorio mercato immobiliare, la quale impedisce l'accesso ai valori contenuti nella banca dati, da parte di soggetti esterni all'Agenzia;

- procedura operativa N. 69 del 26 marzo 2004, prot. ……. - Direzione osservatorio mercato immobiliare d'intesa con la Direzione centrale Pianificazione, Controllo e Amministrazione, a quale vieta la pubblicazione e la divulgazione dei dati OMI ad utenti esterni.

Ad ulteriore supporto del proprio diniego il Direttore dell'Agenzia per il Territorio di Novara, ha specificato che la Direzione centrale del Territorio, rilevando la non omogeneità dei dati presenti negli Archivi delle Agenzie del Territorio in ambito nazionale, e ritenendoli non affidabili, ne ha vietato la pubblicazione.

Il Difensore Civico della Regione Piemonte, con nota del 10 agosto 2006, ha provveduto ad inviare il ricorso della Sig. ……. alla scrivente Commissione per l'accesso atteso che, trattandosi di provvedimento di un'amministrazione periferica dello Stato, il medesimo non è competente a pronunciarsi.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la Sig.ra ..... ha, erroneamente, presentato ricorso al Difensore Civico della regione ....., in data 19 luglio 2006, ossia entro i trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego prescritti dalla legge (art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990). Il ricorso alla scrivente Commissione, competente avverso i provvedimenti di diniego emanati dalle amministrazioni centrale e periferiche dello Stato, è stato inviato dal Difensore civico in data 10 agosto 2006, e dunque, benché tardivamente rispetto ai termini prescritti dalla legge, si ritiene che si tratti di errore scusabile non imputabile alla ricorrente.

In effetti, i documenti richiesti, ossia copia delle tabelle U.T.E. riferite ai terreni e fabbricati precedentemente indicati, sono in possesso dell'amministrazione e dunque accessibili.

Pertanto, poiché il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione si fonda su ragioni generiche, la scrivente Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare il provvedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.4)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento risorse umane e servizi tecnici informatici

Fatto

Il Sig. ……. ha presentato, in data 23 giugno 2006, quale partecipante escluso dalla prova orale, una richiesta di accesso relativa alla procedura concorsuale per esami per il conferimento di quattro posti di dirigente di seconda fascia del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2004, per la figura di dirigente esperto in materia di economia, contabilità pubblica, di bilancio e di controllo ECONBIL, avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. votazione assegnata agli elaborati scritti;
2. copia della graduatoria complessiva, con indicazione dei voti conseguiti;
3. copia dei verbali della commissione concorsuale;
4. copia degli elaborati scritti dei concorrenti ammessi alla prova orale.

In effetti, l'amministrazione, con nota del 13 giugno 2006, ha comunicato al ricorrente di non avere conseguito l'ammissione alla prova orale al predetto concorso, e di avere messo a disposizione l'elenco nominativo relativo alle prove scritte per una sua eventuale consultazione preso gli uffici della Presidenza stessa.

L'amministrazione, con nota dell'11 luglio 2006, consente un accesso parziale ai documenti richiesti; la medesima, infatti, concede l'accesso al documento di cui ai punto 1, informando l'istante dei punteggi attribuiti alle due prove scritte e comunicando il giorno, l'ora e la durata del periodo in cui i documenti sono a disposizione per essere visionati, ossia 14 giorni, previo appuntamento telefonico.

Comunica, inoltre, l'amministrazione che l'estrazione di copia è subordinata alla corresponsione di euro 0,26 per ciascun foglio, a titolo di diritto di riproduzione, oltre al bollo in caso di certificazione di conformità.

L'amministrazione nega, invece, l'accesso a tutti i verbali della commissione esaminatrice, di cui al punto 3, atteso che il rilascio dei medesimi determinerebbe un controllo generalizzato sugli atti dell'amministrazione.

Con riferimento alla richiesta di copia degli elaborati scritti dei concorrenti ammessi alla prova orale, di cui al punto 4, l'amministrazione chiede all'istante di dimostrare lo specifico interesse, diretto, personale e concreto, collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali richiede di accedere, da porre a fondamento dell'istanza; la dimostrazione dell'interesse, prosegue l'amministrazione, è necessaria per corrispondere a quanto prescritto dall'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, è necessaria, altresì, ai fini della comunicazione ai controinteressati, di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso tale provvedimento il Sig. …….. ha presentato, in data 25 agosto 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990.

Lamenta il ricorrente che la limitazione di carattere organizzativo volta a consentire l'esercizio del diritto di accesso in un arco temporale di 14 giorni, la cui decorrenza è unilateralmente determinata dall'amministrazione, è viziata da eccesso di potere e violazione di legge, poiché sono "compressi" i diritti di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo.

Prosegue, poi, il ricorrente che la quantificazione di un importo pari a euro 0,26 per ciascun foglio, poiché sproporzionata rispetto al costo di mercato, sembra essere adottata a fini di dissuasione e non a copertura dei costi effettivi delle copie.

Con riferimento al diniego di accesso ai verbali della commissione esaminatrice, il ricorrente afferma la manifesta infondatezza ed irragionevolezza del medesimo e l'infondatezza del richiamo all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, operato dall'amministrazione.

Il Sig. ……., chiede, pertanto, alla Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone dei concorrenti ammessi alla prova orale e di cui si chiede di conoscere i gli elaborati scritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, i nominativi e gli indirizzi dei concorrenti ammessi alla prova orale al fine di notificare loro il gravame presentato dal Sig. ……. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.5)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - ……..

e nei confronti dei Signori: …….. e ……..

Fatto

Il Sig. ……., in qualità di Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il 6° Reggimento Bersaglieri di istanza a Trapani, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 17 luglio 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ……., in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente delle procedure di promozione di cui è stato parte, e nelle quali sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

E' intenzione dell'odierno ricorrente, infatti, predisporre apposita memoria ricorsuale contro il punteggio attribuitogli per la valutazione al grado di primo maresciallo in sede di valutazione straordinaria di avanzamento riferita al 31 dicembre 2002 e, altresì, contro la promozione a marescialli ordinari di altri colleghi, successivi ad esso in graduatoria.

A tal fine, il Sig. …….. ha richiesto che gli fosse inviata, in particolare, copia della seguente documentazione, concernente:

– il punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, ad esso attribuito, che avrebbe determinato l'attribuzione di 17,89 punti;

– la normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito per ogni singolo complesso di elemento e per il periodo da considerare in sede di valutazione al grado superiore;

– la graduatoria riferita alla promozione Marescialli Ordinari, con i relativi punteggi;

– la graduatoria riferita all'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002, con i relativi punteggi;

– il punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, attribuito al Primo Maresciallo …… ed al Primo Maresciallo ……., compreso nell'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002.

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ……, con nota dell'8 agosto 2006, faceva seguito all'istanza del Maresciallo ……. accogliendo parzialmente la sua richiesta di accesso.

Pertanto, il Maresciallo …….. ha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, pervenuto in data 11 settembre 2006, chiedendo "l'annullamento"della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato "nella parte in cui si oppone all'accesso mediante estrazione di copia degli atti amministrativi richiesti. Nonché nella parte in cui elude la richiesta al-

l'accesso della normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito per ogni singolo complesso di elemento, di cui all'art.35 legge 212/1983 e del periodo da prendere in esame in sede di valutazione al grado superiore, opponendosi all'estrazione di copia della normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione di cui alla citata disposizione di legge, ai fini della formazione della graduatoria, adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli complessi di elementi di cui alle lettere a), b), e c) del III comma dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n, 212, ovvero si oppone il diniego alla richiesta di conoscere i criteri utilizzati nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per l'assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio da uno a trenta in relazione ai predetti complessi di elementi per la formazione della graduatoria di cui all'art. 1-bis, comma 9, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con L. 27 luglio 2004, n. 186; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale".

Diritto

Nel merito, il ricorso è infondato.

Preliminarmente, si rileva che uno dei controinteressati, il Primo Maresciallo ……., in data 31 agosto 2006, ha confermato all'odierno ricorrente di aver ricevuto il ricorso di cui si discute, da parte dell'uffico postale del Comando Regione Nord (Padova), così come risulta dal documento pervenuto alla Commissione, in data 11 settembre 2006, e contenente una rettifica allo stesso ricorso.

Non sono peraltro pervenute controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo 12.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Maresciallo ……., che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Anche l'istanza concernente l'accesso, mediante l'estrazione di copia, alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice, si ritiene sia stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione con il chiaro riferimento al comma 1 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n, 212, ed alle modalità e ai criteri indicati dall'art. 35 della predetta legge.

D'altronde, lo stesso ricorrente, in una nota al termine dell'atto di ricorso, in merito a quest'ultima categoria di atti ha evidenziato di non specificare "dettagliatamente i documenti dei quali intende avere copia" per essere gli stessi "estranei alle sue possibilità conoscitive, dirette e indirette".

Si condividono, altresì, gli unici limiti opposti dal Ministero della Difesa al Maresciallo ……., concernenti la richiesta di copie integrali della graduatoria riferita alla promozione Marescialli Ordinari, con i relativi punteggi, della graduatoria riferita all'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002, con i relativi punteggi, e del punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, attribuito al Primo Maresciallo ……. ed al Primo Maresciallo ……., compreso nell'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002.

Per questa specifica documentazione l'accesso sarà consentito, per estratti, senza il rilascio della loro copia integrale, per ovvie ragioni di tutela della riservatezza dei diritti dei soggetti controinteressati.

Pertanto, si ritiene che l'istanza del Maresciallo ..... sia stata soddisfatta, con i corretti limiti sopra citati e che il ricorso da questi proposto sia privo di fondamento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.6)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa - Direzione Generale Pensioni Militari

Fatto

Il Sig. ……., nella sua qualità di sergente della Marina militare, in data 17 febbraio 2004 presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione di un equo indennizzo alla Commissione medica ospedaliera di Roma. Quest'ultima, all'esito dell'istruttoria medico-legale di propria competenza, inviava all'ufficio Generale del Personale dello Stato Maggiore il verbale della visita medica relativa all'odierno ricorrente. In seguito (16 dicembre 2004), il suddetto processo verbale veniva inoltrato al competente Servizio dipendenze da causa di servizio per gli ulteriori adempimenti previsti dal d.P.R. n. 461/2001.

Nelle more, entrava in vigore il d.lgs. n. 216/2005, che trasferiva le competenza in merito alle pratiche del tipo di quella in questione, alla Direzione generale delle pensioni militari che avrebbe dovuto inviare il fascicolo istruttorio al Comitato di verifica entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione medica ospedaliera, dandone comunicazione all'interessato.

Riferisce il ricorrente che, non avendo avuto alcuna comunicazione al riguardo, in data 7 giugno 2006, formulava, per il tramite del Comando gerarchico di competenza, richiesta tesa a conoscere se la propria pratica fosse stata o meno inviata al Comitato di verifica per il rilascio del prescritto parere e, contestualmente, di poter prendere visione del proprio fascicolo personale nonché di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

La richiesta di accesso ai documenti veniva trasmessa dal Comando di appartenenza all'amministrazione competente il successivo 12 giugno; non avendo ottenuto alcuna risposta nei termini di cui all'articolo 25, comma 4, L. n. 241/1990, il Sig. ……., premettendo di essere legittimato all'accesso e di avere interesse allo stesso, presentava ricorso a questa Commissione in data 4 agosto 2006 (pervenuto il 10 agosto), per sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio rigetto e contestualmente ordinare all'amministrazione "…l'esibizione del fascicolo medico-legale ed amministrativo di pertinenza del ricorrente e la declinazione delle ulteriori informazioni richieste nel contesto dell'istanza illegittimamente rigettata".

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di un fascicolo medico-legale riguardante la persona del ricorrente medesimo e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, L. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente (nella parte preordinata ad ordinare all'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento) costituire oggetto di ricorso ex articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che tale adempimento deve essere posto in essere dall'amministrazione che ne sia richiesta, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.7)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: INPS - Rovigo

Fatto

Il Sig. ……., legale rappresentante della società …….., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 27 giugno 2006, ha chiesto all'INPS di ……. di poter avere copia della dichiarazione da lui stesso rilasciata, nel corso di un accertamento ispettivo effettuato dal suddetto istituto presso la propria società, per poter provvedere alla tutela dei propri diritti.

L'INPS di …….., in data 30 giugno 2006, notificava al ricorrente il diniego all'istanza di accesso formulata, asserendo che il documento richiesto "è da considerarsi riservato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R., 27 giugno 1992, n. 352".

Successivamente, in data 10 luglio 2006, il legale dell'odierno ricorrente, contestava il suddetto diniego, senza comunque ottenere alcun riscontro.

Pertanto, avverso tale diniego il Sig. ……. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'INPS di Rovigo il rilascio della copia richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il Sig. ……., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere al verbale contenente le proprie dichiarazioni.

In primo luogo, La disposizione richiamata dall'INPS, vale a dire l'art. 8 del D.P.R., 27 giugno 1992, n. 352, è stato abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge").

In secondo luogo, nel caso in esame, nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso, dal momento che è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a richiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Infine, l'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità per l'odierno ricorrente di verificare se quanto dichiarato è stato trascritto integralmente e correttamente nel verbale, redatto nel corso dell'ispezione, integra il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.8)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

Fatto

Il Sig. ……., in data 27 giugno 2006 presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi inerenti al concorso pubblico per l'ammissione all'undicesimo corso per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, al fine di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia della "documentazione sanitaria venutasi a determinare nel periodo tra il 28.03.2006 al 16.06.2006".

In data 8 agosto 2006, l'amministrazione militare negava l'accesso con provvedimento di diniego espresso, motivando – come riferisce l'odierno ricorrente – in base alla genericità della richiesta preordinata ad un controllo dell'operato della competente Commissione medica ospedaliera ed in quanto tale vietata dalla legge.

Con due diversi ricorsi datati rispettivamente 25 e 31 agosto (pervenuti il 12 e 14 settembre), sostanzialmente identici, eccezion fatta per alcune considerazioni aggiuntive nel "considerato" del secondo gravame, il Sig. …… chiedeva a questa Commissione il riconoscimento della legittimazione ad accedere rispetto ai documenti richiesti e negati dall'amministrazione, fondando la propria richiesta sugli articoli 97 e 117 Cost., nonché sul principio generale di trasparenza di cui alla legge n. 241/1990.

Diritto

In via preliminare questa Commissione dichiara inammissibile il ricorso. La disciplina analitica per la proposizione del ricorso a questa Commissione, dettata dal D.P.R. 12 aprile 2006, pubblicato nella G.U. del 18 maggio successivo, prevede all'articolo 12, comma 4, lettera b), che il ricorrente, in caso di diniego espresso opposto dall'amministrazione al richiesto accesso, ha l'onere di allegare al gravame il provvedimento impugnato.

La mancata osservanza de citato onere di allegazione comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi del successivo comma 7, lettera c).

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a far menzione del diniego espresso dell'amministrazione reso con provvedimento datato 8 agosto 2006; provvedimento, tuttavia, non allegato dal ……...

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che manca il requisito di cui all'art. 12, comma 7, lettera c), D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.9)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate di Roma

Fatto

……., dopo lo svolgimento di alcune cause concernenti la trattenuta IRPEF sulla pensione privilegiata ordinaria militare, ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica e successivamente ha fatto istanza (anche) al Ministero dell'Economia e Finanza - Agenzia delle Entrate di Roma per ottenere copia del parere emesso dal Consiglio di Stato.

Non avendo avuto riscontro all'istanza il Sig. …… ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza.

Diritto

Il ricorso è fondato, trattandosi di documento che va allegato al decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.10)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona

Fatto

Il Sig. ..... con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 25 agosto 2006 - avendo partecipato ad un concorso per titoli ed esami, per la nomina di dodici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ha richiesto alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona, il rilascio di una copia dello stampato, recante l'estratto delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte dei concorsi.

L'amministrazione interessata, con nota del 4 settembre 2006, faceva seguito alla suddetta istanza, indicando quale norma, richiesta per conoscenza dall'istante, l'art. 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, successivamente modificato ed integrato dall'art. 11 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Il Sig. ....., ritenendo non ancora soddisfatta, in tal modo, la sua istanza di accesso, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di procedere al riesame della determinazione, a suo dire "elusiva", adottata dalla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

In via preliminare, la scrivente Commissione ritiene sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia dello stampato recante l'estratto delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso, cui lo stesso ha partecipato.

Si osserva, infatti, che l'amministrazione interessata non ha soddisfatto integralmente l'istanza formulata dal Sig. ....., con la mera e generica indicazione della norma cui fa riferimento lo specifico stampato richiesto.

E' pur vero che, secondo principi ormai consolidati da questa Commissione e dalla giurisprudenza, è doveroso non gravare l'ordinaria attività delle amministrazioni con richieste eccessive ed esorbitanti, che possano comportare un attività straordinaria delle stesse, così come affermato dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006. Ma, nel caso di specie, tale ipotesi non sembra assolutamente ricorrere.

L'istante ha formulato una richiesta specifica e dettagliata, fornendo altresì le indicazioni in merito alla reperibilità del documento richiesto ("tale stampato è quello che viene dato in visione ai concorrenti e del quale le Commissioni esaminatrici danno pubblicamente lettura prima dell'inizio delle prove scritte").

Dall'esame dell'istanza del Sig. …… sembra emergere che lo stesso richieda un preciso documento, che è stato distribuito, e poi ritirato, in aula a tutti i candidati prima dell'inizio delle prove concorsuali, documento che – almeno a quanto afferma l'istante - riproduce solo parzialmente la norma generale cui l'amministrazione ha fatto rinvio.

Considerato quanto sopra, la risposta della Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona appare evasiva; né tanto meno si giustifica il mero rinvio a "qualsiasi altro ufficio pubblico detentore e custode della Gazzetta Ufficiale dello Stato" per l'estrazione della norma, essendo la suddetta amministrazione, presumibilmente, il soggetto detentore dello specifico documento richiesto.

In ogni caso, a fondamento dell'istanza formulata dal Signor …… vi è l'esigenza prospettata dallo stesso di voler ottenere la copia del documento richiesto, per poter procedere alla tutela giurisdizionale dei propri diritti.

E la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923).

Si ricorda anche il principio di diritto, ribadito da questa Commissione, e fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Così come, infine, il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.11)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora ……

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale Statale "……."

Fatto

La Signora ……, docente a tempo indeterminato di lingua e civiltà inglese presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "……..", per verificare la correttezza del numero di ore di insegnamento ad essa assegnate nell'ambito di uno specifico progetto, con nota del 6 giugno 2006, ha chiesto al competente dirigente scolastico l'accesso alla documentazione amministrativa relativa alla predisposizione del medesimo progetto.

In particolare, l'odierna ricorrente ha richiesto di potere effettuare l'esame e l'estrazione di copia dei documenti concernenti lo svolgimento del progetto "Gli impianti di riscaldamento e climatizzazione", il verbale del gruppo di progetto del 29 novembre 2005, la nota del 30 novembre 2005, prot. …….., nonché la nota di risposta dell'U. O. n. … della Regione Sicilia, a firma del Dirigente Area 2, Dott. …… (protocollo dell'Istituto ……. del 13 gennaio 2006).

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, la Signora …… ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Istituto Tecnico Industriale Statale "……", in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

La richiesta formulata dalla signora ……., a parere della scrivente Commissione, è legittima e fondata.

E' indubbia la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto dell'istante a conoscere la documentazione relativa al progetto di cui è anche essa parte contrattuale, così come dimostrato dall'allegato contratto per esperto codocente, dovendo procedere la stessa alla tutela della propria posizione giuridica.

Ormai costante giurisprudenza si è espressa, affermando che "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Tuttavia, è opportuno operare una distinzione tra i documenti richiesti, poiché non è per tutti dimostrato l'interesse dell'istante ad averne conoscenza e la loro correlazione con il progetto in questione. In particolare, ciò è da ritenere per le note richieste - la nota del 30 novembre 2005, prot. ……. e la nota di risposta dell'U.O. n. 5 della Regione ……., a firma del Dirigente Area 2, Dott. …… (protocollo

dell'Istituto …….. del 13 gennaio 2006) – che, oltre tutto, potrebbero contenere dati personali di terzi, la cui diffusione potrebbe violarne la riservatezza.

Pertanto, l'istanza di accesso della signora ……. è da accogliersi in parte, con riferimento ai soli documenti concernenti lo svolgimento del progetto "Gli impianti di riscaldamento e climatizzazione" ed al verbale del gruppo di progetto del 29 novembre 2005.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.12)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ……

contro

Amministrazione resistente: Istituto statale d'istruzione secondaria superiore "……"

Controinteressati: genitori degli alunni: ……, ……, ……, ……, …..

Fatto

……., premesso che il proprio figlio minore ……., che aveva frequentato la prima classe dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore "……", non era stato ammesso alla classe successiva, ha chiesto, in data 28.6.2006, al suddetto Istituto l'accesso a tutta la documentazione scolastica, riguardante il figlio e altri alunni della classe, al fine di intraprendere le opportune iniziative in sede amministrativa e giurisdizionale.

L'Istituto ha risposto all'istanza rilevandone la genericità riguardo la sussistenza di un concreto interesse all'accesso e invitando l'istante a fornire specifici elementi di concretezza di detto interesse.

La …… ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Con successiva memoria in data 2.8.2006, la …….. ha comunicato, allegando la relativa documentazione, che, a seguito di sua successiva istanza chiarificatrice, l'Istituto ha riconosciuto la sua legittimazione all'accesso, ma le ha posto a disposizione solo alcuni dei documenti richiesti, escludendo in particolare quelli riguardanti gli altri alunni, e che per tale limitazione essa …….. aveva rifiutato l'accesso, in quanto parziale.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Va premesso che dalla documentazione allegata alla memoria emerge che l'Istituto ha riconosciuto la legittimazione della istante all'accesso, limitandosi a negare l'accesso a parte dei documenti richiesti, ed in particolare ai documenti concernenti gli altri alunni.

Il parziale diniego di accesso è infondato posto che l'esame della relativa documentazione è indispensabile per poter effettuare la comparazione necessaria per individuare eventuali illegittimità da far valere in sede giurisdizionale.

In particolare, si ritiene che la ricorrente, in rappresentanza del figlio minore, ha diritto di estrarre copia della documentazione riguardante gli altri alunni della classe, per potere così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva che pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Infatti, il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Deve pertanto disporsi l'accesso a tutta la documentazione richiesta nella relativa istanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'Amministrazione a riesaminare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 la domanda d'accesso in esame.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.13)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di ……, in data 26 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. ……. in data 26 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 9 agosto u.s.) contro il rifiuto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in *re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggetiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. …….

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della L. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, L. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica…" tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della L. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.14)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Tribunale Ordinario di Padova

Fatto

Il Sig. …… con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 31 maggio 2006, avendo appreso a mezzo stampa di una recente sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di ……, concernente la responsabilità degli istituti di credito, ed in particolare l'incauta induzione di un risparmiatore alla sottoscrizione di bond esteri, si è rivolto personalmente alla cancelleria dello stesso Tribunale, chiedendone il rilascio di copia.

Il cancelliere, addetto all'ufficio preposto al rilascio delle copie delle sentenze, gli ha però negato tale diritto, asserendo che, pur conoscendo la sentenza richiesta – non poteva riferirne gli estremi identificativi, nè rilasciarne copia a persona diversa dalle parti in causa.

L'odierno ricorrente, al quale era negata, altresì la possibilità di presentare contestualmente un'istanza scritta, presentava ricorso gerarchico, ex art 745 c.p.c., al Presidente del Tribunale Ordinario di Padova, inoltrando, il successivo 1 giugno 2006, il suddetto gravame a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, attestante il ricevimento dello stesso da parte del destinatario in data 3 giugno 2006.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, l'interessato ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Tribunale Ordinario di Padova il rilascio della copia richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della sentenza richiesta.

In via preliminare, si osserva che la sentenza, in quanto atto emesso dalla struttura organizzativa afferente il Tribunale, considerato nell'accezione di amministrazione e non di organo giurisdizionale, è da considerarsi quale documento amministrativo, la cui disciplina in merito alla sua accessibilità o meno è da rinvenire nei principi sanciti dai relativi articoli della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta emessa e resa disponibile erga omnes con il deposito in cancelleria, è un atto pubblico, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

Nel caso di specie, tra l'altro, l'istante motiva il proprio ricorso avverso il diniego al suddetto accesso, asserendo la necessità di visionare la suddetta sentenza al fine di evitare un contenzioso, e dunque, per la tutela dei propri diritti.

E la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

A sostegno della fondatezza dell'interesse dell'istante si ricorda anche il principio di diritto, ribadito da questa Commissione, e fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.15)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ……., in qualità di sindaco del Comune di Malalbergo

contro

Amministrazione resistente: Telecom Italia s.p.a.

Controinteressati: Sig.ri ……

Fatto

Il Comune di Malalbergo rimase soccombente in una causa di opposizione, dinanzi al giudice di pace di Bologna, proposta da ……. per contravvenzione al codice della strada.

Ritenendo che, al fine di procurarsi prova da presentare nell'instaurando giudizio di appello, occorresse accertare se a) nell'abitazione dei controinteressati fosse attiva una linea telefonica e, in caso affermativo, se b) in una certa data da detta abitazione fosse stato inviato un fax al Corpo di polizia municipale del Comune, con istanza del 3.7.2006, più volte reiterata, ha chiesto alla Telecom spa, senza ottenerne risposta, di conoscere l'esito degli accertamenti per il quale aveva proposto istanza.

Formatosi il silenzio rigetto, il Comune ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza ed ha comunicato il ricorso ai controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Come è noto, ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, l'accesso è consentito anche nei confronti dei soggetti di diritto privato "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" e tra tali soggetti rientra la Telecom spa.

Il sindaco del Comune di Malalbergo ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

Difatti gli accertamenti ed i relativi risultati documentali, oggetto dell'istanza, costituiscono prove da esibire in un eventuale giudizio di impugnazione e, quindi, l'interessato ha diritto di accedere alla chiesta documentazione, che, tra l'altro, non risulta sia soggetta a divieto o differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita la Telecom Italia spa ad esaminare l'istanza di accesso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.16)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: INAIL

Fatto

Il Sig. …… partecipò al concorso pubblico a 19 posti di dirigente amministrativo presso l'INAIL e, espletate le prove scritte, non fu ammesso alle prove orali.

Con istanza in data 16.5.2006, il Sig. …… ha chiesto di conoscere la valutazione riportata nelle prove scritte.

L'Istituto non ha dato riscontro all'istanza.

Il Sig. …… ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza nonché per l'accesso ad altra documentazione concernente il medesimo concorso.

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il ricorrente ha difatti diritto all'accesso alla valutazione ottenuta nelle prove scritte, oggetto della relativa istanza.

In ordine all'accesso all'altra documentazione indicata solo nel ricorso, la richiesta dev'essere dichiarata inammissibile, in difetto di preventiva istanza diretta all'Amministrazione, essendo il ricorso stesso consentito unicamente avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione provvede o si rifiuta di provvedere su una istanza.

Deve pertanto disporsi l'accesso unicamente alla documentazione suindicata.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile, nei limiti indicati in motivazione, e, pertanto, invita l'Amministrazione a prendere in esame la domanda di accesso del ricorrente.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.17)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente Sig.: ……..

contro

Amministrazione resistente: Liceo classico scientifico di ……..

Fatto

1. verbale di scrutinio finale;

2. verbale scrutinio primo quadrimestre;

3. registro professori delle varie materie degli anni in corso.

A seguito del formarsi del silenzio rigetto per scadenza del termine di trenta giorni prescritto dalla legge, il Sig. ……. ha inviato una nota, in data 10 agosto 2006, alla scrivente Commissione, alla Prefettura di Pisa, al Provveditorato agli Studi di Pisa, chiedendo a ciascuna amministrazione di attivarsi secondo gli strumenti propri di ciascuna amministrazione, affinché sia rispettata la legge sulla trasparenza amministrativa, emanando, ove esistenti, provvedimenti sostitutivi e/o sanzionatori.

Diritto

Passando all'esame del ricorso si osserva che il Sig. ……. non ha provveduto a motivare la richiesta di accesso ai predetti documenti. Si ritiene, tuttavia che l'istante si debba ritenere portatore di un interesse qualificato all'accesso considerato che la figlia ……. è parte del procedimento di valutazione per il superamento dell'anno scolastico.

Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia diritto di estrarre copia dei documenti richiesti.

In particolare, si osserva, che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso ai registri scolastici, ha stabilito che i genitori di un alunno bocciato hanno diritto di accedere ai registri personali dei docenti, per poter valutare la "legittimità degli scrutini e delle valutazione che relativamente al grado di maturità ed allo sviluppo culturale raggiunto dalla propria figlia", e conseguentemente sindacare l'attività dell'istituto scolastico (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Sulla base delle considerazioni svolte la scrivente Commissione esprime, pertanto l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai verbali degli scrutini del primo quadrimestre ed a quello finale, nonché al registro professori delle varie materie degli anni in corso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.18)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di ……., in data 26 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. ……. in data 26 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 10 agosto u.s.) avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono

direttamente alla sfera giuridico-soggetiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. …….

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della L. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, L. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica…" tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della L. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.19)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Gen. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

Fatto

Il Sig. ……, nella sua qualità di generale di brigata dell'Esercito, in data 22 maggio 2006 prendeva visione del provvedimento (datato 4 maggio) dell'amministrazione militare di appartenenza col quale si rappresentava all'odierno ricorrente, da una parte, la riconosciuta idoneità all'avanzamento a scelta al grado superiore e, dall'altra, la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta formato per l'anno 2006 in considerazione dell'assegnazione di punti …… e la conseguente collocazione in graduatoria al posto ……...

Il successivo 1 giugno, il Generale ……., presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi, al fine di conoscere "i verbali, tutti e completi, delle Commissioni S. di Avanzamento con le schede di valutazione redatte su tutti i valutati ed i relativi punteggi; schede tecniche preliminari all'avanzamento compilate dallo Stato Maggiore dell'Esercito ovvero dallo Stato Maggiore della Difesa su tutti i valutati (sulla base delle quali si sono espressi i membri della Commissione) e il testo della relazione presentata su ciascuno di essi dal membro della Commissione cui la suddetta relazione è stata affidata; libretto personale dello scrivente", nonché "…i libretti personali dei generali di brigata collocati dal primo all'ottantesimo posto della graduatoria compilata per l'anno 2006 ed approvata dal Ministero della Difesa".

In data 28 giugno 2006 l'amministrazione resistente ha dato seguito alla richiesta di accesso concedendo l'accesso "limitatamente ai verbali della Commissione Superiore dell'Esercito relativi al personale compreso tra la 1^ e la 8^ posizione e alle schede motivazionali annesse relative al medesimo personale", ritenendo che solo rispetto a coloro collocati in posizione utile ai fini dell'avanzamento sussiste "…quell'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata che consente l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della normativa dell'agente".

Successivamente, in data 24 luglio, il ricorrente riceveva nuova comunicazione da parte dell'amministrazione con cui si ribadiva il diniego ai documenti relativi agli ufficiali non collocati in posizione utile nella graduatoria, concedendo l'accesso per i primi nove (in precedenza si consentiva l'accesso per i primi otto). Il successivo 17 luglio, il ricorrente reiterava ancora una volta la richiesta di accesso senza ottenere risposta.

Dopo aver svolto le proprie argomentazioni in diritto, il ricorrente chiede con ricorso presentato il 28 luglio (pervenuto il 9 agosto 2006) che la Commissione si pronunci sul diniego relativo all'accessibilità dei verbali e del libretti concernenti le valutazioni degli altri Generali dal nono all'ottantesimo in graduatoria; ordini all'amministrazione di indicare al ricorrente il responsabile del procedimento; assicuri un congruo periodo

di tempo entro il quale poter esercitare il diritto di accesso; renda efficace l'accoglimento della richiesta di accesso.

Il ricorrente, infine, fa presente di aver notificato il ricorso solo a due dei controinteressati, non avendo, per gli altri, l'amministrazione fornito i relativi recapiti

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone di tutti i Generali che sopravanzano l'odierno ricorrente in graduatoria e di cui si chiede di conoscere i "libretti" personali che hanno costituito parametro per la valutazione concorsuale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a provvedere alle notifiche ai controinteressati.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.20)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……., rappresentato e difeso dall'avvocato ……

contro

Amministrazione resistente: Comando Reg. Emilia Romagna della Guardia di Finanza

Fatto

Il finanziere scelto ……. ha presentato alla Guardia di Finanza - Compagnia di Pordenone, una richiesta di accesso ai documenti del proprio fascicolo dai quali emergerebbe "l'incompatibilità ambientale" causata dalla "frequentazione di persone di dubbi frequentazione", di cui alla comunicazione …….. 21 marzo 2005 del Comando regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza. L'interessato ritiene che sulla base di tale provvedimento, gli sia stato negato il trasferimento al Comando di Bologna, atteso che, il gruppo di persone di "dubbia reputazione" frequentate dal militare nel periodo in cui era distaccato presso la provincia di Ferrara e che avevano dato luogo alla richiesta di trasferimento, esercita il proprio raggio di azione anche nella provincia di Bologna.

L'amministrazione, con nota del 5 luglio 2006, ha negato l'accesso in quanto afferente ad atti istruttori prodomici alla nota n. ……. i medesimi, infatti, sono inclusi tra le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso base al combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, art. 8 del d.P.R. n. 352 del 1992, dell'art. 4 del D. M. n. 603 del 1996 e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Pordenone, in data 3 agosto 2006, il Sig. ……, rappresentato e difeso dall'avvocato ……., ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare la nullità del provvedimento di diniego e l'accoglimento della richiesta.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. …….

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della L. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso, i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

L'art. 4, lett. f) del D.M. n. 603 del 29 ottobre 1996, individua tra i casi di esclusione dal diritto di accesso, "gli atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale del Corpo della guardia di finanza, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza", mentre l'art. 4, lett. g) del medesimo decreto ministeriale stabilisce che " le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Si ritiene, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia negato il diritto di accesso al documento richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: Liceo "……." di Bologna

Fatto

Il Sig. ……..a seguito dell'esito negativo degli esami per il passaggio dal terzo al quarto anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo "……" di Bologna della propria figlia ……., ha presentato, in data 28 giugno 2006, istanza di accesso al Liceo ……., al fine di avere copia dei seguenti documenti:

1. verbale degli scrutini del I quadrimestre di ……..

2. verbale degli scrutini del II quadrimestre di ……..

3.verbale, non nominativo, degli scrutini del I quadrimestre dell'intera classe III C;

4. verbale, non nominativo, degli scrutini del II quadrimestre dell'intera classe III C;

5. registri di classe e relativi voti ottenuti da …… in tutte le materie;

6. registri di classe e relativi voti, non nominativi, ottenuti dall'intera classe III C in tutte le materie.

La segreteria del Liceo ha provveduto, in data 24 luglio 2006, al rilascio solo dei documenti inerenti la studentessa, di cui ai punti 1, 2 e 5, ma ha negato, senza indicazione della motivazione, l'accesso ai documenti inerenti gli altri studenti della medesima classe, di cui ai punti 3, 4, 6; si specifica, nel ricorso che nella quietanza di ricezione dei documenti la madre della studentessa aveva inserito una nota nella quale era evidenziato il parziale diniego, tuttavia della medesima non è stata rilasciata copia.

A seguito del diniego il Sig. ……, con nota del 2 agosto 2006, ha chiesto l'intervento del difensore civico della Regione Emilia Romagna, il quale ha informato l'istante dell'esistenza dello strumento del ricorso innanzi la scrivente Commissione.

Avverso tale parziale diniego, il Sig. …….. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, in data 7 agosto 2006, chiedendo alla medesima di riesaminare la determinazione di diniego. Precisa, poi, il ricorrente che la copia dei predetti documenti è necessaria al fin di poter verificare i risultati scolastici di …….. nel contesto complessivo della classe, e, dunque, per poter valutare in termini oggettivi eventuali vizi di forma e di sostanza; nonché per conoscere i voti e le medie matematiche della classe al fine di valutare l'equilibrio con i voti hanno condotto a bocciature, debiti scolastici e promozioni.

Specifica, poi, che non sussistono controinteressati, atteso che la l'istanza di accesso è stata formulata chiedendo all'amministrazione di adottare le modalità necessarie per garantire e tutelare il diritto alla riservatezza degli altri studenti.

Diritto

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali.

Al riguardo si osserva, che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe della richiedente ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Sulla base delle considerazioni svolte la scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai verbali, non nominativi, degli scrutini del I e del II quadrimestre dell'intera classe III C.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie, parzialmente, il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.22)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: IPAB - Fondazione Villaggio dei Ragazzi "……."

Fatto

Il Sig. …… riferisce a questa Commissione di aver inoltrato alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi in data 3 agosto 2004, istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. n. 168/2001, alla quale, per motivi personali, l'odierno ricorrente non ha inteso dar seguito. A distanza di quasi due anni, e precisamente in data 20 maggio 2006, il Sig. ……. riferisce, altresì, della ricezione dell'istanza di cui sopra da parte di un quotidiano locale (Corriere di Caserta), circostanza comunicata al ricorrente direttamente da una giornalista della testata giornalistica destinataria del documento.

Successivamente, con raccomandate A/R del 16 e 30 giugno 2006, il Sig. ……., contestando l'accaduto alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi, chiedeva contestualmente di conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile del procedimento riguardante il tentativo di conciliazione in precedenza esperito, nonché di conoscere gli stessi elementi con riferimento alla successiva indebita diffusione del documento da parte della IPAB in questione.

Non avendo ottenuto risposta alcuna alle suddette richieste, con ricorso a questa Commissione, in data 7 agosto (pervenuto il 10 agosto u.s.), chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dalla Fondazione ed ordinare alla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, L. n. 241/90, di comunicare "l'unità organizzativa ed il nominativo del responsabile del procedimento" concernenti gli episodi in questione.

A tal fine, il ricorrente, premessa la natura pubblicistica dell'ente fondazionale Villaggio dei Ragazzi, afferma che "le notizie richieste fanno capo ad atti amministrativi ben definiti", citando gli articoli 4,comma 1, 5, comma 1, e 22, comma 4, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. ……. in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, L. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della L. n. 241/90 dalla L. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile di un determinato procedimento.

Le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, con riferimento alle richieste contenute nelle raccomandate del 16 e 30 giugno 2006, atteso che esse rappresentano una sorta di manifestazione di rappresentazione di un accadimento (del quale si duole il ricorrente) che non dà luogo ad alcun procedimento amministrativo in senso tecnico.

Tuttavia, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente (nella parte preordinata ad ordinare all'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento) costituire oggetto di ricorso ex articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che tale adempimento deve essere posto in essere dall'amministrazione che ne sia richiesta, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento dell'amministrazione, ove non abbia già provveduto, è contrario al principio di trasparenza, per il chè questa Commissione riferirà in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento**.**

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.23)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra …..……

Resistente: Istituto Italiano di medicina sociale

Fatto

La Sig.ra ……. partecipò al concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un primo ricercatore, secondo livello, presso l'Istituto italiano di medicina sociale e fu esclusa dal colloquio per aver conseguito un punteggio insufficiente in entrambe le prove scritte.

Con istanza del 21.6.2006 la …….. ha chiesto l'accesso a numerosi documenti concernenti il procedimento in sé, la sua posizione e quella degli altri candidati.

L'Istituto ha comunicato che l'accesso stesso sarebbe stato consentito solo alla conclusione del procedimento di concorso.

La ……. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di controinteressati.

E' necessario quindi comunicare il ricorso ai suddetti, per consentire ad essi di presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Istituto italiano di medicina sociale a provvedere alle suddette comunicazioni nei modi di legge.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.24)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra …….

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica "……." -

Controinteressato: Sig. ……

Fatto

La Sig.ra ……., insegnante, premesso di aver subito un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della censura, ha chiesto al Dirigente scolastico della Direzione Didattica ……. di ……., con istanza in data 26.5.2006, l'accesso "alla richiesta scritta dei genitori dell'alunna ……. di allontanamento della figlia dalla classe 5 A (a.s. 2003/2004)".

La richiesta di accesso, pur motivata genericamente, si riferisce chiaramente al suddetto procedimento disciplinare che ha interessato la ricorrente proprio all'inizio dell'anno scolastico 2003-2004 a causa di fatti riguardanti la figlia minore dei suddetti genitori.

La Dirigente scolastica ha negato l'accesso affermando che l'istanza suddetta "appare eccessivamente generica" e che, tra l'altro, "l'alunna da Lei citata ha terminato di frequentare scuole del Circolo nel giugno del 2004 e Lei stessa, da novembre 2005, insegna in un altro Circolo.

La suddetta Sig. ……., con nota in data 19.6.2006, ha insistito nella sua istanza, motivando specificamente.

La Dirigente scolastica, con nota in data 30.6.2006, ha ribadito il diniego insistendo sul difetto di motivazione, sul rilievo che il documento richiesto si riferisce all'anno 2003 e sul fatto che la suddetta insegnante presta servizio presso altra Direzione scolastica.

La Sig. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione, notificato anche ai controinteressati, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Con memoria in data 2.9.2006 la Direzione Didattica ha ribadito la legittimità del diniego aggiungendo, in particolare, che il documento suddetto, "riferito all'anno scolastico 2003/04, è successivo al fatto per cui l'insegnante ……. ha ricevuto dal CSA il provvedimento di censura".

Diritto

Il ricorso è fondato.

La Sig. ……. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta, in relazione al procedimento disciplinare che l'ha interessata. Non risultano, inoltre, circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

Va rilevato tra l'altro, in punto di fatto, che dalla documentazione allegata al ricorso emergerebbe che il documento richiesto è precedente al procedimento disciplinare, come risulta dalle dichiarazioni della dirigente …… durante l'adunanza del Consiglio di Disciplina.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'Amministrazione a riesaminare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 la domanda d'accesso in esame.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.25)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società ……..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma II

e nei confronti di: Società ……..

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società ……. Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma II di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società …….. Srl, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla …… Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di Torino; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 7 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 13 luglio 2006, l'Agenzia dell'Entrate- Ufficio di Roma II, negava l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che:

a) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità;

b) nella richiesta di accesso non sarebbe stato esplicato il titolo di legittimazione allo stesso, né sarebbe stato precisato l'interesse personale e concreto della società istante atto a giustificare l'accesso alla documentazione di cui in oggetto;

c) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Avverso tale diniego la società ……. Srl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la legge n. 15/1968, ormai abrogata e superata dal D.P.R. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, L. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Società …… Srl, nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma

rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.26)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società …….. Srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma II

e nei confronti di: Società ……

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società …… Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma II di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……..., per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla …… Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di Torino; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 7 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 13 luglio 2006, l'Agenzia dell'Entrate – Ufficio di Roma II, negava l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) all'anagrafe tributaria non risulterebbe alcun soggetto con la denominazione Società ……; b) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; c) il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990; d) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata.

Avverso tale diniego la società …… Srl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Appaiono irrilevanti le due obiezioni opposte dall'amministrazione, vale a dire che "dalle interrogazioni effettuate sul sistema dell'Anagrafe Tributaria non risulta alcun soggetto con la denominazione: "Società ……." e che "la sottoscrizione della richiesta non è autenticata ne è stata allegata copia autentica del documento di identità valido del richiedente".

L'istante sul primo punto ha rilevato nel ricorso, inoltrato alla scrivente Commissione, che la società …….., attualmente, risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di …….., al numero di repertorio ……., quindi non si comprende come l'amministrazione non sia in grado di identificarla.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la n. 15/1968, ormai abrogata e superata dal D.Lgs. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, L. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……., sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto

di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.27)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società…..2 Srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Torino I

e nei confronti di: Società……..

Fatto

Il Sig. ……, amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società …… Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 8 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino I di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società …….., per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla ……..Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di Torino; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 6 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 8 luglio 2006, l'Agenzia dell'Entrate – Ufficio di Roma II, negava l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della L. n. 241/1990.

Avverso tale diniego la società …….. Srl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della L. n. 241/1990.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, L. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……., nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva, operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.28)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Comune di Pietra Marazzi

Fatto

Il sig ……, consigliere comunale, presentava una prima istanza di accesso datata 15.6.2006, con la quale chiedeva al Responsabile del servizio del Comune di Pietra Marazzi il rilascio di "tutta la documentazione elementare" "relativa ai lavori eseguiti su n. 3 ben individuati immobili pubblici (Palazzo Comunale, ex Dazio, ex scuole di ……..) colpiti dall'evento sismico del 21.8.2000, ad eccezione degli elaborati progettuali.

Il Comune di Pietra Marazzi con nota in data 14.7.2006, non negava l'accesso ma si limitava ad affermare che la richiesta non poteva essere riscontrata "in tempi ristretti", considerato tra l'altro il notevole volume di materiale richiesto. Lo stesso Comune, peraltro, precisava che era possibile da subito la visione della documentazione suddetta "concordando i tempi e le modalità con il Responsabile del Servizio Tecnico".

Il Sig. ……, in data 18.7.2006, si rivolgeva nuovamente al suddetto Comune affermando che la nota in data 14.7.2006 rappresenterebbe sostanzialmente un diniego di accesso.

Il Comune di Pietra Marazzi, con nota in data 16.8.2006, confermava l'impossibilità di soddisfare in tempi brevi la richiesta di accesso ribadendo la propria disponibilità ad assicurare comunque la visione immediata della documentazione richiesta.

Il suddetto Sig. …….. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente si rileva che, trattandosi di un ricorso proposto alla Commissione per un diniego di accesso nei confronti di un consigliere comunale, emergono perplessità sulla competenza della Commissione medesima a decidere al riguardo.

PQM

Impregiudicata ogni decisione sulla competenza, si chiede al Comune di Pietra Marazzi di far conoscere alla Commissione se nel frattempo abbia provveduto sulla richiesta di accesso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.29)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino I

e nei confronti di: Società ……..

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società …… Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 8 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino I di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla ……., e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente, dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di Torino; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 6 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 8 luglio 2006, l'Agenzia dell'Entrate – Ufficio di Torino I negava l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo la conoscenza degli stessi "irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante, e quindi non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), e b), legge 7 agosto 1990, n. 241".

Avverso tale diniego la società ……. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della L. n. 241/1990.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, L. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……., nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva, operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.30)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare

Fatto

Il Sig. ……., in data 27 giugno 2006 presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi inerenti al concorso pubblico per l'ammissione all'undicesimo corso per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, al fine di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia della "documentazione sanitaria venutasi a determinare nel periodo tra il 28.03.2006 al 16.06.2006".

In data 8 agosto 2006, l'amministrazione militare negava l'accesso con provvedimento di diniego espresso, motivando – come riferisce l'odierno ricorrente – in base alla genericità della richiesta preordinata ad un controllo dell'operato della competente Commissione medica ospedaliera ed in quanto tale vietata dalla legge.

Con due diversi ricorsi datati rispettivamente 25 e 31 agosto (pervenuti il 12 e 14 settembre), sostanzialmente identici, eccezion fatta per alcune considerazioni aggiuntive nel "considerato" del secondo gravame, il Sig. …… chiedeva a questa Commissione il riconoscimento della legittimazione ad accedere rispetto ai documenti richiesti e negati dall'amministrazione, fondando la propria richiesta sugli articoli 97 e 117 Cost., nonché sul principio generale di trasparenza di cui alla legge n. 241/1990.

Diritto

In via preliminare questa Commissione dichiara inammissibile il ricorso. La disciplina analitica per la proposizione del ricorso a questa Commissione, dettata dal D.P.R. 12 aprile 2006, pubblicato nella G.U del 18 maggio successivo, prevede all'articolo 12, comma 4, lettera b), che il ricorrente, in caso di diniego espresso opposto dall'amministrazione al richiesto accesso, ha l'onere di allegare al gravame il provvedimento impugnato.

La mancata osservanza de citato onere di allegazione comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi del successivo comma 7, lettera c).

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a far menzione del diniego espresso dell'amministrazione reso con provvedimento datato 8 agosto 2006; provvedimento, tuttavia, non allegato dal ……...

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che manca il requisito di cui all'art. 12, comma 7, lettera c), D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.31)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: La Gilda, in persona del Segretario Provinciale di …….. Prof. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Fatto

La Gilda, in persona del Segretario Provinciale di …… Prof. ……., presentò un esposto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, denunziando il clima di intolleranza conseguente al comportamento dispotico tenuto dal prof. ……., dirigente scolastico del liceo statale ……. di …….., e sollecitando l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Al riguardo, la direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunicò alla Gilda che, a seguito e sulla base di relazione inviatale dal ……, essa aveva ritenuto di non dare seguito all'esposto.

Con istanza del 30.3.2006 la …… ha chiesto l'accesso a detta relazione e agli eventuali atti ad essa allegati ; l'Amministrazione ha negato l'accesso, sostanzialmente adducendo la natura interna e riservata della documentazione richiesta.

Con successiva istanza del 23.6.2006 la ……. ha reiterato la richiesta di accesso.

La menzionata Direzione, con nota del 27.7.2006, ha negato l'accesso adducendo che nelle relazione erano contenute, come da richiesta, unicamente notizie sui fatti segnalati, e che pertanto non si era avviato un procedimento ispettivo ; che comunque l'accesso non sarebbe stato consentito a dei meri "informatori".

La …… ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza in base al rilievo che l'esposto da essa presentato aveva dato luogo ad un procedimento amministrativo ad iniziativa di parte, essendo stata la …….. – associazione del corpo docenti - promotrice dell'indagine e quindi diretta interessata.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di un controinteressato, il prof. ……

E' necessario quindi comunicare il ricorso al suddetto controinteressato, per consentire ad esso di presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Amminstrazione scolastica a provvedere alla suddetta comunicazione nei modi di legge.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.32)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……., presso Liceo scientifico statale ……

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale

Fatto

Il Sig. ……., in data 10 maggio 2006, ha inviato una nota all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione generale, con la quale ha chiesto il rimborso delle spese di patrocinio legale, ai sensi del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sostenute nel procedimento penale a proprio carico n. ……. Tribunale di Palermo, I sez. Penale, conclusosi con sentenza di assoluzione dell'11 gennaio 2006, perché il fatto non costituisce reato.

Specifica il Sig. ……. nella predetta nota che il prof. ……., docente, all'epoca dello svolgimento dei fatti, presso il Liceo scientifico ……. di Palermo del quale il ricorrente era preside, era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 640 del c.p., procedimento iniziato a seguito di un esposto del Sig. …….. medesimo.

Nel dicembre del 1999 il prof. …… è stato assolto con formula assolutoria piena, perché il fatto non sussiste, mentre nel settembre 2002 il ricorrente è stato rinviato a giudizio, su iniziativa della Procura della Repubblica, per i reati di cui agli artt. 81 e 368 del c.p., prefigurando il reato di calunnia.

Il ricorrente ha sollecitato la definizione della pratica di rimborso delle spese sostenute nel processo indicato, con note del 10 giugno 2006, del 10 luglio 2006 con quale nota ha chiesto anche il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della pratica, ed, infine del 18 agosto 2006.

Avverso il silenzio dell'amministrazione, qualificato come silenzio rigetto alla richiesta di accesso al nominativo del responsabile ed allo stato di avanzamento della pratica, il Sig. ……. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la scrivente Commissione riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia nel diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'ampia nozione dell'oggetto del diritto di accesso, di cui all'art. 22, comma 1 lett. d) della legge citata, non include le mere informazioni non formalizzate in un documento amministrativo, quali appunto le notizie circa lo stato della pratica ovvero il nominativo del responsabile del procedimento. In particolare, si ricorda che qualora l'amministrazione abbia omesso di designare il funzionario responsabile del procedimento, è considerato responsabile il dirigente preposto all'unità organizzativa procedente.

Per i motivi su esposti il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la Commissione rileva che il comportamento dell'amministrazione è contrario al principio di trasparenza; pertanto della predetta condotta, la scrivente Commissione nell'esplicazione della propria funzione di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione riferirà in sede di relazione annuale al Governo ed al Parlamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.33)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il Sig. ……., ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in data 7 novembre 2002, per l'annullamento della delibera de Consiglio dei geometri di Viterbo dell'11 febbraio 2002, relativa alla cancellazione del ricorrente, per incompatibilità, dall'elenco speciale, intendendo ottenere l'iscrizione nell'albo professionale ordinario per transito e con provenienza dal predetto albo speciale.

Il ricorrente non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito del ricorso, ha provveduto, in data 27 aprile 2004, a notificarlo personalmente al Consiglio di Stato, il quale ha lo ha dichiarato inammissibile atteso che, contro le decisioni del Consiglio dei geometri in ordine alla iscrizione o cancellazione dall'albo nonché ai giudizi disciplinari è dato ricorso al Consiglio nazionale dei geometri. Inoltre, avverso le decisioni di quest'ultimo è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere (C.d. S. sez. III, 18 maggio 2004)

Il 5 febbraio 2005 è stato notificato al ricorrente il parere del Consiglio di Stato n. 7166 del 28 febbraio 2004, il quale, benché rubricato con numero d'ordine 7166 è identico a quello già deciso con il parere n. 2080/03; in tale decisione il supremo collegio amministrativo, dopo aver dichiarato il non luogo a procedere, sollecita il Ministero della Giustizia affinché notifichi al ricorrente copia della decisione n. 7166, nonché copia del parere n. 2080/03.

A seguito della notificazione della decisione n. 7166 del 28 febbraio 2004, di inammissibilità il Sig. …… ha ripetutamente presentato al Ministero della Giustizia ritenuta dal ricorrente l'Unità organizzativa responsabile del procedimento, la notificazione del parere n. 2080/03, nonché copia della relazione prot. …… del 20 maggio 2003, del Dipartimento per gli Affari della Giustizia con la quale l'amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario. Il ricorrente, inoltre, con notifiche giudiziali nn. ……. e ……del 14 luglio 2006, ha chiesto al Consiglio dei geometri di Viterbo, di poter accedere:

1. all'ufficio incaricato della trattazione del ricorso straordinario originario datato 7 novembre 2002;

2. al nominativo del funzionario responsabile della trattazione del ricorso datato datato 7 novembre 2002;

3. il periodo di trattazione del procedimento;

4. di avere copia della relazione predisposta sul ricorso straordinario del 7 novembre 2002;

5. la notifica giudiziale del parere del Consiglio di Stato n. 2080 del 18 maggio 2004.

Avverso il silenzio dell'amministrazione il Sig. ……., per la tutela dei propri diritti, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la scrivente Commissione riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia nel diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'ampia nozione dell'oggetto del diritto di accesso, di cui all'art. 22, comma 1 lett. d) della legge citata, non include le mere informazioni non formalizzate in un documento amministrativo, quali, appunto, l'ufficio incaricato della trattazione del ricorso straordinario ed il nominativo del funzionario responsabile nonchè il periodo di trattazione del procedimento. Estraneo al diritto di accesso è, poi, anche la richiesta di notifica giudiziale del parere del Consiglio di Stato n. 2080 del 18 maggio 2004.

Pertanto, per i motivi su esposti, con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 5, il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la Commissione rileva che il comportamento dell'amministrazione è contrario al principio di trasparenza; pertanto della predetta condotta, la scrivente Commissione nell'esplicazione della propria funzione di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione riferirà in sede di relazione annuale al Governo ed al Parlamento.

Con riferimento alla richiesta di accesso alla relazione n. prot. …….. del 20 maggio 2003, inviata dal Ministero della Giustizia al Consiglio di Stato, si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che il ricorrente ha diritto di prendere visione della relazione inviata dall'amministrazione referente al Consiglio di Stato, atteso che, pur vertendosi in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai ricorsi straordinari deve essere applicata la garanzia fondamentale di cui all'art. 24 della Costituzione (Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere 28 gennaio 1998, n. 1023/1997). Così come è da considerare accessibile il documento di cui al punto n. 5.

Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione debba concedere l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.34)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria – Ufficio Centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di ……., in data 20 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. ……. in data 20 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggetiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. …….

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della L. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, L. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica…" tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate, possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della L. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.35)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione penitenziaria – Ufficio Centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di ……., in data 31 luglio 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig.…… in data 31 agosto ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono

direttamente alla sfera giuridico-soggetiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. …….

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della L. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, L. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica…" tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate, possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della L. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.36)

Al Sig. ……..

OGGETTO: richiesta di parere sul silenzio dell'amministrazione in un procedimento di riconoscimento dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato.

1. Il Sig. ……, in data 1 febbraio 2006, ha inviato un'istanza al Comune di Imola tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato negli anni 1969, 1970, 1971. Con una nota del 12 maggio 2006, l'amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la facoltà dell'istante di prendere visione degli atti del fascicolo e di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota medesima, memorie e documenti al fine di consentire all'amministrazione una ulteriore valutazione della vicenda, prima dell'adozione del provvedimento finale.

Nonostante, il Sig. …….. avesse presentato una puntuale memoria a sostegno della propria richiesta, l'amministrazione non ha emesso alcun provvedimento malgrado siano trascorsi novanta giorni dal 31 maggio, data della prospettazione degli argomenti a propria difesa.

A seguito della vicenda sinteticamente descritta il Sig. …… ha inviato, contestualmente, una nota, in data 13 settembre 2006, all'Assessore al Personale del Comune di Imola, al Direttore generale, al Dirigente del servizio personale, al Dirigente del servizio ragioneria, al Difensore civico dl Comune di Imola ed infine, alla scrivente Commissione, chiedendo a quest'ultima di "intraprendere ogni utile iniziativa affinchè la Pubblica Amministrazione sia effettivamente al servizio del cittadino per il rispetto dell'organizzazione, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", e "affinché leggi illuminate siano di fatto resi sterili dall'atteggiamento e comportamento anacronistico e refrattario di alcuni funzionari".

2. In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi "vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" nel rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 241 del 1990. Mentre il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni detenuti dai comini e dalle province è disciplinato dal d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare, l'art. 10 del citato d.lgs. stabilisce che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Ove per accesso si intende il diritto dei residenti di prendere visione o di estrarre copia degli atti dell'amministrazione locale.

Nel caso in esame il Comune di Imola, dopo aver inviato il preavviso di provvedimento negativo, non ha emanato il provvedimento nel termine di novanta giorni.

La vicenda oggetto della richiesta di parere è, pertanto, estranea al tema dell'accesso; dunque, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non è competente a pronunciarsi sul silenzio del Comune in un procedimento di riconoscimento

dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato.

Inoltre, si evidenzia che qualora la richiesta in oggetto fosse da qualificare ricorso ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, del medesimo sarebbe competente il difensore civico ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atti di un amministrazione comunale.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.37)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ……

contro

Amministrazione resistente: Comune di Stefanaconi

Fatto

La Sig. ……., legale rappresentante dell'impresa "…… sas", presentava un'istanza di accesso datata 25.7.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto una comunicazione con la quale il Responsabile del servizio del Comune di Stefanaconi le comunicava l'impossibilità di stipulare con la suddetta ditta il contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione della rete idrica comunale, chiedeva, ai sensi della legge n. 241 del 1990, il rilascio della copia della nota prefettizia in data 9.6.2006, presupposto del suddetto provvedimento, "dalla quale emergevano condizioni e circostanze interdittive e di divieto di cui all'art.10 co. 2 del dPR n. 252 del 1998".

Il Comune di Stefanaconi, con nota in data 26.7.2006, negava l'accesso rilevato che "le informazioni prefettizie Antimafia sono sottratte all'accesso ai sensi del D.M. 10.5.1994 n. 415, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29.6.1994, concernenti la disciplina delle categorie di documenti sottratti al dirito d'accesso, nonché di vietata divulgazione ai sensi dell'art. 262 del codice penale".

La suddetta Sig. …… ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Come risulta dall'esposizione in fatto, la documentazione richiesta rientra tra quella per la quale l'art.3, lett.b, del D.M. 10.5.1994 n. 415, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29.6.1994, intitolato "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità", prevede l'esclusione dell'accesso.

Considerate, quindi, le competenze di questa Commissione e l'esistenza di una specifica norma regolamentare il ricorso non può essere accolto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.38)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti: Sig.ri ……..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Primario e Secondario di ……., nella persona del dirigente scolastico competente

Fatto

I signori ……., in qualità di genitori del proprio figlio minore ……., con nota del 6 luglio 2006, hanno chiesto all'Istituto Comprensivo Primario e Secondario ……., nella persona del dirigente scolastico competente, di potere visionare i compiti svolti dal figlio durante gli esami di licenza di scuola media inferiore, sostenuti e conseguiti durante l'anno scolastico 2005/2006.

La suddetta istanza scaturiva dall'esigenza degli odierni ricorrenti di dimostrare come il giudizio di distinto attribuito, in particolare, al compito di matematica avrebbe inciso negativamente sul giudizio generale finale, nonostante il figlio fosse stato presentato agli esami orali della medesima materia con il voto di ottimo e fosse stato, altresì, rassicurato dall'insegnante sulla correttezza del compito stesso.

Pertanto, i signori ……. non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza da parte del dirigente competente hanno presentato, in data 8 settembre 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Istituto Comprensivo Primario e Secondario ……., nella persona del dirigente scolastico competente, di voler riconoscere loro il diritto ad ottenere l'accesso, nella forma della presa visione della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva del minore, per il quale gli istanti hanno avanzato la richiesta di accesso: si deve, infatti, ritenere che l'alunno Giuseppe Baglio sia portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, come studente dell'Istituto Comprensivo Primario e Secondario ……., ha partecipato alla procedura relativa agli esami di licenza media.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, ritiene fondata la richiesta formulata dagli istanti.

In particolare, per il motivo sopra esposto, si ritiene che gli istanti, in rappresentanza del figlio minore, studente partecipante alla procedura relativa agli esami di licenza media del suddetto Istituto, abbiano diritto di potere visionare i compiti svolti dal figlio durante gli esami di licenza di scuola media inferiore, sostenuti e conseguiti durante l'anno scolastico 2005/2006, ed in particolare il compito di matematica, per potere

così esercitare, eventualmente, il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva, tra l'altro, che, nel caso in questione, trattandosi della richiesta visione dei compiti di esame dell'istante, diretto interessato, non si configura neanche alcun "contatto" con dati personali relativi a terzi.

In ogni caso, comunque, prevarebbe la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi: infatti, ormai costante e maggioritaria giurisprudenza afferma la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006 (3.39)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane

Fatto

Il Sig. …….. in data 14 luglio 2006 presentava all'amministrazione resistente richiesta di accesso ai documenti concernenti la prova attitudinale del concorso per esami a n. 40 posti da Commissario di polizia.

In particolare il ricorrente chiedeva copia "…di tutti gli atti relativi alla prova attitudinale a cui è stato sottoposto in data 13 e 14 luglio… unitamente ad eventuali verbali della commissione attestante i criteri di massima per la valutazione, nonché ogni altro atto connesso o consequenziale".

In data 4 settembre l'amministrazione dava seguito alla richiesta, concedendo l'accesso al fascicolo personale del Sig. ……., senza, tuttavia, far menzione alcuna dei verbali contenenti i criteri di massima per la valutazione delle prove richiesti dall'odierno ricorrente.

Ritenendo formatosi il silenzio dell'amministrazione su quest'ultimo punto della richiesta, in data 10 settembre (pervenuto il successivo 20 settembre) lo …… ha presentato ricorso a questa Commissione per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio rigetto

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di documenti relativi alle prove concorsuali espletate dal ricorrente medesimo, e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, L. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

V'è da considerare, tuttavia, che l'iniziale richiesta di accesso è stata in gran parte soddisfatta dall'amministrazione, come risulta dagli atti; il ricorrente, ciò nonostante, si duole del mancato inserimento tra i documenti esibiti al Sig. ……., dei verbali eventuali con cui la commissione esaminatrice avrebbe predisposto i criteri di massima su cui fondare la valutazione delle prove concorsuali.

Al riguardo, considerata la richiesta iniziale di accesso, ben può ritenersi che sul punto l'amministrazione con la sua inerzia abbia determinato il formasi del silenzio rigetto che legittima l'odierno gravame. E' vero che lo stesso ricorrente qualifica come eventuali i verbali cui si è fatto cenno, ma è altrettanto vero che per prassi consolidata e in alcuni casi per legge, ogni commissione esaminatrice di concorso pubblico provvede preliminarmente all'inizio dei lavori di correzione a predeterminare i criteri cui si atterrà per l'attribuzione dei punteggi ai candidati.

Tale attività appare strettamente funzionale al rispetto della trasparenza della procedura concorsuale, al fine ultimo di assicurare che a quel determinato ufficio pubblico (per l'accesso al quale il concorso è bandito) possano legittimamente aspirare i più meritevoli.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Sezione IV

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.1)

Al Comune di Gigognola

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali alla copia dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali, relativamente al periodo intercorrente dal 1 settembre 2003 al 31 ottobre 2005.

Con nota del 7 dicembre 2005, il Sindaco del Comune di Gigognola, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione circa la richiesta formulata da un consigliere comunale volta ad ottenere dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali, relativamente al periodo intercorrente dal 1 settembre 2003 al 31 ottobre 2005.

Il sindaco, pur considerando che l'interessato al rilascio delle copie ha giustificato la suddetta richiesta, considerandola necessaria per l'espletamento del proprio mandato, ha manifestato comunque dei dubbi circa il soddisfacimento della stessa, in considerazione della tutela del diritto alla privacy dei dipendenti comunali di cui si è chiesta la documentazione.

In merito al quesito posto - premesso che copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune - si osserva quanto segue.

I documenti richiesti nel caso in esame, vale a dire i cartellini di presenza e i cedolini paga, debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22, lettera d), della L. n. 241/1990, che fa rientrare in tale nozione tutti gli atti "anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia va considerato che l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Tuttavia, nel caso di specie, si ravvisa un limite alla richiesta formulata, limite individuabile nel vasto arco temporale coperto dalla stessa, vale a dire un periodo superiore ai due anni: i poteri derivanti al consigliere comunale, derivanti dal suo *munus*, in questo caso, andranno contemperati con l'ordinaria attività dell'amministrazione coinvolta.

In tal senso si è pronunciata la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471, secondo cui "d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)".

Ciò vuol dire che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, con i limiti temporali su esposti, si considera fondata l'istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di Gigognola.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.2)

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile

OGGETTO: Richiesta parere.

Codesto Dipartimento, premesso che con il regolamento emanato con D.M. n. 115/1996 ha individuato specifiche categorie di documenti sottratti all'accesso, chiede se siano accessibili: a) i documenti consistenti in provvedimenti tipici del Dipartimento e che non siano inquadrabili in una delle individuate categorie; b) i documenti, provenienti eventualmente anche da organi periferici, i quali (documenti) abbiano costituito presupposto dei documenti di cui sub a), in quanto sono stati posti a fondamento di questi stessi, nei quali vengono altresì indicati espressamente.

La Commissione ritiene che entrambe le menzionate categorie di documenti siano suscettibili di accesso – ovviamente nella ricorrenza delle condizioni espressamente previste dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990 e successive modificazioni: le prime, indicate sub a): perché, se ritenute non sussumibili nelle categorie che nell'adottato regolamento sono dichiarate sottratte all'accesso, sono suscettibili di accesso costituendo questo stesso un diritto tendenzialmente generalizzato, se non ricorre uno specifico divieto; le seconde, indicate sub b): perché, in quanto presupposti del provvedimento, sono entrate a far parte del procedimento che ha condotto al provvedimento stesso.

Precisa, infine, la Commissione, che il rapporto di pubblico impiego del dipendente non ha alcuna attinenza con l'esercizio del diritto di accesso e non costituisce titolo per ottenere gratuitamente, senza quindi sopportare i costi di riproduzione, copia dei documenti oggetto del diritto d'accesso.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.3)

Dott.ssa ……..

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla richiesta di accesso alla documentazione di una procedura concorsuale, per la quale l'istante non ha presentato domanda di partecipazione.

La dott.ssa ……, in servizio presso la sede provinciale INPS di Pescara, con nota del 24 maggio 2006, ha chiesto alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Roma – Eur la copia della documentazione riguardante una procedura concorsuale di selezione interna per l'attribuzione della posizione ordinamentale C4, profilo amministrativo, svoltasi presso la regione Abruzzo, ed in particolare, i documenti concernenti i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio da parte del Nucleo di valutazione adottati da ciascuna regione e le graduatorie definitive di tutte le regioni, ad esclusione che per la regione Abruzzo, per la quale l'istante stessa ha partecipato alla relativa procedura concorsuale.

L'amministrazione interessata, con nota del 28 giugno 2006, negava il suddetto accesso, per carenza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ai documenti richiesti, attinenti a procedure di selezione interna alle quali la dipendente non risultava avesse presentato domanda di partecipazione.

Pertanto, la dott.ssa ……. si è rivolta alla Commissione chiedendo un parere in merito alla vicenda sopra illustrata.

La richiesta formulata dalla dott.ssa …….., a parere della scrivente Commissione, è priva di fondamento.

L'INPS ha, correttamente, opposto il proprio diniego alla richiesta formulata dalla dott. ssa ……., di accedere alla documentazione relativa a procedure di selezione interna, alle quali la stessa non risultava aver presentato domanda di partecipazione.

È palese la carenza di un interesse concreto, attuale e diretto dell'istante a conoscere quanto richiesto, pur asserendo la stessa di dover procedere alla tutela della propria posizione giuridica.

D'altronde, ove la dott.ssa ……. ha manifestato un legittimo interesse in tal senso, vale a dire presso la specifica Direzione Regionale Abruzzo, presso la quale ha partecipato a determinate procedure concorsuali, le sue richieste hanno trovato accoglimento, con i relativi limiti di legge.

Il nuovo art. 22, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Condizioni, quelle sopra esposte, non individuabili nella fattispecie in esame, nella quale, invece, l'istanza formulata appare pretestuosa e volta ad un controllo generalizzato dell'attività concorsuale svolta dall'amministrazione, in contrasto con l'ormai costante giurisprudenza, secondo la quale il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche non può costituire né uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa - come si è espresso il T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, con sentenza n. 87 del 6 febbraio 2004 - nè può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto ai

sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, che non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa, così come espressamente precisato dal novellato art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per le motivazioni su esposte, la scrivente Commissione ritiene che la dott.ssa ……. non abbia diritto al chiesto accesso.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.4)

Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie

OGGETTO: Esame del quesito posto dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie avente ad oggetto il diritto di accesso di una società alla documentazione - concernente una procedura di scrutinio elettronico ed il relativo software - prodotta da altra società al Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A..

Nel corso del plenum svoltosi il 26 ottobre 2006, si è sottoposta all'attenzione della Commissione la nota pervenuta, in data 12 ottobre 2006, a firma del Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'Ing. ……., nella quale è stato richiesto un parere in merito all'istanza di accesso presentata dalla società …….. S.p.A. (di seguito …….), per il tramite dei propri rappresentanti legali, allo stesso Dipartimento.

Oggetto dell'istanza di accesso è la documentazione riguardante una procedura di scrutinio elettronico ed il relativo software, che la società ……. S.r.l. (di seguito ……..) ha allegato a delle sue lettere trasmesse, in data 28 e 30 ottobre 2003, al Ministro pro-tempore …… ed al Ministero dell'Interno (rispettivamente all'attenzione del Prefetto Dott. …….. e del Ministro pro-tempore …….): in particolare, la ……. ha chiesto di poter ottenere la copia di una presentazione della procedura di scrutinio elettronico (c.d. procedura e-voto) e di una relazione tecnica, illustrativi della predetta procedura e delle varie versioni del relativo programma informatico.

Per il particolare tema di cui tratta la questione in esame, e la delicatezza dei diritti coinvolti, la Commissione – prima di formulare un parere al riguardo – ha deciso di invitare l'amministrazione ad informare la società controinteressata della suddetta istanza di accesso, per conoscere possibili ragioni di tutela dei propri diritti di esclusiva sui documenti di cui è stato chiesto l'accesso.

Pertanto, si pregano i competenti uffici del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di voler trasmettere alla Commissione eventuali comunicazioni, che dovessero pervenire da parte della società controinteressata e, comunque, di rendere noto l'esito di tale contatto.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.5)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Regionali

OGGETTO: richiesta di parere su accessibilità delle offerte tecniche da parte di ditta partecipante a gara di appalto e modalità di accesso alle stesse.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali ha inoltrato in data 11 ottobre 2006 una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità dell'offerta tecnica presentata da ditta risultata vincitrice di una gara d'appalto, formulata da un'impresa risultata, viceversa, non aggiudicataria.

In particolare chiede il Dipartimento Affari Regionali a questa Commissione se le offerte tecniche depositate dalle ditte aggiudicatarie siano accessibili dalle altre imprese partecipanti alla gara e, in caso affermativo, se l'accesso debba essere limitato alla sola visione o possa comprendere l'estrazione di copia dei documenti richiesti.

Quanto all'accessibilità delle offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie a gara di appalto conclusa, non sussistono particolari dubbi atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale delle proprie situazioni giuridiche soggettive. D'altronde, sul punto, la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione è costante nel senso dell'accessibilità.

Si chiede, inoltre, se dell'offerta tecnica può essere consentita l'estrazione di copia o la sola visione. Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale è incerto; l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 registra decisioni in cui si è limitato l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n. 4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della L. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio

del diritto di accesso non sarebbero scindibili nelle sola visione del documento e/o ella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n. 7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n. 1341).

Così stando le cose la Commissione ritiene che la ditta richiedente l'accesso, oltre ad avere un interesse qualificato all'ostensione delle offerte tecniche, possa ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli stessi.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.6)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di ……..

Fatto

Il Sig. ……, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 30 agosto 2006, ha richiesto al Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di ……, di potere prendere visione delle determine amministrative adottate dallo stesso Comitato dal 22 novembre 2005 al 30 agosto 2006, poiché mai pubblicate e mai portate in visione nelle riunioni del Consiglio Direttivo, nonostante le numerose richieste formulate dai consiglieri, e asserendo una presunta violazione sulla pubblicità degli atti amministrativi.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, l'interessato ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'amministrazione resistente il rilascio della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è infondato.

In primo luogo, a parere della scrivente Commissione, non si ravvisa la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, interesse che sia corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Non si ritiene, infatti, che la qualifica di consigliere provinciale della Croce Rossa Italiana possa giustificare l'accesso a delle determine dirigenziali che, se non pubblicate, potrebbero anche contenere dati di cui si vuole evitare la diffusione.

Tra l'altro, l'istanza di accesso, oltre che infondata, è in ogni caso eccessivamente onerosa per la parte resistente, avendo l'odierno ricorrente richiesto le determine, adottate in un vasto lasso di tempo, compreso tra il 22 novembre 2005 ed il 30 agosto 2006.

In tale richiesta si potrebbe, dunque, ravvisare una forma di controllo dell'attività del suddetto Comitato, in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, che sancisce l'inammissibilità delle istanze di accesso "preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.7)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra …….

contro

Amministrazione resistente: Cooperativa sociale a responsabilità limitata ……, San Felice Circeo

Fatto

La Sig. ……, socia-lavoratrice della cooperativa sociale a responsabilità limitata ……..– la quale, secondo la ……, svolgeva attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per conto del Comune di San Felice Circeo essendo stata allontanata dal posto di lavoro, chiedeva l'accesso a numerosa documentazione, specificamente indicata, della quale avrebbe dovuto servirsi al fine di opporsi a detto allontanamento.

La cooperativa negava l'accesso affermando che non ricorrevano i presupposti per lo stesso quali previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Avverso il diniego di accesso la ……. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 22 della legge n. 241/1990 al primo comma, lett.e), dispone che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi per "pubblica amministrazione" si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico nonché "tutti i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

Da quanto esposto nel ricorso, risulta che la cooperativa sociale a responsabilità limitata …….. svolge attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per conto del Comune di San Felice Circeo e, quindi, un'attività di pubblico interesse come specificato dal suddetto art. 22.

Considerato che il rapporto di lavoro dei dipendenti di soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse è strettamente strumentale all'esercizio dell'attività stessa, la documentazione attinente a tale rapporto deve ritenersi oggetto del diritto di accesso ai sensi del suddetto art. 22.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.8)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: ASL n. ….. di ……

Fatto

Il Sig. …….., avendo sostenuto in data 30 novembre 2005 l'esame-colloquio relativo al concorso pubblico di cui al bando pubblicato nel BUR 10 maggio 2004 per l'assunzione di 13 coadiutori, ha presentato in data 23 agosto 2006 richiesta di accesso alla ASL medesima per avere informazioni sulla procedura concorsuale e conoscere l'esito della suddetta prova, unitamente al punteggio ottenuto e alla posizione in graduatoria.

Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 11 ottobre 2006 il ricorrente precisa che la procedura concorsuale si è conclusa nel mese di dicembre 2005 e che la graduatoria non è ancora stata stilata, segnalando a questa Commissione la violazione dell'articolo 97 Cost. da parte dell'amministrazione resistente.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. ……. in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, L. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della L. n. 241/90 dalla L. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che a monte non è stata formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere le ragioni del ritardo in merito alla pubblicazione della graduatoria del concorso cui il ricorrente ha preso parte. Al riguardo si rileva che l'articolo 22 della L. n. 241/90 al comma 4, espressamente esclude dalla sfera di operatività della legge le richieste tese all'ottenimento di informazioni non incorporate in documenti, come sembrerebbe nel caso portato all'esame di questa Commissione.

Occorre, tuttavia, considerare che le commissioni esaminatrici sono tenute a redigere apposito verbale concernente l'esito delle prove sostenute dai candidati e che, qualora questi esistano (la circostanza non è certa), debbono essere rilasciati al richiedente.

Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente costituire oggetto di ricorso ex articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, in quanto non sembrerebbero esistere materialmente i documenti richiesti, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che la pubblicazione della graduatoria concorsuale deve essere tempestivamente effettuata, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento omissivo dell'amministrazione, ove effettivamente verificatosi, sarebbe contrario al principio di trasparenza, e possibile aspetto di referto da parte di questa Commissione in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.9)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: …….. S.A., in persona del presidente e direttore generale Sig.ra ……., legalmente domiciliata e difesa presso lo studio dell'avv. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute - ……..

Fatto

La ……. S.A., in persona del presidente e direttore generale Sig.ra ……., ha presentato in data 26 maggio 2006 una richiesta di accesso al Ministero della Salute, avente ad oggetto il contenuto, la data di ricezione e la provenienza delle segnalazioni a seguito delle quali il Ministero ha disposto dei controlli riguardanti il dispositivo medico T.B.R. prodotto dalla ricorrente. Specifica la ricorrente che le segnalazioni hanno avviato il procedimento di verifica e controllo della conformità dei dispositivi medici linea TBR alle prescrizioni del decreti legislativi n. 46 del 1957 e n. 507 del 1992.

L'amministrazione, con nota del 21 luglio 2006, ha consentito l'accesso al contenuto delle segnalazioni, nelle quali è indicata anche la data del loro invio, ma ha negato l'accesso ai documenti o loro parti dai quali era desumibile la provenienza delle medesime.

Avverso tal diniego tacito la ……S.A., in persona del presidente e direttore generale Sig.ra ……., legalmente rappresentata e difesa dall'avv. ……., ha presentato, in data 26 settembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare il rilascio di copia degli atti e documenti richiesti, ivi comprese le parti relative alla provenienza delle denunce da cui ha preso avvio il procedimento di controllo.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente si osserva che l'art. 12, comma 4, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, indica i documenti che i ricorrenti sono tenuti ad allegare al momento della presentazione del ricorso. Tra gli altri, fondamentale è l'allegazione del provvedimento impugnato poiché dalla motivazione addotta dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso parziale, la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione. Nel caso in esame la ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego parziale, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per omessa allegazione del provvedimento impugnato.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.10)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra …….

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle politiche Agricole alimentari e Forestali

Fatto

La Sig.ra ……. ha presentato in data 22 agosto 2006 richiesta di accesso, nella forma della sola presa visione ai seguenti documenti:

1. n. 10 verbali relativi all'espletamento delle prove preselettive, scritte ed orali del concorso a 18 posti di direttore agrario – C2- nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, indetto con D.M. 4724 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 103 del 28 dicembre 2004;

2. DD.MM. n. 4794 del 28 gennaio 2005 e n. 4919 del 10 giugno 2005, relativi alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso su indicato;

3. gli atti relativi al concorso a 35 posti di direttore agrario – C2 – indetto nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi con D.M. del 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 1 del 4 gennaio 2002.

L'amministrazione ha consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti 1 e 2, ma ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 3, in quanto la ricorrente non è parte del procedimento al quale i medesimi appartengono.

Avverso il provvedimento di accesso parziale formulato dal Ministero delle politiche Agricole alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale repressioni frodi, Direzione Generale delle Procedure Sanzionatorie, degli Affari Generali, del Personale e del Bilancio, la Sig.ra ……, ha presentato in data 21 settembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di accesso parziale e di ordinare l'accoglimento della richiesta.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente si osserva che l'art. 12, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, indica i documenti che i ricorrenti sono tenuti ad allegare al momento della presentazione del ricorso. Tra gli altri, fondamentale è l'allegazione del provvedimento impugnato poiché dalla motivazione addotta dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso parziale, la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione. Nel caso in esame la ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego parziale, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per omessa allegazione del provvedimento impugnato.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.11)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Autorità portuale di La Spezia

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di La Spezia

Fatto

Con istanza del 28.7.2006 l'Autorità portuale di Spezia: a) esponeva: che aveva in corso due giudizi di appello presso la C.T.R. di Genova, aventi ad oggetto rispettivamente i suoi bilanci chiusi al 31.12.1997 e al 31.12.1998; che decisiva delle controversie era la circostanza che l'Agenzia delle Entrate di …….. aveva omesso di provvedere ad autotutela parziale a seguito della autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza con P.V.C. in data 13.7.2005; che da quest'ultimo verbale emergeva che in data 28.6.2005 il Comando della Guardia di Finanza di Genova e la Direzione regionale delle Entrate di Genova avevano tenuto una riunione avente ad oggetto la gestione del rapporto tributario tra l'Agenzia delle Entrate di La Spezia e l'Autorità portuale di La Spezia che tale riunione aveva dato origine all'autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza di ……; b) chiedeva pertanto l'accesso al verbale della indicata riunione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza l'Autorità portuale ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'istanza di accesso è indirizzata all'Agenzia delle Entrate di La Spezia e solo per conoscenza alla Direzione regionale delle Entrate della Liguria.

Tra quest' ultimo Organo e il Comando della Guardia di Finanza di Genova si è tenuta la riunione del cui verbale si chiede l'accesso; è a questi due Organi che la istanza avrebbe dovuto essere proposta, essendo in possesso delle suddette Amministrazioni il verbale della citata riunione.

Ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, peraltro, l'Agenzia delle Entrate era tenuta a trasmettere immediatamente la suddetta istanza alle Amministrazioni competenti.

Avendo l'Agenzia delle Entrate controdedotto direttamente, pur non essendo competente, con atto in data 12.10.2006, si deve ritenere che non abbia provveduto a trasmettere l'istanza di accesso alle menzionate competenti amministrazioni, come disposto dal citato art. 6.

A tale incombente l'Agenzia delle Entrate di La Spezia deve immediatamente provvedere.

PQM

La Commissione, sospesa ogni decisione, invita l'Agenzia delle Entrate a provvedere alla trasmissione dell'istanza di accesso agli organi competenti.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.12)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Questura di Forlì

Fatto

Con "avviso orale" la Questura di Forlì ammoniva ……. a cambiare vita; costui inoltrava istanza di revoca di tale avviso, che veniva respinta in base al rilievo che il suo comportamento e la sua condotta di vita erano pericolosi per la sicurezza pubblica.

Successivamente il ……., al fine di proporre ricorso gerarchico avverso il diniego di revoca, faceva istanza di accesso ai documenti posti a base dell'asserita pericolosità sociale; l'istanza veniva respinta "per motivi di ordine e sicurezza pubblica".

Avverso il diniego di accesso il ……. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'Amministrazione interessata ha negato genericamente l'accesso "per motivi di ordine e sicurezza pubblica".

Da quanto esposto nel ricorso risulta in punto di fatto che la Questura di Forlì ha iniziato nei confronti del ricorrente un procedimento che si è allo stato manifestato con il suddetto "avviso orale": sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, del Sig. ……. all'accesso ai documenti che lo riguardano direttamente.

Nel contemperamento dei contrapposti interessi, questa Commissione osserva che nel fascicolo riguardante il procedimento che ha interessato il Sig. …….. vi sono certamente documenti e provvedimenti almeno in parte coperti da segreto relativo all'ordine pubblico: l'autorità competente, peraltro, come praticato in casi analoghi, ben può, con opportuni "omissis", tutelarsi facendo conoscere all'interessato quelle che sono le parti necessarie alla sua difesa, anche in linea con la giurisprudenza più recente che ha precisato che l'esclusione dall'accesso deve essere limitata esclusivamente ai motivi di ordine e sicurezza pubblica che hanno rilevanza generale e non specifica nei confronti dell'accedente.

Pertanto, il ricorso del Sig. …….. è fondato e va accolto, con i limiti di cui si è detto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.13)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….. rappresentato e difeso dall'avv. ……

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo di ……

Fatto

Il Sig. …….., nato a ……, a seguito dell'emanazione del decreto prefettizio con il quale l'amministrazione ha disposto il divieto di detenere ogni tipo di arma o munizione, ha presentato una richiesta di accesso, nella sola forma della presa visione, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, in data 11 agosto 2006, ai documenti inerenti il procedimento volto all'emanazione del predetto decreto. Specifica l'istante che la copia dei documenti sarà richiesta, eventualmente, solo a seguito di un loro preventivo esame.

Il ricorrente ha presentato istanza al fine di conoscere i dati e le notizie sulla base dei quali i Carabinieri hanno formulato l'informativa, citata nella motivazione del decreto, nella quale si affermerebbe che il ricorrente è soggetto a disagi psichici, quali stati confusionali, e che il medesimo avrebbe minacciato di morte i congiunti e terze persone.

Inoltre, poiché nel provvedimento si fa riferimento ad una nota della Questura dalla quale "non risulterebbe agli atti titolare di porto d'armi di propria competenza", il ricorrente attraverso l'esercizio del diritto di accesso intende conoscere il significato della nota, nonché la rilevanza della medesima rispetto al provvedimento adottato dalla Prefettura.

Infine, i documenti richiesti sono necessari per integrare la motivazione posta a fondamento del ricorso gerarchico proposto in data 21 luglio 2006, per tutelare, eventualmente, in sede penale l'onore ed il decoro del ricorrente, e per esercitare la tutela giurisdizionale amministrativa.

L'amministrazione, in data 29 agosto 2006, ha negato il diritto di accesso sulla base di una duplice motivazione: in primo luogo, i documenti richiesti in quanto attinenti a vicende relative all'ordine ed alla sicurezza pubblica, ed in particolare alla prevenzione di attività antigiuridiche, sarebbero esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. Inoltre, alcuni documenti non sarebbero detenuti dalla Prefettura – Ufficio del Governo di Macerata ma da altre amministrazioni, ossia dal Comando Stazione dei Carabinieri di Porto Recanati e dalla Questura di Macerata - Divisione P.A.S. – Ufficio Armi.

Avverso tale provvedimento di diniego il Sig. …….., rappresentato e difeso dall'avv. ……., ha presentato, in data 26 settembre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego con conseguente accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti istruttori, informativa dei Carabinieri e nota della Questura, sulla base dei quali è stato emanato il decreto prefettizio di revoca del provvedimento autorizzativo del porto d'armi.

La legge n. 241, art. 25, comma 6, autorizza che il Governo ad emanare un regolamento inteso a disciplinare i casi di esclusione del diritto di accesso in riferimento ad alcune categorie, come nell'ipotesi in cui i documenti "riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione d alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, alla attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Il decreto del Ministero dell'Interno n. 415 del 10 maggio 1994, modificato con il successivo d.m. n. 508 del 17 novembre 1997, individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito della disponibilità del Ministero dell'Interno e degli organi periferici dipendenti, da ritenere sottratti all'accesso e, tra questi contempla "le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità"(art. 3), includendovi, per quel che rileva nel presente ricorso, le "relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni ed autorizzazioni comunque denominate od altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed all'attività di prevenzione e repressione della criminalità…" (lett. b), nonché "atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati…" (lett. c). Tuttavia, tale divieto opera nei limiti in cui il medesimo è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte.

La giurisprudenza maggioritaria (v da ultimo TAR Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2005, n. 4658), orientata ad attribuire la massima difesa al diritto di difesa distinguendo nell'ambito della categoria citata quali atti e documenti possano ledere concreti e sovraordinati interessi, ha affermato che "va consentito, per garantire il diritto di difesa, l'accesso agli atti istruttori della Prefettura che hanno condotto al provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, qualora il diniego opposto ai sensi dell'art. 3, d.m. Interno 10 maggio 1994 n. 415 sia pretestuoso, in quanto gli atti richiesti non contengano notizie d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della criminalità, ma mere informazioni sul richiedente il porto d'armi, alcoolista cronico" (TAR Liguria, 22 giugno 1999, n. 351).

Ritiene, pertanto la scrivente Commissione che, a fronte della necessità di parte ricorrente di conoscere il contenuto dei documenti, a garanzia del proprio diritto di difesa, il ricorso in oggetto debba esser accolto.

Si ritiene, tuttavia, che non debba essere consentito l'accesso agli atti eventualmente afferenti informative penali ed eventuali indagini in corso, anche attraverso il ricorso alla tecnica degli "omissis".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.14)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Bologna

Fatto

Il Sig. ……., nella sua qualità di genitore della Sig ……., in data 16 luglio 2006 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere al curriculum universitario della figlia al fine di verificare lo stato di avanzamento del corso di studi intrapreso da sette anni e non ancora portato a termine.

In particolare il Sig. ……. chiedeva di poter accedere ai documenti attestanti:

- la data di iscrizione della figlia all'Università;

- il numero di esami sostenuti e la frequenza ai corsi;

- il recapito del domicilio depositato dalla studentessa presso l'Università.

In data 8 agosto 2006, l'Università dava seguito alla richiesta, negando l'accesso siccome non sufficientemente motivato e invitando il richiedente a meglio specificare l'interesse sotteso alla richiesta medesima. Nello stesso tempo, inoltre, l'Università faceva correttamente riferimento alla necessità di comunicare comunque alla Sig. ……. il contenuto della richiesta di accesso, stante la sua qualità di controinteressata rispetto all'esibizione dei documenti (comunicazione effettuata in seguito e precisamente in data 5 ottobre 2006, pervenuta p.c. a questa Commissione il 16 ottobre successivo).

In data 15 settembre, il Sig. presentava ricorso a questa Commissione (pervenuto il 3 ottobre successivo), chiedendo l'accesso ai documenti suindicati e facendo constare il proprio interesse al ricorso allegando memoria depositata al Tribunale civile di Biella ex articolo 183 c.p.c. nella causa promossa contro la moglie Sig. ……..

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetto controinteressato alla richiesta di accesso nella persona di ……. (attesa la sua maggiore età); controinteressato la cui presenza è rilevata dalla stessa amministrazione nel provvedimento di diniego dello scorso 8 agosto e la cui esistenza, pertanto, doveva considerarsi nota al ricorrente all'atto della presentazione del gravame a questa Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che manca il requisito di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.15)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società ……

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di Vicenza

Fatto

Il Sig……., nella sua qualità di legale rappresentante della società ……. Srl, a seguito di verbale di accertamento del 15 maggio 2006 redatto all'esito di indagine ispettiva condotta dagli ispettori ……. e ……., presentava in data 2 agosto 2006 richiesta di accesso ai documenti preordinata a conoscere i documenti formati e/o acquisiti dall'ispettore in sede di accertamento, nonchè le eventuali dichiarazioni rese dai lavoratori a verbalizzanti.

L'amministrazione rispondeva alla suddetta richiesta negando l'accesso in data 22 agosto 2006, motivando il diniego sulla base di due ordini di considerazioni. Con riferimento alla documentazione utilizzata dai verbalizzanti, l'INPS nega l'accesso in quanto tale documentazione sarebbe "dettagliatamente elencata nel frontespizio del verbale di accertamento".

Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori, l'amministrazione nega l'accesso in quanto esse sarebbero coperte da segreto di ufficio a tutela della riservatezza dei lavoratori (l'INPS richiama a tale proposito il D.M. 757/1994- art. 17).

Contro tale diniego la società ……. ha presentato ricorso a questa Commissione in data 27 settembre 2006 (pervenuto il 3 ottobre successivo), chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego e di consentire l'accesso ai documenti richiesti oscurando, se del caso, i nominativi e la parti dei documenti riportanti le dichiarazioni dei lavoratori non rilevanti ai fini dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'interesse della ricorrente alla conoscenza dei documenti richiesti è in re ipsa atteso che la società ……. è destinataria del provvedimento formatosi all'esito dell'accertamento ispettivo disposto nei suoi confronti. La motivazione addotta dall'amministrazione con riferimento ai documenti aziendali su cui si è basato il diniego è destituita di giuridico fondamento, considerato che il rinvio contenuto nel verbale di accertamento appare generico e che comunque le amministrazioni sono tenute a rilasciare copia dei documenti a qualsiasi titolo detenuti, anche se non formati dall'amministrazione stessa, purché rilevanti rispetto alla richiesta di accesso per come formulata.

Nel caso di specie non è a dubitarsi di tale rilevanza, e per questo il diniego è illegittimo.

Quanto alla seconda doglianza portata all'esame di questa Commissione da parte del ricorrente, si rileva come il diritto alla riservatezza assume portata recessiva di fronte al diritto di accesso ogni qual volta quest'ultimo sia funzionale, come nel caso di specie, alla difesa dei propri interessi giuridici. La disposizione regolamentare citata dall'amministrazione a sostegno del proprio diniego si pone in contrasto sia con la normativa primaria (L. n. 241/90) che con quella secondaria governativa (D.P.R. n. 184/2006) e pertanto nel contrasto tra fonti, sia in base al criterio cronologico che in base a quello di competenza, il regolamento ministeriale deve intendersi abrogato.

In questo senso si è di recente espresso il giudice amministrativo di prime cure, secondo il quale: "Nell'ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è riconosciuta la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l'iniziativa di vigilanza che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valenza probatoria, di concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato, mentre gli esposti o denunce privi di tale valenza sono sottratti all'accesso, in quanto rivestono una mera funzione sollecitatoria dell'azione della p.a., e la loro estensibilità al soggetto segnalato si presterebbe a finalità ritorsive non tutelabili da parte dell'ordinamento" (T.A.R. Lombardia Brescia, 09/01/2004, n. 20; contra T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 08/01/1996, n. 17; T.A.R. Veneto, Sez. I, 25/03/1995, n. 456).

Comunque, al fine di tutelare la riservatezza dei dipendenti della società ricorrente, è quest'ultima a "suggerire" di oscurare le parti di documento contenente le dichiarazioni dei lavoratori che non siano funzionali all'interesse sotteso alla richiesta di accesso; accorgimento che potrà utilmente essere adottato dall'amministrazione nell'ottica di un equo contemperamento degli interessi in questione, anche alla luce di quella giurisprudenza che in fattispecie analoghe, ha ritenuto di far prevalere il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.16)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero Ambiente - Albo Nazionale Gestori Rifiuti ……

Fatto

Il Sig. ……. in data 10 aprile 2006 ha inviato all'amministrazione resistente una nota con cui segnalava alcune circostanze di fatto e di diritto relative al comportamento tenuto dalle Sezioni regionali dell'albo gestori rifiuti in merito al mancato riconoscimento, da parte di queste ultime, dei requisiti e dell'esperienza professionale maturata dal ricorrente ai fini dell'iscrizione nell'albo dei responsabili tecnici delle imprese del settore in questione.

La nota inviata all'ufficio del Ministero dell'ambiente era tesa a provocare l'attivazione dei poteri di controllo e vigilanza dell'amministrazione centrale sulle articolazioni territoriali competenti ad effettuare l'iscrizione richiesta dal ricorrente.

Il successivo 31 agosto il ricorrente inviava "richiesta di accesso" in ordine all'esito della nota suddetta, senza ottenere risposta alcuna nei successivi 30 giorni; per tale motivo, con ricorso datato 3 ottobre (pervenuto in data 9 ottobre), il Sig. ……. si è rivolto a questa Commissione "…al fine di accedere, in qualità di diretto interessato, all'esito del procedimento originatosi con la nota dell'aprile 2006".

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. …….. in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, L. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della L. n. 241/90 dalla L. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere l'esito di un determinato procedimento.

A tal fine, inoltre, si rileva come nel caso in esame non è nemmeno certo che l'amministrazione centrale abbia aperto un procedimento a seguito della nota inviata dal Sig. ……..; quest' ultima, invero, costituisce una segnalazione di un accadimento idoneo (in astratto) ad attivare l'esercizio dei poteri propri dell'autorità destinataria della nota, senza che vi sia alcun obbligo al riguardo, se non quello di prendere in considerazione la rappresentazione dell'accaduto.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.17)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane

Fatto

Con istanza del 2.8.2006 ……., premesso che aveva partecipato alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami finalizzato al reclutamento di 70 dirigenti di seconda fascia, bandito dalla Agenzia delle Dogane in G.U. n. 13 del 17.2.2006, classificandosi al n. 763 di graduatoria, e che la valutazione conseguita aveva una differenza minima rispetto a quella attribuita ai concorrenti collocati agli ultimi posti della graduatoria, chiedeva l'accesso alla documentazione concernente la sua valutazione.

L'istanza è stata trasmessa per competenza dall'Agenzia alla Commissione esaminatrice, quale evidentemente attuale transitoria detentrice della documentazione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza – il destinatario di questa l'aveva inoltrata alla Commissione esaminatrice del concorso – il …… ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta, rilevato che ha partecipato alla suddetta prova preselettiva e ha chiesto l'accesso alla documentazione concernente la sua valutazione. Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 10 e 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.18)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Comune di Pietra Marazzi

Fatto

Il Sig. ……., consigliere comunale, presentava istanza di accesso più volte reiterata, con la quale chiedeva al Comune di Pietra Marazzi il rilascio di numerosa documentazione relativa all'esercizio finanziario 2003 e 2005.

Il Comune di Pietra Marazzi, con nota in data 21.9.2006, non negava l'accesso ma si limitava ad affermare che esso "non poteva ottemperare alle richieste senza creare grave nocumento al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, causa il ridotto numero dei dipendenti" aggiungendo che il comportamento del …….. evidenziava lo scopo meramente emulativo dell'istanza.

Il ……. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

L'art. 25, comma quarto della legge n. 241/1990 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".

Questa Commissione è pertanto incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.19)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig……..

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Napoli e Comando Stazione Carabinieri di Cimitile

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ……., ha presentato, in data 26 aprile 2006, al Comando provinciale dei Carabinieri …….. di Napoli una richiesta di accesso al documento n. …….. del 24 febbraio 1999; il Comando Regione CC Veneto. Nucleo relazioni con il pubblico di ……., in un primo momento, ha consentito l'accesso nella sola forma della presa visione, successivamente, a seguito del consenso del controinteressato titolare dei dati sensibili contenuti nel documento richiesto, comunicato al Comando dei Carabinieri di Padova dal Comando Provinciale dei Carabinieri …… di Napoli, ha accordato l'accesso anche mediante estrazione di copia.

Successivamente il ricorrente, in data 9 settembre 2006, avendo accertato l'esistenza di atti collegati al documento richiesto, quali il documento …….. del 28 gennaio 1999 citato nel documento di cui ha avuto copia, il maresciallo …….. ha chiesto, in data 7 settembre 2006, al …….. copia anche di tutti i documenti collegati al n. …….. del 24 febbraio 1999. Afferma il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per poter proporre richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di un'espressione ingiuriosa, contenuta nella notizia di reato n. ……. del 13 novembre 2002 del Comando dei Carabinieri di Nola, nonché per dimostrare che le informazioni fornite al Comando Compagnia Carabinieri di Treviso non sono rispettose delle disposizioni impartite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri …….

L'amministrazione, tuttavia, con nota dell'11 settembre 2006, ha negato il diritto di accesso atteso che, afferma l'amministrazione, non esistono altri documenti, ulteriori rispetto a quello già fornito in copia, pertinenti con la motivazione addotta dal ricorrente.

Il ricorrente ha, inoltre presentato, in data 21 giugno 2006, richiesta di accesso al Comando Stazione CC di Cimitile richiesta di accesso al foglio ……. del 24 febbraio 1999 sulla base della medesima motivazione posta a fondamento dell'istanza precedentemente indicata e presentata al …….. di Napoli, ossia la presentazione di una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di un'espressione ingiuriosa, contenuta nella notizia di reato n. …….. del 13 novembre 2002 del Comando dei Carabinieri di Nola. L'amministrazione, ha inviato il preavviso di provvedimento negativo, in data 21 settembre 2006, al ricorrente ma non ha, poi, emanato un provvedimento di diniego espresso, lasciando formare il silenzio rigetto.

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ……. ha, dunque, inviato alla scrivente Commissione due ricorsi.

Il primo, presentato, in data 20 settembre 2006, avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Regione Carabinieri Campania, Comando Provinciale

di Napoli, Reparto Operativo – Nucleo Informativo dell'11 settembre 2006, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, affinché sia riesaminato il provvedimento di diniego n. ……

Il secondo, presentato in data 20 ottobre 2006, avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di Cimitile.

Diritto

Il ricorsi sono riuniti in un'unica trattazione atteso che il ricorrente è il medesimo, oggetto del ricorso sono il documento n. …… del 24 febbraio 1999, nonché copia di tutti i documenti collegati, tra i quali il documento ……. del 28 gennaio 1999.

Il ricorso presentato avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di Cimitile, è inammissibile poiché sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR Campania, con sentenza n. sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006.

In effetti, il ricorrente aveva già presentato, in data 8 settembre 2005, istanza di accesso alla Stazione dei Carabinieri di Nola del fascicolo "P" (personale), custodito presso il casellario Stazione di Nola, da effettuarsi presso il Comando Regione Carabinieri Veneto – Nucleo URP di Padova. La Stazione di Nola aveva accolto tale istanza e l'aveva inviata al Nucleo Relazioni con il pubblico di Padova del Comando Regione Carabinieri Veneto.

Tuttavia, il ricorrente, dopo avere constatato che la copia relativa al documento n. ……. del 15 febbraio 1999 era incompleta a causa dell'inserimento di alcuni omissis, ha reiterato la propria istanza al fine di poter estrarre in modo integrale il chiesto documento.

A fronte del diniego dell'amministrazione basato sull'assunto di avere già esaustivamente accolto l'istanza sulla base della motivazione addotta, il Sig. ……. aveva presentato ricorso al TAR Campania.

Quest'ultimo con sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006, ha respinto il capo della domanda intesa ad ottenere l'accesso all'intero fascicolo "P" (permanente), atteso che la domanda di accesso è generica e troppo ampia rispetto all'interesse dichiarato in motivazione.

Pertanto, poiché la tutela amministrativa azionabile esercitabile innanzi la scrivente Commissione è alternativa a quella giurisdizionale, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Con riferimento al secondo ricorso inviato alla scrivente Commissione ed avente ad oggetto riesame del provvedimento con il quale il Comandante del Comando Provinciale Carabinieri – Reparto Operativo Nucleo Informativo - ha consentito l'acceso parziale al documento n. …….. del 24 febbraio 1999, nonché copia di tutti i documenti collegati, tra i quali il documento …… del 28 gennaio 1999, si osserva che se i documenti richiesti sono parte integrante del fascicolo "P" sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR Campania con la sentenza citata e, dunque, il ricorso è inammissibile.

Altrimenti, poiché la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la documentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Commissione di valutare l'effettiva correlazione tra i documenti richiesti e la posizione che si intende tutelare mediante il diritto di accesso, e, dunque la fondatezza delle motivazione poste dall'amministrazione a base del proprio diniego, il ricorso è dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso del 20 ottobre 2006, avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di Cimitile considerato che sulla medesima questione si è già pronunciato il TAR Campania, sez. V e che, con sentenza n. 2854 del 2006, lo dichiara inammissibile.

Con riferimento al ricorso del 20 settembre 2006, avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Regione Carabinieri Campania, Comando Provinciale di Napoli, Reparto Operativo – Nucleo Informativo dell'11 settembre 2006, considerato che non è possibile valutare la correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse ad accedere, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.20)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ……

contro

Amministrazione resistente: Comune di Sant'Agata di Puglia

Fatto

Il Sig. ……., ha presentato al Sindaco del Comune di Sant'Agata di Puglia, in data 20 luglio 2006, una richiesta di accesso al progetto strutturale relativo alle opere: …… ……. La richiesta è stata circoscritta alle opere realizzate, in corso e/o da realizzarsi sull'area identificata dal foglio di mappa n. …….. del Comune di Sant'Agata di Puglia, particelle n. …… e ……. Specifica il ricorrente nell'istanza di accesso di essere comproprietario delle particelle n. …… e n. ……. relative al foglio di mappa n. ……., ed, in particolare, di essere proprietario di un fabbricato, posto al numero civico ….. del ……., collocato nella particella n. ……. Prosegue il ricorrente che l'esecuzione delle opere citate ha determinato, nell'area di giunzione delle particelle n. …… e n. ……., uno sbancamento di terreno realizzando una scarpata di pendenza 100% ed un dislivello calcolabile tra base e sommità di scarpata intono ai 10 metri al di sotto delle fondamenta del fabbricato di cui il ricorrente è proprietario. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di poter verificare se tale dislivello, in considerazione della natura geotecnica e idrogeologica dei terreni in questione, possa causare danni sia di natura statica sia di natura ambientale, e, dunque costituire un pericolo per il fabbricato di cui è proprietario.

Il Sig. ……., a seguito del silenzio dell'amministrazione comunale, ha inviato una successiva nota, in data 7 settembre 2006, con la quale ha esortato l'amministrazione a dare riscontro alla richiesta di accesso.

In conseguenza dello scadere del termine di trenta giorni, a seguito del quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione, il Sig. …….. ha presentato, in data 21 settembre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, L. n. 241 del 1990, chiedendole di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare al Comune di Sant'Agata di Puglia l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Tuttavia, successivamente alla presentazione del predetto ricorso, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota con la quale il ricorrente comunica di aver ricevuto dall'amministrazione comunale l'invito a recarsi presso i propri Uffici per esercitare il diritto di accesso.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la competenza avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni comunali, provinciali regionali negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), spetta al difensore

civico, mentre la Commissione per l'accesso è competente avverso i provvedimenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, irrilevante essendo in questa sede la circostanza che l'amministrazione abbia nel frattempo consentito il chiesto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri

Fatto

Il Sig. ……., Maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il …….. Reggimento Carabinieri di Gorizia, inviato temporaneamente in missione in Iraq, ed inquadrato nel contingente …….. alle dipendenze della Compagnia CC …… del Comando Battaglione a ……., in data 28 luglio 2006, ha richiesto di poter accedere agli atti inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC. ……., comandante della stessa Compagnia …….

Quest'ultimo, con nota n. ……. del 26 luglio 2006, notificata all'odierno ricorrente negli uffici della Compagnia ……., in particolare, contestava allo stesso la violazione degli artt. 25 e 36 del Regolamento di Disciplina Militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, relativamente e determinati fatti accaduti nella città di ……. in data 22 luglio 2006.

La Compagnia ……., lo stesso 28 luglio 2006, respingeva la suddetta istanza di accesso, asserendo di non essere più competente a gestire la pratica, che sarebbe stata comunque trasmessa al nuovo Reparto responsabile.

Il Maresciallo ……., dunque, il giorno successivo presentava una nuova istanza, avente il medesimo oggetto, alla compagnia subentrata alla precedente, la Compagnia ……., in data 4 agosto 2006, il comandante della nuova compagnia competente, notificava una nota allo stesso maresciallo …… nella quale gli comunicava "la determinazione di revoca della lettera …….. di prot. datata 26 luglio 2006 della Compagnia ……. del Reggimento ……., avente per oggetto "Comportamento tenuto dal Maresciallo Capo CC …….".

Al rientro in Italia, al Maresciallo …….. veniva notificata, in data 24 agosto, una nota sottoscritta dal Comandante dei Carabinieri ……., con la quale si negava l'accesso alla documentazione richiesta "ritenendo non sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, nonché giuridicamente rilevante, in ragione dell'avvenuta revoca della lettera di contestazione".

Pertanto, il Maresciallo …….. ha presentato ricorso, pervenuto in data 3 ottobre 2006, alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo che venga ordinato all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Non si condivide l'affermazione dell'amministrazione resistente che, alla base del proprio diniego di accesso, ha opposto la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Con la revoca della nota di contestazione l'amministrazione ha espresso il proprio ius poenitendi, per il quale in applicazione di un principio generale, può sempre disporre della propria volontà, prima che si siano avverati gli effetti delle sue pronunce e/o provvedimenti.

Vero è che, l'atto di revoca ha efficacia ex nunc, per cui i suoi effetti cessano dal momento dell'operatività della revoca stessa, mentre, di regola, sopravvivono gli effetti già prodotti in precedenza. Nel caso di specie, dall'analisi dei documenti allegati all'istanza di riesame del diniego di accesso pervenuta alla scrivente Commissione, sembrerebbe che la nota in cui si contestava al Maresciallo …… l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti non abbia prodotto alcun effetto, prima che ne sia intervenuta la sua revoca.

Tuttavia, non si può negare il diritto dell'istante di voler conoscere, comunque, il contenuto degli atti inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC. …….. ……., comandante della stessa Compagnia ……., per valutarne il contenuto ed eventuali effetti pregiudizievoli derivati dallo stesso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso proposto dal Maresciallo …….. sia ammissibile, perché sussistente l'interesse previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.22)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Azienda Agraria ……. Società semplice

contro

Amministrazione resistente: Comunità Montana del Casentino

Fatto

Il Sig. ……., nella sua qualità di amministratore della Azienda Agraria ……..- Società semplice ed in nome degli altri soci della predetta società, ha presentato ricorso in data 26 settembre (pervenuto a questa Commissione il successivo 3 ottobre), avverso la determinazione dell'amministrazione resistente con cui quest'ultima in data 28 agosto 2006 aveva consentito l'accesso al "Piano dei Tagli" depositato dalla ricorrente presso l'amministrazione resistente in favore del Sig. …….

Rileva la società ricorrente una serie di vizi da cui sarebbe affetto il provvedimento favorevole all'accesso; in particolare si lamenta un eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'amministrazione locale nel decidere sulla richiesta di accesso formulata dal Sig. ……, il quale, inoltre, ed a dire della ricorrente, sarebbe stato privo di un interesse giuridicamente rilevante all'ostensione dei documenti richiesti.

Il provvedimento contro cui ricorre l'Azienda Agraria (notificato a quest'ultima) espressamente faceva riferimento alla facoltà di impugnare lo stesso o dinanzi al TAR ovvero di fronte a questa Commissione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 184/2006.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dalla Comunità Montana.

A tale specifico riguardo, nonostante il riferimento operato dal provvedimento impugnato all'articolo 12 del citato regolamento governativo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, L. n. 241/1990 con la disposizione regolamentare citata, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che la Comunità Montana del Casentino sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente questa Commissione bensì il Difensore Civico.

Considerato che l'errore nella presentazione del ricorso è imputabile anche all'indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, si ritiene che il ricorrente possa essere rimesso in termini per la presentazione del ricorso al competente Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 26 OTTOBRE 2006 (4.23)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …..……

contro

Amministrazione resistente: Comune di Samarate

Fatto

Il Capogruppo del consiglio comunale di Samarate cons. …….., insieme ai consiglieri comunali ……., ha presentato, in data 3 marzo 2006, richiesta di accesso, nella sua forma integrale, agli atti relativi alla gestione di permessi retribuiti e dei rimborsi alle società terze che "hanno in forza gli assessori o i consiglieri comunali"; ed in particolare ai seguenti documenti relativi ai sig.ri ……..

1. fatture o note spese o semplici richieste effettuate dalle società, imprese o associazioni, o altri atti da cui risultino le richieste di rimborso, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2005;

2. mandati degli importi liquidati alle predette società dal 1 giugno al 31 dicembre 2005;

3. contratti di lavoro dei Sig.ri indicati dai quali si desuma la sede lavorativa, il rapporto di lavoro dipendente e l'orario di lavoro, ove mancasse quest'ultima specifica la dichiarazione notoria riguardante l'orario da parte dei datori di lavoro.

4. buste paga relative alle mensilità interessate dalle richieste;

5. attestazioni dell'ente (o dei presidenti di commissione consiliare o consultiva) per i permessi richiesti e addebitati all'ente locale di Samarate;

6. circolare redatta dalla coordinatrice area amministrativa del 12 agosto 2004 e successive modificazioni;

7. dichiarazione notoria degli interessati che non svolgono attività di tipo autonomo o professionale;

8. dichiarazione del Sig. …… circa la propria attività al fine della richiesta emolumento quale sindaco.

A seguito di tale richiesta, sollecitata in data 19 giugno 2006, l'amministrazione ha provveduto ad inviare, in data 16 luglio 2006, l'istanza medesima ai controinteressati affinché potessero esercitare, entro il termine di 10 giorni, il diritto di opposizione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006. I controinteressati ……. e ……. hanno provveduto ad inviare una nota ai richiedenti con la quale consentono il rilascio dei documenti richiesti, esortando però il consigliere capogruppo ……, primo firmatario dell'istanza di accesso, a rispettare la disciplina in tema di tutela alla riservatezza dei dati personali.

Avverso la prassi dell'amministrazione comunale di consentire l'accesso ai consiglieri comunali previo consenso del controinteressato, il capogruppo consiliare ……, primo firmatario dell'istanza di accesso, ha presentato, in data 28 agosto 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi

dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare le richieste di accesso effettuate dai consiglieri comunali soggette alla disciplina del d.lgs. n. 267 del 2000 e non al regolamento attuativo della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, e, pertanto, non applicabile all'accesso esercitato dai consiglieri comunali la disciplina di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 limitativa dell'ampio diritto attribuito dall'art. 43 del TUEL ai medesimi.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, si osserva che la scrivente Commissione è competente avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano, tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso, si ritiene il presente ricorso inammissibile.

Ciò nonostante, nell'ambito della propria attività di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti della legge n. 241 del 1990, si rileva che la prassi dell'amministrazione comunale di applicare l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 all'accesso dei consiglieri si traduce in una limitazione del loro diritto, dal momento che demanda ai controinteressati la facoltà di consentire il rilascio delle informazioni richieste, mentre nella legge sulle autonomie locali tale richiesta si configura come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non essendo la medesima subordinata alla preventiva verifica da parte dell'autorità amministrativa.

Infatti, secondo il d.lgs n. 267 del 2000 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata.

L'art. 43 del TUEL, infatti, collega l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né il comune ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, diversamente opinando gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716). Si ritiene, pertanto, che l'art. 3 del d.P.R. citato non possa essere applicato al procedimento di cui all'art. 43 del TUEL.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Sezione V

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.1)

Istituto Nazionale Neurologico
"……."
Milano

OGGETTO: Richiesta di parere su accessibilità delle offerte tecniche da parte di ditta partecipante a gara di appalto.

L'Istituto Nazionale Neurologico "……." in data 19 gennaio 2005 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità dell'offerta tecnica presentata da ditta risultata vincitrice di una gara d'appalto, formulata da un'impresa risultata, viceversa, non aggiudicataria.

In particolare chiede l'Istituto Nazionale Neurologico "……." a questa Commissione se le offerte tecniche depositate dalle ditte aggiudicatarie siano accessibili dalle altre imprese partecipanti alla gara o se le stesse abbiano carattere riservato ai sensi degli articoli 24, comma 2 lettera d), L. n. 241/90 e 8, D.P.R. n. 352/92.

Quanto all'accessibilità delle offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie a gara di appalto conclusa, non sussistono particolari dubbi atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale delle proprie situazioni giuridiche soggettive. D'altronde, sul punto, la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione è costante nel senso dell'accessibilità.

Si chiede, inoltre, se il bilanciamento di interessi tra accesso e riservatezza possa condurre alla esclusione dell'accesso con riguardo alle offerte depositate dalle ditte aggiudicatarie, citando la richiedente a tale fine, le norme sia della legge n. 241 (art. 24) che dell'abrogato regolamento 352/92 (art. 8). Al riguardo si osserva che l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 registra decisioni in cui si è limitato l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n. 4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della L. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 184/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o alla estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n. 7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n. 1341).

Così stando le cose la Commissione ritiene che le offerte tecniche depositate dalla impresa aggiudicataria siano accessibili a condizione che sussista un interesse qualificato alla loro conoscenza da parte di altra impresa; a tale condizione, inoltre, la ditta richiedente l'accesso può ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli stessi.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.2)

Sig. .....

OGGETTO: richiesta di parere sull'accessibilità della relazione di servizio dell'Arma dei Carabinieri al Questore, in base alla quale quest'ultimo ha disposto la sospensione della licenza di un esercizio pubblico.

Il Sig. ....., funzionario del Comune di Acquaro con nota del 25 ottobre 2006 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità della relazione di servizio dell'Arma dei Carabinieri al Questore, posta a fondamento di un provvedimento di sospensione di una licenza di pubblico esercizio. Riferisce il richiedente che il Questore, a seguito di apertura di procedimento di sospensione della licenza in data 30 giugno 2005, ha adottato il provvedimento finale restrittivo nei confronti del titolare della licenza.

Nella parte motiva del provvedimento, testualmente riportata dal richiedente, si fa riferimento agli accertamenti effettuati dai carabinieri, e all'esito dei quali è risultato che il locale oggetto della misura restrittiva "…è abituale ritrovo di persone con numerosi pregiudizi sfavorevoli a carico e, pertanto, pericolosi per l'ordine e la sicurezza dei cittadini"; presenza riscontrata dagli stessi carabinieri in occasione di tutti i sopralluoghi effettuati. Il Sig. ..... fa presente che la richiesta di accesso è stata presentata dall'interessato ma che alla stessa il Questore ha risposto negando l'accesso "…in quanto vi sono esigenze di tutela della riservatezza di terzi".

Chiede pertanto il Sig. ..... a questa Commissione se il Questore sia o meno tenuto all'ostensione del documento richiesto.

Al riguardo questa Commissione osserva che in astratto il destinatario di un provvedimento amministrativo (ampliativo o restrittivo che sia) ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti della serie procedimentale che abbiano portato all'adozione del provvedimento finale. Ciò in base al disposto dell'articolo 10, L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Tuttavia, lo stesso articolo 10, fa salvo quanto previsto dal successivo articolo 24 della stessa legge, recante la disciplina dei casi di esclusione. Tra questi, la lettera c) dell'articolo da ultimo citato contempla "…i documenti (che) riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

La fattispecie portata all'esame di questa Commissione sembra rientrare paradigmaticamente nell'ipotesi disciplinata dalla citata lettera c); sul punto, peraltro, si è espresso anche il giudice amministrativo il quale ha affermato: "Ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e dell'art. 3 lett. b) d.m. Interno 10 maggio 1994 n. 415, le note informative poste a base di un rapporto dei carabinieri, rientrano tra i documenti sottratti al diritto di accesso, in quanto idonei a rivelare tecniche investigative e l'identità delle fonti d'informazione" (Cons. Stato, Sez. IV, 26/01/1998, n. 82).

Occorre aggiungere, tuttavia, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, una soluzione capace di soddisfarli entrambi può consistere nel rilasciare il documento, omettendo (ove ciò sia possibile), quelle parti dello stesso che possano pregiudicare le esigenze di prevenzione e repressione della criminalità di cui fa menzione l'articolo 24, comma 3, lettera c).

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.3)

Al Comune
di San Michele Salentino
c.a. Dott. ……..

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale

Con nota del 24 febbraio 2003, il Comune di San Michele Talentino, nella persona del segretario comunale, dott. ……., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere la legittimità di un'istanza di accesso presentata da un consigliere comunale, volta ad ottenere copie di 55 domande di interesse alla sanatoria edilizia, complete di dichiarazione di asseverazione del tecnico, di fotografie dell'immobile abusivo e dei documenti di riconoscimento dell'interessato e del tecnico stesso.

L'amministrazione comunale ha asserito che questa documentazione sarebbe sottratta all'esercizio del diritto di accesso, perchè "propedeutica per il successivo iter amministrativo concernente la sanatoria dell'abuso edilizio" e "non pertinente" ai fini dell'espletamento del mandato del consigliere comunale.

La Commissione, in merito al quesito esposto, non condivide la posizione dell'amministrazione comunale e ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Nel caso di specie, comunque, è opportuno precisare che tale accesso – considerato l'oggetto molto ampio dell'istanza - incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti di cui sopra.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Dunque, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Naturalmente, "il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

In conclusione, si ritiene legittima l'istanza del consigliere comunale, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente la facoltà al consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.4)

Al Comune
di Città di Castel S. Giovanni
c.a. Dott.ssa ……

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale ai curricula dei candidati per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di un ente controllato dal comune.

Con nota del 3 settembre 2004, il Comune di Città di Castel S. Giovanni nella persona del segretario generale, dott.ssa ……, ha esposto alla scrivente Commissione che un consigliere comunale ha chiesto l'estrazione di copia di quindici curricula, allegati alle domande presentate dai cittadini per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di una casa di riposo, ente controllato dal medesimo comune.

Pertanto, è interesse dell'amministrazione comunale avere un parere in merito alla legittimità della suddetta istanza di accesso, conformemente alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e, in caso affermativo, le indicazioni relative ad un corretto esercizio del diritto di accesso.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale". E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti di cui sopra.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero

l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

In particolare, con riferimento alla richiesta del consigliere comunale volta ad ottenere l'estrazione di copia di quindici curricula, allegati alle domande presentate dai cittadini per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di una casa di riposo, ente controllato dal comune, non si pongono problemi di un eventuale contrasto dell'esercizio del suddetto diritto di accesso con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Infatti – in ogni caso – lo stesso consigliere, riguardo alle notizie di cui ha avuto conoscenza, è tenuto per legge al segreto d'ufficio, così come disposto anche dall'art. 16, comma 7, del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale del Comune di Città di Castel S. Giovanni, allegato alla richiesta di parere dal segretario generale, dott.ssa ……...

Pertanto, si ritiene legittima l'istanza del consigliere comunale, conformemente alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, e senza alcuna particolare limitazione concernente l'esercizio del diritto di accesso.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.5)

Al Comune di Pieve Fissiraga

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 28 dicembre 2004, il Comune di Pieve Fissiraga ha chiesto il parere di questa Commissione sulla richiesta, per l'espletamento del proprio mandato, di un consigliere comunale di accesso ai seguenti documenti:

1. infrazioni al Codice della Strada rilevate dal 20 luglio 2004 al 13 novembre 2004;

2. notifiche inoltrate ai contravventori per le infrazioni relative al punto 1, con ovvia esclusione delle infrazioni i cui termini non sono ancora scaduti;

3. ricorsi presentati per le infrazioni di cui al punto 1;

4. pagamenti effettuati dai contravventori per il periodo relativo al punto 1.

L'Amministrazione, pur considerando che l'interessato al rilascio delle copie ha giustificato la suddetta richiesta, considerandola necessaria per l'espletamento del proprio mandato, ha manifestato comunque dei dubbi circa il soddisfacimento della stessa, in considerazione sia della tutela del diritto alla privacy per i dati riportati nei verbali di contestazione delle infrazioni sia della sussistenza del presupposto della "correlazione tra dati richiesti ed espletamento del mandato di consigliere".

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Come è noto, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato".

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conse-

guenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Pertanto, è fondata l'istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di Pieve Fissiraga.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.6)

Al Comune di Roseto degli Abruzzi

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 18 gennaio 2005, il Comune di Roseto degli Abruzzi ha chiesto il parere di questa Commissione sulla richiesta, per l'espletamento del proprio mandato, di un consigliere comunale di accesso a "copia di una proposta di delibera relativa alla nuova dotazione organica dell'Ente". Detta proposta, firmata dall'Assessore proponente e munita dei pareri di rito, era stata sottoposta alla Giunta Comunale, in una seduta informale, senza però essere adottata.

Il Comune ha ritenuto di negare copia della proposta perché non formalizzata in un atto adottato: al riguardo, quindi, il Comune stesso ha chiesto a questa Commissione se il consigliere comunale "ha diritto di avere copia della predetta proposta di delibera ed in genere di proposte di atti non ancora adottati o comunque di prendere visione delle proposte stesse".

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Come è noto, l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato".

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Pertanto, è fondata l'istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di Roseto degli Abruzzi.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.7)

Avv. .....

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità delle domande presentate da coloro che sono risultati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pugliesi e su alcuni profili dell'autocertificazione rispetto alla partecipazione del richiedente ad altra procedura di valutazione.

L'avv. ....., con nota del 24 ottobre 2006 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità delle domande e della relativa documentazione presentata da coloro che sono risultati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pugliesi e su alcuni profili dell'autocertificazione rispetto alla partecipazione del richiedente ad altra procedura di valutazione.

In particolare l'avv ..... riferisce a questa Commissione di essere stato inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Puglia approvato con determinazione dirigenziale n. 46 del 28 febbraio 2002. Successivamente il richiedente partecipava all'avviso indetto dall'amministrazione regionale al fine di verificare la volontà degli iscritti al suddetto albo di continuare a farne parte. A seguito dell'esclusione disposta dal dirigente del settore sanità in data 6 settembre 2005, l'avv. ..... il 19 settembre successivo presentava richiesta di accesso alle domande ed alla documentazione depositata da coloro che si erano collocati in posizione utile ai fini dell'inserimento nell'albo in questione.

L'amministrazione con nota dell'11 ottobre 2005 negava l'accesso, ritenendo la richiesta non sufficientemente motivata in punto di interesse qualificato all'accesso e facendo, comunque, rilevare l'opportunità di notificare la richiesta di accesso medesima ai controinteressati.

Riferisce, altresì, il richiedente di aver preso parte ad altro avviso - tendente allo stesso fine - pubblicato sulla G.U. dell'8 agosto 2006; in quest'ultimo caso l'avv. ..... è stato escluso per motivi formali legati alla mancata presentazione del diploma di laurea e curriculum non documentato. Fa presente al riguardo il richiedente di essersi avvalso della facoltà di cui al comma 2, art. 18, L. n. 241/90 il quale recita: "I documenti attestanti atti, fatti, qualità ed altri stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

L'avv ..... chiede a questa Commissione, pertanto, di valutare la correttezza del comportamento della Regione Puglia sotto entrambi i profili.

Quanto al secondo dei profili appena riassunti, si rileva l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi, atteso che i poteri di vigilanza attribuiti alla scrivente dall'art. 27 della L. n. 241/90 riguardano l'attuazione da parte delle amministrazioni del principio di trasparenza, mentre l'istituto della autocertificazione costituisce applicazione di altro principio, quello della semplificazione dell'attività amministrativa sul rispetto del quale da parte delle amministrazioni questa Commissione non ha facoltà di intervento e/o poteri di vigilanza, se non nei limiti di cui al potere sostitutivo previsto dal combinato disposto degli articoli 18 e 27, comma 7, L. n. 241/90.

In merito al diniego opposto dall'amministrazione alla richiesta di accesso datata 19 settembre 2005, questa Commissione rileva quanto segue.

Il diritto di accesso di cui alla L. n. 241/90 è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in *re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente ad un procedimento cui anche il richiedente ha preso parte e non può, quindi, essere fondatamente contestata la titolarità del diritto di accesso in capo all'avv. ……...

In tal senso è il parere di questa Commissione.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.8)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – …….

Fatto

Il Signor ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 10 luglio 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa – ……, in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente una procedura di promozione per il conferimento del grado di Primo Maresciallo di cui è stato parte, e nella quale sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

L'odierno ricorrente ha richiesto di poter conoscere ed acquisire gli atti esaminati e prodotti dalla Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione del Personale non direttivo dell'Esercito Italiano, ed in particolare:

– la copia del documento con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione ha stabilito prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti;

– copia del documento da cui si desume il punteggio attribuito per ogni singola voce e sottovoce e l'eventuale forbice minimo/massimo, tale da consentire una ricostruzione delle operazioni compiute, mediante l'applicazione dei criteri predeterminati, in base ai quali la Commissione stessa è pervenuta ad assegnare i punteggi parziali degli elementi fondamentali e complementari, rilevabili dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'odierno ricorrente interessato, ed il punteggio finale attribuito allo stesso;

– il documento contenente il numero dei Marescialli Capi valutati per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo;

– la copia, in estratto, della graduatoria generale, a partire dal candidato promosso e collocato al 785° posto fino al candidato non promosso collocato dieci posti al di sotto della posizione dell'odierno ricorrente interessato.

Il Ministero resistente, con nota dell'8 agosto 2006, accoglieva parzialmente la richiesta di accesso del Signor ……., ritenendo di non dover rilasciare alcun documento, elaborato dalla Commissione di Avanzamento, concernente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali" e "complementari" per la valutazione del personale esaminato.

A fondamento del proprio diniego, l'amministrazione affermava che "la Commissione di Valutazione per l'avanzamento dei Sottoufficiali dell'Esercito, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, esprime "i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di cia-

scun sottoufficiale" secondo le modalità e i criteri indicati dall'articolo 35 della predetta legge n. 212/1983. La stessa Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l'idoneità del valutando: in seguito, ciascun membro attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35, che vengono riportati, dettagliatamente, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento".

Pertanto, il Signor ……. ha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo l'acquisizione del documento richiesto e l'annullamento della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato, nella parte in cui oppone il diniego di accesso allo stesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Signor ……., che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Tuttavia, dalla risposta fornita dall'amministrazione non risulta chiara l'esistenza o meno del documento richiesto dall'istante, contenente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali e complementari" per la valutazione del personale esaminato.

L'amministrazione resistente, ha, infatti, dichiarato che la suddetta Commissione di Valutazione agisce - nell'elaborazione dei giudizi di avanzamento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e secondo i criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge.

A conferma della trasparenza del proprio operato, essa - oltre al chiaro riferimento alla normativa di riferimento - ha descritto l'iter procedimentale attraverso il quale si giunge a giudicare l'idoneità del valutando, specificando che lo stesso è visibile nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento, nel quale viene riportato, dettagliatamente, il punteggio che ogni membro della Commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi, sulla base dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35.

Ciò nonostante, il ricorrente ha comunque diritto di accedere al suddetto specifico documento richiesto, anche se ha potuto già esercitare l'accesso al citato tabulato, come risulta dalla dichiarazione di presa visione del 21 settembre 2006, firmata da lui stesso e prodotta quale allegato "L" al ricorso di cui si discute.

Pertanto, si ritiene che l'istanza di accesso del Signor ……. sia stata soddisfatta parzialmente dall'amministrazione resistente, con l'esercitata presa visione del suddetto tabulato ed il richiamo espresso alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice.

Si ritiene, dunque, che - se il suddetto documento richiesto risulti esistente - il ricorso da questi proposto sia fondato e da accogliere riguardo alla richiesta della copia del documento, con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri"

da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione avrebbe dovuto stabilire prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.9)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ……..

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna

Fatto

Con istanza di accesso in data 9.8.2006 la Sig.ra ……. ha chiesto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna "il piano di programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 - 2005 - 2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno aderito all'iscrizione".

L'istanza di accesso è motivata per la verifica del rapporto giuridico di servizio in applicazione all'art.21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che richiama i CCNL 1/04/1999 art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art.45 comma 2.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, la Sig.ra …….. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

In via preliminare, si rileva che dall'istnza di accesso risulta la presenza di controinteressati.

È necessario quindi comunicare il ricorso ai suddetti, affinché possano presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna a provvedere alla comunicazione nei modi di legge.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.10)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.re …..……

contro

Amministrazione resistente: Direzione Interregionale della Polizia di Stato, Lazio – Abruzzo - Sardegna

Fatto

Le Sig.re …….., dipendenti della …… S.p.a., in data 1 e 8 settembre 2006 presentavano alla Questura di Teramo richiesta di accesso ai documenti amministrativi per ottenere copia del bando di gara per l'affidamento del servizio mensa della Questura di Teramo e del contratto stipulato tra la Questura stessa e la ……S.p.a., evidentemente risultata vincitrice della gara di appalto in questione. Nelle due richieste le odierne ricorrenti motivavano la loro legittimazione al chiesto accesso in funzione della necessità di "…acquisire documenti indispensabili per la tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato" esistente con la ditta …….. S.p.a. Nelle richieste di accesso si chiedeva, oltre al bando ed al contratto di cui sopra, anche copia dell'orario di lavoro settimanale svolto delle ricorrenti sostanzialmente nei mesi di aprile, maggio e giugno 2006, nonché le annotazioni del corpo di guardia della Questura di Teramo relative all'ingresso ed all'uscita dalla Questura riferite allo stesso arco temporale.

In data 20 settembre 2006 la Direzione Interregionale della Polizia di Stato accoglieva parzialmente le richieste di accesso, limitatamente al bando di gara ed al contratto stipulato con la …….. S.p.a. Con riferimento a tale ultimo documento, inoltre, l'amministrazione limitava ulteriormente l'accesso, concedendolo solo con riferimento agli articoli 10 (osservanza delle condizioni di lavoro), 13 (utilizzazione di attrezzature e materiali dell'amministrazione. Vestiario e dotazione del personale) e 16 (personale impiegato). Quanto agli orari di lavoro svolti ed ai documenti attestanti l'entrata e l'uscita dal luogo di lavoro, l'amministrazione riferiva alle odierne ricorrenti di aver interessato la competente Questura di Teramo, con ciò, implicitamente, riconoscendo la titolarità delle richiedenti a prendere visione dei richiesti documenti.

Successivamente, in data 25 settembre, le ricorrenti lamentavano con lettera raccomandata A/R l'illegittimità della limitazione opposta dall'amministrazione al chiesto accesso, rilevando l'apoditticità della motivazione del diniego parziale di accesso al contratto nella parte in cui si afferma che il suddetto contratto è accessibile "…solo per le parti di interesse diretto" e facendo constare ulteriormente l'interesse delle richiedenti alla conoscenza integrale dell'accordo concluso tra l'amministrazione e la ditta ……. S.p.a..

In risposta a tale ultima nota l'amministrazione, in data 5 ottobre 2006, emetteva altra nota sostanzialmente confermativa del precedente parziale diniego, invitando le richiedenti a meglio specificare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso.

Avverso tale diniego le ricorrenti hanno presentato ricorso a questa Commissione in data 16 ottobre 2006 (pervenuto il successivo 24 ottobre notificato anche alla controinteressata ditta ……. S.p.a.) lamentando sotto diversi profili l'illegittimità del provvedimento impugnato e sottolineando l'avvenuta proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c. nei confronti della …….

S.p.a. ad ulteriore sostegno della titolarità di interesse qualificato alla conoscenza del documento parzialmente negato.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente occorre prendere posizione, in senso favorevole, rispetto all'accessibilità di un atto di diritto privato concluso da un'amministrazione, come nel caso di specie. Sul punto, in passato, si sono riscontrati orientamenti giurisprudenziali discordanti tra quanti ritenevano accessibile solo il documento espressione dell'attività funzionalizzata dell'amministrazione e quanti, viceversa, estendevano la portata del diritto di accesso fino a ricomprendervi l'attività di diritto privato posta in essere da una figura soggettiva pubblica.

Tale ultimo orientamento è da condividere ed ha, del resto, trovato recentemente il conforto dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione del 5 settembre 2005, n. 5) che ha nella sostanza confermato uno dei precedenti orientamenti dello stesso Giudice a tenore del quale: "Sono soggetti all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato. Per tutti gli atti dell'amministrazione pubblica sussistono le esigenze della trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità; pertanto, la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi ha il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 cost. e riguarda quindi gli atti dell'amministrazione in quanto tali, a nulla rilevando, ai fini dell'accesso, la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa (di legittimità, o esclusiva, o di merito)" (Cons. Stato, Sez. VI, 16/09/2002, n. 4660).

Ciò premesso, il parziale diniego opposto dall'amministrazione è da ritenere illegittimo, atteso che nel caso di specie l'esistenza di una controversia di lavoro con la ditta …… S.p.a. costituisce titolo legittimante l'accesso al testo integrale del contratto stipulato dall'amministrazione resistente con la suddetta impresa. D'altronde l'amministrazione – trattandosi di attività sostanzialmente vincolata - ha facoltà di limitare o escludere l'accesso solo con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dal legislatore o, al più, dalla singola amministrazione che in ipotesi abbia adottato apposito regolamento ai sensi della normativa primaria contenuta nella L. n. 241/90.

Nel diniego, tuttavia, non si fa riferimento a nessuna fattispecie di esclusione che giustifichi la limitazione dell'accesso ma solo alla presunta lacunosità, in punto di dimostrazione dell'interesse ad accedere delle odierne ricorrenti, della richiesta rivolta all'amministrazione resistente. Sul punto, e per quello che è dato riscontrare agli atti, questa Commissione ritiene che le ricorrenti abbiano sufficientemente motivato le richieste di accesso e che, pertanto, il diniego parziale loro opposto sia destituito di giuridico fondamento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.11)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig ……., rappresentato e difeso dall'Avv. ……

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza, Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Fatto

Il Sig. ……., tramite il proprio legale rappresentante, avv. ……., dopo aver chiesto, per via telefonica, alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquiladi poter accedere ad alcuni documenti, ha domandato, al momento dell'esercizio di tale diritto, di poter utilizzare un apparecchio di videoregistrazione.

A seguito del diniego dell'amministrazione all'uso di tale strumento fondato sul carattere militare della struttura alla cui tutelata sono poste norme sul segreto di Stato, il legale rappresentante ha presentato, in data 10 agosto 2006, istanza formale con la quale ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, formati dalla Scuola medesima e relativi a profili personali e professionali del Sig. ……... Specifica poi l'avv. ……... che la conoscenza dei documenti è necessaria per far valere, anche in giudizio, eventuali lesioni derivanti da vicende concernenti il rapporto di impiego con la predetta scuola.

Il responsabile del procedimento, Gen. ……., con nota del 5 settembre 2006, ha negato l'accesso in considerazione della genericità dell'istanza nella quale non sono specificati né i documenti ai quali si chiede di accedere né gli interessi che si intendono tutelare mediante il diritto in esame, di conseguenza, afferma il responsabile, l'amministrazione non è posta in grado di valutare la sussistenza della una posizione giuridicamente rilevante correlata ai documenti ai quali si chiede di accedere.

Successivamente, il legale rappresentante ha inviato una lettera con la quale intimava, ai sensi dell'art. 328 c.p.c., l'amministrazione a concedere l'accesso ai documenti negando la genericità della richiesta atteso che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Scuola si è svolto nell'arco di dodici mesi, che l'istanza aveva ad oggetto la documentazione personale concernente profili professionali e personali del ricorrente formata dalla Scuola stessa, nonché ribadendo la sussistenza della correlazione tra chiesti documenti e posizione giuridica che si intende far valere mediante gli stessi, ossia la realizzazione, anche giudiziaria, delle ragioni del ricorrente in ordine a vicende concernenti il rapporto di impiego presso la Scuola.

A seguito della nota del 12 settembre 2006, con la quale il responsabile Gen. ……., ha ribadito che il procedimento di accesso era stato definito con la precedente determinazione di diniego, l'avv. ……... in data 18 settembre 2006 ha presentato nuovamente istanza con la quale ha chiesto di poter accedere ad una comunicazione/relazione del Gen. ……... medesimo avente ad oggetto profi-

li personali e professionali del rappresentato. Specifica il legale rappresentante nella nota che tale richiesta è rilevante ai fini di una eventuale tutela, anche giudiziaria, delle ragioni dell'assistito. L'amministrazione, dopo aver qualificato tale ultima richiesta "indissolubilmente legata all'istanza pregressa", ribadisce che il relativo procedimento si è concluso con il provvedimento di diniego del 5 settembre 2006, e che è fatta, in ogni caso, salva la possibilità del ricorrente di presentare una nuova istanza, delimitando l'oggetto della medesima.

Avverso i provvedimenti di diniego adottati rispettivamente in data 5 e 22 settembre 2006, il Sig. ……, rappresentato e difeso dall'avv. …… ha presentato, in data 3 ottobre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di diniego con conseguente accoglimento dell'istanza di accesso, diritto quest'ultimo da esercitarsi mediante l'utilizzo dello strumento di videoregistrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame l'istanza di accesso del Sig. …… è circostanziata ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale ed, in particolare, ai documenti formati dalla Scuola nel corso dello svolgimento del rapporto di impiego intercorso tra la medesima ed il ricorrente della durata di dodici mesi, aventi ad oggetto profili personali e professionali di quest'ultimo.

Ha chiesto, poi, di conoscere l'esistenza di una comunicazione/relazione inviata dal Gen. ……. al Comandante dell'Ispettorato, e in caso positivo, di poterne estrarre copia, ciò al fine di far valere le proprie ragioni, anche in sede giurisdizionale, connesse a vicende concernenti il rapporto di impiego con la Scuola.

Rileva, pertanto la scrivente Commissione che l'istanza ha ad oggetto documenti specificamente individuati ed è supportata da una puntuale motivazione, ossia la difesa, anche in giudizio, di eventuali lesioni derivanti da vicende concernenti il rapporto di lavoro con la predetta Scuola.

Inoltre, la consolidata giurisprudenza ha affermato che poiché i documenti contenuti nel fascicolo personale attestano i diversi momenti del servizio prestato dal pubblico dipendente, l'ostensione dei medesimi, essendo richiesta da colui che è parte del procedimento e non da un terzo, non debba essere motivata.

È stato infatti stabilito che "l'interesse dell'impiegato ad accedere agli indipendentemente atti inseriti nel proprio fascicolo deve ritenersi *in re ipsa*, ossia nella circostanza di essere un pubblico dipendente, ed, in quanto tale, di poter vantare una posizione giuridicamente tutelata alla conoscibilità di tali atti, indipendentemente dalla circostanza che dall'esame dei documenti possa o meno scaturire la proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata" (TAR Marche 11 ottobre 2002, n. 1138). In altri termini, la giurisprudenza ha affermato che il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, e che, dunque, il medesimo ha diritto di accedere ad ogni documento, acquisito al fascicolo personale, che direttamente lo riguarda.

Con riferimento alla richiesta di poter accedere ai documenti richiesti mediante l'utilizzo di uno strumento di videoregistrazione, si rileva che spetta alle singole amministrazioni individuare le modalità di esercizio del diritto di accesso, pertanto sarà l'amministrazione stessa ad indicarle al ricorrente.

Pertanto, la scrivente Commissione dichiara il diritto del sig……., ad accedere al proprio fascicolo personale, ivi compresa l'eventuale comunicazione/relazione trasmessa dal Gen. …….. al Comandante dell'Ispettorato, ed avente ad oggetto profili personali e professionali del rappresentato,

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita il Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell'Aquila, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.12)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig……..

contro

Amministrazione resistente: INPS di Palermo

Fatto

Il sig. ……., a seguito del rilascio, in data 28 luglio 2006, del certificato per malattia da parte del medico curante, ha provveduto, in data 31 luglio 2006 ad inviarlo, mediante posta prioritaria, alla sede Inps diPalermo, affinché quest'ultima provvedesse ad indennizzare le giornate di malattia.

Tuttavia, l'Inps con lettera del 31 agosto 2006, ha comunicato al ricorrente che poiché il certificato di malattia era stato presentato in data 10 agosto 2006, ossia in ritardo rispetto al termine di due giorni dal rilascio dell'attestazione previsto dalla legge 28 febbraio 1980 n. 33, l'ufficio non ha potuto procedere ad indennizzare le giornate comprese nel periodo tra l'1 ed il 10 agosto 2006. Specifica, poi, l'amministrazione che, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della lettera, è attribuita al Sig. ……. la facoltà di presentare idonea documentazione comprovante l'esistenza di fatti o di circostanze in grado di giustificare il ritardo.

Il ricorrente, in data 12 settembre 2006, ha invito una nota all'amministrazione con la quale ha chiesto di poter visionare la busta con la data di spedizione e di arrivo prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento, al fine di far valere nelle sedi opportune l'eventuale errore dell'Inps ovvero il disservizio postale causa del mancato indennizzo delle giornate di malattia.

Avverso tale diniego tacito il Sig. ……., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame la richiesta di accesso è stata presentata in data 12 settembre 2006, mentre il ricorso alla scrivente Commissione è stato inviato in data 10 ottobre 2006, ossia prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge affinché si formi il silenzio rigetto (art. 25 legge n. 241 del 1990).

La scrivente Commissione tuttavia, esprime, l'avviso che il ricorrente, quale parte del procedimento volto al riconoscimento dell'indennità per malattia, vanta un interesse ad accedere alla busta con la quale è stato inviato il certificato medico sulla quale sono stampate le date di spedizione e di invio. Ciò sia al fine di poter acquisire, quando il procedimento è ancora in corso di svolgimento, dallo stesso ufficio gli elementi attraverso i quali contribuire alla formazione della determinazione dell'amministrazione stessa, sia, qualora l'Inps non dovesse riconoscere l'indennità per malattia, al fine

di consentire al Sig. …….. di potersi rivalere del danno subito nei confronti del responsabile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.13)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "……..." di …… e altri

Fatto

Il Sig. …….. a seguito dell'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri, ha presentato in data 7 agosto 2006 istanza di accesso al Preside della scuola con la quale ha chiesto, motivando, copia dei seguenti documenti:

a) elaborati della terza prova scritta e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame, redatti dagli altri candidati della classe V BG, e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame;

b) elaborati della seconda prova scritta e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame, redatti dal suddetto e dagli altri candidati della classe V BG.

Il Dirigente Scolastico competente ha provveduto, con nota del 17.8.2006, sulla richiesta di accesso così motivando: "in merito ai documenti relativi alle prove di esame del vostro assistito …… inviamo, in aggiunta alla terza prova e relativa valutazione già in vostro possesso, l'elaborato della seconda prova e la griglia di valutazione.

Per quanto concerne, invece, l'estrazione di copia degli elaborati degli altri candidati, in base alla normativa di tutela della privacy riteniamo di non essere in dovere di assecondare la vostra richiesta".

Avverso tale parziale diniego, il Sig. ……. ha presentato ricorso al Difensore civico della Toscana, chiedendogli "di intervenire presso l'Amministrazione intimata affinché sia riesaminata la suddetta determinazione".

Il Difensore Civico, con nota in data 5.10.2006, inviata per conoscenza anche al ricorrente, ha trasmesso per competenza, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, il ricorso a questa Commissione.

Diritto

La Commissione, anche in applicazione del principio di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 riguardante la richiesta di accesso presentata ad amministrazione diversa da quella competente, rilevato che il ricorrente è a conoscenza che la Commissione stessa è stata investita della vicenda, ritiene di provvedere direttamente sul ricorso erroneamente proposto al Difensore Civico della Toscana.

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei

criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente anche in relazione alle iniziative giurisdizionali da intraprendere.

Al riguardo si osserva che in giurisprudenza è stata ripetutamente affermata la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Tale principio è stato ribadito anche con riferimento agli esami di Stato, ritenendo sussistente l'interesse del richiedente ad ottenere la copia, in forma anonima, degli elaborati degli altri esaminandi, corretti lo stesso giorno, al fine di mettere in luce eventuali disparità di giudizio operate dalla commissione (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1251, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249, e recentemente, TAR Veneto, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312).

La Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso anche agli elaborati degli altri candidati della classe 5 a BG, con l'accorgimento dell'oscuramento dei nomi degli elaborati degli altri esaminandi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.14)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare - ……

Fatto

Il Signor ……., in qualità di Primo Maresciallo, in servizio presso il Comando Brigata Genio in Udine, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 4 ottobre 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ……., in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente una procedura di promozione di cui è stato parte, e nella quale sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

L'odierno ricorrente ha richiesto l'accesso agli atti emessi dalla Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione del Personale non direttivo dell'Esercito Italiano, in merito al conferimento della qualifica di "Luogotenente" per l'anno 2003, ed in particolare:

- la copia del documento con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione ha stabilito prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti;

- copia del documento da cui si desume il punteggio attribuito per ogni singola voce e sottovoce e l'eventuale forbice minimo/massimo, tale da consentire una ricostruzione delle operazioni compiute, mediante l'applicazione dei criteri predeterminati, in base ai quali la Commissione stessa è pervenuta ad assegnare i punteggi parziali degli elementi fondamentali e complementari, rilevabili dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'odierno ricorrente interessato, ed il punteggio finale attribuito allo stesso;

- il documento contenente il numero dei Primi Marescialli valutati per il conferimento della qualifica a Luogotenente;

- la copia, in estratto, della graduatoria generale, a partire dal candidato promosso e collocato al 130° posto fino al candidato non promosso collocato dieci posti al disotto della posizione dell'odierno ricorrente interessato.

Il Ministero resistente, con nota del 14 dicembre 2005, e successivamente, per problemi di trasferimento di competenza del relativo carteggio, con nota dell'8 agosto 2006, accoglieva parzialmente la richiesta di accesso del Signor ……., ritenendo di non dover rilasciare alcun documento, elaborato dalla Commissione di Avanzamento, concernente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali e complementari" per la valutazione del personale esaminato.

A fondamento del proprio diniego, l'amministrazione affermava che "la Commissione di Valutazione per l'avanzamento dei Sottoufficiali dell'Esercito, ai sensi dell'art.33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, esprime "i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale" secondo le modalità e i criteri indicati dall'articolo 35 della predetta legge n. 212/1983. La stessa Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l'idoneità del valutando: in seguito, ciascun membro attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35, che vengono riportati, dettagliatamente, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento".

Pertanto, il Maresciallo …… ha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo l'acquisizione del documento richiesto e l'annullamento della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato, nella parte in cui oppone il diniego di accesso allo stesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Maresciallo …….., che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Tuttavia, dalla risposta fornita dall'amministrazione non risulta chiara l'esistenza o meno del documento richiesto dall'istante, contenente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali e complementari" per la valutazione del personale esaminato.

L'amministrazione resistente, ha, infatti, dichiarato che la suddetta Commissione di Valutazione agisce - nell'elaborazione dei giudizi di avanzamento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e secondo i criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge.

A conferma della trasparenza del proprio operato, essa - oltre al chiaro riferimento alla normativa di riferimento - ha descritto l'iter procedimentale attraverso il quale si giunge a giudicare l'idoneità del valutando, specificando che lo stesso è visibile nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento, nel quale viene riportato, dettagliatamente, il punteggio che ogni membro della Commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi, sulla base dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35.

Ciò nonostante, il ricorrente ha comunque diritto di accedere al suddetto specifico documento richiesto, anche se ha potuto già esercitare l'accesso al citato tabulato, come risulta dalla dichiarazione di presa visione del 21 settembre 2006, firmata da lui stesso e prodotta quale allegato "L" al ricorso di cui si discute.

Pertanto, si ritiene che l'istanza di accesso del Maresciallo …… sia stata soddisfatta parzialmente dall'amministrazione resistente, con l'esercitata presa visione del suddetto tabulato ed il richiamo espresso alla normativa di riferimento per l'attribu-

zione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice.

Si ritiene, dunque, che - se il suddetto documento richiesto risulti esistente - il ricorso da questi proposto sia fondato e da accogliere riguardo alla richiesta della copia del documento, con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione avrebbe dovuto stabilire prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.15)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino I

e nei confronti di: Società ……..

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società …… & C. S.a.S., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 14 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Torino I di poter prendere visione ed estrarre copia dell'atto di accertamento emesso nei confronti della società ……..

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla società …….. & C. S.a.S, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, avendo già proceduto al recupero dell'IVA nei confronti della società ……., mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo e che, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

Con provvedimento reso in data 12 aprile 2006, l'Agenzia dell'Entrate – Torino I, negava all'istante l'accesso alla documentazione richiesta, "ritenendo la conoscenza di quest'ultima irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) e b), L. n. 241/1990".

Avverso tale diniego la società ……. & C. S.a.S ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Torino I, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

In via preliminare, si rileva che l'odierno ricorrente, in data 14 marzo 2006, si è già rivolto contro il diniego dell'amministrazione resistente alla scrivente Commissione, che, in merito, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della sua domanda di accesso, indicando la facoltà per l'interessato "di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento".

Tuttavia, il ricorso in oggetto, pervenuto alla Commissione il 30 ottobre 2006, si riferisce nuovamente al diniego rilasciato dall'amministrazione il 12 aprile 2006 e non ad altro eventuale diniego ad una nuova istanza di accesso, formulata dal Sig. …….. sul fondamento positivo del suddetto parere.

Pertanto – fermo restando quanto già espresso dalla Commissione sulla questione espressa in fatto - il ricorso deve considerarsi irricevibile, perché proposto tardivamente, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 184/2006.

Infine, si evidenzia che, in ogni caso, la decisione di irricevibilità del ricorso "non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento", secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.16)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Comune di Tarquinia, Corpo di Polizia Locale

Fatto

Il Sig. ……, consigliere del Comune di Tarquinia ha presentato, unitamente ad altri consiglieri, in data 20 aprile 2006, un'istanza di accesso ai responsabili dei settori XII e VI ed al Segretario generale del Comune di Tarquinia, avente ad oggetto alcuni documenti relativi ai lavori eseguiti a seguito dell'alluvione verificatasi nel corso dell'autunno 2005. In particolare, i consiglieri comunali chiedono di conoscere i nominativi delle imprese che hanno effettuato i lavori e l'importo dei medesimi, al fine di poter partecipare alla seduta del Consiglio comunale del 14 marzo 2006, nel corso della quale l'assemblea avrebbe proceduto all'esame ed alla liquidazione dei lavori, in modo informato e consapevole.

In effetti, dopo l'alluvione, il Sindaco del Comune di Tarquinia ha emesso, in data 29 novembre, un'ordinanza con la quale ha ordinato alla società comunale pubblica ..... s.p.a., in via eccezionale ed urgente, di coadiuvare la Protezione civile comunale, con ogni mezzo, per far fronte all'emergenza verificatasi. Il Sindaco ha, inoltre, autorizzato la predetta società allo svolgimento di tutti i lavori necessari per ripristinare la sicurezza nell'area, eventualmente, avvalendosi anche di ditte specializzate già operanti sul territorio. Nel provvedimento citato il sindaco ha altresì ordinato alla …… s.p.a. di predisporre delle relazioni sui lavori eseguiti direttamente o attraverso altre imprese, nelle quali fossero specificati gli interventi effettuati al fine di conoscere lo stato di esecuzione dei lavori, predisporre la rendicontazione finale e chiedere delle sovvenzioni per le spese effettuate. Il Sindaco ha ordinato poi di comunicare tali informazioni al Sindaco stesso ed al Responsabile della Protezione civile, ossia il Tenente Colonnello ……., comandante del Corpo di Polizia locale.

A seguito di numerosi solleciti da parte del ricorrente e del segretario generale del Comune di …… in data 25 agosto 2006, il responsabile del servizio VI ha consegnato al consigliere ……. solo alcuni tra i documenti richiesti, ed ha invitato il ricorrente a richiedere i rapporti di intervento direttamente alla ……. s.p.a. atteso che i documenti originali sono in possesso della predetta società. Successivamente, il Tenente Colonnello ……., responsabile del servizio VI, in risposta ad un'ulteriore nota del 26 agosto del ricorrente, ha inviato, in data 25 settembre 2006, una comunicazione nella quale afferma che gli atti sulla base dei quali è stata liquidata la fattura n. 5 del 1 marzo 2006 sono sottratti all'accesso "essendo prevalente, nella fattispecie, il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche ed imprese riguardo agli interessi finanziari e commerciali di cui le imprese stesse sono titolari".

Avverso tale parziale diniego il consigliere ……. in data 31 ottobre 2006, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego e per l'effetto di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, si osserva che, poiché la scrivente Commissione è competente avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano, tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso, il presente ricorso sia da considerare inammissibile.

Ciò nonostante, nell'ambito della propria attività di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti della legge n. 241 del 1990, questa Commissione ritiene di potersi ritenere investita della questione in sede consultiva, rileva che la legge sulle autonomie locali configura la richiesta di accesso dei consiglieri comunali e provinciali come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non subordinando la medesima alla preventiva verifica da parte dell'autorità amministrativa.

Infatti, secondo il d.lgs n. 267 del 2000 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata.

L'art. 43 del TUEL, infatti, collega l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né il comune ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, diversamente opinando gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716).

Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione avrebbe dovuto consentire al consigliere ……. l'accesso a tutti i documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.17)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – C.S.A. di Frosinone

Fatto

Il Signor……., in qualità di educatore, con nota del 5 settembre 2006, ha chiesto di potere accedere agli atti in possesso del C.S.A. di Frosinone relativi alle graduatorie pubblicate per l'assegnazione provvisoria del personale educativo per l'anno scolastico 2006/2007. In particolare, l'istante – asserendo la lesione di una propria posizione giuridica in ordine alla legittima assegnazione del posto di lavoro - ha manifestato l'interesse a conoscere la documentazione inerente il Signore …….. e la Signora ……., ai quali è stato assegnata la precedenza in graduatoria nell'assegnazione per assistenza al familiare, pur avendo un punteggio inferiore al suo.

Il dirigente competente del C.S.A. di Frosinone ha provveduto, in data 19 settembre 2006, a inviare ai due citati controinteressati la richiesta di autorizzazione al rilascio della suddetta documentazione, ma non avendo, ad oggi, ricevuto alcun riscontro alla sua istanza, il Signor …….. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al C.S.A. di Frosinone il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai richiedenti dei requisiti richiesti per l'inserimento in graduatoria. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, si ritiene che l'istante collocatosi in graduatoria in una posizione antecedente a quella dei controinteressati - avendo anche riscontrato dall'esame di alcuni atti, effettuato in data 21 luglio 2006, la mancanza degli elementi necessari per l'attribuzione della precedenza al Signore …… e alla Signora …….. - abbia

diritto di estrarre copia della documentazione in possesso del C.S.A. di Frosinone, in base alla quale si è formata la suddetta graduatoria e si sono attribuite le relative precedenze, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi – comunque avvisati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 - in tale ipotesi, prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Anche la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.18)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Provincia Regionale di Catania, ……..

Fatto

Il Sig. ……., tramite il proprio legale rappresentante avv. ……, ha chiesto, in data 30 agosto 2006, alla Provincia Regionale di Catania di poter accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi afferenti la procedura di esproprio in relazione ai lavori di costruzione della variante alla SP ……, dal bivio per Ragalna a Serra La Nave L'istante, quale proprietario di uno dei terreni oggetto di espropriazione, attraverso l'esercizio del diritto in esame, intende valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziali.

L'amministrazione, con nota del 26 settembre 2006, ha negato il chiesto accesso ed ha invitato il Sig. ……. ad indicare in modo completo i documenti oggetto dell'istanza al fine di consentire una loro agevole individuazione. Ha specificato, infatti, il Direttore del VI Dipartimento Tecnico, 5 Servizio amministrativo della Provincia Regionale di Catania, che trattandosi di un progetto approvato nel 1980, i documenti in oggetto sono stati archiviati.

Avverso tale diniego tacito il Sig. ……., tramite il proprio legale rappresentante avv. ……., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego e per l'effetto di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), mentre la competenza avverso le determinazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali spetta al difensore civico. Pertanto, la medesima non è competente a pronunciarsi sul diniego della Provincia Regionale di Catania ai documenti relativi la procedura di esproprio in relazione ai lavori di costruzione della variante alla SP 92, dal bivio per Ragalna a Serra La Nave.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.19)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …..……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Con istanza di accesso in data 14.9.2006 il Magg. ……. ha chiesto al Direttore Generale per il Personale Militare presso …….. "la copia della nota di risposta, giunta all'Ispettorato per la Funzione Pubblica il 22.8.2006" con la quale il suddetto Direttore ha fornito all'Ispettorato stesso una dettagliata e motivata risposta in relazione ad una vicenda riguardante il citato ricorrente.

Il Sig. …… aveva, infatti, richiesto, con lettera del 16.2.2006, l'intervento dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica presso il suddetto Direttore Generale per il Personale Militare "volto a sollecitare informazioni e chiarimenti sulla propria vicenda di collocamento a riposo".

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, il Sig. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta: infatti, la relazione predisposta dal Direttore Generale per il Personale Militare presso il ……. ed inviata all'Ispettorato per la funzione pubblica lo riguarda direttamente e, come precisato nel ricorso, "potrebbe chiarire i dubbi che ancora sussistono in relazione agli atti adottati nei suoi confronti".

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.20)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ……

contro

Amministrazione resistente: Comune di San Felice Circeo

Fatto

La Signora ……., in data 30 ottobre 2006, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego tacito del Comune di San Felice Circeo sulla sua istanza di accesso, volta ad ottenere copia della domanda di condono edilizio, presentata dal Signor ……., e della concessione a sanatoria rilasciata al medesimo.

L'odierna ricorrente, a fondamento della propria istanza, ha affermato una presunta lesione della proprio posizione ad opera dell'amministrazione resistente, che iniquamente le avrebbe inflitto, in via esclusiva, l'imposizione del pagamento di un oblazione per un abuso edilizio (la variazione della forma del tetto) commesso dal costruttore e riguardante l'edificio, nel quale - oltre l'unità immobiliare di sua proprietà – vi è, al piano sottostante, l'unità immobiliare di proprietà del Signor …….

Lo scopo della Signora è, dunque, quello di verificare se per lo stesso abuso edilizio sia stata rivolta al Signor …… un analoga richiesta impositiva.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune di San Felice Circeo.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, L. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il Comune di …….. sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

Si evidenzia, infine, anche la decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso al competente Difensore Civico, poiché contro il tacito diniego dell'amministrazione, protrattosi dall'11 settembre 2006 – come risulta dalla data di ricevimento della raccomandata contenente la suddetta istanza di accesso – la ricorrente ha ricorso all'organo

incompetente il 30 ottobre 2006, ben oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990, e decorrente dal suddetto diniego.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari

Fatto

Il dott. ……, docente a t.i. presso l'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Sassari, chiedeva per l'anno scolastico 2006/2007 di essere assegnato all'istituto professionale analogo con sede ad Alghero.

La domanda veniva respinta e al posto disponibile ad Alghero veniva nominata la prof.ssa …….. L'interessato allora presentava domanda di accesso ai seguenti documenti: copia domande trasferimento presentate dalla prof.ssa …… per l'anno scolastico 2005/206 e 2006/2007; copia delle domande di utilizzazione presentate dalla stessa per i medesimi anni.

L'amministrazione, con nota del 21 settembre scorso, negava l'accesso in quanto non supportata da un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 184/2006.

Avverso tale diniego in data 24 ottobre il dott. …… ha presentato ricorso a questa Commissione, notificandolo anche ala prof.ssa …… nella sua qualità di controinteressata, lamentando l'illegittimità del diniego medesimo. In particolare il ricorrente ritiene di essere portatore di interesse qualificato all'accesso dovendo verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione con riferimento all'utilizzazione a suo posto, della controinteressata prof.ssa …….

In data 20 novembre 2006 è pervenuta una memoria dell'amministrazione resistente non comunicata al ricorrente e di cui, pertanto, questa Commissione non può tenere conto siccome contraria alle regole del contraddittorio.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Le motivazioni del diniego di accesso contenute nella nota del 21 settembre u.s. sono, invero, destituite di giuridico fondamento. L'interesse ad accedere, infatti, ricorre ogni qual volta il richiedente rappresenti la titolarità di una situazione giuridica sufficientemente differenziata rispetto a quella del *quisque de populo*; nel caso di specie la suddetta titolarità è comprovata dalla circostanza che alla utilizzazione nella sede di Alghero aspirava anche l'odierno ricorrente, come da domanda espressamente rivolta all'amministrazione. Di conseguenza il ricorrente aveva un indubbio interesse a verificare se la prof.ssa ……. avesse i titoli per l'assegnazione a detta sede, al fine di poter poi valutare l'opportunità di tutelare in via giurisdizionale la propria aspettativa ad ottenere la chiesta sede di servizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.22)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Lavoro U.O. Centro dell'Impiego n. ….. - ……..

Fatto

Il Sig. …….. ha chiesto, in data 20 settembre 2006, tramite il proprio legale, all'amministrazione resistente di poter accedere a "copia dei documenti attestanti che la propria figlia maggiorenne ……., nata a ……. il ……, e residente in ……. Via ……., espletava, già da tempo, attività lavorativa retribuita".

A motivazione dell'istanza, il ricorrente afferma che i documenti richiesti sono necessari per "proporre una successiva azione giudiziaria, dinanzi al Tribunale civile di Catania, volta alla revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 805/2003, nella parte in cui lo obbligavano a corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia ……., per l'importo di euro ……..".

In data 4 ottobre 2006, l'U.O. Centro per l'Impiego n. … di …….. ha negato l'accesso ai documenti richiesti con la seguente motivazione: "con riferimento alla nota del 20.9.2006 di codesto studio legale siamo impossibilitati a fornire la documentazione in quanto la lavoratrice non ha dato allo scrivente alcuna autorizzazione alla diffusione di quanto richiesto".

In data 30 ottobre, il Sig. ……. ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità del diniego di accesso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/1990 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di una Regione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006 (5.23)

Alla Sig.ra …….

OGGETTO: Richiesta di parere.

La Sig.ra ……., con nota del 10 novembre 2006, ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo ad una sua richiesta di accesso alla documentazione amministrativa, inviata il 19 agosto 2005 all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La suddetta richiesta di accesso ha ad oggetto notizie e provvedimenti riguardanti la patente auto del Sig. …….. e la relativa motivazione, secondo quanto indicato nella citata nota del 10 novembre u.s., è da riferire all'esigenza di tutelare e difendere i propri diritti, essendo stata la richiedente investita, in un incidente stradale, dall'autovettura guidata dal suddetto, in data 23 luglio 2003.

Il Ministero dei Trasporti a tutt'oggi non risulta aver dato seguito all'istanza di accesso della suddetta.

L'istanza di accesso della Sig.ra …… è sufficientemente motivata riguardo l'interesse ad accedere alla documentazione richiesta e risulta dagli atti che l'istante ha un interesse personale e concreto rivolto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

La Commissione ritiene, quindi, che la richiesta di accesso debba essere accolta.

Sezione VI

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.1)

Difensore civico
Regione Abruzzo

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità del fascicolo concernente la richiesta di un Sindaco di nominare un commissario *ad acta*.

Il Difensore civico della Regione Abruzzo con nota del 23 maggio 2005 ha chiesto a questa Commissione un parere circa l'accessibilità da parte di un consigliere comunale dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio aperto presso il Comune di Martinsicuro a seguito della richiesta del Sindaco di nominare un commissario *ad acta* per la sostituzione di un consigliere comunale; ciò alla luce dell'articolo 22, L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Preliminarmente si rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella riconosciuta al *quisque de populo* dall'art. 22 della L. n. 241/90. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, comprende, oltre ai documenti, tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, ed al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Nel caso di specie non v'è alcun dubbio circa la pertinenza dei documenti richiesti all'esercizio del mandato consiliare, essendo la conoscenza di tali documenti preordinata a verificare un'eventuale incidenza del procedimento sostitutivo sulla legittima composizione del consesso comunale, nella misura in cui il Difensore civico abbia operato in sostituzione dell'amministrazione.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente ribadito l'ampiezza dell'estensione riconosciuta al diritto di accesso del consigliere comunale, con sentenza del 21 agosto 2006, n. 4855, Sez. V, in cui si collega espressamente il diritto di cui all'art. 43 citato alla funzione di indirizzo ed ai compiti di controllo politico-amministrativo che l'articolo 42 TUEL assegna all'organo consiliare e che devono essere esercitati dai consiglieri.

Per questi motivi si ritiene che il richiedente debba consentire l'accesso al fascicolo domandato dal consigliere istante.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.2)

Dr.ssa .....
Segretario Comune di Castelgrande

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'accessibilità da parte di un consigliere comunale ai verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione.

1. Il segretario comunale del Comune di Castelgrande, ha inviato, in data 15 aprile 2005, una nota alla scrivente Commissione con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibilità da parte di un consigliere comunale dei verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione istituita tra il comune medesimo e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Specifica il segretario comunale che al fine della costruzione di un osservatorio astronomico, il Comune di Castelgrande ha realizzato la struttura edilizia ed ha proceduto all'urbanizzazione dell'area interessata alla costruzione dell'osservatorio, mentre il telescopio è stato fornito dall'Osservatorio astronomico di Capodimonte Per la gestione dell'Osservatorio è stata istituita, in data 23 dicembre 2002, una fondazione tra il comune medesimo e l'l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Detta fondazione gestisce i fondi assegnati dall'INAF per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, per un importo pari, per gli esercizi 2004 - 2005, a 600.000 euro, mentre il Comune di Castelgrande concorre alle spese relative alla gestione della fondazione per un importo annuale pari a ..... euro.

Prosegue il segretario comunale nella richiesta di parere che le perplessità circa l'ostensione dei verbali derivano in primo luogo dalla circostanza che l'amministrazione non detiene i documenti richiesti, ma anche dalla considerazione che la fattispecie in esame non è assimilabile a quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di accesso da parte dei consiglieri comunali e provinciali alle società di capitali a maggioranza pubblica istituite per la gestione di servizi. Infatti, la fondazione non è stata istituita per gestire servizi pubblici o per assolvere compiti istituzionali del comune; la partecipazione comunale alle spese della fondazione è minoritaria ed i fondi gestiti dalla fondazione medesima sono prevalentemente, se non esclusivamente, quelli assegnati dall'INAF; infine, l'immobile per quanto attiene il profilo scientifico è stato realizzato dall'Osservatorio astronomico di Capodimonte.

2. Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Pertanto, in base alla disposizione citata, l'accesso dei consiglieri comunali, consegue alle funzioni di indirizzo ed ai compiti di controllo politico – amministrativo che l'art. 42 del TUEL assegna all'organo consiliare. Inoltre, secondo la giurisprudenza, il diritto all'informazione del consigliere comunale è un diritto soggettivo pubblico funzionalizzato che implica l'esercizio di attività deputate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge al Consiglio comunale (C.d.S. Sez. V, 2 settembre2005, n. 4471).

Nel caso in esame la Fondazione Osservatorio Astrofisica di Castelgrande è in parte, sia pure minoritaria, finanziata dal comune e svolge l'attività di gestione dei fondi assegnati dall'INAF per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata nel settore della fisica.

Ciò stante, preso atto che il comune non detiene i verbali richiesti, la questione è se analoga istanza di accesso possa essere proposta nei confronti della Fondazione. Allo stato degli atti sembrerebbe che l'attività svolta dalla Fondazione Osservatorio di Astrofisica di Castelgrande, sia di diritto pubblico e, dunque, accessibile; tuttavia la scrivente Commissione chiede all'amministrazione comunale di inviare l'atto costitutivo e lo statuto della predetta Fondazione e si riserva di definire il parere all'esito dell'istruttoria richiesta.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.3)

Al Comune di Baia e Latina
Alla cortese attenzione del Sindaco
Sig. ……

OGGETTO: Richiesta di parere circa la sussistenza del diritto di un consigliere comunale di accedere al protocollo generale ed ad altri documenti in possesso dell'amministrazione comunale.

1. Con nota del 22 ottobre 2004, il sindaco del Comune di Baia e Latina, espone alla scrivente Commissione di aver ricevuto da parte dal Capogruppo dei Consiglieri comunali di minoranza, ed in loro nome, la richiesta di poter accedere:

a) al protocollo generale;

b) alle delibere relative all'anno 2004;

c) al provvedimento con il quale è stata autorizzata l'apertura della casa albergo ……..;

d) il progetto di sistemazione di una strada comunale;

e) al contratto di locazione della stanza adibita a comando dei vigili;

f) alla richiesta di allaccio delle fogne di una via del comune;

g) al verbale dell'amministrazione provinciale per mancato depuratore di una frazione del comune;

h) al regolamento di protezione civile.

L'amministrazione comunale premette che i consiglieri comunali, in base all'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, e che l'accesso dei consiglieri comunali alle informazioni in possesso dell'amministrazione, proprio perché strumentale all'esercizio del *munus* del quale ciascun consigliere è investito, può essere limitato solo per effetto di una espressa disposizione di legge o di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, nonché per esigenza di tutela della privacy. Tuttavia, con particolare riferimento al diritto di accesso al registro protocollo, il rappresentante dell'amministrazione comunale menziona l'orientamento giurisprudenziale in base al quale detto diritto non è indiscriminato, ben potendo il protocollo contenere materie coperte da segreto e notizie riservate; si specifica, inoltre, che i consiglieri devono specificare in modo puntuale l'oggetto della propria richiesta. La nota richiama, anche, l'orientamento della commissione per l'accesso secondo il quale "la posizione sostanziale fatta valere dal consigliere nell'esercizio del diritto di accesso non è configurabile come un diritto generalizzato ed indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dall'Ente".

Pertanto, il rappresentante dell'Ente chiede alla commissione un parere in ordine all'accoglibilità dell'istanza presentata dal Consigliere.

2. Come è ormai noto, la giurisprudenza afferma che i consiglieri comunali allorquando chiedono di accedere alle informazioni e ai documenti in possesso dell'amministrazione, agiscono nell'esercizio delle funzioni connesse al mandato rappresentativo; di conseguenza le informazioni acquisibili non attengono solo alle materie

attribuite al Consiglio, ma riguardano, potenzialmente, tutte quelle connesse all'esercizio del *munus* di cui ciascun Consigliere è investito. In effetti, solo attraverso l'esercizio di un diritto di così ampia portata i consiglieri comunali sono in grado di operare una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'ente locale. (Tra le numerose sentenze si veda C.d.S., sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893 e da ultimo C.d.S. sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

I limiti all'esercizio del diritto in esame sono stati individuati dalla giurisprudenza nel carattere non emulativo delle proprie richieste e nella proporzionalità e ragionevolezza delle stesse.

Pertanto, si ritiene che l'amministrazione comunale debba consentire l'accesso ai documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), trattandosi di documenti ben identificati ed in possesso dell'amministrazione; mentre l'accesso al "verbale dell'amministrazione provinciale per mancato depuratore di una frazione del comune", può essere consentito ove il medesimo sia in possesso dell'ente locale.

Con riferimento alla richiesta di accesso al protocollo generale la più recente giurisprudenza ha affermato che "il registro di protocollo generale di un Comune fa parte delle notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato" (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 26 maggio 2004, n. 1762), e che non è possibile specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacchè trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR, Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004, n. 163).

Dunque, si ritiene che l'istanza del Capogruppo dei Consiglieri di minoranza sia finalizzata alla conoscenza della correttezza ed efficacia dell'attività del Comune, e, quindi accessibile. In assenza di specifiche indicazioni circa il periodo di riferimento del documento oggetto della richiesta di ostensione, l'istanza di accesso si può intendere come relativa ad un arco temporale decorrente dalla data di presentazione dell'istanza medesima e a valere per il futuro, secondo il medesimo principio applicato ad una fattispecie simile dal T.A.R., Parma, nella sentenza n. 366 del 2005.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

la richiesta, formulata dal consigliere comunale, di visione del registro del protocollo generale del Comune di Baia e Latina rientra nelle facoltà di esercizio del proprio *munus*, nei limiti derivanti dalle notizie riservate e dalle materie coperte da segreto, contenute nel protocollo stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.4)

Al Comune di Volvera
c.a. Segretario comunale
Dott.ssa .....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'accesso agli atti da parte di persona di fiducia del consigliere comunale

Con nota pervenuta il 1 dicembre 2005 il Segretario comunale del Comune di Volvera ha chiesto di conoscere se – fermo restando l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000 – un consigliere comunale, in caso di impedimento, possa demandare ad una sua persona di fiducia la presa visione e il ritiro degli atti a lui destinati e depositati presso la segreteria del comune, in occasione della convocazione del consiglio comunale, o comunque a lui destinati per ragioni diverse.

Nel caso positivo l'istante ha chiesto, altresì, di conoscere quali siano le formalità e le procedure da osservare per la presa visione e il rilascio degli atti.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che un consigliere comunale, in caso di impedimento, possa demandare ad una sua persona di fiducia la presa visione e il ritiro degli atti a lui destinati, poiché tale possibilità può farsi rientrare tra le modalità di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Con tale delega, il consigliere comunale attribuisce a persona di sua fiducia non la titolarità del potere, bensì solo l'esercizio di esso, che essendo connesso ad un *munus*

pubblico non è delegabile, ma soltanto la legittimazione a prendere visione o a ritirare i documenti richiesti dal delegante, ferma restando - ovviamente - la responsabilità di quest'ultimo per l'eventuale uso scorretto dei documenti da parte del delegato ed in modo da assicurare il rispetto della disciplina del segreto d'ufficio cui è tenuto, per legge, lo stesso consigliere comunale.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.5)

Ing. ……

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità del *curriculum vitae* del dr. ……..., nominato Direttore generale per i servizi di ……. del Ministero delle Comunicazioni con D.P.C.M. del ……...

L'ing. ……., con nota del 15 settembre 2006 (pervenuta il 22 settembre successivo) ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità del *curriculum vitae* di un soggetto nominato Direttore generale per i servizi ……. del Ministero delle Comunicazioni. Dai documenti allegati alla richiesta, tra cui una precedente istanza di parere rivolta a questa Commissione sulla medesima fattispecie in data 2 maggio 2006, risulta che il richiedente aveva avanzato domanda per ottenere il posto di dirigente assegnato in seguito al dr. …….. Successivamente alla nomina del ……., l'ing. ……. inoltrava richiesta di accesso tesa a conoscere il D.P.C.M. di nomina (che veniva rilasciato al richiedente) nonché il *curriculum vitae* del soggetto nominato. Su tale ultimo documento l'amministrazione negava l'accesso ritenendo prevalente l'interesse alla riservatezza del dirigente effettivamente nominato.

Contro tale parziale diniego l'odierno richiedente, in data 13 febbraio 2006, replicava asserendo che i dati personali contenuti nel richiesto curriculum fossero da considerare alla stregua di dati comuni e non sensibili; conseguentemente l'amministrazione chiedeva al Garante per la protezione dei dati personali parere sull'intera vicenda, parere che, al momento, non risulta ancora essere stato adottato.

Quindi, il 22 settembre, l'Ing. ……. ha chiesto l'intervento consultivo di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva che nel contrasto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, il bilanciamento di interessi che ne consegue deve essere risolto (tendenzialmente) a vantaggio della privacy allorché i dati contenuti nel documento richiesto siano sensibili o supersensibili (in tal senso si veda l'art. 60, d.lgs. n. 196/2003). Qualora, viceversa, si tratti di documenti contenenti dati comuni, come è nel caso di specie, il diritto alla riservatezza appare recessivo rispetto al diritto di accesso. Peraltro, ad ulteriore sostegno della legittimazione ad accedere del richiedente, viene in rilievo il comma 7 dell'articolo 24, così come novellato dalla legge n. 15 del 2005, che nel chiudere l'articolo dedicato ai casi di esclusione del diritto di accesso (tra cui figura anche la riservatezza di terzi), invero, stabilisce che deve essere comunque garantito l'accesso a quei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso portato all'esame di questa Commissione, le ragioni addotte dal richiedente appaiono strumentali alla possibilità di adire l'autorità giudiziaria proprio al fine di cui al comma 7 appena citato. Per questi motivi si ritiene che il diniego parziale opposto dall'amministrazione sia destituito di giuridico fondamento e che l'ing. ……. abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta nella sua interezza.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.6)

Al Comune di Cuggiono

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso presentata dall'Associazione per la …… del ……

Con nota del 19 gennaio 2005, il Comune di Cuggiono ha chiesto il parere di questa Commissione sull'ammissibilità di una istanza di accesso presentata in data 13 gennaio 2005 dall'Associazione per la …… del ……..

In data 16.11.2006, il Comune suddetto ha inviato a questa Commissione l'atto di costituzione dell'associazione che non risultava allegato alla nota precedente.

L'istanza di accesso dell'Associazione per la …… del …….. non è stata inviata a questa Commissione: da quanto riferisce il Comune la richiesta di accesso, a mezzo visione, riguarderebbe "l'atto notificato in data 3 dicembre 2004 alla ditta V. concernente l'irrogazione della sanzione calcolata ai sensi di legge" (sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Cuggiono alla ditta V. che opera nel territorio comunale nel campo delle escavazioni di terra).

Come è noto, l'art. 10 del dPR n. 267 del 2000, intitolato "Diritto di accesso e di informazione ", dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione".

In base a quanto riferito da codesto Comune e rilevato che l'Associazione per la …….. del …….. ha sede nel territorio del Comune ed è registrata nel registro delle Associazioni comunali, l'accesso dovrebbe essere in astratto consentito in base a quanto disposto dal citato art. 10 dPR n. 267 del 2000.

Peraltro, in mancanza dell'istanza di accesso dell'Associazione e del provvedimento sanzionatorio oggetto del diritto di accesso, questa Commissione è in grado di esprimersi soltanto in termini generali ed astratti non avendo la documentazione necessaria per esaminare la fattispecie concreta.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.7)

Al Comune di Teggiano
c.a. Responsabile del Settore Urbanistico
Arch. ……..

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota pervenuta il 17 dicembre 2004 il Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di Teggiano ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000, sia ammissibile anche nel caso in cui i consiglieri di minoranza, venuti a conoscenza che l'ufficio urbanistica del comune si era attivato nei confronti di coloro che risultavano non avere effettuato il pagamento relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, relativi a concessioni edilizie, abbiano chiesto di conoscere:

- da quale anno l'ufficio si è attivato;

- quante sono le pratiche interessate;

- qual'è l'ammontare della somma presumibile, distinta per costo di costruzione e per oneri di urbanizzazione;

- la somma e la rata e/o le rate che per ogni pratica risulta/no non pagata/e, distinta se trattasi di costo di costruzione oppure di oneri di urbanizzazione;

- quanto, alla data del 27 ottobre 2004, per ogni pratica è stato incassato di costo di costruzione e quanto di oneri di urbanizzazione, e la relativa maggiorazione applicata.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero

arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti

limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.8)

Al Comune di Santa Maria La Carità
c.a. Segretario comunale ……..……

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 15 febbraio 2005 il Segretario comunale del Comune di Santa Maria La Carità ha chiesto di conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000, possa essere rifiutato per determinati e specifici atti ad esso richiesti da un consigliere comunale o debba essere consentito, senza alcun limite di tempo e di orario.

L'istante ha richiesto, in particolare, la visione e la copia, sia in forma cartacea che su supporto magnetico, dei seguenti atti:

– l'elenco delle richieste di concessioni e/o autorizzazioni edilizie a partire dal luglio 2002;

– l'elenco delle richieste di D.I.A. (dichiarazione di inizio di attività) a partire dal luglio 2000;

– l'elenco delle concessioni edilizie rilasciate a partire dal luglio 2000 (data di approvazione del PRG);

– l'elenco delle pratiche che hanno ottenuto esito favorevole da parte della CE e della CEI a partire dal luglio 2000;

– l'elenco delle concessioni edilizie approvate ex lege 219/81 a partire dal luglio 2000;

– il deposito di "tipo mappale" di frazionamenti relativi a privati cittadini;

– i rogiti notarili trasmessi all'ente dai notai, ai sensi della L. n. 47/85;

– tutte le determine, e relativi allegati, adottate dai responsabili di posizione organizzativa;

– la copia di tutti gli elaborati dei progetti approvati e in fase di studio afferenti l'elenco annuale dei lavori pubblici;

– la copia dei verbali della commissione edilizia integrata e della commissione, istituita ai sensi dell'art. 14, L. n. 219/81.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in

tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere anche il rilascio di copie di determine indicate in modo generico.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, per una questione simile a quella di cui si discute, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 eseguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti,

da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione."

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.9)

Al Dr. ……..
Sindaco del Comune di Faedis

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota, pervenuta il 12 ottobre 2004, il Comune di Faedis, nella persona del Sindaco, ha chiesto di conoscere se – fermo restando il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000 - sia obbligatorio rilasciare loro le copie fotostatiche di documenti protocollati, che però non rivestono la natura di "atti amministrativi".

Il Sindaco ha, inoltre, chiesto se sia legittima la richiesta di alcuni consiglieri comunali di avere la copia completa dei progetti e degli atti delle gare di affidamento di tutte le opere contenute nel piano delle opere pubbliche del 2003 e 2004, o se non sia possibile ravvisarsi la natura emulativa.

La Commissione, in merito ai quesiti esposti, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Ciò premesso circa la specifica richiesta del Comune di Faedis relativa all'obbligatorietà o meno del "rilascio ai consiglieri comunali delle copie fotostatiche di documenti protocollati, che però non rivestono la natura di "atti amministrativi", si osserva che il diritto di accesso è esercitabile non solo nei confronti degli "atti amministrativi" in senso tecnico ma anche nei confronti di tutti gli altri atti "detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990); e tali sono, indubbiamente, quelli registrati nel protocollo comunale.

Si precisa, infine, che deve ritenersi fondata anche la richiesta di alcuni consiglieri comunali di avere la copia completa dei progetti e degli atti delle gare di affidamento di tutte le opere contenute nel piano delle opere pubbliche del 2003 e 2004.

A tale conclusione induce anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 eseguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione."

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.10)

Alla Provincia di Matera
c.a. Segretario Generale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere provinciale

Con nota n. 0005918 del 9 febbraio 2006 il Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di Matera ha esposto alla scrivente Commissione di avere ricevuto un'istanza di un consigliere provinciale diretta ad ottenere copia della documentazione relativa ai verbali del nucleo di valutazione della dirigenza e alla liquidazione della retribuzione di risultato dei dirigenti, richiedendo un parere in merito alla legittimità della suddetta istanza in considerazione della vigente normativa concernente la protezione dei dati personali.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere provinciale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali e provinciali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere provinciale di poter ottenere il rilascio delle copie richieste.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Tuttavia, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso spesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere provinciale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.11)

Al Centro per i Diritti del Malato
Ospedale …….

OGGETTO: Richiesta chiarimenti.

Con nota in data 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato ha chiesto chiarimenti sul parere reso da questa Commissione in data 9.10.2006, riguardante un'istanza di accesso proposta dal Sig. …….. al Presidente del Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di …….

Con il parere suddetto, la Commissione ha affermato il diritto di accesso del Sig. ……. al provvedimento di archiviazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine, precisando però che l'istanza stessa era inammissibile "in ordine al contenuto del colloquio, posto che non si deduce neppure che questo sia stato riprodotto in specifico atto".

Con la nota del 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato chiede alla Commissione chiarimenti e, specificatamente, a) se la legge n. 241 del 1990 si applica anche agli ordini professionali; b) quali rimedi possono esserci nel caso in cui i suddetti ordini "potrebbero non riprodurre in atto il colloquio o l'istruttoria, per non doverlo consegnare in caso di richiesta, limitando di fatto e concretamente il diritto di accesso".

Al riguardo, questa Commissione osserva quanto segue.

Come si evince chiaramente dalla stesso parere di questa Commissione in data 9.10.2006, agli ordini professionali si applica senza dubbio la normativa riguardante l'accesso ai documenti amministrativi, come ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 5 dicembre 2006 n. 7111.

Per quanto riguarda, poi, il problema della mancata riproduzione in un atto di un colloquio o dell'istruttoria, si osserva che l'accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi e cioè, secondo il disposto dell'art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241, lett. d) "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". E, sul problema dell'obbligo di redigere comunque un atto scritto, si osserva che l'art. 2 della citata legge n. 241 dispone espressamente che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.12)

Al Ministero dello Sviluppo Economico

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso presentata dai commissari straordinari di …… spa e di …… spa e delle Partecipate …… srl – …….. srl - …… srl - …….. spa.

Con nota del 25 febbraio 2005, il Ministero dello Sviluppo Economico (allora Ministero delle Attività Produttive) ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo un'istanza di accesso presentata in data 14 febbraio 2005 dai commissari straordinari di ……. spa e di …… spa e delle Partecipate ……. srl – ……. srl- …….. srl – …….. spa.

L'istanza di accesso dei suddetti commissari ha ad oggetto "una lettera a firma della dott. ssa ……., indirizzata" all'allora Ministro e "contenente dichiarazioni e valutazioni sull'operato dei Commissari delle Amministrazioni straordinarie" compresi i firmatari dell'istanza stessa.

Codesto Ministero ha precisato nella nota che si riscontra che "la problematica concernente le procedure di Amministrazione Straordinaria del …….. s.p.a., con particolare riguardo alla nomina dei Commissari, forma oggetto di indagine da parte del Collegio per i Reati Ministeriali presso il Tribunale di Roma e di conseguenti accertamenti da parte della Guardia di Finanza".

Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione e del giudice amministrativo, il diritto di accesso viene meno soltanto "quando gli atti di cui trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale 'gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari'. La rilevanza escludente del segreto è espressamente stabilita dall'art. 24, co. 1, lett. a, della L. 241/90" (cfr. C.S., sez. IV, n. 1091 del 13.7.98, T.a.r. Veneto, I, n. 1267/05; T.a.r. Veneto, I, 27 aprile 2006 n. 1130). Peraltro, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro (cfr., T.A.R. Sardegna - Sezione II - Sentenza 28 settembre 2004 n. 1435).

Questa Commissione non conosce quali sviluppi abbia avuto la vicenda, anche in considerazione del tempo trascorso.

Da quanto riferito, all'epoca dell'istanza di accesso la questione della nomina dei Commissari formava oggetto di indagine da parte del Collegio per i Reati Ministeriali presso il Tribunale di Roma: in considerazione di quanto sopra esposto.

L'accesso richiesto dipende, quindi, in base alle considerazioni suesposte, dall'acquisizione di tale missiva riservata da parte del suddetto Collegio per i Reati Ministeriali e, quindi, dall'esistenza o meno del segreto istruttorio.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.13)

Al Ministero dell'Interno
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

OGGETTO: Parere sulla richiesta di accesso a deliberazioni del Consiglio dei Ministri e della Relazione predisposta dalla commissione d'accesso all'Asl n. …… di ……..

La scrivente Commissione, nella seduta del 28 giugno 2006, avendo ritenuto che la relazione della commissione di accesso sugli atti della Asl n. …. di …… potesse essere strumentale alla cura in giudizio dei diritti della signora ……., aveva chiesto al Ministero dell'Interno di trasmetterle la relazione in esame e di esprimere il proprio avviso circa l'esistenza di eventuali esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione o repressione della criminalità ostative all'accesso.

Al riguardo il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 15967/43/ASL del 7 novembre 2006, afferma che i "documenti richiesti sono rivolti ad accertare l'eventuale sussistenza di sintomi d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della vita amministrativa dell'ente per l'adozione del conseguente provvedimento di scioglimento degli organi e di nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente". Di conseguenza, prosegue il Ministero, il documento in oggetto attiene ad un procedimento che esula dalla sfera d'interesse diretto della signora ……... In altri termini, la relazione della commissione d'accesso fa parte di un procedimento che non coinvolge né direttamente né indirettamente la signora …….. Osserva inoltre, il Ministero dell'Interno, che i documenti in esame rientrano tra le categorie di documenti esclusi dal D.M. n. 415 del 1994, ed, in particolare, tra quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lett. a), b) e m).

Pertanto, la Commissione ritiene fondate le osservazioni del Ministero dell'Interno, il quale in base ad una lettura sistematica delle norme citate ed in considerazione della connessione del documento richiesto ad indagini di polizia in corso di svolgimento, esprime l'avviso che il documento in esame non sia ostensibile.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.14)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Fatto

Il Sig. ……, primo dirigente della polizia di Stato, in data 26 settembre 2006 ha ricevuto la scheda di valutazione personale per l'anno 2004, compilata dall'amministrazione di appartenenza. Dal confronto con la precedente scheda redatta per l'anno 2003, il ricorrente notava una variazione "al ribasso" del punteggio assegnatogli pari a punti 2,5 (la valutazione per il 2003 era stata pienamente conforme con punti 103; nel 2004 conforme con punti 100,5). In data 5 ottobre 2006, l'odierno ricorrente presentava richiesta di accesso preordinata a conoscere "i fatti e i motivi "posti a fondamento di tale variazione peggiorativa nell'attribuzione del punteggio per il 2004. In particolare, il …….. chiedeva di poter accedere ai documenti del proprio fascicolo personale, alle schede valutative personali nonché al fascicolo di "massima" contenente "la normativa e le circolari ministeriali per la trattazione e redazione delle schede valutative dell'attività dei Dirigenti".

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta richiesta nei trenta giorni successivi, con ricorso in data 13 novembre (pervenuto il 21 novembre) il Sig. …….. ha presentato ricorso a questa Commissione per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ed adottare le conseguenti determinazioni. A sostegno del gravame il ricorrente adduce di non essere stato messo in condizione di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione e, conseguentemente, di volerne essere edotto al fine di valutare la possibilità di ricorrere contro il provvedimento in questione.

Diritto

Il diritto di accesso, come noto, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto (fascicolo personale e schede valutative anch'esse personali), afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al dr. ……... In questo senso, pertanto, appare illegittimo il silenzio tenuto dall'amministrazione e contro il quale il dr. …….. ha presentato ricorso. Anche la richiesta di accesso concernente la normativa e le circolari ministeriali poste alla base del provvedimento attributivo del punteggio, ove esistenti, sono da ritenere accessibili, atteso che su di esse, verosimilmente, l'amministrazione resistente si è basata per abbassare il punteggio da 103 a 100,5 e dunque costituiscono documentazione rilevante ai fini della proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale da parte del dr. …….

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.15)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di Potenza

Fatto

I Sig.ri …….., tramite il proprio legale avv. ……., nella loro qualità di eredi del Sig. ……. deceduto a ……., hanno chiesto alla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di Potenza l'accesso alla "documentazione amministrativa di ispezione e controllo inerente ……. di Melfi, presso la quale il Sig. ……. svolgeva, dal 6.4.1994, attività di operaio".

La Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza negava l'accesso affermando genericamente che "dall'esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il Sig. …….. è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di ……..)".

Avverso il diniego di accesso il Sig. ……., tramite il proprio legale avv. ……., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando l'illegittimità del diniego considerato che "la documentazione concernente i procedimenti penali è sottratta all'accesso nei limiti in cui è coperta dal segreto istruttorio".

Diritto

Come risulta dall'esposizione in fatto, l'accesso alla documentazione richiesta è stato negato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza sulla base di una affermazione generica: "dall'esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il Sig. ……. è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di Melfi)".

Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione e del giudice amministrativo, il diritto di accesso viene meno soltanto "quando gli atti di cui trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale 'gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari'. La rilevanza escludente del segreto è espressamente stabilita dall'art. 24, co. 1, lett. a, della L. 241/90" (cfr. C.S., sez. IV, n. 1091 del 13.7.98, T.a.r. Veneto, I, n. 1267/05; T.a.r. Veneto, I, 27 aprile 2006 n. 1130). Peraltro, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro (cfr., T.A.R. Sardegna - Sezione II - Sentenza 28 settembre 2004 n. 1435).

Nel caso di specie, l'Amministrazione interessata si è limitata ad affermare "dall'esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il Sig. …….. è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di Melfi)".

Come si legge nel ricorso del Sig. ……., tra l'altro, "non è dato sapere se siano ancora in corso indagini o se sia stata disposta archiviazione, il che è in dubbio trattandosi di un procedimento risalente nel tempo".

Considerata la genericità della risposta dell'Amministrazione interessata, è necessario conoscere, ai fini della decisione del presente ricorso, a) se il processo penale è ancora pendente; b) quali documenti sono stati inviati dall'Amministrazione alla Procura della Repubblica; c) se vi siano documenti sulla vicenda in possesso di codesta Amministrazione, non acquisiti dal giudice penale con specifico provvedimento di sequestro.

PQM

La Commissione, non definitivamente pronunciando, dispone che Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di Potenza, provveda entro quindici giorni, agli incombenti istruttori di cui in motivazione.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.16)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig……..

contro

Amministrazione resistente: Corte dei Conti – Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro

Fatto

Il Sig. ……., collaboratore economico finanziario, in servizio presso la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, premesso di aver chiesto all'amministrazione di appartenenza un "tentativo obbligatorio di conciliazione", ha chiesto l'accesso "degli atti amministrativi e dei relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione".

La Corte dei Conti negava l'accesso affermando che "in materia di contenzioso del lavoro l'Istituto opera non in quanto pubblica amministrazione, bensì alla stregua e con i poteri del privato datore di lavoro. Ciò vale ad escludere l'applicabilità delle norme di cui alla legge n. 241/90, essendo assente il presupposto di tale applicabilità, ossia l'esercizio di un potere amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento".

Avverso il diniego di accesso il Sig. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come è noto, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d), della legge n. 241 del 1990, deve intendersi per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Di conseguenza, il diniego opposto dalla Corte dei Conti contrasta con le disposizioni della suddetta legge n. 241 del 1990.

Si rileva, peraltro, in via preliminare, che la richiesta d'accesso riguarda "gli atti amministrativi e i relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione" del Sig. ……..

È necessario quindi comunicare il ricorso ai controinteressati, affinché possano presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita la Corte dei Conti a provvedere alla comunicazione del ricorso ai controinteressati nei modi di legge.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.17)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora ……

contro

Amministrazione resistente: Liceo-Ginnasio "……." di ……

Fatto

La Signora ……, docente a tempo indeterminato in servizio presso Liceo-Ginnasio "……", con nota del 6 ottobre 2006, ha presentato al competente dirigente scolastico una richiesta volta ad ottenere la copia integrale del verbale del Collegio dei docenti del 5 ottobre 2006, per verificare l'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa 2006/2007, prevista all'ordine del giorno di quella stessa riunione.

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora …….. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Liceo-Ginnasio "……..", in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio della copia richiesta.

Successivamente, in data 1 dicembre 2006, la ricorrente ha trasmesso alla scrivente Commissione una nota nella quale l'amministrazione ha precisato che il mancato rispetto della data di scadenza per l'adempimento dell'esercizio del diritto di accesso è stata dovuta solo ad un mero errore materiale.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per carenza sopravvenuta d'interesse.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.18)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Comune di Civitella Roveto

contro

Amministrazione resistente: Società …… S.p.A.

Fatto

Il Comune di Civitella Roveto, in persona del Vice sindaco, ha chiesto, in data 10 luglio 2006, alla società ……. s.p.a., di conoscere la data di completamento della procedura di appalto di lavori relativi alla costruzione dell'elettrodotto ……." nonché l'esistenza di una perizia geologica preventiva allo svolgimento dei lavori. Specifica l'amministrazione comunale che la richiesta di accesso, esercitata ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 195 del 2005 relativo all'accesso in materia ambientale, è finalizzata a tutelare i diritti e le facoltà spettanti al Comune stesso.

A seguito dallo scadere del termine dei trenta giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio rigetto, il vice sindaco del Comune di Civitella Roveto, ha presentato il medesimo ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed al difensore civico regionale, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo ai predetti organi di intervenire con urgenza.

Il difensore civico della regione Abruzzo, con nota del 27 novembre, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione circa la determinazione dell'organo competente a decidere in caso di ricorso avverso il diniego di accesso da parte di "soggetti di diritto pubblico"diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, nonché nei confronti delle determinazioni di "soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario". Evidenzia, infatti, il difensore civico che la legge n. 241 del 1990, art. 25, sembrerebbe individuare in modo puntuale gli ambiti di competenza del difensore civico e della scrivente Commissione, lasciando prive di tutela amministrativa le determinazioni con le quali gli altri soggetti su indicati negano o differiscono il diritto di accesso.

Diritto

In via preliminare, si osserva che la Società …… s.p.a è la società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale. Si tratta, dunque, di una società che gestisce un servizio pubblico la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza, (v. C.d.S. Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873, C.d.S. Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005**,** n. 5)., trattandosi di "attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990. Nel caso in esame trattandosi di una società che opera sull'intero territorio nazionale, si ritiene che la competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di accesso spetti alla Commissione e non al difensore civico.

Passando all'esame del merito della questione si ritiene che, atteso che i lavori di costruzione dell'elettrodotto 150 KV Morino – Canestro si svolgono sul territorio del Comune ricorrente, il medesimo sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che i documenti richiesti siano accessibili e che il ricorso del comune sia fondato, attesa l'ampiezza riconosciuta all'accesso in materia ambientale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte entro trenta giorni.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.19)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il Sig. ……., con ricorso in data 7.11.2006, riferisce di aver chiesto all'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri "estrazione di documentazione a cui l'interessato è risalito a ritroso allo scopo d'individuare ed attribuire dirette responsabilità all'Unità Organizzativa ed al Funzionario incaricato responsabile della istruzione e trattazione di un ricorso straordinario risultato 'anonimo e ignoto' avente per riferimento 'liquidazione onorari professionali' mai promosso, inoltrato, sottoscritto dallo scrivente, ma dal quale è comunque scaturito il parere di rigetto del Consiglio di Stato 3' Sezione".

Il suddetto Sig. …… aggiunge che in più occasioni ha cercato di avere chiarimenti e spiegazioni sulla vicenda sin dal 10.4.2003 e da ultimo con RAR del 29.9.2006: i suoi tentativi, peraltro, sono risultati vani per i "perduranti silenzi dell'Amministrazione".

In particolare, con istanza di accesso in data 29.9.2006, il suddetto ha chiesto l'accesso dei seguenti documenti:

1) f.n. ……. - ……... dell'11.02.2003;

2) foglio di protocollo sconosciuto, comunque esistente, con cui lo SM—Ufficio Personale Marescialli ha trasmesso a risalire, in restituzione all'Ente di provenienza, il Parere n. …….. datato 15.01.2002 (congiunto al Parere n. 583/2001) del Consiglio di Stato – 3 sezione, promulgati con DPR 25.07.2002"

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, il Sig. …… ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Sig. …… ha chiesto l'accesso a documentazione attinente un ricorso straordinario per la "liquidazione onorari professionali" che risulterebbe da lui proposto.

In base a quanto prospettato nel ricorso ed in assenza di una determinazione espressa da parte di codesta Amministrazione, il ricorrente risulta, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti sopraindicati, di cui ha chiesto l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.20)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito

Fatto

Il Difensore civico della regione Lazio, ha inviato, in data 27 novembre 2006, una nota alla scrivente Commissione, con la quale espone di avere ricevuto, in data 28 luglio 2006, successivamente integrata con nota del 13 ottobre 2006, un esposto dal Sig. …….., legalmente rappresentato e difeso dall'avv. ……. Espone il legale rappresentante nel ricorso che il Sig. ……., quale partecipante ad una procedura concorsuale per l'ammissione a 148 allievi al primo anno del 188 Corso dell'Accademia Militare di Modena, anno accademico 2006/2007, ha presentato istanza di accesso agli atti relativi ai test di prova del predetto concorso e che l'amministrazione ha concesso l'accesso a tutte le schede ad eccezione di quelle relative ai quiz, dal momento che queste ultime sono sottoposte al divieto di accesso per 50 anni.

Avverso tale diniego il legale rappresentante ha presentato ricorso al Difensore civico della regione Lazio, il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, l'art. 12, comma 4, lett. b) stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, sulla base del ricorso inviato al Difensore civico sembra che l'amministrazione abbia negato l'accesso ai documenti richiesti sulla base di un provvedimento espresso. Pertanto, l'allegazione del provvedimento impugnato sarebbe stata fondamentale poichè dalla motivazione apposta al medesimo la Commissione avrebbe potuto trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso.

Inoltre, la legge n. 241 del 1990, art. 25, stabilisce che il rimedio amministrativo innanzi la il Difensore civico o la scrivente Commissione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dal diniego espresso o tacito, tuttavia poiché l'odierno ricorso non indica né la data di presentazione dell'istanza né il provvedimento di diniego la scrivente Commissione non è in grado di valutare l'osservanza dei termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ……

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA)

Fatto

La Sig.ra ……, vincitrice al concorso pubblico, per esami, per l'area amministrativa posizione ordinamentale C3, profilo amministrativo, indetto dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), al fine di potere controllare la correttezza delle procedure concorsuali e, conseguentemente, delle attribuzioni delle votazioni conseguite, ha presentato, in data 5 ottobre 2006, istanza di accesso ai seguenti documenti:

- titoli delle prove scritte;
- elaborati di tutti i candidati;
- criteri di valutazione degli elaborati,
- titoli delle prove orali proposti ai candidati ammessi e presenti;
- criteri di valutazione delle prove orali,
- verbali delle operazioni concorsuali.

L'amministrazione, con nota del 17 ottobre 2006, dopo avere accolto l'istanza ed avere invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il proprio diritto, ha negato l'accesso ai cartoncini recanti i dati anagrafici (data, luogo di nascita e di residenza) dei concorrenti dal momento che i predetti documenti contengono dati personali non ostensibili. L'IPSEMA ha, poi, consentito la sola visione, e non anche l'estrazione di copia, degli elaborati scritti di tutti i candidati, ivi comprese le prove dei candidati non risultati idonei alla prova orale, poiché ritiene che la Sig.ra. …… non sia titolare di un interesse diretto, personale e concreto correlato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Specifica, infatti, l'amministrazione nel verbale di acceso di accesso che l'interesse protetto attiene alla verifica della prova orale e non alla comparazione valutativa degli elaborati scritti il cui esame è, pertanto, consentito al solo fine di visionare la correttezza procedurale dell'iter concorsuale.

Avverso tale parziale diniego, la Sig.ra …….. ha presentato, in data 20 novembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di riesaminare la determinazione di diniego dell'estrazione di copia degli elaborati di tutti i partecipanti alle prove scritte. La ricorrente specifica, poi, nel ricorso di avere chiesto copia solo del nome e del cognome dei candidati al fine di verificare l'identificazione degli elaborati e non anche la data, il luogo di nascita e di residenza dei medesimi.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

In base all'art. 12, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006, la ricorrente avrebbe dovuto comunicare il presente ricorso ai controinteressati, ove già individuati in sede di presentazione della richiesta di accesso. Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto l'estrazione di copia degli elaborati di tutti i concorrenti, pertanto, poiché i nominativi dei candidati ammessi alle prove orali e di quelli esclusi sono, generalmente, pubblici la ricorrente avrebbe dovuto notificare loro il presente ricorso (TAR Lazio, sez. I quater, n. 1668 del 2006)

Non essendo ciò avvenuto, la scrivente Commissione non può che concludere per la inammissibilità del ricorso in esame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12 del d.P. R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.22)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Fatto

Il Sig. ……., rappresentante legale dell'omonima ditta, in data 25 ottobre 2006 ha preso conoscenza del provvedimento dell'AAMS con cui si negava l'accesso alla documentazione relativa ad una serie di apparecchi videogiochi autorizzati ed alle relative perizie, in quanto all'ostensione ostava il diritto alla riservatezza delle ditte che avevano presentato domanda di autorizzazione, la genericità della richiesta concretante una forma di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e, infine, la circostanza che l'interesse dell'odierno ricorrente sarebbe venuto meno a seguito dell'ottemperanza dell'amministrazione medesima alle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato (di cui *infra*), autorizzando la messa in commercio del videogioco della ditta …

Avverso tale diniego, in data 18 novembre il Sig. …… ha presentato ricorso (pervenuto il successivo 27 novembre) lamentando l'illegittimità del diniego sotto vari profili, e motivando il proprio interesse sulla base del fatto che, nonostante le due citate pronunce favorevoli all'odierno ricorrente emesse sia dal TAR Emilia-Romagna, Sez. Parma, che dal Consiglio di Stato in secondo grado abbiano annullato il diniego di nulla osta alla messa in commercio del videogioco della ditta ……., il videogioco medesimo figuri ancora nell'elenco di quelli non autorizzati.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che sono da ritenere controinteressate alla richiesta di accesso le ditte cui si riferiscono i documenti oggetto di richiesta di accesso da parte dell'odierno ricorrente e di cui non è dato conoscere gli estremi a causa della mancata allegazione della richiesta medesima al fascicolo depositato presso questa Commissione.

Poiché i dati delle suddette ditte sono verosimilmente in possesso dell'amministrazione resistente, quest'ultima ha l'onere di comunicare ai controinteressati il presente ricorso, al fine di consentire ad esse di formulare eventuali osservazioni ed opposizioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a notificarlo ai controinteressati individuati nelle ditte cui si riferiscono i videogiochi oggetto di richiesta di accesso ai documenti.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.23)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora ……

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo "……." - ……

Fatto

La Signora ……., docente a tempo indeterminato presso il plesso di scuola primaria statale di ……. dell'Istituto Comprensivo di ……., per provvedere alla difesa della propria professionalità e della propria immagine, ha chiesto al competente dirigente scolastico l'accesso alle lettere, che sono state trasmesse allo stesso dai genitori di alcuni alunni.

Il dirigente competente, con nota del 16 ottobre 2006, comunicava all'odierna ricorrente di non potere accogliere la sua richiesta, avendo ricevuto formale opposizione da parte dei controinteressati, cui è stata notificata la stessa richiesta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, la signora …….. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in data 27 novembre 2006, chiedendo di ordinare all'Istituto Comprensivo di ……. in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Il 29 novembre 2006, il dirigente competente trasmetteva alla Commissione – dietro richiesta degli uffici competenti - la lettera dei genitori controinteressati, nella quale era stata formulata l'opposizione al rilascio della suddetta documentazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Venendo al merito della questione, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso.

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 27/10/2006, n. 6440, il problema relativo allo stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo invalicabile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi va risolto nel senso che l'interesse alla riservatezza si deve considerare recessivo a fronte dell'esercizio dell'accesso stesso per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla sua difesa. La riservatezza dei terzi, quindi, può essere destinata a cedere anche quando si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto; ed infatti, l'accesso risulta essere consentito qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare risulti essere "di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Nel caso di specie, quindi, il presunto interesse alla riservatezza dei genitori degli alunni dovrà cedere all'interesse della signora ..... ad ottenere l'accesso alle loro lettere, per le quali non risultano, tra l'altro chiari i motivi della richiesta segretezza, non essendone stato chiarito e specificato il contenuto. L'amministrazione, in ogni caso, dovrà provvedere a notificare il presente ricorso ai controinteressati.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai cointrointeressati.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.24)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ri ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

I signori ……., agenti scelti del Corpo Forestale dello Stato, rispettivamente in servizio al Coordinamento Provinciale del C.F.S di Padova al Comando Stazione C.F.S. di Venezia-Mestre, con nota del 26 settembre 2006 hanno chiesto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali conferma del completamento dell'istruttoria relativa al ricorso straordinario proposto avverso la loro esclusione da un concorso interno per piloti di elicottero, nonché l'accesso agli atti del relativo procedimento.

In particolare, gli interessati hanno chiesto la copia della relazione con la quale il Ministero, in data 28 novembre 2005, ha trasmesso la predetta impugnazione al Consiglio di Stato, ai fini dell'emissione del parere di competenza.

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, i signori …… hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il rilascio della documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale degli istanti ad avere l'accesso al fascicolo concernente il ricorso straordinario da loro proposto.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo

2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha espressamente recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione ad esaminare la domanda d'accesso sulla base dei principi suindicati.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.25)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

Fatto

Il Sig. ……., in data 25 agosto 2006, che aveva partecipato ad un concorso per la nomina di dodici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con istanza di accesso richiedeva alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona, il rilascio di copia dello stampato, recante l'indicazione delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso.

L'amministrazione interessata, con nota del 4 settembre 2006, comunicava che la disciplina richiesta era indicata dall'art. 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, successivamente modificato ed integrato dall'art. 11 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Il Sig. ……., ritenendo non ancora soddisfatta, in tal modo, la sua istanza di accesso, in data 18 settembre 2006, presentava ricorso, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di procedere al riesame della determinazione, a suo dire "elusiva", adottata dalla Marina Militare - Centro Selezione Volontari di Ancona.

In data 4 ottobre 2006 perveniva alla scrivente Commissione una nota del ricorrente, che comunicava che l'amministrazione resistente gli aveva assicurato il prossimo rilascio del documento per il quale era stata formulata la suddetta istanza di accesso. Pertanto, la Commissione, il 9 ottobre 2006, ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Con ulteriore ricorso del 23 novembre 2006, il Sig. ……. ha però comunicato di non avere ancora ricevuto copia del documento richiesto; e pertanto, ha chiesto a questa Commissione il riesame del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato e tempestivo dal momento che risulta proposto entro 30 giorni decorrenti dal 30 ottobre 2006, data in cui si è formato il silenzio rifiuto ora impugnato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Infatti, in quanto partecipante ad un pubblico concorso, l'odierno ricorrente ha diritto di avere copia dello stampato recante il c.d. "estratto delle norme che disciplinano

le modalità di svolgimento delle prove scritte dei concorsi", poiché il suo interesse è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, poiché il richiedente manifesta interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

La richiesta di accesso formulata dal ricorrente è, infatti, preordinata alla conoscenza di documenti relativi alle prove concorsuali espletate dal ricorrente medesimo, non presentandosi alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, L. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

Al riguardo, considerata la richiesta iniziale di accesso, ben può ritenersi che sul punto l'amministrazione con la sua inerzia abbia determinato il formarsi del silenzio rigetto che legittima l'odierno gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione ad esaminare la domanda d'accesso sulla base dei principi suindicati.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.26)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dr. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Personale

Fatto

Il dr. ……., medico capo della Polizia di Stato, in data 6 ottobre 2006 si recava presso gli uffici del servizio personale della Polizia di Stato chiedendo il rilascio di alcuni documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, compresa una nota della questura di Foggia che non veniva rilasciata perché riservata sino alla sua declassificazione. Successivamente, in data 13 ottobre, il dr. ……. inviava una nota al Ministero dell'Interno per invitare l'amministrazione a fornire notizie in merito al documento in questione. Nonostante ulteriori sollecitazioni, e non avendo ottenuto risposta alcuna, il dr. ……, in data 30 novembre ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di "permettere l'accesso alla nota in oggetto o qualsivoglia espressa determinazione", motivando nel senso di poter "stendere memorie difensive proprie riguardanti le motivazioni di detta pratica al momento non conoscibili". Successivamente alla presentazione del ricorso l'amministrazione ha fatto pervenire a questa Commissione una nota (datata 7 dicembre) con cui si ribadisce che la nota riservata della Questura di Foggia contenuta nel fascicolo personale del ricorrente non è ostensibile sino a che la Questura stessa non provveda a declassificarla (trattandosi di documento secretato) e che il procedimento di trasferimento di ufficio ai sensi dell'art. 55, comma 4, DPR n. 335/82 è momentaneamente sospeso.

Diritto

Il ricorso, formulato prima della nota dell'amministrazione del 7 dicembre (pervenuta a questa Commissione il 18 dicembre), è allo stato degli atti privo di un interesse attuale che ne legittimi la proposizione.

Dall'atto introduttivo, invero, risulta da una parte che il dr. ……. ha chiesto l'intervento di questa Commissione al fine di formalizzare la risposta fornita per le vie brevi dal Ministero dell'Interno circa la non accessibilità della nota della Questura di Foggia contenuta nel fascicolo personale del ricorrente in quanto secretata, dall'altra che la conoscenza del documento richiesto dal dr. ……. è funzionale alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive del ricorrente in merito al procedimento per il trasferimento d'ufficio avviato nei suoi confronti dall'amministrazione resistente.

La nota del 7 dicembre u.s. del Ministero, quindi, differisce l'accesso al documento richiesto sino alla sua declassificazione da documento secretato e, contestualmente sospende il procedimento di cui al comma 4, del DPR n. 335/82. La sospensione del procedimento d'ufficio avviato nei confronti del dr. ……., pertanto, fa temporaneamente venir meno l'interesse ad accedere da parte del ricorrente il quale, peraltro, potrà ricorrere anche avverso il differimento disposto dal Ministero non solo al TAR (come indicato nella nota del Ministero) ma anche a questa Commissione, conformemente al disposto di cui all'art. 25, comma 4, L. n. 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile, invitando la Questura di Foggia a fornire chiarimenti sulle ragioni poste a fondamento della secretazione della nota del 14 giugno 2006.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.27)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig……

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Fatto

Il Sig. ……., appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ed iscritto al Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria - SAPPE, ha presentato, in data 22 ottobre 2006, nell'ambito di un procedimento volto alla concessione di permessi di studio, istanza di accesso a due documenti citati, ma non allegati, nella nota n. 22654 della Direzione Casa Reclusione di ……..

L'amministrazione, con nota del 29 novembre 2006, ha negato l'accesso alla nota n. 3740.2.1 del superiore ufficio PRAP di Firenze dal momento che la medesima è pervenuta all'ufficio stesso tramite posta elettronica; dunque, afferma l'amministrazione, in assenza della firma digitale, l'istanza di accesso deve essere presentata direttamente all'organo che ha formato l'atto. L'amministrazione nega poi l'accesso anche al secondo documento richiesto, ossia la nota n. F56 del 26 settembre 2006, sulla base della considerazione che la medesima non è in possesso del documento originale e che l'istanza potrà, eventualmente, essere richiesta direttamente all'Università degli Studi di Napoli.

Avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Reclusione di …….. – ufficio segreteria del 29 novembre 2006, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – SAPPE, su specifica delega del Sig. ……, ha presentato ricorso, in data 29 novembre 2006, alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, affinché sia riesaminato il provvedimento di diniego. Specifica l'organizzazione sindacale nell'odierno ricorso che i documenti richiesti sono necessari per tutelare i diritti del proprio iscritto in sede di ricorso gerarchico.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame l'organizzazione sindacale non è legittimata a proporre il ricorso avverso il diniego dell'amministrazione, previa delega da parte del rappresentato Sig. ……; infatti, l'OOSS, non è legittimata a rappresentare e difendere il proprio iscritto nello svolgimento di un ricorso gerarchico improprio quale quello innanzi la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Inoltre la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la documentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Commissione di valutarne la fondatezza. In particolare, non è individuabile la natura dei documenti richiesti,

né l'inerenza dei medesimi al procedimento di concessione di permessi di studio. Inoltre, non essendo narrata la vicenda sulla base della quale si è formato l'interesse a richiedere i documenti, la scrivente Commissione non è in grado di valutare l'effettiva correlazione tra documenti e posizione giuridica che si intende tutelare mediante il diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.28)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Battaglione Carabinieri "Lombardia" – Ufficio Comando – Sezione segreteria e personale

Fatto

Il Sig. ……., maresciallo capo dei carabinieri con l'incarico di comandante della Squadra comando, a seguito di procedimento di trasferimento/cambio d'incarico avviato nei propri confronti in data 6 novembre u.s., formulava richiesta di accesso all'amministrazione di appartenenza per conoscere tutti i documenti relativi al procedimento in questione e i nominativi degli eventuali soggetti che, a qualsiasi titolo, avevano contribuito all'avvio del procedimento in stesso.

In data 20 novembre l'amministrazione dava riscontro alla richiesta consentendo l'accesso. Il 21 novembre l'interessato rilevava che alcuni documenti non gli erano stati messi a disposizione. In particolare non venivano forniti i documenti contenenti i nominativi dei soggetti coinvolti nell'avvio del suddetto procedimento di cambio d'incarico.

Avverso tale diniego, espresso a quanto sembra in forma orale, il maresciallo ……. ha presentato in data 30 novembre ricorso a questa Commissione, chiedendo l'accesso ai documenti datati 15 ottobre e 26 ottobre 2006.

Diritto

Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

Dagli atti del procedimento, invero, risulta che l'amministrazione ha accolto la richiesta di accesso invitando l'odierno ricorrente a presentarsi presso l'ufficio competente al fine di esercitare il consentito accesso. La circostanza che, in sede di esercizio del diritto di accesso ed a dire del ricorrente, non sia stato consentito a quest'ultimo di prendere visione di alcuni documenti, avrebbe dovuto indurre lo stesso a formulare nuova richiesta formale di accesso, provocando o il silenzio dell'amministrazione o un diniego espresso, sui quali soltanto questa Commissione può pronunciarsi nell'esercizio dei poteri giustiziali che le spettano.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge, impregiudicata restando la facoltà dell'interessato di presentare una nuova specifica domanda di accesso.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.29)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di ……..... in data 31 luglio 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. …….. in data 16 novembre ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 5 dicembre) avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività della presentazione del ricorso. Invero, il silenzio dell'amministrazione si è perfezionato in data 30 agosto 2006 e, considerato che l'articolo 25 della L. n. 241/90 fissa in trenta giorni il termine per la proposizione del gravame decorrenti o dal diniego espresso ovvero dal formarsi del silenzio rifiuto, tale termine è ampiamente decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.30)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro

Fatto

Il Sig. ……., segretario generale della Confedilizia, a seguito del comunicato, successivo alla seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, della Presidenza del Consiglio con il quale si dava notizia che "in considerazione dei prioritari e impegnativi compiti che le Forze di polizia sono chiamate a svolgere (criminalità estiva, esiti dell'indulto e sorveglianza di obiettivi sensibili) esse non potranno essere impegnate nell'esecuzione dei decreti di sfratto", e della notizia secondo la quale il Sottosegretario alla Presidenza On. …….. dichiarava che "il Governo ha dato indicazione ai prefetti di bloccare nel periodo estivo l'esecuzione degli sfratti", ha presentato, in data 29 settembre 2006, istanza di accesso alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno in esecuzione della decisione assunta nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri citata. Sostiene il Sig. ……. nell'istanza che la visione e l'eventuale estrazione di copia dei documenti sono necessarie per impartire istruzioni alle oltre 200 sedi territoriali aderenti alla Confedilizia, anche con riferimento a situazioni di diritto intertemporale.

A seguito del diniego con il quale il Ministero rileva che il documento richiesto rientra in una delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in base al Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, nell'art. 3, lett. d) relativo "agli atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza", il Sig. ……, in data 19 ottobre 2006, ha reiterato la precedente istanza. Argomenta il Segretario Generale della Confedilizia che le istruzioni impartite a seguito di situazioni contingenti non siano incluse tra i documenti sottratti all'accesso in base alla norma secondaria citata, e che le istruzioni concernenti il rilascio della forza pubblica per l'assistenza degli ufficiali giudiziari nelle esecuzioni di rilascio non possano rientrare tra i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini prevenzione e repressione della criminalità.

Avverso il provvedimento meramente confermativo del precedente diniego del 16 novembre 2006, il Sig. …….., ha presentato, in data 1 dicembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di ordinare all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno l'esibizione delle istruzioni emanate dal predetto Dicastero riguardo l'uso della Forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili durante l'estate 2006.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Osserva la scrivente Commissione che le istruzioni, sia pure aventi una durata limitata nel tempo, relative alla destinazione momentanea della Forza pubblica in particolari settori ritenuti prioritari dagli organi di Governo in considerazioni del verificarsi di circostanze straordinarie e la loro conseguente sottrazione ad attività ordinarie, quali l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, attengono all'impiego ed alla mobilità del personale e, dunque, ai casi di esclusione previsti dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, dall'art. 3, lett. d). In effetti, la temporaneità del provvedimento, così come sostenuto dal ricorrente, non implica la sua estraneità ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità. Del resto proprio il carattere transitorio del provvedimento induce a ritenere superate le motivazioni apposte a fondamento dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.31)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia

Fatto

Il Sig. ……. ha chiesto, in data 26 settembre 2006, "con riferimento alla convocazione per l'assunzione con contratto a tempo determinato del 17.7.2006 per il 27.7.2006", all'amministrazione resistente di poter accedere a "1) copia graduatoria concorso ordinario; 2) elenco soggetti individuati quali eventuali destinatari di contratto a T.I.; 3) elenco dei convocati; 4) elenco soggetti delegati a rappresentare i convocati medesimi; 5) elenco convocati / delegati assenti; 6) elenco destinatari di contratto di lavoro a T.I. cui è stata assegnata d'ufficio la sede; 7) elenco rinunciatari e relative rinunce". Il suddetto ha chiesto altresì "di conoscere i nominativi dei soggetti individuati quali responsabili per ciascuno dei procedimenti suindicati".

Nell'istanza di accesso non risulta indicato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Con ricorso in data 22.11.2006, il Sig. …….. ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità del "tacito diniego dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi", senza alcuna menzione dell'interesse al ricorso.

Diritto

L'art. 12 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) , intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone che "il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso". Il suddetto art. 12 dispone altresì che "il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso".

Aggiunge, infine, lo stesso articolo che "la Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al

comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

Tanto premesso, la Commissione osserva che dal ricorso si evince che l'Amministrazione interessata avrebbe provveduto, in data 9.10.2006, sull'istanza del Sig. ……. in data 26.9.2006, anche se "nell'ambito di una comunicazione con altro oggetto", con un diniego d'accesso perchè nell'istanza stessa mancava sia la specificazione dell'interesse sia una motivazione.

Il ricorso proposto dal Sig. ……., quindi, così come formulato, sembrerebbe irricevibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni disposto dal citato art. 12, rilevato che l'Amministrazione ha risposto in data 9.10.2006 e il ricorso risulta proposto non prima del 22.11.2006.

A prescindere comunque dal problema dell'irricevibilità, il ricorso è anche inammmissibile perché il diniego dell'Amministrazione non risulta allegato.

Si rileva infine che, pur superando i problemi di cui si è detto e ritenendo che vi sia soltanto un tacito diniego come confusamente e contraddittoriamente sostenuto nel ricorso, il ricorso del Sig. ……. sarebbe comunque inammissibile perché manca il necessario requisito della "sommaria esposizione dell'interesse al ricorso", prescritto a pena di inammissibilità dal più volte citato art. 12 del regolamento del 2006 e dalla stessa legge 7-8-1990 n. 241, art. 22.

Per completezza, si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'art. 12 sopracitato "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.32)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società ……., Società …….

contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale sementi elette (ENSE) - Istituto sperimentale per la cerealicoltura (CRA)

Fatto

Il sigg.ri …….. legali rappresentanti rispettivamente delle società …….. e ……., espongono di essere titolari e aventi causa dei diritti di utilizzazione commerciale di tre varietà di grano duro, denominate ……., …….. e ……., iscritte nel registro delle varietà nazionali e inserite nel novero di quelle passibili di riconoscimento tramite "Premio specifico alla qualità per il grano duro".

Espongono altresì i ricorrenti di aver presentato in data 4 settembre diverse istanze di accesso ai documenti ai sensi della L. n. 241/90, rivolte sia alle amministrazioni resistenti che al ministero delle politiche agricole, con le quali chiedevano di conoscere tutti i documenti relativi alla procedure di cui al d.m. 29 ottobre 2004 del dicastero da ultimo citato; decreto che disciplina la procedimentalizzazione delle prove varietali utili ai fini della compilazione delle liste per il premio qualità da assegnare ad alcune tipologie di grano duro.

A fronte della richiesta di accesso, il ministero rispondeva positivamente in data 20 ottobre 2006, consentendo l'accesso a tutta la documentazione in suo possesso per tutte le varietà esaminate nel biennio 2004-2005 e 2005-2006; le amministrazioni resistenti, viceversa, rispondevano in data 4 ottobre, consentendo solo in parte l'accesso per i documenti relativi al periodo 2005-2006 e tacendo sui documenti richiesti per il periodo 2004-2005, come risulta dai verbali di accesso del 13 e del 20 ottobre 2006.

Su tali documenti gli odierni ricorrenti rinnovavano le richieste di accesso alle amministrazioni resistenti, chiedendo di conoscere tutti quelli non resi accessibili in prima battuta dall'ENSE e dal CRA.

In realtà si chiedeva alle amministrazioni un chiarimento sulla possibilità di decodificare alcuni dati che, nonostante la loro messa a disposizione dei ricorrenti, risultavano di difficile comprensione. A tali sollecitazioni rispondeva l'ENSE in data 10 novembre, facendo presente che le operazioni di decodifica sono di competenza di una Commissione istituita presso il Ministero delle politiche agricole e che pertanto l'ente si sarebbe impegnato ad evadere la richiesta di accesso non appena il Ministero avesse provveduto all'attività di decodifica.

Il CRA, viceversa, con nota del 15 novembre rispondeva rimandando all'ENSE la richiesta di documenti relativi al periodo 2004-2005, siccome ente competente e materialmente detentore dei dati a suo tempo inviati dal CRA medesimo. Per il resto, il CRA confermava il proprio precedente provvedimento del 4 ottobre 2006.

Diritto

In punto di diritto, e dall'angolatura particolare del diritto di accesso, la questione sottoposta all'esame di questa Commissione presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, la richiesta di accesso è stata evasa dalle amministrazioni coinvolte, come risulta anche dai verbali dell'effettuato accesso allegati al ricorso introduttivo del presente procedimento. Le doglianze fatte valere dai ricorrenti col presente gravame sembrano riferite alla difficile intelligibilità di alcuni codici che non avrebbero permesso ai ricorrenti di capire con esattezza a quale tipologia di grano tali codici fossero da riferire. Tra l'altro le richieste di accesso successive alla presa visione dei documenti effettuata in prima battuta, sono incomplete, mancando della seconda pagina (cfr. allegati 10 e 11) e, per ciò solo, non permettono a questa Commissione di valutare con esattezza i contenuti delle richieste indirizzate all'amministrazione.

Questi ultimi, tuttavia, sono inferibili dal ricorso e dalle dichiarazioni fatte mettere a verbale dai sig.ri …….. in occasione del primo accesso, considerato insoddisfacente dagli odierni ricorrenti. Se, dunque e come sembra, si chiede l'attivazione delle amministrazioni per decodificare alcuni dati difficilmente intelligibili, viene in rilievo il disposto di cui all'articolo 2. comma 2, D.P.R. n. 184/2006 ai sensi del quale le amministrazioni non sono tenute ad elaborare i dati in loro possesso per soddisfare le richieste di accesso. Su tale versante, infatti, appare che le amministrazioni si siano adoperate per consentire l'accesso ai documenti richiesti, coinvolgendo anche il competente Ministero al fine di decodificare quei dati la cui comprensione era risultata più oscura in capo ai ricorrenti. La circostanza che il Ministero, sollecitato sul punto, non abbia fatto pervenire i dati richiesti in particolare dall'ENSE non può costituire motivo di ricorso in senso tecnico ai sensi dell'articolo 25 della L. n. 241/90, ricorso che, come noto, concerne solo i casi di esclusione (tacita o espressa) o di differimento dell'accesso.

Secondo questa Commissione, infatti, non si versa in ipotesi di esclusione o di differimento dell'accesso, perché dagli atti non risulta che i documenti richiesti esistano materialmente in quanto tali.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.33)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. …….

contro

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di Cimitile

Fatto

Il Sig. ……., controinteressato nel procedimento di accesso avviato dal Sig. …… nei confronti della Stazione dei Carabinieri di Cimitile ed avente ad oggetto il f.n. ……, ha presentato, in data 18 ottobre 2006, istanza di accesso alla Stazione dei Carabinieri di Cimitile del medesimo f.n. ……., al fine di valutare l'esperibilità di ogni iniziativa circa le notizie ivi indicate. L'amministrazione, con nota del 23 novembre 2006, ha inviato al ricorrente un preavviso di provvedimento negativo fondato sul combinato disposto degli artt. 22, comma 3 e 24, comma 6 lett. c) della legge n. 241 del 1990, nonché sul D.M. 27 febbraio 1998 n. 86, all. 2 punti 6 e 9, ed ha invitato il ricorrente a presentare proprie osservazioni, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo, allo scadere dei quali avrebbe provveduto all'adozione del provvedimento. Il Sig. ……, con nota del 1 dicembre 2006, ha replicato all'invito formulato dall'amministrazione a presentare ulteriori memorie a sostegno dell'istanza, che il controinteressato Sig. ……, in data 3 novembre 2006, non apposto il proprio diniego all'accesso e che il TAR Campania con sentenza 2854 del 26 gennaio 2006, ha dichiarato accessibile il documento richiesto; pertanto, afferma il sig……., non sussistendo né ragioni ostative a tutela del diritto alla riservatezza, né motivi attinenti la riconducibilità del chiesto documento tra le categorie previste dal D.M. n. 86 del 1998, l'amministrazione debba concedere l'accesso al f.n. ……..

Avverso il diniego tacito dell'amministrazione formatosi a seguito dello scadere del termine di trenta giorni previsto per il formarsi del silenzio rigetto, il Sig. …… ha presentato, in data 4 dicembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di riesaminare il diniego tacito all'estrazione di copia del f.n. ……...

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame il Sig. …… era controinteressato nel procedimento di accesso instaurato dal Sig. ……, in data 21 giugno 2006, nei confronti della Stazione dei Carabinieri di Cimitile ed avente ad oggetto il f.n. 11493/6-1 "P", e conclusosi con il provvedimento di diniego del 18 ottobre 2006. L'amministrazione aveva comunicato al ricorrente Sig. ……. l'esistenza di un'istanza di accesso che conteneva dati che lo riguardavano in data 21 agosto 2006, mentre la richiesta di accesso del ricorrente al f.n. …….. è stata presentata in data 18 ottobre 2006, ossia lo stesso giorno in cui si è concluso il procedimento di accesso di cui il Sig. …… è controinteressato.

La qualità di controinteressato avrebbe giustificato la visione o l'estrazione di copia da parte del Sig. …….. del documento contenente i propri dati personali nel corso di svolgimento del procedimento di accesso al fine di valutare la possibilità di esercitare i diritti attribuiti dalla legge ai titolari del diritto alla riservatezza. Invece, il Sig. …… ha presentato l'istanza di accesso lo stesso giorno di conclusione del procedimento, ossia allorquando non era più possibile far valere i propri diritti. Pertanto, la sola qualità di controinteressato non è di per sé chiarificativa dell'interesse attivo ad accedere perché, come detto, la violazione del diritto alla riservatezza non è più esercitabile dal momento che l'amministrazione ha negato l'accesso al chiesto documento.

Manca, poi, la menzione dell'interesse ad accedere quale interessato al documento richiesto, e, dunque, la giustificazione dell'istanza di accesso e la posizione giuridica che si intende tutelare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso per difetto di motivazione.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.34)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.……

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania, Comando provinciale di Napoli – …… ……, …….. ……..

A seguito della nota integrativa pervenuta alla scrivente Commissione in data 9 novembre 2006, con la quale il ricorrente ha chiesto un riesame della decisione adottata nella seduta del 26 ottobre 2006, la Commissione rileva che, secondo il sistema configurato dalla legge n. 15 del 2005, il rimedio amministrativo esperibile innanzi la scrivente Commissione è preventivo rispetto al ricorso giurisdizionale esercitabile davanti al giudice amministrativo.

Pertanto, poiché nel caso in esame sulla questione si era già pronunciato il TAR Campania con sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006, la Commissione ritiene che allo stato attuale il ricorrente possa tutelare i propri diritti mediante eventuale appello avverso la sentenza TAR citata.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.35)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……

contro

Amministrazione Resistente: Comune di Pietra Marazzi

Fatto

Il Sig. …… , consigliere comunale, presentava una prima istanza di accesso datata 15.6.2006, con la quale chiedeva al Responsabile del servizio del Comune di Pietra Marazzi il rilascio di "tutta la documentazione elementare" "relativa ai lavori eseguiti su n. 3 ben individuati immobili pubblici (Palazzo Comunale, ex Dazio, ex scuole di Pavone) colpiti dall'evento sismico del 21.8.2000, ad eccezione degli elaborati progettuali.

Il Comune di Pietra Marazzi, con nota in data 14.7.2006, non negava l'accesso ma si limitava ad affermare che la richiesta non poteva essere riscontrata "in tempi ristretti", considerato tra l'altro il notevole volume di materiale richiesto. Lo stesso Comune, peraltro, precisava che era possibile da subito la visione della documentazione suddetta "concordando i tempi e le modalità con il Responsabile del Servizio Tecnico".

Il Sig. ……., in data 18.7.2006, si rivolgeva nuovamente al suddetto Comune affermando che la nota in data 14.7.2006 rappresenterebbe sostanzialmente un diniego di accesso.

Il Comune di Pietra Marazzi, con nota in data 16.8.2006, confermava l'impossibilità di soddisfare in tempi brevi la richiesta di accesso ribadendo la propria disponibilità ad assicurare comunque la visione immediata della documentazione richiesta.

Il sudetto Sig. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

La Commissione, in data 9 ottobre 2006, rilevava preliminarmente che, trattandosi di un ricorso proposto alla Commissione per un diniego di accesso nei confronti di un consigliere comunale, "emergono perplessità sulla competenza della Commissione medesima a decidere al riguardo".

La Commissione stessa, peraltro, "impregiudicata ogni decisione sulla competenza" ha chiesto al Comune di Pietra Marazzi di far conoscere se nel frattempo avesse comunque provveduto sulla richiesta di accesso.

Con nota in data 22.11.2006, il Comune di Pietra Marazzi ha risposto alla richiesta della Commissione affermando che "a tutt'oggi il consigliere comunale signor ……., benché invitato a prendere visione della pratica onde poter estrarre copia dei documenti d'effettivo interesse, ha, come in altre occasioni, ignorato la richiesta dell'Amministrazione, dimostrando in maniera palese il suo disinteresse all'effettiva informazione sull'attività amministrativa, avendo nei suoi obiettivi unicamente quello di creare molestie e disservizi nell'andamento amministrativo" ed invitando questa Commissione a rigettare il ricorso.

Diritto

Come è noto, l'art. 25, comma quarto della legge n. 241/1990 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".

Questa Commissione è pertanto incompetente a provvedere sul ricorso proposto.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 20 DICEMBRE 2006 (6.36)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: La Gilda in persona del Segretario Provinciale di ……..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per il Veneto

Fatto

La Gilda, in persona del Segretario Provinciale di ……., presentò un esposto all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto denunziando il clima di intolleranza conseguente al comportamento dispotico tenuto dal prof. ……., dirigente scolastico del liceo statale "……." di …… e sollecitando l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Al riguardo, la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto comunicò alla Gilda che, a seguito e sulla base di relazione inviatale dal ……., essa aveva ritenuto di non dare seguito all'esposto.

Con istanza del 30.3.2006 la Gilda ha chiesto l'accesso a detta relazione e agli eventuali atti ad essa allegati; l'Amministrazione ha negato l'accesso sostanzialmente adducendo la natura interna e riservata della documentazione richiesta.

Con successiva istanza del 23.6.2006 la Gilda ha reiterato la richiesta di accesso.

La menzionata Direzione, con nota del 27.7.2006, ha negato l'accesso adducendo che nelle relazione erano contenute, come da richiesta, unicamente notizie sui fatti segnalati, e che pertanto non si era avviato un procedimento ispettivo; che comunque l'accesso non sarebbe stato consentito a dei meri "informatori".

La Gilda ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza in base al rilievo che l'esposto da essa presentato aveva dato luogo ad un procedimento amministrativo ad iniziativa di parte, essendo stata la Gilda – associazione del corpo docenti - promotrice dell'indagine e quindi diretta interessata.

La Commissione, in data 9 ottobre 2006, ha rilevato preliminarmente che dall'istanza di accesso risulta la presenza di un controinteressato, il prof. ……

Con nota in data 15 novembre 2005, il dirigente scolastico …… ha fatto pervenire le sue controdeduzioni.

In particolare, il controinteressato contesta la fondatezza dell'istanza di accesso della Gilda in base alle seguenti considerazioni:

1) la Gilda non sarebbe legittimata all'accesso;

2) nel caso in esame non sarebbe ravvisabile un'offesa e una minaccia agli interessi di qualcuno;

3) non è poi ravvisabile la presenza di un procedimento amministrativo;

4) vi sarebbero non meglio specificate ragioni di riservatezza.

Diritto

La Gilda ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

L'associazione, infatti, non può essere considerata mero "informatore" perché la Gilda ha presentato, nella sua qualità di associazione sindacale rappresentante il personale docente del Liceo Statale "……" di …… l'esposto che ha dato avvio al procedimento.

Infatti, successivamente all'esposto, il Dirigente Scolastico ……. ha dovuto predisporre una relazione e proprio in base a tale documento l'Amministrazione competente ha ritenuto di non disporre alcun accertamento ispettivo.

Risulta, pertanto, fondata l'istanza di accesso, poiché essa ha specificamente richiamato l'interesse posto a sua base e non ha fondamento il diniego opposto in base alla natura di "atto interno" della relazione del dirigente scolastico.

Come è noto, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 lett. d) per documento amministrativo si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Non vi sono, poi, ragioni preclusive inerenti ad effettive esigenze di tutela della riservatezza, solo apoditticamente enunciate nelle controdeduzioni del dirigente scolastico.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

Valuterà, peraltro, codesta Amministrazione se sia necessario oscurare eventuali dati personali riguardanti terzi contenuti nella relazione suddetta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Parte Terza

Massime della Commissione per l'accesso
Massime giurisprudenziali e sentenze più significative in materia di accesso anno 2005

Capitolo I

MASSIME DEI PARERI DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO E MASSIME GIURISPRUDENZIALI

AMBIENTE

Accesso ai documenti

Limiti

La disciplina dell'accesso agli atti in materia ambientale trova applicazione solamente se il ricorrente specifichi l'attinenza dei documenti richiesti agli elementi costitutivi della nozione di ambiente. Tuttavia, stante l'ampia nozione contenuta nell'art. 2, d.lgs. n. 39 del 1997 relativo alla suddetta materia, sussiste il preciso obbligo dell'amministrazione di motivare analiticamente ed esaustivamente il motivo della non riconducibilità del singolo documento alla nozione legale di informazione in materia ambientale.

TAR Sicilia - Sez. I - Sentenza n. 11 dell'11 gennaio 2006 - Pres. Zingales - Est. Gatto Costantino - R. (avv. Scuderi Luca) c. Consorzio Asi (n.c.).

Legittimazione - Informazioni in materia ambientale

Estensione - D.lgs. n. 195 del 2005 - Fattispecie

Ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 19 agosto 2005 n. 195, la disciplina speciale sull'accesso alle informazioni ambientali è preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria 2003/4/CE di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale medesima e a consentire un controllo diffuso sulla qualità dell'ambiente, anche tramite l'eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente stesso, con conseguente preclusione di qualunque indebita limitazione della legittimazione a pretendere l'accesso alle dette informazioni, rimanendo circoscritti i casi di esclusione alle sole ipotesi di cui all'art. 5 D.lgs. n. 195 cit. (Nella specie, è stato ritenuto illegittimo il diniego opposto dall'Azienda sanitaria locale di Milano all'istanza di accesso presentata dall'associazione Mamme antismog per l'ottenimento di una copia della relazione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico redatta dal Servizio di epidemiologia della detta Azienda).

TAR Lombardia-Milano - Sez. II - Sentenza n. 1944 del 7 settembre 2006 - Pres. Radesi, Est. De Berardinis - Associazione MAM (avv.ti Dirli, Curatolo e Gerometta) c. A.S.L. di Milano (n.c.).

APPALTO

Accesso ai documenti

Visione atti ed estrazione di copia - Legittimità

Dal dato letterale dell'art. 25 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, anche nel nuovo testo conseguente alla riforma introdotta dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, deve ritenersi che l'accesso agli atti di gara non può essere limitato alla sola visione dei documenti, ma va esteso anche all'estrazione di copia degli atti.

TAR Sicilia-Palermo - Sez. I - Sentenza n. 1576 del 5 luglio 2006 - Pres. Giallombardo, Est. VALENTI - Consorzio Cooperative Costruzioni (avv. Mozzarella) c. Soc. Amat (avv. Armao).

Atti di gara

Ammissibilità

L'impresa che ha chiesto di partecipare a una gara d'appalto, nel richiedere l'accesso agli atti della procedura dopo il suo espletamento, non deve necessariamente indicare nella relativa istanza le ragioni giuridiche sottese alla richiesta,

atteso che, lungi dal costituire una pretesa meramente "ispettiva" sulla regolarità della procedura seguita, l'interesse della ricorrente si sostanzia nella sua strumentale finalità a una rinnovazione della gara in caso di annullamento della stessa.

A.R.P.A.

Atti relativi a misurazione rumori di attività commerciale

Accessibilità

È illegittimo il provvedimento col quale l'A.R.P.A, nega l'accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti concernenti la misurazione delle immissioni di rumore provenienti da un'attività commerciale, atteso che la registrazione fonografica rientra nell'ampia nozione di "documento amministrativo" indicata dall'art. 22 comma 1 lett. d) L. 7 agosto 1990 n. 241.

TAR Piemonte - Sez. II - Sentenza n. 1862 del 18 aprile 2006 - Pres. Calvo, Est. Correale - Battistella (avv.ti Angelini e Prato) c. A.R.P.A. ed altro (n.c.).

ASSOCIAZIONI

Accesso ai documenti – Interesse concreto e attuale

Necessità

Alle Associazioni a tutela dei consumatori, quale è il Codacons, l'ordinamento non riconosce un diritto di accesso diverso da quello attribuito in generale dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, con la conseguenza che anche le dette Associazioni devono avere un interesse concreto ed attuale ad ottenere gli atti richiesti.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 555 del 10 febbraio 2006 - Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Codacons (avv. Rienzi) c. Ministero giustizia ed altro (avv. St. Tortora) e Soc. Poste Italiane (avv. ti Sandulli, Filippetto e Molè) - (Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 settembre 2004 n. 8325).

Codacons

Esercizio del diritto

La legittimazione all'accesso del Codacons deve essere parametrata agli atti incidenti sulla propria sfera soggettiva e, dunque, idonei ad interferire con specificità ed immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti dallo stesso rappresentati, senza che l'interesse (generale ed indifferenziato di tutti i cittadini) al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico possa essere allo stesso riferibile.

TAR Lazio - Sez. III ter - Sentenza n. 13252 del 9 dicembre 2005 - Presa Corsaro - Est.; Fantini Codacons Coordinamento associazioni per la difesa ambiente e diritti degli utenti e dei consumatori (avv. Rienzi) c. ENAC Ente nazionale aviazione civile e altro (Avv. Stato, Blue Panorama Airlines S.p.A. (avv. Pierallini).

Codacons

Presupposti e condizioni - Non sono variati con l'entrata in vigore dell'art. 3, L. n. 281 del 1990

L'art. 3, L. n. 281 del 1998 non ha modificato i presupposti per l'accesso ai documenti amministrativi con riferimento alle associazioni dei consumatori e degli utenti. Detta norma, infatti, nel disciplinare le modalità di tutela degli interessi collettivi (dei consumatori e degli utenti di pubblici esercizi) non contempla un

generale, diritto di, accesso a fini ispettivi, ma expressis verbis limita la protezione all'inibitoria giudiziale, degli atti e: comportamenti lesivi delle predette categorie, all'adozione di misure idonee a correggere od eliminare gli effetti. Dannosi delle violazioni accertate, nonché alla pubblicazione del provvedimento sui quotidiani a diffusione nazionale o locale. Deve, in definitiva, ritenersi che l'art. 3, L. n. 281 del 1998, il quale ha riconosciuto la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi alle associazioni di consumatori inserite in un apposito elenco, non ha conferito loro speciali poteri di vigilanza e controllo sull'amministrazione o sui privati che erogano servizi pubblici, ma ha solo risolto il problema della loro qualificazione soggettiva ai fini della legittimatio ad causam per l'esercizio delle specifiche azioni dalla stessa norma contemplate.

TAR Lazio - Sez. III ter. Sentenza n. 13252 del 9 dicembre 2005 Presa Corsaro Est.; Fantini Codacons Coordinamento associazioni per la difesa ambiente e diritti degli utenti se dei, consumatori (avv. Rienzi) c. ENAC - Ente nazionale aviazione civile e altro (Avv. Stato, Blue Panorama Airlines S.p.A. (avv. Pierallini).

Concessione di parcheggio riservato a portatore di handicap lungo la via pubblica

Legittimazione all'accesso di una associazione avente sede nella medesima via – Sussiste

Non può essere negata la legittimazione dell'Associazione ricorrente (nella fattispecie il CODACONS), ad accedere agli atti relativi alla concessione, da parte del Comune, di un posto auto per parcheggio riservato a portatori di handicap, lungo la pubblica via davanti alla sede dell'Associazione medesima. Quest'ultima è infatti titolare di un interesse differenziato e qualificato a poter svolgere senza alcun illegittimo impedimento la propria attività, anche mediante l'utilizzo dei parcheggi prospicienti da parte di dipendenti e soci.

TAR Lazio - Sez. II - Sentenza n. 212 dell'11 gennaio 2006 - Pres. La Medica - Est. Sestini CODACONS (avv. Rienzi, Libbi, Perluigi) c. STA (avv. Parenti) e Comune di Roma (avv. Magnanelli) e altro (n.c.).

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Interesse ad accedere

Sussistenza

La qualità di socio responsabile della società nei confronti della quale è stato effettuato un procedimento ispettivo da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale induce a ritenere sussistente l'interesse ad accedere al verbale ispettivo, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione in merito alla correlazione tra il proprio interesse ad accedere e posizione giuridica soggettiva riconosciuta e protetta dall'ordinamento.

Ricorso di un privato contro il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Genova deliberato il 28 giugno 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

CARABINIERI

Allegato A ordini di servizio - Diniego di accesso

Illegittimità – Fattispecie

Ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, illegittimamente l'Amministrazione della difesa nega a un sottufficiale dell'arma dei carabinieri l'accesso all'allegato

A degli ordini e memoriali di servizio (nella specie, l'aliquota radiomobile di cui è capo equipaggio) adducendo che tale parte della documentazione è strettamente finalizzata all'attività istituzionale, qualora la finalità del richiedente sia solo quella di dimostrare di aver diligentemente effettuato i controlli richiesti e non di prendere cognizione dei dati anagrafici dei soggetti controllati, peraltro facilmente occultabili con degli omissis.

TAR Marche - Sentenza n. 406 del 1 giugno 2006 - Pres. Est. Tramaglini - Boria (avv. se stesso) c. Ministero difesa ed altro (Avv.ra di Stato).

CODACONS

Legittimazione

Fattispecie – Ha diritto

L'associazione Codacons, in quanto ente esponenziale degli interessi diffusi degli utenti di un servizio pubblico, è legittimata ad accedere ai documenti formati, utilizzati o detenuti dai gestori del servizio di trasporto ferroviario, connessi in modo qualificato con lo scioglimento dell'attività e idonei a incidere in modo apprezzabile sul rapporto tra il gestore e l'utenza. (Nella specie, è stato riconosciuto il diritto di accesso di Codacons agli atti detenuti da Trenitalia S.p.A. e dalle ferrovie dello Stato connessi col rapporto di utenza sotto il profilo della sicurezza del servizio in una determinata tratta ove si era verificato un grave incidente ferroviario).

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 2954 del 22 maggio 2006 – Pres. Giovannini, Est. Minicone – Napoletano (avv. Megna) c. Polizia di Stato Napoli ed altro (avv. St. Vicoli) – (annulla TAR Napoli, Sez. VI 6 maggio 1999 n. 1229).

Legittimazione

Tutela interessi utenti pubblici servizi e consumatori - È legittimato

Il Codacons e legittimato ad esercitare il diritto di accesso nei confronti di documenti della Pubblica amministrazione in relazione a interessi dei consumatori e degli utenti di pubblici servizi; ciò in quanto tale prerogativa, oltre che alle persone fisiche, spetta anche ad enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza.

TAR Campania-Napoli - Sez. V - Sentenza n. 3652 del 20 aprile 2006 - Pres. D'Alessandro, Est. De Maio - Codacons Campania (avv. Saracino) c. Comune di Grasso Telesino (n.c.).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO

Necessità di allegare al ricorso il diniego espresso dell'amministrazione

Inammissibilità

Il ricorrente in caso di diniego espresso opposto dall'amministrazione al richiesto accesso, ha l'onere di allegare al gravame il provvedimento impugnato e la mancata osservanza del citato onere di allegazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 9 ottobre 2006.

Preavviso di parere negativo

Non è di competenza

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non è competente a pronunciarsi sul silenzio del Comune in un procedimento di riconoscimento dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato(nel caso in esame il comune, dopo aver inviato il preavviso di provvedimento negativo, non ha emanato il provvedimento nel termine di 90 giorni).

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 9 ottobre 2006 su richiesta di un privato.

Ricorso

Competenza

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL avverso le determinazioni di un Comune che non aveva accolto la determinazione del difensore civico a cui i ricorrenti erano ricorsi affinché riesaminasse il provvedimento tacito di diniego dell'Amministrazione in quanto la Commissione è competente ad esaminare i ricorsi avverso le determinazioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Ricorso dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL contro il Comune di Spinea deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 19 settembre 2006.

Ricorso

Mancata notifica controinteressati

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la pronuncia sul ricorso quando dall'esame dell'istanza risulta la presenza di controinteressati in quanto è necessario comunicare il ricorso ai suddetti, per consentire ad essi di presentare alla Commissione, nei successivi quindici giorni, le loro deduzioni.

Ricorso di un privato contro l'Istituto italiano di medicina sociale deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorso

Mancata preventiva richiesta di accesso all'amministrazione

Il ricorso presentato da un privato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, relativa alla documentazione indicata solo nel ricorso, è inammissibile in quanto manca la preventiva istanza diretta dall'amministrazione, essendo il ricorso stesso consentito unicamente avverso il provvedimento con il quale l'amministrazione provvede o si rifiuta di provvedere su una istanza.

Ricorso di un privato contro l'INAIL deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorso contro diniego di accesso di una Regione

Inammissibilità del ricorso per incompetenza

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è incompetente a decidere su un ricorso proposto da un privato contro il diniego di accesso della Regione Siciliana – Centro per l'impiego del Comune - richiesto per proporre una successiva azione giudiziaria, dinanzi al Tribunale civile di Catania, volta alla revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 805/2003,

nella parte in cui lo obbligavano a corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia, atteso che l'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/1990 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Ricorso di un privato contro la Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Lavoro – deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorso di un consigliere comunale contro le determinazioni del proprio comune

La competenza è del difensore civico

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara la propria incompetenza nel caso in cui un consigliere comunale presenta una istanza di accesso per il rilascio di documentazione relativa all'esercizio finanziario 2003 - 2005 atteso che la competenza è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale immediatamente superiore così come disposto dall'art. 25, comma quarto della legge n. 241/1990.

Ricorso presentato da un consigliere comunale contro il Comune di Pietra Marazzi deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 26 ottobre 2006.

Ricorso per conoscere l'unità organizzativa e il responsabile del procedimento

È inammissibile

La domanda preordinata a conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile di un determinato procedimento, formulata in termini di ricorso, non rientra nella competenza della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ricorso di un privato contro la Fondazione Villaggio dei Ragazzi deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorso presentato erroneamente al difensore civico

Errore scusabile

Un ricorso presentato erroneamente al difensore civico e da questo inoltrato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi oltre i termini prescritti dalla legge è da ritenere errore scusabile non imputabile alla ricorrente.

Ricorso presentato da un privato contro l'Ufficio Tecnico Erariale di Novara deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 9 ottobre 2006.

Ricorso alla Commissione prima dello scadere dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso

È inammissibile

Il ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è inammissibile prima dello scadere del termine dei trenta giorni previsto dalla legge affinché si formi il silenzio rigetto.

Ricorso presentato da un privato contro l'INPS deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 20 novembre 2006.

Società S.p.A. – Competenza

È della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Nel caso in cui vi sia un diniego all'accesso ai documenti amministrativi da parte della Società S.p.A. (società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale) la competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di accesso spetta alla Commissione per l'accesso e non al difensore civico.

Ricorso presentato dal Comune di Civitella Roveto contro la Società S.p.A. deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 20 dicembre 2006.

CONCORSO

Accesso alla documentazione relativa alla propria valutazione

Ha diritto

Il candidato che ha partecipato ad una prova preselettiva per un concorso pubblico per esami finalizzato al reclutamento di dirigenti ha diritto di accedere alla documentazione concernente la propria valutazione

Ricorso presentato da un privato contro l'Agenzia delle Dogane deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 9 ottobre 2006.

Accesso di un candidato alla valutazione delle prove scritte

Ha diritto

Un candidato che ha partecipato al concorso pubblico a 19 posti di dirigente amministrativo presso l'INAIL il quale ha espletato le prove scritte ma non è stato ammesso alle prove orali ha diritto di accesso alla valutazione ottenuta nelle prove scritte.

Ricorso di un privato contro l'INAIL deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Atti della procedura – partecipante classificato non idoneo

Ha diritto – Elaborati e titoli altri candidati – Sono compresi

Il concorrente classificato non idoneo nella prova d'esame prevista da una procedura concorsuale è titolare di una posizione differenziata e di un interesse personale diretto che gli dà titolo ad accedere agli atti della Commissione giudicatrice e comunque a tutti quelli della procedura stessa, ivi compresi gli elaborati delle prove scritte e ai titoli degli altri candidati.

TAR Veneto - Sez. I - Sentenza n. 2312 del 4 agosto 2006 - Pres. Amoroso, Est. Buricelli - Tucci (avv.ti Coroni e Zambelli) c. Ministero finanze ed altro (avv. St. Cerillo).

Atti della procedura concorsuale – Domande e documentazione presentata dagli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie

Richiesta di accesso di candidato partecipante allo stesso procedimento – Legittimità dell'accesso

Nel caso in cui i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto afferiscono direttamente ad un procedimento cui anche il richiedente ha preso parte, è incontestabile il diritto di questi all'accesso dei documenti medesimi.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso in data 20 novembre 2006 su istanza di un avvocato di Foggia.

Diritto all'accesso

Interesse qualificato

Il partecipante ad un concorso a dirigente deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 18 giugno 2006 su un quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Criteri di valutazione

Accessibilità

I verbali della commissione esaminatrice di un concorso per dirigente, con particolare riguardo alla determinazione dei criteri di valutazione e delle operazioni di correzione degli elaborati sono accessibili al candidato che abbia partecipato al concorso atteso che tali atti sono endoprocedimentali in un pubblico concorso.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 18 giugno 2006 su un quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Differimento, limitazioni, rifiuto - Diniego di accesso alla documentazione amministrativa relativa all'indizione di un concorso

Ricorso - Non richiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati

Nel caso di impugnazione del diniego di accesso alla documentazione amministrativa (relativa all'indizione del concorso, ai criteri impiegati per la formazione delle relative graduatorie, ai criteri adottati per l'assegnazione alle destinazioni finali dei candidati specializzatisi, agli atti sottoscritti dallo stesso istante), laddove gli atti e documenti richiesti non incidano sulla sfera di riservatezza di alcuno dei partecipanti alla selezione e destinazione, né siano correlati alla trattazione di dati giudiziari e/o sensibili, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati destinati all'impiego nelle regioni indicate dal ricorrente come gradite in caso di superamento del corso.

TAR Lazio - Sez. I bis - Sentenza n. 240 del 11 gennaio 2006 - Pres. Orciuolo - Est. Morabito - A.I. (avv. Di Lorenzo, Violante) c. Ministero difesa (Avv. Stato), N.Y. (n.e.)

Differimento – Limitazioni - Rifiuto - Diniego opposto all'istanza di accesso a tutti gli atti e provvedimenti emessi successivamente all'indizione di un concorso

Legittimità - Ragioni

È da respingere la richiesta di accesso a tutti gli atti e provvedimenti emessi successivamente all'indizione del concorso ed avente ad oggetto lo stesso concorso, in quanto l'interesse che anima la richiesta di accesso deve essere persona-

le, concreto, serio, non emulativo, né riconducibile a mera curiosità, oltre che ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso sia contenutistico che temporale ai sensi dell'art. 2, d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, a mente del quale: « l'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione», altrimenti detto l'esigenza di evitare che l'amministrazione rimanga tenuta ad un'onerosa attività di ricerca in ordine al contenuto dei documenti da essa detenuti, impone all'interessato di identificare adeguatamente i documenti in concreto rilevanti rispetto all'interesse perseguito, ai quali chiede di accedere. Ciò al fine di evitare che il diritto di accesso di cui all'art. 22, L. n. 241 del 1990 si atteggi come una sorta di azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività della p.a.

TAR Lazio - Sez. I bis - Sentenza n. 240 del 11 gennaio 2006 - Pres. Orciuolo - Est. Morabito - A.I. (avv. Di Lorenzo, Violante) c. Ministero difesa (Avv. Stato), N.Y. (n.c.).

Esclusione accesso per genericità della domanda

Non si giustifica

L'indicazione dei dati anagrafici del richiedente l'accesso e del concorso cui questo ha preso parte (con riferimento anche alla G.U. sulla quale è stato pubblicato il relativo bando) e del luogo in cui le prove scritte si sono svolte è più che sufficiente ad integrare il requisito di cui all'art. 5, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione….".

Ricorso di un privato contro Ministero Difesa - Stato Maggiore della Marina deliberato il 28 giugno 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Estrazione copia degli elaborati dei candidati

Accessibilità

Il candidato di un concorso per dirigente ha diritto di estrarre copia degli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 18 giugno 2006 su un quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ritardo della pubblicazione della graduatoria di un concorso

Non è quantificabile come diritto di accesso

La domanda preordinata a conoscere le ragioni del ritardo in merito alla pubblicazione della graduatoria del concorso cui il ricorrente ha preso parte non è tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ricorso di un privato contro una ASL deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Titoli presentati dai candidati

Accessibilità

È legittimo l'accesso in forma integrale avente ad oggetto i titoli presentati dai concorrenti nonché delle autocertificazioni relative ai curricula professionali nel caso in cui l'istanza è strumentale alla difesa in giudizio dei propri interessi, e

dunque alla modifica della graduatoria atteso che i dati richiesti contengano dati personali e non dati sensibili e giudiziari.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su richiesta del Comune di Santa Sofia.

CONSIGLIO NOTARILE

Legittimazione all'accesso in capo al notaio

Sussistenza limiti per la tutela dei terzi - Fattispecie

Il notaio, "in quanto iscritto al Consiglio Notarile di appartenenza, ha diritto a conoscere tutto" quanto "concerne l'attività di tale organo, quindi sia le determinazioni influenti sulla totalità degli iscritti sia la concreta applicazione delle stesse a tutela del diritto alla riservatezza dei terzi," l'Ordine può esibire la documentazione opportunamente depurata dai nominativi degli interessati, ovvero in forma statistica, o comunque in modo tale da rendere i soggetti controinteressati non riconoscibili (nella fattispecie nel corso di un procedimento disciplinare nei confronti dì un notaio l'Ordine richiedeva a costui di esibire vari documenti contabili, in esercizio del potere di c.d. «monitoraggio deontologico», ed il notaio formulava istanza di accesso volta in sostanza a conoscere le regole generali in tema di monitoraggio deontologico, i casi in cui tale monitoraggio è stato effettuato, i risultati cui l'Ordine è pervenuto e i provvedimenti eventualmente adottati; rigettata l'istanza dal Consiglio notarile, il tribunale ha dichiarato l'obbligo di consentire l'accesso rendendo anonimi gli atti richiesti).

TAR Veneto - Sez. I - Sentenza n. 4157 del 6 dicembre 2005 - Pres. Amoroso - Est. De Piero - B. (avv. Tebaldi, (Suppiej) c. Consiglio notarile di Verona (avv. Cacciavillani), F. e a. (n.c.).

CONSOB

Atti di procedimento sanzionatorio - Art. 195 D.lgs. n. 58 del 1998

Accessibilità

La protezione di un interesse costituzionale, quale la stabilità dei mercati finanziari, riconducibile nell'ambito tematico dell'art. 47 Cost., non può legittimare la sostanziale segretezza nei confronti dello stesso interessato dei documenti che fondano un procedimento a suo carico, con la conseguenza che l'art. 4 comma 10 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, letto alla luce dell'ordinamento complessivo, non assoggetta al segreto d'ufficio, sempre e comunque, l'intera documentazione in possesso della Consob in ragione dell'attività di vigilanza, pertanto, anche in presenza di un procedimento sanzionatorio, attivato ai sensi dell'art. 195 D.lgs. n. 58 del 1998 cit., non può essere esclusa ex ante, nei confronti dei soggetti interessati, la possibilità di visionare tutti gli atti del procedimento, in quanto in tal caso la trasparenza amministrativa è principalmente funzionale a tutelare il diritto di difesa in senso stretto.

TAR Lazio – Roma - Sez. I - Sentenza n. 4244 del 5 giugno 2006 - Pres. De Lise, Est. Martino - Landi (avv.ti Greco, Muscardini e Manzi) c. Consob (avv.ti Biagianti, Ermetes e Vampa).

Atti relativi a sanzione disciplinare

Accessibilità

L'impresa destinataria di una sanzione disciplinare inflittale dalla CONSOB ha diritto di accesso agli atti del relativo procedimento

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 2068 del 13 aprile 2006 - Pres. Giovannini, Est. Volpe - Soc. Cavaliere ed altro (avv.ti Sanino, Marchese e Nieddu) c. L.A.C. O.n.l.u.s. (avv. Di Silvestre) e Comune di Popoli (avv. Marchese) - (Annulla con rinvio T.A.R. Pescara 9 giugno 2005 n. 382).

Tutela giurisdizionale

Poteri doveri del giudice – Estensione

La decisione del giudice amministrativo sul diniego di accesso ai documenti non può limitarsi alla verifica della sufficienza formale della motivazione, dovendosi necessariamente estendere alla rilevazione, nel merito, della sussistenza o no dei presupposti necessari per ordinare l'accesso.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 2068 del 13 aprile 2006 - Pres. Giovannini, Est. Volpe - Soc. Cavaliere ed altro (avv.ti Sanino, Marchese e Nieddu) c. L.A.C. O.n.l.u.s. (avv. Di Silvestre) e Comune di Popoli (avv. Marchese) - (Annulla con rinvio T.A.R. Pescara 9 giugno 2005 n. 382).

CONSULENZA LEGALE

Atti redatti dai legali

Limitazioni – Rifiuto

L'art. 2, d. PC. 26 gennaio 1996 n. 2002 - Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso - mira a definire con chiarezza il rapporto tra accesso e segreto professionale, fissando una regola che appare sostanzialmente ricognitiva dei principi applicabili in questa materia, secondo cui nell'ambito dei segreti sottratti all'accesso ai documenti, così come previsto dall'art. 24, L. n. 241 del 1990, rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione. Pertanto, è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione a fronte di una richiesta di accesso a documenti amministrativi aventi ad oggetto il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato.

TAR Lazio - Sez. I ter - Sentenza n. 158 del gennaio 2006 - Pres. Tosti - Est. Russo Consorzio italiano CO.I.SER. (avv. Mazzuti, Maldari) c. Ministero interno (Avv. Stato), Consorzio I.G.S. (n.c.).

CONTENZIOSO

Ricorso ex art. 25 L. n. 241 del 1990 - Giudizio di accertamento

Configurabilità

L'azione prevista dell'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 introduce un giudizio di accertamento del relativo diritto, e tale configurazione è coerente con gli elementi rinvenibili nella L. 11 febbraio 2005 n. 15 e nel d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195.

TAR Lazio - Sentenza n. 472 del 12 luglio 2006 - Pres. Bianchi, Est. Scudeller - A.I.D.A.A. (avv. Clemente) c. Comune di Castelforte (avv. D'Onofrio).

CONTRATTI PUBBLICI

Atti di gara - Soggetti legittimati

Individuazione

La disposizione dell'art. 22 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha introdotto alcun tipo

azione popolare; pertanto, l'accesso agli atti delle procedure concorsuali di gara è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolge e che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

TAR Lazio-Latina - Sentenza n. 435 del 7 luglio 2006 - Pres. Bianchi, Est. Rotondo - Tarquinia (avv. Notarfonso) c. Comune di Monte San Biagio (avv. Fusco) ed altri (n.c.).

Contratti pubblici - Verbali della Commissione

Progetti e offerte - Diniego - In assenza di aspetti riservati - Illegittimità - Fattispecie

È illegittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso inoltrata dal concorrente alla gara successivamente all'aggiudicazione provvisoria, ma anteriormente all'aggiudicazione definitiva ed avente per oggetto i verbali della Commissione relativi alla selezione o ai progetti e alle offerte presentate nonché ai giustificativi presentati da Associazione temporanea di imprese sulle eventuali anomalie, il quale sia stato motivato con lo stato in itinere della procedura e con la possibilità di indebite interferenze nella delicata fase di valutazione di presunte anomalie dell'offerta dell'aggiudicatario, nel caso in cui la valutazione dell'anomalia, invece, sia stata in precedenza già effettuata ed in cui non si versi in materia di appalti secretati o di segreti tecnici o commerciali ovvero di ulteriori aspetti riservati che, ai sensi degli artt. 22 e 33 L. 11 febbraio 1994 n. 109 e dell'art. 13 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 giustifichino l'esclusione del diritto di accesso.

TAR Sicilia-Catania - Sez. III - Sentenza n. 1519 del 26 settembre 2006 - Pres. Schillaci, Est. Milana Soc. Trevi (avv. Marcone) c. Autorità portuale di Messina (Avv.ra distr. Stato) ed altri (n.c.).

Convenzione Consip, Rilascio di copia - Ammissibilità

Acquisizione serie indefinita documenti – Esclusione

Ai sensi degli artt. 22 comma 1 lett. a) e b) e 24 comma 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, è ammissibile la richiesta di accesso e di estrazione di copia degli atti con cui un'Azienda sanitaria locale ha aderito alla convenzione Consip relativa agli ausili per assorbenza per incontinenti, nonché degli altri atti necessari a definire le modalità di erogazione del servizio tramite le farmacie, al fine di valutare la correttezza della procedura di adesione al sistema delle dette convenzioni, salvo che ciò non comporti l'acquisizione di un'indefinita serie di documenti relativi all'intera attività gestionale svolta nel settore.

TAR Lombardia-Milano - Sez. III - Sentenza n. 1133 del 3 maggio 2006 - Pres. Giordano, Est. Blanda - Soc. Artsana (avv.ti I. e M. Militerni) c. A.S.L. Provincia Milano 2 (avv. Ferrari) ed altro (n.c.).

Gara - Offerte tecniche depositate dall'impresa aggiudicataria

Richiesta di accesso da parte di altra impresa - Accessibilità - Limiti

Le offerte tecniche depositate dall'impresa aggiudicataria sono accessibili a condizione che sussista un interesse qualificato alla loro conoscenza da parte di altra impresa, atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale; a tale condizione, inoltre, la ditta richiedente l'accesso può ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli stessi.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 20 novembre 2006 su istanza dell'Istituto nazionale neurologico.

CONTROINTERESSATO

Accesso del consigliere comunale

Art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 – Non si applica

Non si applica l'art. 3 del d P.R. n. 184 del 2006 all'accesso dei consiglieri comunali in quanto l'eventuale applicazione della norma si traduce in una limitazione del loro diritto, dal momento che demanda ai controinteressati la facoltà di consentire il rilascio delle informazioni richieste, mentre nella legge sulle autonomie locali tale richiesta si configura come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non essendo la medesima subordinata alla preventiva verifica da parte dell'autorità amministrativa.

Ricorso di un privato contro il Comune di Samarate deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

COSTI DELL'ACCESSO

Deroga imposta per organizzazione sindacale

Illegittimità

Un contratto decentrato stipulato da un'organizzazione sindacale non può derogare alle disposizioni in materia di imposta di bollo e costi di riproduzione dei documenti amministrativi in quanto privo della necessaria forza giuridica, considerato che la doverosa corresponsione della somma relativa ai costi di riproduzione è contenuta in una fonte di rango primario.

Parere deliberato il 19 settembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi su un quesito posto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce.

Richiesta di accesso di un consigliere comunale

Non oneroso

Considerata la finalità politica del diritto di accesso del consigliere comunale e richiamando l'antico canone ermeneutico per cui *ubi lex voluti dixit ubi noluit tacuit*, non si ritiene che, nel silenzio del legislatore in merito, possano addossarsi i costi per la riproduzione al consigliere richiedente, nemmeno quando siano particolarmente ingenti.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 28 giugno 2006 su un quesito posto dal Comune di Pietra Marazzi.

Spese di riproduzione

Sono dovute anche dal dipendente pubblico

Il rapporto di pubblico impiego del dipendente non ha alcuna attinenza con l'esercizio del diritto di accesso e non costituisce titolo per ottenere gratuitamente, senza quindi sopportare i costi di riproduzione, copia dei documenti oggetto del diritto d'accesso.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006 su richiesta del Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile.

DIFENSORE CIVICO

Competenza

Principi generali

Quando è impugnato un provvedimento di una Comunità Montana non è competente la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi bensì il difensore civico in quanto amministrazione locale.

Ricorso di una azienda agraria contro la Comunità Montana del Casentino deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Società S.p.A. – Competenza

È della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Nel caso in cui vi sia un diniego all'accesso ai documenti amministrativi da parte della Terma S.p.A. (società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale) la competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di accesso spetta alla Commissione per l'accesso e non al difensore civico.

Ricorso presentato dal Comune di Civitella Roveto contro la Terma S.p.A. deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 20 dicembre 2006.

DIFFERIMENTO

Limitazioni - Rifiuto - Ricorso - Termine ex art. 25, comma 5, L. n. 241 del 1990

Applicabilità sia in caso di impugnazione di un espresso provvedimento di diniego dell'accesso agli atti sia in caso di silenzio della p. a. equiparato a provvedimento di rigetto. (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25 comma 5)

L'applicabilità del termine di cui all'at. 25 comma 5, L. n. 241 del 1990, sussiste sia in caso di impugnazione di un espresso provvedimento di diniego della richiesta di accesso agli atti, sia in caso di silenzio dell'amministrazione equiparato a provvedimento di rigetto, senza che in tale ultima ipotesi siano applicabili le diverse norme introdotte per contestare il silenzio della p. a. non qualificato dal legislatore.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 7624 del 30 dicembre 2005 - Pres. Schinaia - Est. Chieppa Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c. V.N. (avv. Doria, Di Bacco). (Conferma TAR Lombardia, Brescia, n. 1473 del 2004).

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Consigliere comunale

Elaborazioni dati

Il diritto all'informazione del consigliere comunale – oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall'amministrazione – può anche concretarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche consistere nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro

possesso, ciò peraltro nei limiti in cui l'elaborazione richiesta non comporti un impegno macroscopicamente sproporzionato rispetto alle potenzialità operative dell'ente.

Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su richiesta del Comune di Pietravairano.

DIRITTO DI ACCESSO

Accessibilità in genere

Ratio

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico. L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'art. 24, legge n. 241/1990.

Ricorso di una società a r.l. contro l'Agenzia delle Entrate deliberato il 28 giugno 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Accesso a copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime di elevato indice di vigilanza

È legittimo

È legittima la richiesta tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indica di vigilanza) previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1075, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) atteso che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della L. N. 241/90.

Ricorso di un privato contro il Ministero della Giustizia deliberato il 9 ottobre dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Al fine di raccogliere elementi utili da far valere in un'eventuale causa di, lavoro

Vale a rendere accoglibile l'istanza

La circostanza che la richiesta di accesso sia rivolta all'acquisizione di informazioni da far valere in un'eventuale causa di lavoro costituisce elemento sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'istanza, senza che possa assumere rilievo il fatto che l'acquisizione degli atti potrebbe avvenire nell'ambito del processo del lavoro e senza che sia richiesto alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice del lavoro chiamato a decidere.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 7624 del 30 dicembre 2005 - Pres. Schinaia - Est. Chieppa Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c. V.N. (avv. Doria, Di Bacco). (Conferma TAR Lombardia Brescia, n. 1473 del 2004).

Amministrazione locale

Art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 - Disciplina non derogatrice di quella generale (D.lgs.. 18 agosto 2000 n. 267, art. 10)

L'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 non detta, in tema di accesso ai documenti detenuti dagli enti locali, una disciplina derogatrice di quella delineata, a livello generale, dall'art. 22 ss., della L. n. 241 del 1990, sicché, al fine di verificare la meritevolezza dell'interesse conoscitivo fatto valere nei confronti di un'amministrazione locale, non può ritenersi irrilevante la prospettazione, sullo sfondo della domanda ostensiva, di una situazione giuridicamente rilevante e presidiata dalla tutela apprestata dall'art. 25, L. n. 241 del 1990.

TAR Campania - Sez. II - Sentenza n. 2801 del 9 dicembre 2005 - Pres. Esposito - Est. Fedullo - P.A.O. (avv. Pepe) c. Comune di Ascea (avv. Fenucciu); A.C.D.S.O. (n.c.).

Art. 22, c. 1, L. n. 241 del 1990, così come modificato dalla L. n. 15 del 2005

Interpretazione restrittiva – Esclusione (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 22; L. 15 febbraio 2005 n. 15)

Non può condividersi l'interpretazione delle novella legislativa di cui alla L. 15 febbraio 2005 n. 15, secondo cui la stessa avrebbe introdotto, nel modificare l'art. 22, L. 7 agosto 1990 n. 241, una nozione più restrittiva del diritto di accesso, posto che già il previgente regolamento attuativo (d.PR. n. 352 del 1992) della L. n. 241 del 1990 richiedeva la sussistenza di un interesse personale e concreto, caratterizzato cioè da concretezza ed attualità e direttamente imputabile al soggetto richiedente, dovendo pertanto ritenersi che la nuova indicazione legislativa di un interesse « diretto, concreto e attuale, sia meramente chiarificativa sul piano lessicale.

TAR Lazio - Sez. II - Sentenza n. 14906 del 28 dicembre 2005 - Pres. La Medica - Est. Sestini - E.N.A. S.p.A. (avv. Cevolotto, Tolentinati) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv. Stato) e I.S. 24 O.E. s.r.1. (avv. D'Agostino, Balbis, Callisto).

Atti contenenti costi delle prestazioni acquistate dalla P.A.

Esclusione

Non rientra tra i diritti specifici dei consumatori anche l'interesse generale, che è indistintamente dell'intera collettività e che allo stato non è tutelabile su iniziative dei singoli cittadini o di loro Associazioni, all'economicità dei contratti della Pubblica amministrazione e al contenimento della spesa pubblica e dell'imposizione fiscale, con la conseguenza che non può essere accolta l'istanza di accesso volta a conoscere i costi delle prestazioni che una Pubblica amministrazione acquisisce mediante contratti, in funzione di un generico e indistinto interesse al contenimento della predetta spesa pubblica e dell'imposizione fiscale.

C.d.S. - Sez. VI – Sentenza n. 555 del 10 febbraio 2006 - Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Codacons (avv. Rienzi) c. Ministero giustizia ed altro (avv. St. Tortora) e Soc. Poste Italiane (avv.ti Sandulli, Filippetto e Molè) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 3 settembre 2004 n. 8325).

Atti di soggetti privati

Atti di interesse pubblico – Accessibilità – Fattispecie

Le regole dettate in tema di trasparenza e di diritto di accesso dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 si applicano, oltre che alla Pubblica amministrazione, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, fra i quali i gestori di un pubblico servizio.

TAR Lazio-Roma - Sez. III ter - Sentenza n. 6235 del 21 luglio 2006 - Pres. Corsaro, Est. Fantini - Valente (avv.ti Rienzi e Selmi) c. I.M.A.I.E. (avv.ti Sanci e Miccichè).

Atti posti in essere da una pubblica amministrazione disciplinati dal diritto privato

Sono soggetti all'accesso

Sono soggetti all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato. Per tutti gli atti dell'amministrazione pubblica sussistono le esigenze della trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità; pertanto, la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi ha il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 cost. e riguarda quindi gli atti dell'amministrazione in quanto tali, a nulla rilevando, ai fini dell'accesso, la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa (di legittimità, o esclusiva, o di merito).

Ricorso di un privato contro una direzione interregionale della Polizia di Stato - Lazio - Abruzzo - Sardegna deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Atti secretati

Atti di indagine in sede penale – Sono secretati

Tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale « gli atti di indagine compiuti dal p. m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

TAR Basilicata - Sentenza n. 1028 del 14 dicembre 2005 - Pres. Camozzi - Est. Pennetti - Soc. I. (avv. Genovese) c. Ministero lavoro e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.).

Attualità dell'interesse

Non occorre

Il presupposto dell'accesso ai documenti dell'amministrazione è costituito dalla sussistenza di una situazione che l'ordinamento protegge e dal fatto che esiste un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per la tutela di quella situazione, interesse, peraltro, non limitato alla titolarità di una posizione strettamente personale di diritto soggettivo o interesse legittimo ed azionabile anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente e, quindi, a fortiori, dalla sua attualità.

TAR Puglia-Lecce - Sez. II - Sentenza n. 1364 del 6 marzo 2006 - Pres. Cavallari, Est. Bini - Sansonetti (avv. se stesso) c. Comune di Taranto (n.c.).

Azione ex art. 25, comma 5, L. n. 241 del 1990

Soggetto che non ha presentato domanda - Non è legittimato

Il soggetto che non ha proposto l'istanza di accesso dei documenti amministrativi ai sensi del comma 2 dell'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, non è legittimato a proporre il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale previsto dal successivo comma 5.

C.d.S. Sez. V - Sentenza n. 2531 del 9 maggio 2006 - Pres. Iannotta, Est. Millemaggi Cogliani - Regione Puglia (avv.ti Pellegrino e Paccione) c. Fitto (avv.ti Quinto e Ancora) ed altri (n.c.) - (Riforma in parte T.A.R. Bari, Sez. III, 22 settembre 2005 n. 4055).

Azione ex art. 25, comma 5, L. n. 241 del 1990

Omissione - Effetto decadenziale - Conseguenza processuali

Il soggetto che, pur avendo presentato domanda di accesso ai documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, non abbia proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine decadenziale stabilito dal successivo comma 5 non è parte sostanziale del giudizio proposto da altra persona e, decaduto dalla tutela giurisdizionale, non può neppure avvalersi della decisione favorevole ottenuta da quest'ultima.

C.d.S. Sez. V - Sentenza n. 2531 del 9 maggio 2006 - Pres. Iannotta, Est. Millemaggi Cogliani - Regione Puglia (avv.ti Pellegrino e Paccione) c. Fitto (avv.ti Quinto e Ancora) ed altri (n.c.) - (Riforma in parte T.A.R. Bari, Sez. III, 22 settembre 2005 n. 4055).

Controllo generalizzato

Non si giustifica

Il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare(fatto eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti; deve esistere cioè un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto del diritto di accesso.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006 su richiesta del Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile.

Diniego

Rimedio ex art. 25 L. n. 241 del 1990 - Natura

Il giudizio di cui all'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, anche se si atteggia come impugnatorio, è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego, tanto è vero che anche nel caso di impugnazione del silenzio-diniego l'amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti, e la decisione da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza, o, meno del titolo all'esibizione, si deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni.

TAR Lazio-Roma - Sentenza n. 305 del 5 maggio 2006 - Pres. Bianchi, Est. Scudeller – Giordano ed altro (avv. se stesso) c. Ministero difesa (avv. St. Canzoneri).

Diniego impugnazione

Oggetto – Accertamento del titolo

Il giudizio di cui all'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, anche se si atteggia come impugnatorio, è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustifícare il diniego.

TAR Lazio-Latina Pres. Ed Est. Scudeller – Zecchinelli (avv. Panetta) c. Regione Lazio ed altri

Diritto - Limite - Obblighi della P.A.

Imposizione di facere - Esclusione

La tutela del diritto all'informazione e alla conoscenza dei documenti della Pubblica amministrazione assicurata con le norme sull'accesso (art. 22 L. 7 agosto 1990 n, 241) non può dilatarsi al punto da imporre all'Amministrazione un vero e proprio facere, che esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione, e al più in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo di attività materiale che occorre per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione.

C.d.S. Sez. V - Sentenza n. 5636 del 25 settembre 2006 - Pres. Iannotta, Est. Buonvino - Ministero salute (avv. St. Salvatorelli) c. Associazione Fondo Imperatrice Nuda contro sperimentazione animale (avv. Carrubba), Soc. Chiesi Farmaceutici ed altri (avv. Lirosi), Soc. Glaxosmithkline ed altro (avv.ti P. e D. Vaiano), Soc. Nervino Medicai Sciences (avv.ti Marucchi e Bariè) ed altri (n.c.) - (Annulla T.A.R. Lazio, Sez. III, 21 ottobre 2005 n. 9351).

Diritto - Esclusione ex art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 2.41 del 1990

Divieto di divulgazione - E compreso

L'esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, a norma dell'art. 24 comma 1 lett. a) L. 7 agosto 1990 n. 241 è contemplata non solo per i documenti coperti dal segreto di Stato, ma anche in tutti i casi in cui sussista un "divieto di divulgazione" previsto da norme di legge o di regolamento, e tra questi vanno ricompresi anche i documenti che sono coperti dalla classifica di "riservato".

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 5569 del 21 settembre 2006 - Pres. Varrone, Est. Balucani - Ministero interno (Avv.ra gen. Stato) c. Aloisi (avv. Intilisano) - (Annulla T.A.R. Reggio Calabria 16 novembre 2005 n. 2066).

Documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblici

È legittimo il diniego

È legittimo negare l'accesso alla copia della nota prefettizia dalla quale emergono le condizioni e le circostanze interdittive e di divieto di cui all'art. 10 c. 2 del d.P.R. n. 352 del 1998 atteso che la documentazione richiesta rientra tra quella per la quale l'art. 3, del D.M. 10.05.1994 n. 415 prevede l'esclusione dell'accesso.

Ricorso di un privato contro il Comune di Stefanaconi deliberato dalla Commissione per l' accesso ai documenti amministrativi il 9 ottobre 2006.

Documenti inseriti nel proprio fascicolo personale

Motivazione non necessaria

Non deve essere motivata l'istanza di accesso ai documenti inseriti nel proprio fascicolo personale che attestano i diversi momenti del servizio prestato da un pubblico dipendente essendo la richiesta formulata da colui che è parte del procedimento e non da terzi.

Ricorso di un privato contro la Guardia di Finanza - Comando scuola Ispettori e Sovrintendenti deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Domanda – Reiterazione

Inammissibilità

Le parti private non possono servirsi della facoltà di richiedere l'accesso ai documenti amministrativi al fine di reiterare nel tempo la medesima istanza, con-

siderando come se da ogni nota si apra un distinto e autonomo procedimento, astrattamente suscettibile di indefinite scansioni esecutive o finendo per rendere il procedimento di accesso medesimo, sotto la veste formale, una sub-specie di attività ispettiva ai danni degli uffici dell'Ente.

TAR Lazio-Roma - Sez. I - Sentenza n. 994 del 16 giugno 2006 – Pres. Messina, Est. Costantino Inserra ed altri c. Comune di Buccheri.

Domanda dopo visione integrale del fascicolo

Domanda unica - Necessità

Nella logica dell'accesso ai documenti amministrativi, l'offerta in visione integrale agli istanti del fascicolo del procedimento ha lo scopo di permettere a quest'ultimi di acquisire le informazioni occorrenti per produrre la successiva richiesta di copia della documentazione necessaria a tutelare i loro interessi, ma assolve anche alla finalità, di rilievo pubblicistico, di garantire che ciò avvenga in maniera compiuta e ordinata, senza che produca a sua volta intralcio e ritardo allo svolgimento delle attività degli uffici; pertanto, a seguito della presa visione, e necessario che la richiesta di copia degli atti sia espressa in un'unica istanza, in modo da consentire all'Ente di evaderla in un contesto di immediatezza e concentrazione di attività.

TAR Lazio-Roma - Sez. I - Sentenza n. 994 del 16 giugno 2006 – Pres. Messina, Est. Costantino Inserra ed altri c. Comune di Buccheri.

Esercizio del diritto

Organizzazione sindacale – Legittimazione – Condizione

Il diritto di accesso non può essere denegato allorquando esso viene azionato per garantire la trasparenza della condotta dell'amministrazione e al fine di salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il sindacato (e non i singoli iscritti) per la tutela di interessi superindividuali

TAR Lazio - Sez. III bis - Sentenza n. 12833 del 2 dicembre 2005 - Pres. Corasaniti – Est. Amadio – C.A. (avv. Frascaroli) c. Istituto nazionale commercio estero e altro (avv. Stato) e Cg (avv. Dell'Anno).

Esercizio del diritto

Presupposti e condizioni

Per consentire l'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'amministrazione, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi dell'art. 2, d.PR. 27 giugno 1992 n. 352 ed attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22, L. 7 agosto 1990 n. 241. In mancanza di uno specifico limite contenuto nella citata disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e dei documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli atti stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni.

TAR Lazio - Sez. I bis - Sentenza n. 240 del 11 gennaio 2006 - Pres. Orciuolo - Est. Morabito - A.I. (avv. Di Lorenzo, Violante) c. Ministero difesa (Avv. Stato), N.Y (n.e.).

Federazione italiana nuoto

Accessibilità - Fattispecie

La Federazione italiana nuoto rientra tra i soggetti pubblici che l'art. 23 L. 7 agosto 1990 n. 241 non esonera dall'obbligo di consentire l'accesso alla documen-

tazione amministrativa, in quanto svolge la funzione pubblica della istruzione del personale addetto alla formazione degli atleti. (Nella specie, si trattava dell'accesso a documenti inerenti all'attività di formazione degli istruttori di nuoto di livello più elevato rispetto a quello posseduto dalla ricorrente).

TAR Calabria – Sez. II - Catanzaro sentenza n. 984 del 18 settembre 2006 - Pres. ed Est. Biancofiore - Raffaelli (avv. Raffaelli) c. Federazione italiana nuoto ed altro (n.c.).

Finalità - Controllo generale sulla P.A.

Esclusione - Art. 24 comma 3 L. n. 241 del 1990

La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi contenuta nell'art. 24 comma 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 tutela solo l'interesse alla conoscenza e non l'interesse a effettuare un controllo sull'Amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati.

C.d.S. Sez. V - Sentenza n. 5636 del 25 settembre 2006 - Pres. Iannotta, Est. Buonvino - Ministero salute (avv. St. Salvatorelli) c. Associazione Fondo Imperatrice Nuda contro sperimentazione animale (avv. Carrubba), Soc. Chiesi Farmaceutici ed altri (avv. Lirosi), Soc. Glaxosmithkline ed altro (avv.ti P. e D. Vaiano), Soc. Nervino Medicai Sciences (avv.ti Marucchi e Bariè) ed altri (n.c.) - (Annulla T.A.R. Lazio, Sez. III, 21 ottobre 2005 n. 9351).

Funzione Ispettiva

Esclusione

La domanda di accesso ai documenti non può essere un mezzo per compiere un'indagine od un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 555 del 10 febbraio 2006 - Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Codacons (avv. Rienzi) c. Ministero giustizia ed altro (avv. St. Tortora) e Soc. Poste Italiane (avv. ti Sandulli, Filippetto e Molè) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 3 settembre 2004 n. 8325).

Differimento - Termine - Obbligo di previsione

L. n. 15 del 2005 - Configurabilità

Ai sensi della L. 11 febbraio 2005 n. 15, il provvedimento di differimento dell'l'accesso ai documenti amministrativi deve specificare il periodo di tempo entro il quale il relativo diritto del richiedente è lasciato, solo temporaneamente, inesaudito a salvaguardia dei superiori interessi, sempre che siano effettivamente esistenti, per i quali è negata l'immediata ostensione dei documenti medesimi.

TAR Lazio-Roma - Sez. II ter - Sentenza n. 2104 del 24 marzo 2006 - Pres. Scognamiglio, Est. Restaino Carioli (avv. Fellah) c. Comune di Roma (avv. Rocchi) ed altro (n.c.).

Diritto

Natura - Diritto soggettivo - Conseguenze

Il diritto di accesso ai documenti ha natura di diritto soggettivo, di talché il giudizio in tema di accesso non è un giudizio impugnatorio sulla legittimità dell'atto, ma un giudizio di accertamento della sussistenza del diritto soggettivo all'accesso.

TAR Molise - Sentenza n. 238 del 31 marzo 2006 - Pres. Piscitello, Est. Marra - Soc. Mogest (avv.ti S. e G. Di Pardo) c. Comune di Gildone (avv.ti Di Lembo e G. Di Pardo).

Diritto

Presupposti - Individuazione

In base ai principi contenuti nell'art. 24 Cost., il diritto di accesso può essere invocato in forma piena ogni volta che ciò sia utile per la difesa di un proprio diritto in sede giurisdizionale e, seppure in forma più attenuata, anche in sede disciplinare, ove si impongono al più alto grado di cogenza le garanzie di imparzialità e di trasparenza dell'agire amministrativo.

TAR Molise - Sentenza n. 238 del 31 marzo 2006 - Pres. Piscitello, Est. Marra - Soc. Mogest (avv.ti S. e G. Di Pardo) c. Comune di Gildone (avv.ti Di Lembo e G. Di Pardo).

Interesse del richiedente

Principi

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni.

Ricorso di una società privata contro l'Agenzia delle Entrate deliberato il 9 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Legittimazione – Soggetto mandatario senza delega

Non è legittimato

Premesso che, l'istanza formale di accesso agli atti deve essere proposta direttamente dal soggetto interessato, o, al più, da un soggetto dallo stesso formalmente delegato che faccia constare (e documenti) tale sua qualità, è legittimo il diniego di accesso opposto a un'istanza proveniente da soggetto terzo autodichiarantesi mandatario dell'interessato senza allegazione di alcuna formale delega, non sussistendo in tal caso l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere.

TAR Sicilia-Palermo - Sez. I - Sentenza n. 1950 del 25 settembre 2006 - Pres. ed Est. Ferlisi - Milisenna (avv.ti Lo Re e Valenza) c. Comune di Ravanusa (n.c.).

Limiti

Mera cognizione di attività non tradotta in documenti - Esclusione

Ai sensi dell'art. 25 L. 11 febbraio 2005 n. 15, il diritto di accesso ai documenti non sussiste nell'ipotesi che l'interesse del richiedente sia diretto alla mera cognizione di attività non tradotte nello strumento documentale.

TAR Abruzzo-Pescara - Sentenza n. 421 del 12 agosto 2006 - Pres. Catoni, Est. Eliantonio - Capozzucco (avv. se stesso) c. Ministero interno ed altro (avv. St. Lucci).

Limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta

Assenza di elemento di novità - Fattispecie

Qualora non ricorrano elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon

funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità. Nella specie, il titolare di una licenza di taxi, ha presentato alla società appellante, sottoposta alla disciplina in tema di accesso ai documenti, due istanze di uguale contenuto, volte a ottenere copia degli atti inerenti agli appalti stipulati dalla società appellante con imprese di autolinee per il collegamento con l'aeroporto.

C.d.S. Adunanza Plenaria - Sentenza n. 6 del 18 aprile 2006 - Pres. De Roberto - Est. Patroni Griffi - Ric. Aeroporto Gabriele D'Annunzio.

Notizie non formalizzate in un documento

Principi generali

L'ampia nozione dell'oggetto del diritto accesso non include le mere informazioni non formalizzate in un documento amministrativo, quali appunto le notizie circa lo stato della pratica ovvero il nominativo del procedimento.

Ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Accesso ai documenti - Oggetto - Richiesta copia atto regolamentare

Non è accesso in senso proprio - Obbligo di rilascio copia - Sussistenza

La richiesta di copia di un regolamento del Comune non costituisce istanza di accesso ai documenti in senso proprio, ma di semplice domanda di acquisizione dello strumento regolamentare, che, come tale, pubblicato nei modi prescritti, deve essere disponibile per chiunque ne faccia richiesta, senza che, a tal fine, possa assumere alcun rilievo la disciplina relativa all'accesso e, quindi, anche alla dimostrazione di un oggettivo interesse alla produzione dell'atto, che deve essere consegnato in copia a chiunque ne faccia richiesta, salvo il versamento dei relativi oneri.

C.d.S. Sez. V - Sentenza n. 5116 del 5 settembre 2006 - Pres. Iannotta, Est. Buonvino - Comune di Briatico (avv. Fuscà) c. Melograna ed altro (n.c.) - (Annulla in parte T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 10 ottobre 2005 n. 1660).

Prevalenza sulla riservatezza dei terzi

Condizione

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 3536 del 15 giugno 2006 - Pres. Giovannini, Est. Volpe - Russo ed altro (avv.ti Frati e Pieraccini) c. Ministero istruzione ed altri (Avv.ra gen. Stato) - (Annulla T.A.R. Toscana, Sez. I, 6 dicembre 2004 n. 6266).

Principi generali

Fattispecie

Il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990,

ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Ricorso di un privato contro Ministero Difesa - Stato Maggiore della Marina deliberato il 28 giugno 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa - Tutela degli interessi giuridicamente rilevanti

Tutela della posizione soggettiva - Tutela dell'interesse all'accesso - Tutela giurisdizionale dell'accesso

L'accesso ai documenti è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa. Ed è evidente in tale contesto, che si creino ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto. Trattasi, a ben vedere, di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi). Il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette inevitabilmente sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento caratterizza marcatamente la strumentalità dell'azione correlata e concentra l'attenzione del legislatore, e quindi dell'interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all'azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell'interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati. Sotto tale punto di vista, il giudizio a struttura impugnatoria consente alla tutela giurisdizionale dell'accesso di assicurare la protezione dell'interesse giuridicamente rilevante e, al contempo, quell'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che si è visto essere pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

C.d.S. AdunanzaPlenaria - Sentenza n. 6 del 18 aprile 2006 - Pres. De Roberto - Est. Patroni Griffi - Ric. Aeroporto Gabriele D'Annunzio.

Principi generali

Interessati e controinteressati - Nozione

A norma dell'art. 15 L. 11 febbraio 2005 n. 15, per "interessati" all'accesso ai documenti amministrativi devono intendersi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, mentre per "controinteressati" devono intendersi tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza.

TAR Lazio-Roma - Sentenza n. 305 del 5 maggio 2006 - Pres. Bianchi, Est. Scudeller – Giordano ed altro (avv. se stesso) c. Ministero difesa (avv. St. Canzoneri).

Principi generali

Lite potenziale – Sufficienza

L'art. 24 comma 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 non prevede un momento preciso in cui il diritto di accesso deve essere esercitato e, pertanto, esso può essere fatto valere anche quando la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è solo potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti.

TAR Puglia - Sez. II - Sentenza n. 4383 del 30 agosto 2006 - Pres. Cavallari, Est. Capitanio Sellani (avv. Colonna) c. Istituto comprensivo Gianserio Strafella di Copertino (n.c.).

Principi generali – Interessati e controinteressati

Nozione – Art. 15 L. n. 15 del 2005 - Portata

Ai sensi dell'art. 15 L. 11 febbraio 2005 n. 15, per "interessati" all'accesso ai documenti devono intendersi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e, per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza.

TAR Lazio-Latina Pres. Ed Est. Scudeller – Zecchinelli (avv. Panetta) c. Regione Lazio ed altri.

In genere

Accesso a documenti relativi a procedimento chiuso senza esito

Il destinatario di un provvedimento amministrativo in corso di formazione ha interesse ad accedere alla documentazione riguardante il relativo procedimento anche quando questo si sia chiuso senza l'emanazione dell'atto finale (fattispecie relativa all'avvio di un procedimento per il trasferimento d'ufficio di un pubblico dipendente, chiuso senza esito).

TAR Lombardia - Sez. I - Sentenza n. 5610 del 20 dicembre 2005 - Pres., Est. Quadri D'O. A. Avv. Dal Molin) c. Ministero Giustizia (Avv. Stato).

Inidoneità a causa dell'assenza di indicazione dell'interesse azionato

Non può essere pronunciata

La semplice qualità del richiedente l'accesso ai documenti amministrativi (nella specie, organigramma dell'ufficio postale e del nominativo del personale addetto al servizio di recapito assente) di dipendente a tempo determinato della società Poste Italiane S.p.A. fa chiaramente desumere come la richiesta di accesso sia giustificata dallo scopo di ottenere elementi utili al fine di un eventuale controversia di lavoro, sicché del tutto infondata è l'eccezione della predetta società secondo la quale la richiesta di accesso era inidonea a causa dell'assenza di indicazione dell'interesse azionato.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 7624 del 30 dicembre 2005 - Pres. Schinaia - Est. Chieppa Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c. V.N. (avv. Doria, Di Bacco).(Conferma TAR Lombardia-Brescia, n. 1473 del 2004).

Legittimazione

Esercizio autonomo del diritto

Il diritto di accesso è esperibile sia in relazione a provvedimenti oramai divenuti inoppugnabili a causa dello spirare del termine utile per l'impugnazione in forza del convincimento che l'intento di far valere i propri interessi in sede giudiziale non implica necessariamente il proposito di produrre un ricorso per l'annullamento di provvedimenti lesivi, ben potendo l'interessato una volta conosciuti gli atti, valutare l'opportunità di percorrere altre strade a tutela. delle proprie posizioni soggettive eventualmente vulnerate sia in caso di previo esperimento di ricorso giurisdizionale e di conseguente acquisibilità dei documenti in sede processuale amministrativa (possibilità confermata dallo stesso legislatore con l'art. 1, 1. 21 luglio 2000 n. 205, che ha previsto un veicolo processuale semplificato, lasciando ferma la facoltà per l'interessato di accedere al, documento amministrativo in pendenza di giudizio, attraverso la normale procedura di cui alla L. n. 241 del 1990), così come in caso di pendenza di processo civile o di ricorso gerarchico. Pertanto la legittimazione all'accesso non sussiste solo in caso di legittimazione ad impugnare il provvedimento finale, essendo il diritto di accesso sorretto oltre che dalla finalità di tutela anticipata individuale, anche da una funzione partecipativa e di controllo sulla trasparenza e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

C.d.S. Sez. V - Sentenza n. 6195 del 7 novembre 2005 - Pres. Iannotta - Est. Russo R.L. (avv. Antonucci) c. ASL Bari 4 (avv. Paparella.), RR. (n.c.). (Riforma TAR Puglia-Bari, Sez. I, 26 novembre 2003 n. 4273).

Limite - Art. 24 L. n. 241 del 1990 e art. 8, commi 2 e 5, D.P.R. n. 352 del 1992

Interpretazione

Le disposizioni limitative del diritto di accesso alla documentazione amministrativa - di cui agli artt. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e 8 commi 2 e 5 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 - devono essere interpretate nel senso che l'individuazione degli atti sottratti all'accesso (demandata alle singole Amministrazioni) a fronte di motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, alle relazioni internazionali, alla politica monetaria e valutaria, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, nonché alla riservatezza dei terzi, persone o gruppi, consente alle stesse solo la mera individuazione tipologica dei relativi atti, ed esclude qualsivoglia iniziativa che possa alterare tali criteri delimitativi.

TAR Lazio-Roma - Sez. I bis - Sentenza n. 1829 dell'8 marzo 2006 - Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi - Russo (avv.ti G. e G. Carta) c. Ministero difesa (Avv.ra gen. Stato) ed altro (n.c.).

Misure organizzative

Principi generali

Il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso in data 19 settembre 2006 su un quesito posto dal Comune di Grottaferrata in merito al diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Portata

Limiti

La richiesta al comune di. notizie riguardanti la pulizia e la manutenzione delle strade esula dall'ambito del diritto di accesso tutelato dagli arti. 22 ss. I., n. 241 del 1990 il quale non può, essere utilizzato per costringere l'amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti ovvero a; compiere un'attività di elaborazione di dati e, documenti.

TAR Campania - Sez. V - Sentenza n. 20171 del 12 dicembre 2005 - Pres. d'Alessandro – Est. s Francavilla D. (avv. Daniele Comune di Campesenna avv. Caianiello).

Presupposti

Generico potere di controllo – Esclusione

Ai sensi dell'art. 22, L. 7 agosto 1990 n. 241, e dell'art. 2, d.PR. 27 giugno 1992 n. 352, il diritto di accesso è sempre fondato sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed è strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti; conseguentemente, deve essere escluso che il diritto di accesso garantisca un potere esplorativo o di vigilanza, da esercitare attraverso l'acquisizione conoscitiva di atti o documenti,' al fine di stabilire se l'attività amministrativa possa ritenersi svolta secondo i canoni di trasparenza e legalità.

TAR Sardegna - Sez. II - Sentenza n. 29 del 19 gennaio 2006 - Pres. Tosti - Est. Lensi - S.A. s.r.1. (avv. Mascia, Patteri, Mameli) c. Cmc S.p.A. (avv. Onorato) e I.G.P. D. S.p.A. (avv. Candio).

Principi generali

Atti preordinati all'utilizzo in giudizio

L'accesso ai documenti va consentito anche quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine all'ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere.

TAR Puglia-Bari - Sez. I - Sentenza n. 1612 del 5 maggio 2006 - Pres. Ferrari, Est. Anastasi Amenduni ed altri (avv. Catacchio) c. Università degli studi di Bari (Avv.ra distr. Stato).

Ratio

Principi generali

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialìtà dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Ricorso di un privato contro Ministero della Difesa deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 9 ottobre 2006.

Richiesta

Accoglimento – Presupposti

Deve essere evidenziato l'interesse diretto, concreto ed attuale posto a fondamento dell'invocato diritto di accesso; indicazione di tale interesse, specificamente prevista dall'art. 25 comma 2, L n. 241 del 1990 secondo cui «la richiesta

di accesso deve essere motivata», e indispensabile perché necessaria per consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli art. 22; l n. 241 del 1990 e 2 d.PR. n. 352 del 1992 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

TAR Campania - Sez. V - Sentenza n. 20171 del 12 dicembre 2005 - Pres. d'Alessandro – Est. s Francavilla D. (avv. Daniele Comune di Campesenna avv. Caianiello).

Richiesta puntuale

Limiti

L'istanza deve consentire di individuare l'estensione dell'accesso poiché le richieste generiche sottoporrebbero l'amministrazione ad, una, ricerca defaticante ed incompatibile con la funzionalità; dei plessi, amministrativi, quindi, è ammissibile che l'istanza non rechi la puntuale indicazione, degli specifici atti richiesti solo nei casi in cui 1'effettiva esistenza di tali atti sia ignota al richiedente, il quale, pertanto, non potrebbe in ogni caso rendere più puntuale la formulazione della domanda.

TAR Campania - Sez. V - Sentenza n. 20171 del 12 dicembre 2005 - Pres. d'Alessandro – Est. s Francavilla D. (avv. Daniele Comune di Campesenna avv. Caianiello).

Ripetizione dell'istanza

Non determina riapertura dei termini

La reiterazione di una domanda di accesso non si traduce in un controllo generalizzato dell'amministrazione, ma può costituire un aggravio per l'attività della medesima. In assenza di nuovi presupposti, la ripetizione della stessa istanza non determina la riapertura del termine di trenta giorni previsto dalla legge entro il quale l'amministrazione è obbligata a rispondere.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su richiesta di un Istituto Comprensivo Statale.

Silenzio serbato sull'accesso - Termine di 30 gg. - Mancata impugnazione del diniego nel termine – Effetti

Reiterabilità dell'istanza a carattere meramente confermativa – Esclusione

In materia di accesso ai documenti amministrativi, il disposto legislativo (articolo 25, commi 5 e 4) - che, rispettivamente, fissa il termine di trenta giorni (evidentemente decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi e qualifica in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso - pone un termine all'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza, a meno di non volerne sostenere l'assoluta irrilevanza, pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la rilevata esigenza di certezza che ha anzi indotto il legislatore a delineare un giudizio abbreviato che mal si concilierebbe con la proponibilità dell'azione nell'ordinario termine di prescrizione. Il carattere decadenziale del termine reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. In altre parole, il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso e, in tal caso, l'originario diniego, da intendere sempre *rebus sic stantibus*, ancorché non ritualmente impugnato, non

spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Ma qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità. Ne consegue che la determinazione successivamente assunta dall'amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile.

C.d.S. Adunanza Plenaria - Sentenza n. 6 del 18 aprile 2006 - Pres. De Roberto - Est. Patroni Griffi - Ric. Aeroporto Gabriele D'Annunzio.

Situazione legittimante - Criteri - Collegamento con la sfera di interessi del richiedente

Validità anche per l'ente collettivo

I criteri da utilizzare ai fini del riconoscimento di una situazione legittimante all'accesso, validi anche nella peculiare ipotesi in cui tale situazione sia predicata da un ente collettivo a tutela di interessi propri, devono individuarsi nella sussistenza di un concreto collegamento tra l'affare amministrativo al quale si riferiscono i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti ad attestare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio ed oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo posto a base della richiesta di accesso.

TAR Campania - Sez. II - Sentenza n. 2801 del 9 dicembre 2005 - Pres. Esposito - Est. Fedullo - P.A.O. (avv. Pepe) c. Comune di Ascea (avv. Fenucciu); A.C.D.S.O. (n.c.).

Soggetti di diritto privato

È consentito

Ai sensi dell'art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241 l'accesso ai documenti amministrativi è consentito anche nei confronti dei soggetti di diritto privato "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" e tra tali soggetti rientra la Telecom S.p.A.

Ricorso del Comune di Malalbergo nei confronti della Telecom S.p.A. deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 9 ottobre 2006.

Soggetti passivi - Gestore servizi pubblici

È compreso

Anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi l'accesso agli atti amministrativi deve ritenersi consentito, tranne le eccezioni tassativamente previste dalla legge, giacché per tutti gli atti dell'Amministrazione sussiste le esigenze della trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità.

C.d.S. Sez. V - Sentenza n. 5467 del 19 settembre 2006 - Pres. Santoro, Est. Carlotti - Calcagnile (avv.ti Valla e Calcagnile) c. Soc. Acquedotto Pugliese (avv. Augusto) - (Annulla T.A.R. Bari, Sez. II, 23 maggio 2005 n. 2426).

Specificazione interesse all'accesso

Necessità

Il soggetto che intende esercitare il diritto di accesso ai documenti previsto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 è tenuto a specificare nella domanda rivolta alla Pubblica amministrazione gli interessi giuridicamente rilevanti che giustificano l'accesso, in modo da evidenziare, sia pure sommariamente il nesso che intercorre fra la sua posizione soggettiva e la documentazione richiesta.

TAR Abruzzo - Sentenza n. 365 del 22 maggio 2006 - Pres. Balba, Est. Speca - Gregori (avv. Ludovici) c. Comune di Barete (n.c.).

Strumento di controllo popolare sul funzionamento della P.A.

Esclusione

La disposizione di cui all'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, tant'è che ha successivamente ricollegato siffatto interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; pertanto, l'accesso agli atti della Pubblica amministrazione è consentito solo a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che, anche se non deve necessariamente assumere la consistenza dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo, deve essere però giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

TAR Puglia-Bari - Sez. III - Sentenza n. 654 del 2 marzo 2006 - Pres. Urbano, Est. Bucchi – Di Cosmo (avv.ti Giorgino e Maggi) c. Regione Puglia (avv.ti Pellegrino e Paccione) ed altro (n.c.).

Sussistenza interesse diretto, concreto e attuale

Differenza rispetto a quello del quisque de populo

L'amministrazioe cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'art. 24, L. n. 241/1990.

Ricorso di una società privata contro l'Agenzia delle Entrate deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Titolare di identica attività commerciale

Situazione giuridicamente rilevante ex art. 22, L. n. 241 del 1990 - Sussistenza

Il titolare di identica attività commerciale nell'area in cui è ubicato l'impianto autorizzato dal comune in favore del controinteressato vanta una situazione giuridicamente rilevante: ex art. 22, L. n. 241 del 1990, riconducibile al diritto di iniziativa economica nel suo contenuto negativo, le cui facoltà si proiettano nell'interesse a non subire iniziative concorrenziali illegittime che lo abilita ad accedere alla documentazione richiesta invia strumentale alla valutazione in ordine all'ammissibilità del nuovo insediamento.

TAR Puglia - Sez. III - Sentenza n. 5295 del 7 dicembre 2005 - Pres. Urbano - Est. Bellorno - P. av. Rocco) Comune di Calsanuovo Monterotaro (avv. F;ollieri D n e

Titolarità di situazione differenziata e qualificata

Necessità

Il soggetto che richiede l'accesso deve essere portatore di una situazione soggettiva, differenziata e qualificata, non essendo sufficiente a tal fine la titolarità di un interesse del tutto generico e attinente alla sfera del mero controllo sull'attività dei pubblici poteri.

TAR Lazio - Sez. I - Sentenza n. 2673 del 12 aprile 2006 - Pres. De Lise, Est. Savo Amodio - Zanda (avv. Sorrentiflo) c. Autorità garante concorrenza e mercato (avv. St. Fiorilli) ed altri (n.c.).

Valenza autonoma

Non strumentale

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non ha una funzione meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, bensì valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo, atteso che la posizione che legittima l'accesso non deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero al ricorso contro l'atto lesivo della posizione soggettiva vantata, intendendo il legislatore assicurare all'amministrato, con l'introduzione dell'actio ad exhibendum, la trasparenza della Pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o, di interesse legittimo, con la conseguenza che l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi a incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo.

TAR Lombardia - Sez. III - Sentenza n. 859 del 4 aprile 2006 - Pres. Riggio, Est. Blanda - Soc. Conal (avv.ti I, e M. Militerni) c. Comune di Pavia (n.c.) e Soc. Aristos (avv. Boifava).

EDILIZIA

Accesso ai documenti - Atti del progetto di sperimentazione edilizia Europan

Progettista - Accessibilità

Il progettista nonché incaricato comunale a partecipare al progetto Europan di sperimentazione edilizia ha diritto di accedere ai documenti amministrativi che, in data 23 novembre 1996, hanno consentito la stipula dell'atto finale dell'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici, il Comune di Catania e la Regione siciliana.

TAR Lazio-Roma - Sez. III - Sentenza n. 6043 del 19 luglio 2006 - Pres. Baccarini, Est. De Leoni - Di Mauro (avv.ti Sapienza e Vaccaro) c. Ministero infrastrutture (n.c.).

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

Accesso ad amministrazione che detiene la documentazione ma è estranea al procedimento

È legittimo

L'istanza di accesso ai documenti amministrativi inoltrata ad una amministrazione pubblica che è in possesso della documentazione richiesta è estranea alla vicenda ed alla situazione giuridica che l'istante intende tutelare è da considerarsi legittima e fondata atteso che l'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, così come novellato, prevede che la richiesta di accesso ai documenti, oltre a dover

essere motivata, deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, senza specificare il titolo o la giustificazione formale di tale detenzione.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006 su una istanza di riesame di un provvedimento di diniego di accesso alla documentazione amministrativa dell'Ispettorato per la funzione pubblica.

Accesso tramite strumento di videoregistrazione

Le amministrazioni individuano le modalità di esercizio del diritto d'accesso

Sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi mediante l'utilizzo di uno strumento di videoregistrazione spetta alle singole amministrazioni individuare le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Ricorso di un privato contro la Guardia di Finanza - Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Atti accessibili - Documenti acquisiti nel corso di ispezione Ispettorato lavoro

Dichiarazioni dei lavoratori Accessibilità - Limiti

Nel contrasto tra il diritto del datore di lavoro a conoscere le dichiarazioni dei dipendenti nel corso del procedimento ispettivo e il diritto alla riservatezza degli stessi, prevale quello del primo, con la conseguenza che lo stesso ha titolo all'accesso in modo totale per quanto concerne le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti e nella forma della sola visione per quanto riguarda i dipendenti ancora in forza, con esclusione in ogni caso degli atti soggetti al segreto istruttorio.

TAR Veneto - Sez. I - Sentenza n. 1130 del 27 aprile 2006 - Pres. Amoroso, Est. Stevanato - Soc. CSA Infissi (avv. Bullo) c. Ministero lavoro (avv. St. Cerillo) ed altro (n.c.).

Atti interni

Accessibilità in ogni caso

Gli atti sottratti al diritto di accesso sono solo quelli indicati dall'art. 24 L. 7 agosto 1990 n.241 e dalle relative normative regolamentari di attuazione, con la conseguenza che, quando non vi siano ragioni di garanzia della riservatezza di terzi e di ragionevole giustificazione di attesa della conclusione del procedimento, non si può opporre la natura endoprocedimentale degli atti al fine di respingere un'istanza di accesso documentale, tenuto conto sia della circostanza che l'art. 22 comma 1 lett. d) L. n. 241 del 1990 cit., nella sua nuova formulazione indica come documenti oggetto del diritto di accesso anche gli atti interni, sia delle finalità alle quali è improntata la legislazione in materia di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, anche in via di tutela anticipata dei propri interessi e di trasparenza dell'attività amministrativa.

TAR Campania - Sez. II - Sentenza n. 497 del 14 aprile 2006 - Pres. Esposito, Est. Fedullo - Di Marco (avv. De Vivo) c. A.S.L. Salerno 2 (avv. Lentini).

Atti interni

Ammissibilità

Non sussistono ragioni di riservatezza per negare ad un concorrente ad una gara d'appalto di opere pubbliche l'accesso ai documenti di gara relativi all'analisi dei

costi posti a base del bando di gara e del capitolato speciale, al fine di verificare se la determinazione di tali costi è stata corretta.

TAR Sicilia - Sez. IV - Sentenza n. 28 del 12 gennaio 2006 - Pres., Est. Campanella - C.B. (avv. Mingiardi) c. Comune di Belpasso (avv. Caldarera).

Atti materialmente esistenti

Insussistenza dell'obbligo per l'amministrazione di elaborare dei dati

L'istanza di accesso che si riferisce ad elenchi, e quindi ad atti non preesistenti alla domanda ma suscettibili di formazione solo a seguito di un'apposita attività elaborativa posta in essere dall'amministrazione comunale intimata, non è conforme alla fattispecie delineata dalla disciplina sull'accesso, la quale è finalizzata a consentire la conoscenza degli atti materialmente esistenti negli archivi dell'amministrazione, ma non comporta il suo obbligo di porre in essere un'attività di elaborazione dei dati in suo possesso o di emanare ulteriori atti.

TAR Campania - Sez. II - Sentenza n. 54 del 31 gennaio 2006 - Pres. Esposito - Est. Fedullo VC. (avv. Cocozza) c. Comune di Solofra (avv. Marenghi).

Cartellini di presenza e cedolini paga

Sono documenti amministrativi

I cartellini di presenza e i cedolini paga, debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22, lettera d), della L. n. 241/1990, che fa rientrare in tale nozione tutti gli atti "anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006 su richiesta del Comune di Cicognola.

Detenzione degli atti

Principio generale

È legittima la richiesta di accesso ai documenti amministrativi rivolta ad una Amministrazione che è estranea alla vicenda dell'istante ma comunque è in possesso degli atti richiesti atteso che la richiesta di accesso deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente senza specificare il titolo o la giustificazione formale di tale detenzione.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006 su richiesta di un difensore civico della Regione Toscana.

Determine amministrative di un comitato provinciale della Croce Rossa

Richiesta accesso di un consigliere

Non si ravvisa in capo ad un consigliere provinciale della Croce Rossa la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale ad ottenere copia delle determine amministrative adottate dallo stesso comitato.

Ricorso di un consigliere provinciale della Croce Rossa contro il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto di accesso

Esclusione

È illegittima la previsione regolamentare che impone di formulare una specifica richiesta di accesso per ogni documento di cui si desidera l'ostensione, in quanto limita eccessivamente il ricorso all'istituto rendendone più gravoso l'esercizio.

TAR Lombardia - Sez. I - Sentenza n. 123 del 18 gennaio 2006 - Pres. Barbieri Est. - Quadri P.A., B.E., S.C., D.G.(avv. Pangrazzi) c. Comune di Pieve di Fissiraga (avv. Carta).

Diritto di accesso

Finalità

Il diritto di accesso agli atti previsto dall'art. 22 e segg., L n. 241 del 1990 è finalizzato a consentire, a chi sia titolare di un'apprezzabile interesse, la conoscenza di documenti fisicamente individuate esistenti presso l'amministrazione che li ha formati e non già ad ottenere dalla stessa mere notizie o informazioni.

TAR Sicilia - Sez. IV - Sentenza n. 44 del 19 gennaio 2006 - Pres. Campanella - Est. Leotta - R.U. c. Azienda autonoma Terme di Acireale e Istituto nazionale delle assicurazioni (n.c.).

Documentazione reddituale a fini fiscali - Genitore divorziato e condannato al mantenimento del figlio maggiorenne

Ha diritto

È illegittimo il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate all'istanza del genitore divorziato e condannato dal giudice ordinario al mantenimento del figlio maggiorenne, intesa ad ottenere l'accesso alla documentazione reddituale, presentata da quest'ultimo a fini fiscali, e finalizzata all'acquisizione della prova della sopravvenuta autosufficienza economica del congiunto.

TAR Puglia-Bari - Sez. I - Sentenza n. 325 del 6 febbraio 2006 - Pres. Ferrari, Est. Mangialardi - Iannone (avv. de Robertis) c. Agenzia delle entrate ed altro (n.c.).

Documenti del Ministero della Giustizia non indicati nel decreto che ha definito le specifiche categorie di documenti sottratti all'accesso

Sono accessibili

Sono accessibili i documenti consistenti in provvedimenti tipici del Dipartimento giustizia minorile e i documenti provenienti anche da organi periferici i quali abbiano costituito presupposto dei documenti sopra citati e che non siano inquadrabili in una delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuati con D.M. n. 115/1996

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006 su richiesta del Ministero della Giustizia – Dipartimento giustizia minorile.

Documenti elettorali

Inammissibilità

Non sono ammissibili le istanze di accesso ai documenti amministrativi presentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, per ottenere la conoscenza di documenti inerenti alle operazioni elettorali.

C.d.S. Sez. V - Sentenza n. 2531 del 9 maggio 2006 - Pres. Iannotta, Est. Millemaggi Cogliani - Regione Puglia (avv.ti Pellegrino e Paccione) c. Fitto (avv.ti Quinto e Ancora) ed altri (n.c.) - (Riforma in parte T.A.R. Bari, Sez. III, 22 settembre 2005 n. 4055).

Documentazione su marchio d'impresa denominato "fascismo e libertà"

Legittimità del diniego

Legittimamente l'Amministrazione vieta l'accesso alla documentazione concernente il procedimento di registrazione del marchio d'impresa denominato "fascismo e libertà", avviato su domanda del ricorrente medesimo, contenendo l'incartamento notizie di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e l'attività di prevenzione e repressione della criminalità.

TAR Lombardia-Milano - Sez. I - Sentenza n. 1239 del 23 maggio 2006 - Pres. Piacentini, Est. Quadri - Martorana (avv. Saimeri) c. Ministero interno (Avv.ra distr. Stato).

Imposizione attività elaborativa

Principi generali

La domanda di accesso ai documenti deve avere per oggetto un atto determinato, o comunque determinabile, e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 555 del 10 febbraio 2006 - Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Codacons (avv. Rienzi) c. Ministero giustizia ed altro (avv. St. Tortora) e Soc. Poste Italiane (avv.ti Sandulli, Filippetto e Molè) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 3 settembre 2004 n. 8325).

Misure organizzative

Principio generale

Il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su richiesta del Comune di Pietravairano.

Principio generale

Nozione

Ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, nella nozione di documento amministrativo oggetto di diritto di accesso rientra qualunque specie di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

TAR Basilicata - Sentenza n. 243 del 10 aprile 2006 - Pres. Camozzi, Est. Pennetti Fischetti (avv. se stesso) c. Comune di San Chirico Nuovo ed altro (n.c.).

Provvedimento di trasferimento

Accessibilità

È legittima l'istanza di accesso ai documenti amministrativi con la quale si è chiesto di accedere al provvedimento di trasferimento ad efficacia differita emesso da una amministrazione pubblica in quanto, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che il provvedimento di cui si chiede di

conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva del ricorrente.

Ricorso di un privato contro il Ministero della Pubblica Istruzione formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006.

Relazione su vicenda di un militare

Accessibilità

È legittima l'istanza di accesso di un maggiore con la quale è stato richiesto al direttore generale per il personale militare "la copia della nota di risposta, giunta all'ispettorato per la funzione pubblica" con la quale il suddetto direttore ha fornito all'ispettorato stesso una dettagliata e motivata risposta in relazione ad una vicenda riguardante il citato ricorrente atteso che la nota in argomento potrebbe chiarire i dubbi che ancora sussistono in relazione agli atti adottati nei suoi confronti.

Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Stradario comunale

Estrazione di copia – Diniego – Illegittimità

Ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241 e del d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, è illegittimo il diniego di accesso ed estrazione di copia a documentazione pubblica relativa allo stradario comunale e all'elenco completo delle vie e delle piazze del territorio, e non pure ai nominativi delle persone residenti.

TAR Lombardia-Milano - Sez. I - Sentenza n. 1865 del 26 luglio 2006 - Pres. Piacentini, Est. Quadri - Lanní (avv. Luini) c. Comune di Carnago (n.c.).

Valutazione dell'interesse di chi effettua l'accesso

Principi generali

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, L. n. 241/1990.

Ricorso di una società privata contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma II deliberato il 19 settembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Verbali riunioni

Configurabilità

I verbali delle riunioni tra una pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali si configurano in termini di documenti amministrativi, attesa l'ampia definizione che di essi fornisce l'art. 22 comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, ricomprendente anche gli atti interni e quelli non relativi ad uno specifico procedimento ed estesa ad ogni rappresentazione del contenuto di atti in possesso dell'amministrazione. Quindi il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, va riconosciuto anche ai documenti amministrativi rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano

stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna, quando l'ostensione degli atti non costituisca impedimento o grave ostacolo o comunque compromissione dell'azione amministrativa.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 28 giugno 2006 su un quesito posto dal Comune di Pietra Marazzi.

ENTE LOCALE

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000

Il diritto di accesso agli atti degli enti locali da parte del cittadino, nonostante l'ampia formulazione garantista prevista dall'art. 7 L. n. 142 del 1990, ora art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000, va contemperato con i principi generali di buon andamento della p.a. desumibili dall'art. 97 Cost., anche al fine di consentire che l'accesso generalizzato possa essere strumentalizzato mediante un uso distorto che possa giungere a paralizzare l'attività della pubblica amministrazione.

TAR Sicilia - Sez. I - Sentenza n. 58 del 19 gennaio 2006 – Pres. Zingales – Est. Boscarino – M. (avv. Condipondero) c. Comune di Piatti (Avv. Mazzù).

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Accesso ai messaggi Windscrive attivabile su utenze mobili Wind in concessione CONSIP

È legittimo il diritto di accesso del consigliere comunale relativamente a messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind intestata al Comune in convenzione Consip atteso che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.

Parere formulato nella riunione del 19 settembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi su richiesta del Comune di Folignano.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Accesso alla copia degli elaborati progettuali e atti di compravendita delle pratiche edilizie di privati

È legittima la richiesta d'accesso riguardante "copia degli elaborati progettuali e atti di compravendita inerenti una pratica edilizia di privati" in quanto i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato atteso altresì che, i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" quindi non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Accesso al Protocollo - Accessibilità

È legittima la richiesta di un consigliere comunale di visionare il protocollo di una comunità montana in espletamento del proprio mandato consiliare in quanto il

diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 19 settembre 2006 su richiesta della Comunità Montana della Valle Brembana.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Accesso – Estensione e limiti

L'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, di cui alla lettera b) comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso in data 28 giugno 2006 su un quesito posto dal Comune di Pietra Marazzi.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Accesso a varie tipologie di documenti amministrativi

Sono accessibili da parte dal Capogruppo dei Consiglieri comunali di minoranza, ed in loro nome, i documenti relativi al protocollo generale, alle delibere relative all'anno 2004, al provvedimento con il quale è stata autorizzata l'apertura della casa albergo Baia duemila, il progetto di sistemazione di una strada comunale, al contratto di locazione della stanza adibita a comando dei vigili, alla richiesta di allaccio delle fogne di una via del comune, al verbale dell'amministrazione provinciale per mancato depuratore di una frazione del comune, al regolamento di protezione civile atteso che come è ormai noto, la giurisprudenza afferma che i consiglieri comunali allorquando chiedono di accedere alle informazioni e ai documenti in possesso dell'amministrazione, agiscono nell'esercizio delle funzioni connesse al mandato rappresentativo; di conseguenza le informazioni acquisibili non attengono solo alle materie attribuite al Consiglio, ma riguardano, potenzialmente, tutte quelle connesse all'esercizio del munus di cui ciascun Consigliere è investito. In effetti, solo attraverso l'esercizio di un diritto di così ampia portata i consiglieri comunali sono in grado di operare una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'ente locale.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 20 dicembre 2006 su richiesta del difensore civico del Comune di Baia e Latina.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Accesso generalizzato – Sussistenza

Ai sensi dell'art. 43 comma 2, d.P.R. 18 agosto 2000 n. 267, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all'espletamento del loro mandato.

TAR Sicilia - Sez. III - Sentenza n. 2473 del 20 dicembre 2005 – Pres. Leo Est. Salomone – B.I. e a (avv. Foti, Aloisi) c. Comune di Furnari (avv. Cintoli).

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Atti indistinti – Accessibilità

La richiesta di copie di atti indistinti, vale a dire genericamente di tutta la documentazione dalla quale è scaturito un atto amministrativo di interesse del consigliere comunale, appare legittima e fondata, poiché egli può anche avere un interesse a conoscere approfonditamente diverse vicende gestionali, sia pregresse sia attuali.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 19 settembre 2006 su un quesito posto dal Comune di Grottaferrata in merito al diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Atti inesistenti – Principi generali

La richiesta di un consigliere comunale di ottenere degli atti, di fatto inesistenti che presupporrebbero l'elaborazione di un complesso prospetto da parte di un funzionario tecnico, deve essere valutata tenendo presente che il diritto all'informazione del consigliere comunale – oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall'amministrazione – può anche concretizzarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche consistere nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso, che peraltro nei limiti in cui l'elaborazione richiesta non comporti un impegno macroscopicamente sproporzionato rispetto alle operative dell'ente.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 19 settembre 2006 su un quesito posto dal Comune di Grottaferrata in merito al diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Documenti protocollati dal comune che non rivestono natura di atti amministrativi – Sono accessibili

In relazione al rilascio ai consiglieri comunali delle copie fotostatiche di documenti protocollati, che però non rivestono la natura di atti amministrativi, si osserva che il diritto di accesso è esercitatile non solo nei confronti degli atti "amministrativi" in senso tecnico ma anche nei confronti di tutti gli altri atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale e tali sono, indubbiamente, quelli registrati nel protocollo generale.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 20 dicembre 2006 su richiesta del Comune di Faedis.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Documenti utili all'espletamento del mandato - Accesso - Diritto incondizionato

I consiglieri comunali hanno un diritto non condizionato a prendere visione e ad estrarre copia dei documenti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, anche se antecedente rispetto al periodo di espletamento dello stesso, e ciò anche alfine di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, e senza che sia necessario motivare le ragioni della richiesta.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Competenza ad adottare la decisione

I provvedimenti in materia di accoglimento, differimento o, rigetto delle richieste di accesso formulate dai consiglieri di enti locali devono essere adottati dai responsabili dei servizi amministrativi e non dagli organi politici.

TAR Lombardia - Sez. I - Sentenza n. 123 del 18 gennaio 2006 - Pres. Barbieri Est. QuadriP. A., B.E., S.C., D.G. (avv. Pangrazzi) c. Comune di Pieve di Fissiraga (avv. Carta).

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Copia di una proposta di delibera relativa alla nuova dotazione organica del comune, sottoposta alla giunta comunale in una seduta informale ma non adottata – Esclusione dall'accesso in quanto documento non adottato – Illegittimità

Poiché, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese" e considerato che il successivo art. 43 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso" non si giustifica la negazione dell'accesso a copia di una proposta di delibera, sottoposta alla giunta comunale in una seduta informale, senza però essere adottata.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 20 novembre 2006 su istanza del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Curricula dei candidati per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di ente controllato dal comune - Accessibilità

Non si giustifica in linea di principio – l'opposizione di un diniego al consigliere comunale di ottenere il rilascio dei Curricula dei candidati per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di ente controllato dal comune in quanto, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. è riconosciuto ai consiglieri comunali un latissimo diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso". Peraltro non si pongono problemi di un eventuale contrasto dell'esercizio del diritto di accesso con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali in quanto il consigliere, riguardo alle notizie di cui è venuto a conoscenza, è tenuto per legge al segreto d'ufficio.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 20 novembre 2006 su istanza del Comune di Castel San Giovanni.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Delega a persona di fiducia per accesso ai documenti – È possibile

Un consigliere comunale, in caso di impedimento, può demandare ad una sua persona di fiducia la presa visione e il ritiro degli atti a lui destinati e depositati presso la segreteria del comune, in occasione della convocazione del consiglio comunale, o comunque a lui destinati per ragioni diverse poiché tale possibilità può farsi rien-

trare tra le modalità di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Con tale delega, il consigliere comunale attribuisce a persona di sua fiducia non la titolarità del potere, bensì solo l'esercizio di esso, che essendo connesso ad un munus pubblico non è delegabile, ma soltanto la legittimazione a prendere visione o a ritirare i documenti richiesti dal delegante, ferma restando - ovviamente - la responsabilità di quest'ultimo per l'eventuale uso scorretto dei documenti da parte del delegato ed in modo da assicurare il rispetto della disciplina del segreto d'ufficio cui è tenuto, per legge, lo stesso consigliere comunale.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 20 dicembre 2006 su istanza del Comune di Volvera.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Documenti contenuti nel fascicolo per la nomina di un commissario ad acta per la sostituzione di un consigliere – Sono accessibili

Sono accessibili da parte di un consigliere comunale i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio aperto presso un Comune a seguito della richiesta del Sindaco di nominare un commissario ad acta per la sostituzione di un consigliere atteso che non v'è alcun dubbio circa la pertinenza dei documenti richiesti all'esercizio del mandato consiliare, essendo la conoscenza di tali documenti preordinata a verificare un'eventuale incidenza del procedimento sostitutivo sulla legittima composizione del consesso comunale.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 20 dicembre 2006 su richiesta del difensore civico della Regione Abruzzo.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Documenti riguardanti infrazioni al codice della strada e relative notifiche, ricorsi e pagamenti effettuati dai contravventori – Esclusione dall'accesso – Illegittimità

Poiché, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, è riconosciuto ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso" non si giustifica la negazione dell'accesso dei documenti riguardanti infrazioni al codice della strada e relative notifiche inoltrate ai contravventori, nonché i ricorsi presentati per le infrazioni medesime ed i pagamenti effettuati dai contravventori per un determinato periodo, richiesti da un consigliere comunale per l'espletamento del mandato. Né può essere presa in considerazione, poi, la violazione della tutela del diritto alla privacy per i dati riportati nei verbali in quanto il consigliere, riguardo alle notizie di cui è venuto a conoscenza, è tenuto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.llgs 18 agosto 2000, n. 267, al segreto d'ufficio.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 20 novembre 2006 su istanza del Comune di Pieve Fissiraga.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Informazioni relative alla gestione ICI - Accessibilità

Il consigliere comunale, in virtù del *munus* allo stesso affidato, ha diritto di accedere ai documenti amministrativi contenenti gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI, il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino, il numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI ed il numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ai documenti il 19 settembre 2006 su richiesta del Comune di Torrecuso.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Istanze indeterminate

I consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non devono formulare domande indeterminate, ma devono consentire una seppur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare, in conformità di quanto disposto dalla legge n. 241/90, e dei principi più volte ricordati dalla Corte Costituzionale di ragionevolezza e di leale collaborazione tra organi pubblici (così come deliberato da questa Commissione, in data 12 novembre 2002, nel quesito posto da un Comune).

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 28 giugno 2006 su quesito posto dal Comune di Pietra Marazzi.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Limitazione ai documenti attinenti alla funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo specificamente attribuito ai consiglieri – Non si giustifica Documenti riguardanti domande di interesse alla sanatoria edilizia – Accessibilità

Non si giustifica la limitazione dell'accesso dei consiglieri comunali alla sola documentazione attinente alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo specificatamente attribuibile ai consiglieri, in quanto in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, V Sez., sent. n. 5109 del 26 settembre 2000), secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Naturalmente "il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento" (cfr. Cons. Stato, V Sez, sent. n. 4471 del 2 settembre 2005) e pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente la facoltà al consigliere comunale di prendere visione,nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 20 novembre 2006 su istanza del Comune di San Michele Tolentino.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Limiti generali della disciplina di accesso

L'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, nel riconoscere ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, non estende i limiti oggettivi dell'azione conoscitiva esperibile oltre i confini desumibili dalla generale disciplina sull'accesso, atteso che l'azione contemplata dall'art. 25 L. n, 241 del 1990, pur utilizzabile ai fini satisfattivi della pretesa conoscitiva del consigliere comunale, resta circoscritta, nelle sue possibilità applicative entro i rigorosi limiti tracciati dalla trama normativa entro la quale è collocata.

TAR Campania - Sez. II - Sentenza n. 54 del 31 gennaio 2006 - Pres. Esposito - Est. Fedullo VC. (avv. Cocozza) c. Comune di Solofra (avv. Marenghi).

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Motivazione

Il consigliere comunale o provinciale, ai fini dell'accesso alla documentazione dell'ente nel quale espleta il proprio mandato, non è equiparabile ad un qualsiasi cittadino e pertanto non deve specificare le finalità della richiesta.

TAR Lombardia - Sez. I - Sentenza n. 123 del 18 gennaio 2006 - Pres. Barbieri Est. - QuadriP. A., B.E., S.C., D.G. (avv. Pangrazzi) c. Comune di Pieve di Fissiraga (avv. Carta).

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Motivazione accesso – Non necessaria

Il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ai documenti il 19 settembre 2006 su richiesta del Comune di Torrecuso.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Motivazione – Non richiesta

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione atteso che qualora fosse consentito all'amministrazione di sindacarla si opererebbe una illogica inversione, per cui sarebbe lo stesso soggetto controllato a stabilire l'estensione del controllo.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su una richiesta di parere richiesto dal Comune di Carceri.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Notizie e informazioni – Accessibilità

Il capogruppo di minoranza ha diritto di accesso alle "informazioni e valutazioni formulate all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici" da parte del Comune stesso a seguito di un esposto presentato alla suddetta Autorità da parte del gruppo di Minoranza atteso che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su richiesta del Comune di Olivati.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Principi generali

Non si giustifica l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere anche il rilascio di copie di determine indicate in modo generico in quanto gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare in nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. L'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo diritto all'informazione

a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti di fornire ai richiedenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso. D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le altre finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 20 dicembre 2006 su richiesta del Comune di Santa Maria la Carità.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Principio generale

I consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su richiesta della Comunità Montana della Valle Bembana.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Protocollo generale

La richiesta del consigliere comunale di accesso al protocollo generale, è funzionale all'acquisizione di elementi di conoscenza circa l'attività dell'Amministrazione locale.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 28 giugno 2006 su quesito posto dal Comune di Pietra Marazzi.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Rapporto tra art. 22 e seguenti L. 241/90 e art. 43 decreto legislativo n. 267/2000

Tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezio-

nali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 20 dicembre 2006 su richiesta del Comune di Reggiano.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Rilascio copie – Principio generale

Il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006 richiesto dal Comune di Cicognola.

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Tutela della riservatezza

A fronte della richiesta di accesso formulata dal consigliere dell'ente locale non sussistono esigenze di tutela della riservatezza, poiché lo stesso è tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge.

TAR Lombardia - Sez. I - Sentenza n. 123 del 18 gennaio 2006 - Pres. Barbieri Est. QuadriP. A., B.E., S.C., D.G. (avv. Pangrazzi) c. Comune di Pieve di Fissiraga (avv. Carta).

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Principi generali

La richiesta formulata da un consigliere provinciale diretta ad ottenere copia della documentazione relativa ai verbali del nucleo di valutazione della dirigenza e alla liquidazione della retribuzione di risultato dei dirigenti rientra nella facoltà di esercizio dl suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 20 dicembre 2007 su richiesta della Provincia di Matera.

FORZE ARMATE

Missione umanitaria – Atti inerenti a procedimento disciplinare nei confronti di militare inviato temporaneamente in Iraq

Esclusione dall'accesso per revoca della lettera di contestazione – Illegittimità

Il militare destinatario, oggetto di un procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, anche nel caso in cui la relativa nota di contestazione venga successivamente revocata dall'amministrazione competente e quindi non abbia prodotto effetti, ha comunque il diritto di voler conoscere il contenuto degli atti inerenti il

procedimento disciplinare medesimo, al fine di valutarne il contenuto ed eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dallo stesso.

Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Procedura paraconcorsuale

Graduatoria per dipendenti che hanno avanzato domanda per trasferimento

È legittima l'istanza di accesso alla graduatoria ed alle relative domande dei dipendenti di personale militare che hanno avanzato domanda di trasferimento in coincidenza con il trasferimento degli uffici. Trasferimento richiesto e non ottenuto dal ricorrente atteso che la partecipazione alla procedura para-concorsuale fa sorgere in capo all'istante un interesse qualificato ex lege a richiedere copia della relativa documentazione per la tutela della propria situazione giuridica.

Ricorso contro il Ministero della Difesa deliberato il 28 giugno 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Richiesta di accesso alla lista dei militari prenotati per i comandi alleati all'estero

È legittima

L'appartenenza alle forze armate legittima il ricorrente ad accedere alla lista dei militari prenotati per i comandi alleati all'estero atteso che l'interesse del ricorrente appare indubbiamente di consistenza maggiore dell'interesse di mero fatto e, quand'anche non gli si volesse riconoscere la dignità di interesse legittimo, dovrebbe pur sempre attribuirglisi quelle caratteristiche di "serietà" e "non mera emulatività" che per consolidata giurisprudenza amministrativa costituiscono legittimazione all'accesso.

Ricorso di un privato contro il Comando Generale dei Carabinieri deliberato il 28 giugno 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

GARA

Appalto lavori pubblici - Atti di revoca autorizzazione S.A. - Diniego

Per pendenza procedimento penale - Legittimità Fattispecie

In tema di appalti di lavori pubblici, è legittimo il diniego di accesso agli atti relativi alla revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di attestazione da parte di una S.O.A. ai sensi dell'art. 10 commi 5 e segg. D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, motivato dalla pendenza di un procedimento penale e dal contestuale rifiuto all'esibizione della documentazione richiesta da parte del titolare dell'indagine penale, trattandosi di attività investigativa ancora nella fase delle indagini preliminari e quindi coperta da segreto istruttorio.

TAR Lazio-Roma - Sez. III - Sentenza n. 4556 del 14 giugno 2006 - Pres. BACCARINI, Est. PANZIRONI Soc. Soa Nazionale Costruttori (avv.ti Cammareri e Colantoni) C. Autorità vigilanza lavori pubblici (Avv.ra gen. Stato) ed altri (n.c.).

Appalto Servizio di controllo attività di ristorazione scolastica - Progetto tecnico dell'aggiudicatario

Diniego copia a terzi - Illegittimità

È illegittimo il rigetto di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo a una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di controllo dell'attività

di ristorazione scolastica comunale, al fine di tutelare il know how aziendale limitando l'accesso alla sola forma della visione e impedendo l'estrazione di copia degli atti richiesti, atteso che non sussistono nell'ambito di un servizio di controllo di tale attività, che deve essere svolto secondo le specifiche e dettagliate modalità prestabilite dal capitolato d'oneri, effettive ragioni di tutela del detto know how.

TAR Lombardia - Sez. III - Sentenza n. 859 del 4 aprile 2006 - Pres. Riggio, Est. Blanda - Soc. Conal (avv.ti I, e M. Militerni) c. Comune di Pavia (n.c.) e Soc. Aristos (avv. Boifava).

Accesso ai documenti amministrativi - Richiesta di copia del provvedimento di nomina della Commissione di aggiudicazione di un appalto, dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicataria

Diniego - Nei confronti del soggetto privo di posizione legittimante - Per mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara - Legittimità

L'assenza di posizione legittimante a contestare lo svolgimento di una gara, in quanto non supportata dalla presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura stessa, comporta che è inammissibile la contestazione nei confronti del diniego espresso dall'amministrazione sulla richiesta di copia del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice dell'appalto, della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e di quella economica, presentata dall'aggiudicataria.

C.d.S. Sez.VI - Sentenza n. 7616 del 30 dicembre 2005 - Pres. Schinaia - Est. Romeo - S. di N.P. (avv. Lorusso) c. Soc. esercizio aeroporti Puglia S.p.A. (avv. Torna), Ministero infrastrutture e trasporti e altro (n.c.). (Conferma TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 4813 del 2004).

Accesso alla documentazione prodotta da altra impresa partecipante

Ammissibilità

In tema di accesso ai documenti amministrativi, va riconosciuta piena tutela al diritto di difesa dei propri diritti e interessi dell'impresa partecipante ad una gara di appalto riferiti all'esigenza di salvaguardare il proprio prodotto dalla comparazione negativa effettuata, in una relazione allegata all'offerta, da altra impresa concorrente alla gara e, conseguentemente, va ordinato all'amministrazione appaltante di rilasciare copia della predetta relazione (nella specie, l'impresa partecipante ad una procedura di selezione per l'acquisto di arredi ospedalieri chiedeva copia di una relazione prodotta dall'aggiudicataria che formulava confronti e valutazioni tecniche su procedure produttive svolte nell'ambito della propria attività imprenditoriale, ma l'amministrazione senza peraltro motivare sul punto - consentiva l'accesso solo nella forma della visione).

TAR Veneto - Sez. I - Sentenza n. 107 del 20 gennaio 2006 - Pres. Amoroso - Est. Rocco - Soc. I. (avv. Ferrante, Curato) c. ULSS n. 6 (n.c.), Soc. B. (n.c.).

Appalto – Giustificazioni offerte anomale

Impresa concorrente – Ha diritto

L'Impresa partecipante a una gara d'appalto ha diritto di prendere visione ed estrarre copia delle giustificazioni prodotte dall'aggiudicataria in ordine al sospetto di anomalia della sua offerta.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 2223 del 20 aprile 2006 - Pres. Schinaia, Est. Minicone - Soc. New System Servite (avv. Giacalone) c. Ministero interno (avv. St. De Felice) ed altri (n.c.) - (Annulla T.A.R. Veneto, Sez. I, 29 luglio 2005 n. 3054).

Contratti pubblici – Offerta aggiudicataria

Accesso limitato alla visione

L'Impresa partecipante a una gara indetta per l'aggiudicazione di un contratto d'appalto pubblico ha diritto all'accesso all'offerta dell'aggiudicataria, seppure limitato, per tutelare la riservatezza di quest'ultima, alla sola presa visione.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 3418 del 7 giugno 2006 - Pres. Schinaia, Est. Chieppa Soc. Siemens (avv.ti Izzo e S. e R. Bonatti) c. Soc. Sistemi Territoriali (avv.ti Annoni e Segato) ed altro (n.c.) (Annulla T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 marzo 2005 n. 818).

Offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie

Sono accessibili

Sono accessibili le offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie a gara di appalto conclusa atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006 su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali.

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Ricorso al T.A.R. del controinteressato contro decisione accoglimento istanza di accesso

È possibile

È possibile per il controinteressato proporre direttamente ricorso al T.A.R. avverso la decisione di accoglimento della richiesta di accesso, purché il ricorrente dimostri o anche semplicemente dimostri o anche semplicemente affermi di essere titolare di un interesse protetto, personale, concreto e attuale rispetto alla decisione che si chiede al giudice amministrativo di adottare.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 9 ottobre 2006 su richiesta del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

GESTORE PUBBLICO SERVIZIO

Accesso ai documenti amministrativi

È possibile sia in relazione all'attività di diritto amministrativo sia a quella di diritto privato - Ove legata da un nesso di strumentalità alla gestione del servizio

L'attività amministrativa, cui gli art. 22 e 23, L. n. 241 del 1990, correlano il diritto di accesso, comprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 7624 del 30 dicembre 2005 - Pres. Schinaia - Est. Chieppa Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c. V.N. (avv. Doria, Di Bacco). (Conferma TAR Lombardia, Brescia, n. 1473 del 2004).

GIURISDIZIONE

Accesso ai documenti amministrativi

Autonomia

Il rimedio giurisdizionale contro il silenzio formatosi sulla domanda di accesso ai documenti amministrativi (art. 22 ss. L. 7 agosto 1990 n. 241), tende ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale. L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisce un bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente e indipendentemente dalla posizione sulla quale possa incidere l'attività amministrativa. L'autonomia del diritto di accesso, cioè, rende irrilevanti gli sviluppi intervenuti nella correlata posizione giuridica sostanziale, i quali non possono riflettere i loro effetti sull'azione volta alla conoscenza dei documenti amministrativi.

C.d.S. Sentenza n. 747 dell'8 novembre 2005 - Pres. Barbagallo Est. Corsaro - C.A. (avv. Consoli, Barreca) c.Università degli studi di Catania (Avv. Stato). (Riforma TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 610 del 2005).

IMPOSTE E TASSE

Cartelle esattoriali

Accessibilità

Sono accessibili le cartelle esattoriali la cui esibizione sia richiesta e supportate dall'interesse a ottenere copia al fine di poter esperire opportuni controlli in ordine alle operazioni alla base della loro emissione.

TAR Calabria-Reggio Calabria - Sentenza n. 533 del 10 aprile 2006 - Pres. Caruso, Est. Nunziata – Iacopino (avv. Sofia) c. Soc. E.TR (avv. Pizzi).

Cartella esattoriale – detenuta dal concessionario

Accessibilità

Sono soggette all'accesso da parte del contribuente, ai fini dell'estrazione di copia, le cartelle esattoriali detenute dal concessionario del servizio pubblico di riscossione tributi.

TAR Calabria-Reggio Calabria - Sentenza n. 1244 del 4 luglio 2006 - Pres. ed Est. Caruso - Pancallo (avv. Pancallo) c. Soc. Esazione Tributi di Cosenza (avv. Pizzi).

Duplicazione pretesa impositiva

Istanza di accesso di una società agli avvisi di accertamento IVA di altra società – È legittima

È legittimo per una società estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di un'altra società quando l'istanza è finalizzata a verificare se l'amministrazione finanziaria ha operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo un avviso di accertamento nei confronti della società istante dopo aver recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Ricorso di una s.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

IMPRESE

Licenza di pubblico servizio - Provvedimento di sospensione della licenza

Relazione di servizio dell'Arma dei carabinieri – Inaccessibilità – Limiti

Il destinatario di un provvedimento amministrativo (ampliativo o restrittivo che sia) ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti della serie procedimentale che abbiano portato all'adozione del provvedimento finale, tranne quando si tratti di documenti che ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. c), della legge n. 241 del 1990, rientrano tra quelli sottratti all'accesso in quanto"… riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Comunque, nel bilanciamento dei contrapposti interessi è possibile rilasciare il documento omettendo (ove ciò sia possibile), quelle parti dello stesso che possano pregiudicare le esigenze di prevenzione e repressione della criminalità di cui fa menzione il succitato art. 24, comma 6, lett. c).

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 20 novembre 2006 su istanza di un privato.

INDAGINI ISPETTIVE

Dichiarazioni dei lavoratori in sede di ispezione ministeriale

Limitazioni ex art. 2 comma 1 lett. c) D.M. n. 757 del 1994 – Disapplicazione

L'art. 2 comma 1 lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757, che sottrae al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione delle indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto di lavoro, si pone in palese contrasto con l'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, per il quale il diritto alla riservatezza recede di fronte al diritto di difesa, e pertanto deve essere disapplicato in virtù del principio generale secondo il quale, nel conflitto fra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa rispetto alla norma regolamentare ogni volta che questa precluda l'esercizio di un diritto soggettivo.

TAR Veneto - Sez. I - Sentenza n. 301 del 6 febbraio 2006 - Pres. Amoroso, Est. Buricelli - Soc. Runaway (avv.ti Spolverato e Perin) c. Ministero lavoro (avv. St. Brunetti) ed altri (n.c.).

INFORMAZIONI

Mera richiesta di informazioni

Inammissibilità

Pur se è vero che il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici (nella specie, la società Poste italiane) e nei confronti di atti aventi natura privatistica, atteso che tali soggetti debbono comunque improntare la loro attività ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, è altresì vero che debbono comunque sussistere le condizioni che lo legittimano e ne consentono l'effettivo esercizio; pertanto, il diritto di accesso non può che riguardare atti esistenti e non già tendere all'acquisizione di mere informazioni, il cui onere di ricerca venga imputato al soggetto destinatario,

con appesantimento per la sua organizzazione ed ostacolo al normale esercizio della propria attività.

TAR Molise - Sentenza n. 79 del 3 febbraio 2006 - Pres. Piscitello, Est. Tricarico - Preziuso (avv.ti Di Pardo e Iacovino) c. Soc. Poste italiane (avv. Fiorillo).

INPS

Accesso atti procedure concorsuali interne

Istante non ha partecipato – Diniego

È legittimo il diniego, opposto dall'INPS alla richiesta formulata da una propria dipendente di accedere alla documentazione relativa a procedure di selezione interna, alle quali la stessa non risultava aver presentato domanda di partecipazione atteso che l'istanza formulata appare pretestuosa e volta ad un controllo generalizzato dell'attività concorsuale svolta dall'amministrazione. Infatti il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche non può costituire né uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa nè può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, che non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa, così come espressamente precisato dal novellato art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006 su richiesta di un privato.

LAVORO

Accesso ai documenti del proprio fascicolo personale

È legittimo

Appare illegittimo il silenzio tenuto dall'amministrazione sulla richiesta di accesso ai documenti del proprio fascicolo personale, alle schede valutative personali nonché al fascicolo di massima contenente la normativa e le circolari ministeriali per la trattazione e redazione delle schede valutative dell'attività dei dirigenti tesa a conoscere i fatti e i motivi posti a fondamento nell'attribuzione del punteggio.

Ricorso di un privato contro il Ministero dell'Interno formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 20 dicembre 2006.

Cura e difesa di interessi giuridici - Infortuni - Sul lavoro accesso a documentazione detenuta dall'INAIL

Finalità di produzione in causa civile - Diniego - Illegittimità - Sussistenza

È illegittimo il diniego opposto dall'INAIL all'istanza del lavoratore di accesso alla documentazione amministrativa e medica concernente un infortunio sul lavoro, che sia resa necessaria per la produzione in una causa di lavoro, basato sull'assunto che il relativo diritto non sussisterebbe quando l'esame documentale è strumentale alla predisposizione di mezzi di prova in una controversia tra privati alla quale l'amministrazione sia estranea e nella quale potrà fornire gli elementi richiesti dall'organo giudicante

TAR Veneto - Sez. III - Sentenza n. 4307 del 20 dicembre 2005 - Pres. Zuballi - Est. Gabbricci - A. (avv. Spata) c. INAIL di Vicenza (n.c.).

Dichiarazioni rese da dipendenti nel corso di una attività ispettiva

Riservatezza

L'art. 2, comma 1, lettera C) del D.M. numero 757 del 1994 è finalizzata a salvaguardare la posizione dei lavoratori dipendenti che, nel corso di indagini ispettive, rendono dichiarazioni relative al proprio rapporto di lavoro e che possono coinvolgere anche il datore di lavoro. Nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato è legittimo accedere agli atti della attività ispettiva.

Ricorso di un privato contro il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Genova deliberato il 28 giugno 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

LEALE COLLABORAZIONE

Rilevanza

Fattispecie

È legittimo il diniego di accesso ai documenti amministrativi avente per oggetto l'incartamento relativo all'autorizzazione a detenere e a vendere esplosivi di seconda e terza categoria - opposto al Comune da parte della Prefettura - motivato fra l'altro dall'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, salva e impregiudicata l'utilizzazione del diverso strumento della leale collaborazione istituzionale fra Pubbliche amministrazioni.

TAR Umbria - Sentenza n. 300 del 12 maggio 2006 - Pres. ed Est. Lignani - Comune di Foligno (avv. Prestipino) c.Ufficio territoriale del Governo di Perugia (Avv.ra distr, Stato) ed altro (n.c.).

NORMATIVA

Applicazione L. n. 15 del 2005

Regolamento governativo – Necessità

Le disposizioni dettate in materia di accesso ai documenti dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 si applicano dall'entrata in vigore del nuovo regolamento governativo sull'accesso.

C.d.S. Sez. VI - Sentenza n. 555 del 10 febbraio 2006 - Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Codacons (avv. Rienzi) c. Ministero giustizia ed altro (avv. St. Tortora) e Soc. Poste Italiane (avv.ti Sandulli, Filippetto e Molè) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 3 settembre 2004 n. 8325).

ORDINI PROFESSIONALI

Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

Si applica

Agli ordini professionali (nella fattispecie ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri) si applica la normativa riguardante l'accesso ai documenti amministrativi.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 20 dicembre 2006 su richiesta del Centro per i diritti del Malato.

ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Provvedimento di inquadramento

Accessibilità

Sono accessibili i decreti direttoriali con i quali è stata iscritta e poi cancellata nel registro delle organizzazioni di promozione sociale in quanto l'associazione è titolare di un interesse da considerarsi qualificato, vale a dire, concreto, attuale e diretto, a conoscere le vicende che hanno riguardato il proprio inquadramento nel registro delle organizzazioni di promozione sociale, ai fini di una eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziale. La documentazione richiesta, tra l'altro, è da considerarsi pubblica; relativamente ad essa non è configurabile alcuna posizione di controinteresse, dal momento che il ricorrente chiede di accedere a documenti amministrativi riguardanti la situazione propria e non la situazione di terzi.

Ricorso contro il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 19 settembre 2006.

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Accesso ai documenti - Soggetti di diritto privato

Applicabilità - Limiti

Ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, l'istanza di accesso ai documenti può essere rivolta anche a soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività.

TAR Calabria-Reggio Calabria - Sez. I - Sentenza n 492 del 27 marzo 2006 - Pres. Caruso, Est. Burzichelli - Melara (avv. Zoccali) c. Azienda ospedaliera Branchi Melacino Morelli (avv.ti Foti, Curatolo e Rabotti) ed altro (n.c.).

ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Accesso ai documenti amministrativi

Legittimazione

L'organizzazione sindacale in quanto titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di atti e documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, è legittimata all'accesso quando sia azionato per garantire la trasparenza della condotta dell'amministrazione in relazione a interessi superindividuali di cui sia portatrice.

C.d.S. Sentenza n. 747 dell'8 novembre 2005 - Pres. Barbagallo Est. Corsaro - C.A. (avv. Consoli, Barreca) c. Università degli studi di Catania (Avv. Stato). (Riforma TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 610 del 2005).

Accesso verbale riunione

Interesse concreto – Legittimità

Un rappresentante della RSU di un Istituto Tecnico Industriale ha diritto di avere copia del verbale di una riunione tra il dirigente scolastico ed il personale ATA atteso che la richiesta è strettamente correlata alla funzione svolgimento della funzione di RSU del richiedente.

Ricorso di un privato contro un Istituto Tecnico Industriale deliberato il 19 settembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Atti interni della P.A. - Scelte politico strategiche

Non sono accessibili - Fattispecie

Sono esclusi dall'accesso richiesto da un'Associazione sindacale gli atti interni della Pubblica amministrazione aventi per oggetto insindacabili valutazioni di natura politico-strategica in ordine alla convenienza di scelte da adottare nell'ambito di una negoziazione con l'Associazione stessa (nella specie, concernente il trattamento pensionistico complementare del personale dipendente).

TAR Lazio-Roma - Sez. I - Sentenza n. 1038 del 11 febbraio 2006 - Pres. De Lise, Est. Modica De Mohac - Federazione autonoma lavoratori Banca d'Italia (avv.ti Lioi, Marenghi e Viti) c. Consob (avv.ti Bigianti, Ermetes e Vampa).

PARCHEGGIO

Portatore di handicap – Diritto alla riservatezza dei dati concernenti il proprio stato di salute

Diritto di accesso - Prevalenza

Pur non essendo comparabile l'interesse a poter fruire della pubblica via secondo le prescrizioni del codice della strada con l'interesse della persona portatrice di handicap a tutelare la riservatezza dei dati concernenti il proprio stato di salute, trattandosi di un inviolabile diritto della personalità, qualora i medesimi dati escano dalla sfera privata dall'interessato e divengano il presupposto per l'attribuzione, a conclusione di un procedimento amministrativo, di diritti speciali o esclusivi di diritto pubblico, differenziati da quelli della generalità dei consociati, in deroga all'art. 3 comma 1, Cost., non può essere negato, ai cittadini direttamente interessati dal medesimo contesto ambientale, che sono già necessariamente a conoscenza del trattamento differenziato dovuto a ragioni di salute, il diritto di accedere, con tutte le necessarie cautele, ai connessi atti amministrativi.

TAR Lazio - Sez. II - Sentenza n. 212 dell'11 gennaio 2006 - Pres. La Medica - Est. Sestini CODACONS (avv. Rienzi, Libbi, Perluigi) c. STA (avv. Parenti) e Comune di Roma (avv. Magnanelli) e altro (n.c.).

Riserva di aree pubbliche al parcheggio di singoli soggetti o categorie di utente

Sussiste diritto di accesso

Gli utenti della strada radicati sul territorio hanno diritto di accedere a tutti gli atti concernenti la riserva di aree pubbliche al parcheggio di singoli soggetti o di singole categorie di utenti.

TAR Lazio - Sez. II - Sentenza n. 212 dell'11 gennaio 2006 - Pres. La Medica - Est. Sestini CODACONS (avv. Rienzi, Libbi, Perluigi) c. STA (avv. Parenti) e Comune di Roma (avv. Magnanelli) e altro (n.c.).

PENSIONE

Accesso ai documenti amministrativi

Per causa di separazione

All'INPS è inibito il rilascio dei dati inerenti all'ammontare della pensione di un assistito, ancorché richiesti dal coniuge, che intende avvalersene in una causa di

separazione, perché esso è vietato da apposito regolamento dell'Ente, ed il giudizio instaurato dal richiedente, ancorché dette informazioni siano state illegittimamente rilasciate, ancor prima che improcedibile è da ritenersi inammissibile per mancata evocazione della controinteressata, trattandosi di dato personale sensibile, tutelato dal diritto alla riservatezza del percettore.

TAR Friuli Venezia Giulia - Sentenza n. 2 dell'11 gennaio 2006 - Pres. Borea - Est. Di Sciascio -Marcuzzo (avv. Longo) c. INPS (avv. Formicola, Bonetti, Rando).

PORTO D'ARMI

Decreto prefettizio di revoca

Accesso agli atti del procedimento – Deve essere consentito

È legittima la richiesta di accesso avanzata da un privato ad un ufficio territoriale di governo ai documenti inerenti il procedimento che ha determinato l'emanazione di un decreto prefettizio con il quale è stato disposto il divieto di detenere ogni tipo di arma o munizione in quanto è prevalente il dirotto di difesa. Tuttavia può essere negato l'accesso agli atti eventualmente afferenti informative penali ed eventuali indagini in corso, anche attraverso il ricorso alla tecnica degli omissis.

Ricorso di un privato contro la Prefettura di Macerata – Ufficio territoriale del Governo deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 26 ottobre 2006.

POSTE, TELEGRAFI, TELEFONI E RADIOCOMUNICAZIONI

Accesso

Diritto degli operatori editoriali ad accedere ai dati di tiratura e diffusione - Sussiste

Gli operatori editoriali hanno diritto di accedere a tutti i dati (quali tiratura e diffusione), rilevanti ai fini del buon andamento del mercato editoriale, detenuti dall'Autorità di regolazione di quel mercato, a tutela dei propri diritti sanciti dagli artt. 21 e 41, Cost. e dal Trattato europeo ed in particolare del proprio diritto a svolgere liberamente la propria iniziativa economica di manifestazione del pensiero secondo condizioni di piena concorrenzialità.

TAR Lazio - Sez. II - Sentenza n. 14906 del 28 dicembre 2005 - Pres. La Medica - Est. Sestini - E.N.A. S.p.A. (avv. Cevolotto, Tolentinati) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv. Stato) e I.S. 24 O.E. s.r.1. (avv. D'Agostino, Balbis, Callisto).

PREVIDENZA SOCIALE

Pensionato I.N.P.S. - Documentazione contributiva e pensionistica

Accessiblità

Ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, il soggetto titolare di pensione diretta e/o di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. ha un interesse tutelato, concreto ed attuale a prendere visione e ad estrarre copia della documentazione relativa alla propria posizione contributiva e pensionistica.

TAR Puglia - Sez. I - Sentenza n. 3174 del 1 settembre 2006 - Pres. ed Est. Ferrari - Pugliese (avv. Ponzone) c. I.N.P.S. (n.c.).

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Esercizio del diritto di accesso

Presupposto – Detenzione documento

La pendenza di un procedimento non è condizione per l'esercizio del diritto di accesso, potendo quest'ultimo essere esercitato sia a procedimento concluso sia qualora un procedimento non sia stato nemmeno avviato dell'amministrazione, purché questa detenga i documenti oggetto della richiesta.

Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006.

Sospensione dell'efficacia del provvedimento favorevole all'accesso

È possibile

Non si determina automaticamente la sospensione dell'efficacia del provvedimento favorevole all'accesso a seguito della proposizione del ricorso amministrativo da parte del controinteressato quando per privare dell'efficacia un provvedimento che il ricorrente assuma essere illegittimo, occorre infatti produrre domanda di sospensione dello stesso. Pur non essendo espressamente previsto dalla normativa sul diritto di accesso alcun rimedio di natura cautelare, esso deve ritenersi esperibile dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, atteso che la tutela cautelare costituisce parte integrante e fondante della tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi – in qualsiasi sede – ai sensi dell'art. 24 della Costituzione.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 9 ottobre 2006 su richiesta del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Invio documenti per fax

Principio generale

La possibilità di inviare via telefax i documenti oggetto della richiesta di accesso, non è prevista se non in casi particolari in cui il richiedente comprovi l'impossibilità seria ed oggettiva di recarsi presso gli uffici dell'amministrazione per esercitare il diritto di accesso; viceversa sarà onere dell'avente diritto recarsi presso gli uffici dell'amministrazione negli orari e nei giorni da questa indicati, per prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

Ricorso di un privato contro il Ministero della pubblica istruzione formulato nella riunione del 19 settembre 2006.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Accesso ai documenti - Carabiniere - Sottoposto a procedimento disciplinare

Disposizioni di servizio riservate - Accessibilità - Fattispecie

Ai sensi dell'art. 10 L. 7 agosto 1990 n. 241, nell'ambito di un procedimento disciplinare è illegittimo il diniego di accesso alle disposizioni di servizio per i militari impiegati in servizio di vigilanza interna (esterno del fabbricato) al Centro di accoglienza e permanenza temporanea (C.P.T.) per i cittadini extracomunitari di Milano Porta Monforte opposto ad un soggetto che presta

servizio nell'Arma dei carabinieri, in quanto tale tenuto al rispetto del segreto d'ufficio.

TAR Lombardia-Milano - Sez. I - Sentenza n. 211 del 3 febbraio 2006 - Pres. Barbieri, Est. Cacciari - Cuomo (avv. se stesso) c. Ministero difesa (Avv.ra distr. Stato).

Accesso di terzi

Esclusione di terzi

Non è consentito ai terzi l' accesso alle delibere, agli atti e ai documenti dei procedimenti disciplinari, non potendosi distinguere tra atti genericamente amministrativi di carattere prodomico contenenti solo gli elementi essenziali della futura decisione – che potrebbero assertivamente essere liberamente accessibili – e atti del procedimento disciplinare vero e proprio come tali inaccessibili (nella specie, si trattava dell'autorizzazione all'uso di un determinato nome nella regione sociale di uno studio legale).

TAR Lazio-Roma - Sez. III - Sentenza n. 4558 del 14 giugno 2006 - Pres. Di Giuseppe, Est. Real Fonzo – Studio Pavia & Harcourt LPP (avv. Piccardo) c. Consiglio ordine avvocati di Roma.

Fascicolo personale

Diniego di accesso

È legittimo il diniego all'istanza di un finanziere all'accesso ai documenti del proprio fascicolo personale dai quali emergerebbe "l'incompatibilità ambientale" causata dalla frequentazione di persone di dubbia reputazione, in quanto i suddetti documenti sono inclusi tra le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in base al combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, art. 8 del d.P.R. n. 352 del 1992, dell'art. 4 del D.M. n. 603 del 1906 e degli art. 10 e 15 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorso contro la Guardia di Finanza deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Mancato avvio procedimento – Relazione di servizio

Irrilevanza – Fattispecie

Ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 è illegittimo il diniego di accesso avente per oggetto un documento in possesso dell'amministrazione motivato con riferimento alla circostanza che l'atto in questione non è stato inserito nel fascicolo personale del dipendente ne è sfociato in un procedimento amministrativo tale da incidere nella sfera giuridica dell'interessato, atteso che ciò non è sufficiente a giustificare il detto diniego, laddove il documento contenga elementi negativi nei confronti del richiedente. (nella specie, si trattava di una relazione di servizio protocollata dalla capo sala di una Unità sanitaria locale con contenuto negativo a carico di un'infermiera.

TAR Valle d'Aosta - Sentenza n. 117 del 21 giugno 2006 – Pres. Guida, Est. Filippi – Scalera (avv. Navarra) c. U.S.L. Regione Valle d'Aosta (n.c.)

PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE

Sentenza

È accessibile

La sentenza, in quanto atto emesso dalla struttura organizzativa afferente il Tribunale, considerato nell'accezione di amministrazione e non di organo giurisdi-

zionale, è da considerarsi quale documento amministrativo, la cui disciplina in merito alla sua accessibilità o meno è da rinvenire nei principi sanciti dai relativi articoli della legge n. 241/1990 e in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta emessa e resa disponibile erga omnes con il deposito in cancelleria, è un atto pubblico, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

Ricorso di un privato contro il Tribunale ordinario di Padova deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

PROCEDIMENTO ISPETTIVO

INPS – diniego accesso verbali e/o documenti formati

Motivazione generica destituita di giuridico fondamento

La motivazione addotta dall'INPS (l'amministrazione nega l'accesso in quanto tale documentazione sarebbe "dettagliatamente elencata nel frontespizio del verbale di accertamento") su cui si è basato il diniego è destituita di giuridico fondamento considerato che il rinvio contenuto nel verbale di accertamento appare generico e che comunque le amministrazioni sono tenute a rilasciare copia dei documenti a qualsiasi titolo detenuti, anche se non formati dall'amministrazione stessa, purché rilevanti rispetto alla richiesta di accesso.

Ricorso di una s.r.l. contro l'INPS - sede di Vicenza – deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Relazione I.N.P.S. - Dichiarazioni dei lavoratori agli ispettori

Accessibilità Art. 17 regolamento I.N.P.S. - Va disapplicato

Previa disapplicazione, delle disposizioni del regolamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sul diritto di accesso, sussiste il diritto dell'impresa destinataria di un verbale di accertamento relativo all'omissione di versamento di contributi ad accedere alle dichiarazioni rese dai lavoratori sulla cui scorta è adottato il verbale di accertamento medesimo.

TAR Veneto - Sez. III - Sentenza n. 472 del 1 marzo 2006 - Pres. Zuball., Est. Savoia Soc. Spedizioni Visonà (avv.ti Russo e Visintin) c. I. N.P.S. (avv. Mascia).

Rilascio di copia di una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale di una società

Ha diritto

Il rappresentante legale di una società che ha rilasciato delle dichiarazioni durante un accertamento ispettivo da parte dell'INPS ha diritto di avere copia della dichiarazione da lui stesso stesso rilasciata atteso che nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso, dal momento che è lo steso titolare del diritto alla riservatezza a richiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Ricorso di un privato contro l'INPS deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l' accesso ai documenti amministrativi.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO

Garante della concorrenza e del mercato

Soggetto incolpato - Inopponibilità

In tema di accesso agli atti, notizie e dati in possesso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alla sua attività di vigilanza, costituenti la base di un procedimento volto all'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, non possono essere opposte all'interessato esigenze di riservatezza dei terzi, la protezione dei quali appare recessiva rispetto alle confliggenti esigenze difensive dell'incolpato; costui non può tuttavia vantare la pretesa a visionare anche gli atti e i documenti che non sono stati (o non devono essere) utilizzati a fini accusatori nei suoi confronti (nella specie, si è ritenuto che l'amministrazione, qualora neghi o limiti l'accesso in ragione di una pretesa irrilevanza di taluni documenti nel procedimento sanzionatorio, assuma un autovincolo nella propria azione, non potendo più utilizzare detti documenti ai fini della formazione della successiva volontà

TAR Lazio - Sez I - Sentenza n. 12985 del 5 dicembre 2005 - Pres. De Lise – Est. Modifica de Mohac – S.p.A. e altro (avv. Mazzoni, Roberti e Luttanzi) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato)

Consob accesso ai documenti amministrativi

Procedimento Avviso di provvedimento negativo - Non occorre

Non si applica l'art. 10 bis L. n. 241 del 1990 ai procedimenti diretti ad ottenere l'accesso ad atti, notizie e dati in possesso della Consob in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, in ragione di un elemento testuale (l'elenco contenuto in tale disposizione non sembra avere carattere di tassatività) sia di un dato sistematico (il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale).

TAR Lazio - Sez. I - Sentenza n. 13562 del 13 dicembre 2005 - Pres. De Lise Est. Panzironi Dn S.p.A. e altro avv. Satta, Colombo e Romano) c. Commissione nazionale per le società e la borsa (avv. Biagianti, Providenti e Randisi).

Consob accesso ai documenti amministrativi

Segreto d'ufficio - Soggetto estraneo al procedimento amministrativo Opponibilità

In materia di accesso ad atti, notizie e dati in possesso della Consob in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento sanzionatorio o disciplinare, può essere opposto il segreto di ufficio ex art. 4, comma 10, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al soggetto estraneo a quel procedimento repressivo, ancorché coinvolto in controversie pendenti innanzi ad altre autorità.'

TAR Lazio - Sez. I - Sentenza n. 13562 del 13 dicembre 2005 - Pres. De Lise Est. Panzironi Dn S.p.A. e altro avv. Satta, Colombo e Romano) c. Commissione nazionale per le società e la borsa (avv. Biagianti, Providenti e Randisi).

PUBBLICO IMPIEGO

Accesso ai verbali di conciliazioni di altri dipendenti

È legittimo

È illegittimo il diniego all'istanza di accesso di un dipendente della Conti dei Conti che aveva chiesto l'accesso degli atti amministrativi e dei relativi verbali di

conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione con la motivazione che in materia di contenzioso del lavoro l'istituto opera non in quanto pubblica amministrazione bensì alla stregua e con i poteri del privato datore di lavoro.

Ricorso di un privato contro la Corte dei Conti deliberato il 20 dicembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Atti relativi a trasferimento

Accessibilità

È illegittimo il diniego di accesso agli atti relativi al trasferimento di un dipendente pubblico adibito ad altro incarico, tenuto conto della rilevanza, attualità e personalità dell'interesse fatto valere con l'istanza rimasta inevasa, consistente nell'interesse a tutelare la propria dignità professionale mediante il mantenimento in servizio non si nella sede di provenienza, ma altresì nella posizione già acquisita.

TAR Lazio-Roma - Sez. II quater - Sentenza n. 6300 del 24 luglio 2006 - Pres. Riggio, Est. Rizzetto - Vaccaio (a Castello) c. Ministero beni culturali (avv. St. Palmieri).

Procedure di promozione

Accesso agli atti – È consentito

Sussiste ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, un interesse diretto concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione relativa ad una procedura di promozione per il conferimento del grado di Primo maresciallo a cui ha preso parte, e nella quale sarebbe stato ingiustamente penalizzato

Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

RICORSO ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

Accesso ai documenti amministrativi - Ricorso di un privato contro determinazione di un ente locale

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è incompetente

Il provvedimento di diniego all'accesso ai documenti amministrativi di una amministrazione locale deve essere indirizzato al difensore civico competente per territorio in quanto come si rileva dal combinato disposto dell'art. 25, comma 4, legge 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. 184/2006, si evince come la Commissione per l'accesso sia competente a decidere sui ricorsi presentati quando l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. In caso contrario la Commissione dichiarerà inammissibile il ricorso per incompetenza.

Ricorso di un privato contro il comune di San Felice Circeo deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Domanda preordinata a conoscere il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento di quest'ultimo

È inammissibile

La domanda preordinata a conoscere il responsabile di un determinato procedimento nonché lo stato di avanzamento di quest'ultimo non è tecnicamente qua-

lificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ricorso di un privato contro l'INAIL – sede di Caserta deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Domanda preordinata conoscere l'esito di un procedimento

Non è qualificabile come richiesta di accesso ai documenti – Ricorso inammissibile

La domanda preordinata a conoscere l'esito di un determinato procedimento non è tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ricorso di un privato contro il Ministero dell'ambiente – Albo Nazionale Gestori Rifiuti – Comitato Nazionale deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Irricevibilità del ricorso

Non preclude riproposizione richiesta di accesso

La decisione di irricevibilità del ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate – Torino 1 deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Mancanza di documenti

Non legittima il ricorso

La mancanza di alcuni documenti nel fascicolo personale non costituisce diniego di accesso infatti solo l'esito negativo dell'istanza di accesso ai documenti concretizza il presupposto per la proposizione di un rituale ricorso alla Commissione.

Ricorso presentato da un privato contro l'Aeronautica Militare deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 19 settembre 2006.

Mancata allegazione del provvedimento impugnato

È inammissibile

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso nel caso in cui non sia allegato il provvedimento impugnato (salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto) in quanto i suddetto documento è fondamentale per trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso.

Ricorso presentato da un privato contro il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 20 dicembre 2006.

Mancata notifica al controinteressato

La pronuncia è sospesa

Se dall'esame di un ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in via preliminare risulta la presenza di controinteressato,

la Commissione sospende ogni definitiva pronuncia e invita l'amministrazione a provvedere alla prescritta comunicazione nei modi di legge per consentire al controinteressato di presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

Ricorso di un sindacato contro il Ministero dell'Istruzione deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Mancata notifica controinteressati

Sospensione esame ricorso

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende l'esame del ricorso quando dagli atti risulta la presenza di controinteressati. La Commissione in tale fattispecie invita l'amministrazione a notificare il ricorso presentato dal ricorrente.

Ricorso presentato da un privato cittadino contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Presenza di una pronuncia del TAR

Il ricorso è inammissibile

Il ricorso presentato alla Commissione per l'accesso è inammissibile nel caso in cui sulla medesima questione si è già pronunciato il TAR della Campania.

Ricorso di un privato contro la Regione dei Carabinieri della Campania deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorso di un consigliere comunale per diniego parziale all'accesso ai documenti amministrativi da parte del comune

È inammissibile

Il ricorso presentato da un consigliere comunale avverso un parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi da parte del comune è inammissibile in quanto la Commissione è competente avverso la determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano, tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso.

Ricorso di un privato contro il Comune di Tarquinia deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l' accesso ai documenti amministrativi.

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

Accesso ai documenti – Diniego

Impugnazione - Inammissibilità

È inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la determinazione amministrativa che nega l'accesso ai documenti amministrativa, essendo ammesso unicamente il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 25 L. 7 agosto1990 n. 241.

C.d.S. Sez. I – Sezioni consultive - 8639/2004 del 15 giugno 2005 Pres. Ruoppolo, Est. Bellavia – Pirrone (av. Gualandi) c. Ministero Interno (ricorso straordinario).

Accesso da parte del ricorrente

Ha diritto

È accessibile da parte del ricorrente la relazione stilata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato

Atteso che, pur vertendosi in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai ricorsi straordinari debba essere applicata la garanzia fondamentale di cui all'art. 24 della Costituzione.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su richiesta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Diniego dell'amministrazione non allegato

Inammissibilità

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha dichiarato inammissibile il ricorso nel caso in cui il ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego poiché dalla motivazione addotta dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso parziale la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione.

Ricorso di una società contro il Ministero della Salute deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Non allegato il diniego dell'amministrazione

Inammissibilità

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha dichiarato inammissibile il ricorso nel caso in cui il ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego poiché dalla motivazione addotta dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso parziale la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione.

Ricorso di un privato contro il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Parere del Consiglio di Stato

È accessibile

È fondato il ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi volto ad ottenere copia del parere emesso dal Consiglio di Stato in quanto allegato al decreto decisorio del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso di un privato contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze formulato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

RISERVATEZZA

Accesso ai dati ICI da parte dei Consiglieri comunali

Accessibilità

La richiesta dei consiglieri comunali di conoscere, dal 1998 ad oggi, gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI ed il gettito ordinario e quello derivante da

liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino può essere accolta, in quanto il trattamento in esame non appare in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata disciplina normativa di riferimento in materia fiscale.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti il 19 settembre 2006 su richiesta del Comune di Torrecuso.

Accesso ai documenti - Legittimazione

Prevalenza sull'esigenza della riservatezza dei terzi - Condizione

Nel bilanciamento di interessi che connota il diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali cd. sensibili, nel qual caso l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.

TAR Sardegna - Sez. II - Sentenza n. 1711 del 18 settembre 2006 - Pres. Tosti, Est. Scano - Usai (avv. Demartis) c. Ministero economia ed altro (Avv.ra distr. Stato) ed altro (n.c.).

Accesso ai documenti amministrativi

Differimento limitazioni, rifiuto - Interesse alla riservatezza - Recede - Quando l'accesso è volto alla difesa di un interesse giuridico

La riservatezza dei terzi non viene tutelata consentendo soltanto la visione, e non anche la, copia, della documentazione richiesta. L'esigenza, invece,, ben. può, essere salvaguardata con modalità diverse, (ad esempio, schermando i, nomi dei soggetti ivi menzionati), senza limitare il diritto di accesso. Inoltre, l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso (ex art. 24 comma 2 lett. d, L. n. 241 del 1990 e art. 8 comma 5 lett. d, d.P.R. n. 352 del 1992) recede quando l'accesso stesso sia esercitato, come nel caso di specie, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti,in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

C.d.S. Sez. VI – Sentenza n 6524 del 22 novembre 2005 - Giovamuni - Est. Volpe - N.S.S. società consortile a r.l. (avv. Giacalone) c. Ministero interno (Avv. Stato), Prefettura di Rovigo, Ufficio tentoriae lel Governo (u t g) (n c) Impresa splendente s.r.l., ìltio (ric.). (Riforma TAR Veneto, Sez. I, 16 maggio 2005 n. 2022).

Accesso ai documenti

Diritto - Prevalenza sulla riservatezza di terzi - Presupposti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dagli artt 22 ss. L. 7 agosto 1990 n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente, tenendo conto che in tal caso l'accesso va comunque assicurato nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia. (Nella specie, l'interesse giuridico rilevante è stato rinvenuto nella necessità di conoscere, ai fini di un ricorso volto ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, se alcuni ex colleghi nominativamente individuati, pur essendo stati licenziati dal datore di lavoro, risultavano essere stati riassunti alle dipendenze di altra società di cui lo stesso imprenditore era titolare insieme alla moglie, che aveva ad oggetto lo svolgimento di attività produttive identiche a quelle proprie della ditta individuale dalla quale l'istante era stato licenziato).

TAR Marche - Sez. I - Sentenza n. 81 del 17 marzo 2006 - Pres. Sammarco, Est. Manzi Cenci (avv. Casoni Perugini) c. Provincia di Ancona (avv.ti Domizio e Sgrignuoli) ed altri (n.c.).

Accesso ai documenti amministrativi

Prevalenza sull'esigenza di riservatezza di terzi - Condizione

Nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.

C.d.S. - Sez. I - Sentenza n. 483 del 28 febbraio 2006 - Pres. ed Est. Giamportone - Cardella (avv. Cardella) c. Assessorato regionale sanità (avv. St. Bucalo) ed altri (n.c.).

Accesso ai verbali di una ispezione INPS

Prevalenza difesa propri interessi giuridici

Il diritto alla riservatezza assume portata recessiva di fronte al diritto di accesso ogni qualvolta quest'ultimo sia funzionale come nel caso in specie (dichiarazione rese dai lavoratori, l'INPS nega l'accesso in quanto esse sarebbero coperte da segreto di ufficio a tutela della riservatezza dei lavoratori), alla difesa dei propri interessi giuridici.

Ricorso di una s.r.l. contro l'INPS - sede di Vicenza – deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Accesso alla documentazione relativa alla graduatoria per l'assegnazione personale educativo

Prevale il diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza

Deve essere consentito l'accesso di un privato agli atti in possesso del C.S.A., relativi alle graduatorie pubblicate per l'assegnazione provvisoria del personale educativo per l'anno scolastico 2006/2007 al fine di conoscere la documentazioni di due candidati ai quali è stata assegnata la precedenza in graduatoria nell'assegnazione per assistenza al familiare, pur avendo un punteggio inferiore del suo in quanto l'istante è titolare di un interesse differenziato e qualificato e pur apparendo inevitabile il contatto con i dati personali relativi a terzi – comunque avvisati ai sensi del d.P.R. n. 184/2006 – prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza di terzi.

Ricorso di un privato contro il Ministero dell'Istruzione – C.S.A. di Frosinone deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Accesso del Consigliere comunale

Principi generali

Nelle ipotesi in cui i documenti richiesti dai consiglieri comunali contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su richiesta del Comune di Pietravairano.

Atti e verbali di altri studenti

Accessibilità

I genitori in rappresentanza del figlio minore, studente partecipante ad una procedura relativa agli esami di licenza di una scuola media hanno diritto di estrarre copia degli atti, verbali e quanto pertinente agli esami di licenza media riferibili agli altri studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di "distinto", per potere così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Ricorso di due privati contro una scuola media di Caracas domiciliata presso l'Ufficio Scolastico del Consolato Generale d'Italia di Caracas deliberato il 19 settembre 2006.

Atti concorsuali

Tutela della riservatezza - È recessivo

Il diritto di accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali non può essere negato, essendo preminente in subiecta materia, rispetto alla tutela della riservatezza, l'esigenza di massima trasparenza

TAR Campania Napoli Sez. II sentenza n. 3809 del 27 aprile 2006 Pres. Ed Est. Onorato – Fusco (avv. se stesso) c. Ministeri Istruzione ed altro (avv.ra distr. Stato).

Atti gara - Accessibilità

Riservatezza altri partecipanti – Inopponibilità

Il concorrente a una gara d'appalto vanta un interesse qualificato all'accesso agli atti della procedura, a fronte del quale non può essere opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti, atteso che con l'ammissione alla gara la documentazione prodotta e l'offerta tecnico-progettuale presentata fuoriescono dalla sfera di dominio riservato alla singola impresa per formare oggetto di valutazione comparativa.

TAR Sicilia-Palermo - Sez. I - Sentenza n. 1576 del 5 luglio 2006 - Pres. Giallombardo, Est. Valenti - Consorzio Cooperative Costruzioni (avv. Mozzarella) c. Soc. Amat (avv. Armao).

Contrasto tra diritto di accesso e riservatezza

Principio generale

Nel contrasto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, il bilanciamento di interessi che ne consegue deve essere risolto (tendenzialmente) a vantaggio della privacy allorché i dati contenuti nel documento richiesto siano sensibili o supersensibili (in tal senso si veda l'art. 60, d. lgs. n. 196/2003). Qualora, viceversa, si tratti di documenti contenenti dati comuni, come è nel caso di specie, il diritto alla riservatezza appare recessivo rispetto al diritto di accesso.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 20 dicembre 2006 su richiesta di un privato.

Elencazione ex art. 4 D.M. n. 415 del 1994 - Tassatività

Esclusione - Conseguenza

L'elencazione contenuta nell'art. 4 D.M. 10 maggio 1994 n. 415, recante specificazíone dei casi di inaccessibilità ai documenti amministrativi per ragioni di riservatezza di terzi, ai sensi dell'art. 8 comma 5 lett. d) D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, non ha carattere tassativo, con la conseguenza che l'Ammini-

strazione può individuare altre categorie di atti non ostensibili per le dette ragioni

TAR Piemonte - Sez. I - Sentenza n. 1486 del 22 marzo 2006 - Pres. Gomez De Ayala, Est. Baglietto - Monti (avv. Nargiso) c. Ministero interno (Avv.ra distr. Stato).

Dati sensibili - Bilanciamento interesse dell'istante e del titolare dati sensibili

Non occorre - Condizione

Non occorre effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto che chiede l'accesso a documenti contenenti informazioni relative a dati sensibili (stato di salute, convinzioni politiche, religiose, etc.) e quello del soggetto ai quali detti dati si riferiscono nel caso in cui, attraverso opportuni omissis, è possibile non svelare l'identità di quest'ultimo.

TAR Campania – Napoli sentenza n. 7475 del 13 luglio 2006 - Sez. V - Pres. D'Alessandro, Est. Palatiello - Persico (avv. Laurenza) c. A.S.L. Grosseto 9 ed altri (n.c.).

SALUTE

Condizioni psico-fisiche e socio-familiari di un figlio - Relazioni dei servizi sociali richieste dalla Procura della Repubblica

Diritto di accesso – Non sussiste

Non sussiste il diritto ad accedere alle relazioni redatte dal personale dei servizi sociali circa le condizioni psico-fisiche e socio familiari del proprio figlio minore, su richiesta della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni perché le valutazioni operate dal personale dei servizi sociali, seppur da un punto di vista soggettivo sono qualificabili conte documenti amministrativi in quanto provenienti da una p.a., non sono espressione di attività amministrativa, essendo state: formulate solo a; seguito; di richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, rimanendo attratte al regime giuridico dell'attività giurisdizionale alla quale accedono.

TAR Sicilia - Sez. I - Sentenza n. 7248 del 13 dicembre 2005 - Pres. Giallombardo - Est. Barone - M, c. Comune di Agrigento.

SANITA'

Certificato di assistenza al parto della madre adottata del richiedente affetto da malattia ereditaria

Domanda intesa a conoscere l'identità della nonna per scopi di salute - Diniego - Illegittimità

E illegittimo il diniego di accesso opposto da una Azienda ospedaliera avente per oggetto il certificato di assistenza al parto (e della cartella clinica) della madre - adottata - dell'istante affetto da nanismo ipofisario, il quale, al fine di ricostruire i contorni esatti di tale patologia, anche per prevenire la trasmissione a eventuali eredi, ha l'esigenza di conoscere l'identità dei suoi ascendenti (nella specie, della nonna materna, essendogli nota l'identità degli avi paterni), con la precisazione che la struttura pubblica, che assume il ruolo di stanza di compensazione delle contrapposte esigenze, ha l'onere di effettuare gli accertamenti sanitari richiesti per la definizione della patologia in oggetto, così come certificata dal ricorrente medesimo, individuando il soggetto dalle cartelle cliniche in possesso, senza tuttavia divulgare l'identità della persona interessata.

TAR Lazio-Roma - Sez. III - Sentenza n. 7133 del 9 agosto 2006 - Pres. Baccarini, Est. Panzironi - Dente (avv. Marzocchi Buratti) c. Azienda ospedaliera S. Giovanni Addolorata (dott. ssa Fabbretti).

Denuncia al consiglio dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Istanza di accesso – Fondatezza

È parzialmente fondata l'istanza di accesso nei confronti dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna relativa al provvedimento di archiviazione del suddetto ordine nei confronti di un medico curante per una denuncia di un paziente che lamentava la presunta mancata consegna di farmaci salvavita.

Ricorso di un privato contro l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

SANZIONE DISCIPLINARE

Diniego – Fattispecie

Illegittimità

In relazione alla richiesta di accesso di copia di un provvedimento disciplinare, è illegittimo il diniego che l'Ente destinatario della richiesta oppone con considerazioni relative al tipo di sanzione irrogata (non comportante sospensione o perdita dello jus postulandi) o alla sua non definitività, e quindi con considerazioni attinenti esclusivamente all'oggettivo ambito di efficacia del provvedimento richiesto, inidonee ad escluderne a priori l'attitudine ad essere comunque utilizzato nel contenzioso civile attivato dal richiedente.

TAR Sicilia - Sez. II - Sentenza n. 737 del 3 aprile 2006 - Pres. Adamo, Est. Veneziano - Arnone (avv. Giudice) c. Consiglio Ordine avvocati di Sciacca (avv. Cucchiara) ed altro (n.c.).

SCUOLA

Accesso alla documentazione scolastica di altri alunni

È consentito

I genitori in rappresentanza del figlio minore il quale non era stato ammesso alla classe successiva hanno diritto di estrarre copia della documentazione riguardante gli altri alunni della classe, per poter così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Ricorso di un privato contro un Istituto statale d'istruzione secondaria superiore deliberato dalla Commissione il 9 ottobre 2006.

Accesso dei genitori di una alunna ai registri di classe e ai temi degli altri studenti

È legittimo

È legittima la richiesta di accesso del padre di una alunna ai registri di classe ai registri di classe ed ai temi degli altri studenti, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle

valutazioni compiute dalla Commissione rispetto agli altri studenti ed eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali.

Ricorso di un privato contro un Liceo di Bologna il 9 ottobre 2006 deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Accesso verbale collegio docenti

Accessibilità

È legittima la richiesta di un professore, componente di un collegio dei docenti, con la quale è stata presentata una istanza per l'estrazione in copia, resa autentica, di un verbale del collegio dei docenti con tutti gli eventuali atti allegati e l'estrazione in copia, resa autentica, del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 in quanto il prof. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

Ricorso di un privato contro un Istituto Tecnico Industriale deliberato il 19 settembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Accesso verbali riunioni collegio docenti

Legittimità

È legittima la richiesta di accesso di un professore, in qualità di componente del collegio dei docenti il quale ha richiesto l'estrazione in copia, resa autentica dei verbali delle riunioni del collegio dei docenti atteso che il professore ha un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

Ricorso di un privato contro un Istituto Tecnico Industriale deliberato il 19 settembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Domanda di trasferimento – Posto assegnato ad altro professore

Legittimità dell'istanza di accesso

È legittima l'istanza di accesso presentata da un docente a tempo indeterminato alla domanda di trasferimento e alla domanda di utilizzazione di un'altra professoressa che ha ottenuto un trasferimento alla stesso istituto per il quale l'istante ha richiesto l'assegnazione in quanto l'interesse ad accedere, ricorre ogni qual volta il richiedente rappresenti la titolarità di una situazione giuridica sufficientemente differenziata rispetto a quella del *quisque de populo*; nel caso di specie la suddetta titolarità è comprovata dalla circostanza che alla utilizzazione della stessa sede aspirava anche l'odierno ricorrente, come da domanda espressamente rivolta all'amministrazione. Di conseguenza il ricorrente aveva un indubbio interesse a verificare se l'altro professore avesse i titoli per l'assegnazione a detta sede, al fine di poter poi valutare l'opportunità di tutelare in via giurisdizionale la propria aspettativa ad ottenere la chiesta sede di servizio.

Ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari deliberato il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Esami – Accesso ai temi degli altri alunni

È legittimo

È legittima la richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla Commissione

rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali.

Ricorso di un privato contro un Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri il 20 novembre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Procedimento disciplinare

Accesso alla richiesta dei genitori di allontanamento della propria figlia dalla classe

È legittima la richiesta di accesso di una insegnante (che ha subito un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrigazione della censura) la quale ha chiesto copia della richiesta con la quale i genitori di una alunna hanno richiesto l'allontanamento della figlia dalla classe atteso che dall'esame dell'istanza, si rileva un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta, in relazione al procedimento disciplinare che l'ha interessata.

Ricorso di un privato contro una Direzione didattica deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Registri personali dei docenti

Accessibilità da parte dei genitori dell'alunno

In tema di accesso ai registri scolastici i genitori di un alunno bocciato hanno diritto di accedere ai registri personali dei docenti, per poter valutare la "legittimità" degli scrutini e delle valutazioni e conseguentemente sindacare l'attività dell'Istituto scialitico.

Ricorso di un privato contro un Liceo Classico Scientifico deliberato il 9 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Scrutini

Non costituiscono dati sensibili

I dati relativi agli scrutini non costituiscono dati sensibili, e come tali soggetti ad una particolare tutela. Gli altri scrutinati non possono ritenersi tecnicamente controinteressati, dal momento che la domanda d'accesso è preordinata soltanto ad un miglioramento della posizione del ricorrente e non anche ad un peggioramento della posizione degli altri scrutinati.

Ricorso di due privati contro una scuola media di Caracas domiciliata presso l'Ufficio Scolastico del Consolato Generale d'Italia di Caracas deliberato il 19 settembre 2006.

SENATORE DELLA REPUBBLICA

Titolo abilitante all'accesso ex se

Esclusione

Posto che il diritto di partecipazione e di accesso postula l'esistenza di un interesse personale e diretto in capo al richiedente, lo status di senatore della Repubblica non costituisce ex se titolo abilitante all'accesso in quanto il potere di controllo sul Governo, demandato dall'ordinamento al Parlamento, viene esercitato da quest'ultimo (e quindi da ciascuno dei suoi membri) nei sensi e nei modi che la Costituzione, i regolamenti parlamentari e la legge individuano partitamente.

TAR Lazio-Roma - Sez. I – Sentenza n. 2673 del 12 aprile 2006 - Pres. De Lise, Est. Savo Amodio - Zanda (avv. Sorrentiflo) c. Autorità garante concorrenza e mercato (avv. St. Fiorilli) ed altri (n.c.).

SERVIZI PUBBLICI

Servizi pubblici – Documenti del Gestore

Accessibilità – Limiti – Fattispecie

Nel caso di società privata gestore di pubblico servizio è consentita l'esibizione nelle forme previste dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 (anche prima della novella introdotta dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, che ha recepito orientamenti giurisprudenziali pregressi) dei soli atti attinenti alla gestione del servizio - e quindi adottati nel rispetto del principio di imparzialità - ovvero di quelli comunque collegati da un nesso di strumentalità con lo svolgimento del servizio. (Nella specie, si trattava di atti attinenti al rapporto di lavoro alle dipendenze della Soc. RAI Way non ritenuti produttivi di effetti nella sfera pubblicistica dell'Ente).

TAR Lazio-Roma - Sez. III - Sentenza n. 2503 del 10 aprile2006 - Pres. Corsaro, Est. Santoleri - Bassi ed altri (avv.ti Cirielli e Pugliano) c. Soc. RAI Way (avv. de Vergottini).

S.I.A.E.

Accesso ai documenti - Soggetti passivi

S.I.A.E. - È compresa

La normativa sull'accesso, di cui agli art. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica anche nei confronti della S. I. A. E. (Società italiana autori ed editori), senza che abbia rilievo in contrario il fatto che la stessa svolga attività di diritto privato, poiché essa tra l'altro gestisce interessi pubblici, oltre che nell'interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettività.

TAR Puglia - Sez. II - Sentenza n. 2420 del 3 maggio 2006 - Pres. Cavallari, Est. Capitanio - S.I.L.B. F.I P. E. di Brindisi (avv. ti Patarnello e Leo) c. S. I. A. E. (avv. ti Carnevale, Mandel e Amendola).

Diritto - Associazione imprese dello spettacolo

Atti presentati alla S.I.A.E. da ditte concorrenti - Ha diritto

In applicazione dell'art. 26 comma 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 - il quale riconosce al diritto di accesso ai documenti portata molto estensiva, sia per quanto concerne i soggetti legittimati attivi e passivi, sia per ciò che concerne l'interesse sostanziale che abilita a proporre l'istanza - deve ritenersi che un'associazione che raggruppa statutariamente imprese operanti nel settore dell'intrattenimento danzante e musicale è legittimata a tutelare, in tutte le sedi, gli interessi degli associati avverso comportamenti che possono essere qualificati come concorrenza sleale; pertanto, nulla esclude che la predetta associazione si avvalga a tale scopo del diritto di accesso agli atti che le ditte concorrenti abbiano prodotto alla S.I.A.E. al fine di dimostrare il possesso delle autorizzazioni di pubblica sicurezza necessarie per l'espletamento della specifica attività.

TAR Puglia - Sez. II - Sentenza n. 2420 del 3 maggio 2006 - Pres. Cavallari, Est. Capitanio - S.I.L.B. F.I P. E. di Brindisi (avv. ti Patarnello e Leo) c. S. I. A. E. (avv. ti Carnevale, Mandel e Amendola).

SOCIETÀ

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Accessibilità

La partecipazione maggioritaria di un comune al capitale di una società per azioni rileva un sicuro interesse pubblico nei confronti dell'attività svolta dalla società

partecipata e quindi i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 19 settembre 2006 su un quesito del Comune di Frabosa Soprana.

Di soggetti privati – INA

Inammissibilità

Il diritto di accesso agli atti amministrativi non può essere fatto valere nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, trattandosi di soggetto che non svolge attività di pubblico interesse, anche quando abbia stipulato un contratto di natura privatistica con un ente pubblico volto ad assicurare i dipendenti di quest'ultimo.

TAR Sicilia - Sez. IV - Sentenza n. 44 del 19 gennaio 2006 - Pres. Campanella - Est. Leotta - R.U. c. Azienda autonoma Terme di Acireale e Istituto nazionale delle assicurazioni (n.c.).

Partecipata da un ente pubblico - Attività che non persegue interesse pubblico

Non accessibilità

Poiché il diritto d'accesso è stato introdotto nell'ordinamento "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241), e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di "buon andamento" della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, non può riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale la Società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza. Ciò comporta,la non accessibilità dei documenti attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee alla "attività amministrativa" - e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 19 settembre 2006 su un quesito del Comune di Frabosa Soprana.

Società di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse

Documentazione è accessibile

Il rapporto di lavoro dei dipendenti di soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse è strettamente strumentale all'esercizio dell'attività stessa e la documentazione attinente a tale rapporto deve ritenersi oggetto del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22della legge 241/90.

Ricorso di un privato contro una Cooperativa sociale a responsabilità limitata deliberato il 26 ottobre 2006 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

TELECOM S.P.A.

Soggetti di diritto privato

Accesso ai documenti - È consentito

Ai sensi dell'art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241 l'accesso ai documenti amministrativi è consentito anche nei confronti dei soggetti di diritto privato "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" e tra tali soggetti rientra la Telecom S.p.A.

Ricorso del Comune di Malalbergo nei confronti della Telecom S.p.A. deliberato nella riunione del 9 ottobre 2006.

TERMINI

Diniego – Omessa impugnazione nel termine

Conseguenze – Reiterabilità dell'istanza - Condizione

La mancata impugnazione nel termine decadenziale del diniego di accesso ai documenti non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo; pertanto, l'interessato può reiterare l'istanza di accesso in presenza di fattori nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso, tenendo presente tuttavia che, qualora non ricorrano tali elementi di novità o il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'Amministrazione può legittimamente limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa.

TAR Lazio-Latina - Sentenza n. 672 del 21 settembre 2006 - Pres. Bianchi, Est. Rotondo - Soc. Thetis (avv.ti Quadrale e Lombardi) c. Autorità portuale di Civitavecchia (avv.ti Vaiano, Vergerio e Pozzi).

Natura decadenziale

Conseguenza

Il carattere decadenziale del termine di trenta giorni, fissato dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il diniego di accesso o il silenzio significativo serbato sull'istanza di accesso ai documenti, comporta che la mancata impugnazione degli stessi entro il detto termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego ove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo; di conseguenza, il soggetto interessato all'accesso può reiterare l'istanza e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o no, non rappresentati nell'originaria istanza o anche di fronte ad una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, e cioè della posizione legittimante all'accesso.

TAR Puglia-Bari - Sez. I - Sentenza n. 1612 del 5 maggio 2006 - Pres. Ferrari, Est. Anastasi - Amenduni ed altri (avv. Catacchio) c. Università degli studi di Bari (Avv.ra distr. Stato).

Richiesta parere

Sospensione

La richiesta di acquisizione della valutazione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende il termine di trenta giorni entro il quale l'amministrazione deve fornire una risposta all'istanza dell'interessato.

Parere deliberato dalla Commissione per l'accesso in data 28 giugno 2006 su quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Società per azioni a capitale pubblico

Principi Generali

La documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune deve ritenersi - in via di principio – accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio munus, può accedere agli atti della Società partecipata.

Comunque la documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse.

Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 settembre 2006 su richiesta del Comune di Castelgrande.

UFFICIO TECNICO ERARIALE

Documenti dai quali si rileva il valore dei terreni

Sono accessibili

Sono accessibili i documenti detenuti dall'Ufficio tecnico erariale dai quali si rileva il valore al mq (o complessità) dei terreni.

Ricorso presentato da un privato contro un Ufficio Tecnico Erariale di Novara deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 9 ottobre 2006.

Capitolo II

SENTENZE PIÙ SIGNIFICATIVE IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza plenaria 18/04/2006, Sentenza n. 6

Fonte: www.ambientediritto.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

FATTO

Il signor L. A. è titolare di una licenza di taxi per il collegamento territoriale con l'aeroporto di Montichiari.

Con istanza di accesso del 17 novembre 2004, egli chiedeva alla società Aeroporto Gabriele D'Annunzio l'accesso alla documentazione inerente agli appalti stipulati per il collegamento con l'aeroporto dalla società con le imprese di autolinee pubbliche e private. La società, in data 20 dicembre 2004, negava l'accesso.

L'A. reiterava la richiesta di accesso con istanza del 25 gennaio 2005, cui la società opponeva diniego di analogo tenore in data 17 marzo 2005.

Avverso tale ultimo diniego, l'A. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, il quale, con sentenza 363/05, lo ha accolto.

Propone appello la società Aeroporto Gabriele D'Annunzio, insistendo, tra l'altro, sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario.

Resiste l'appellato.

La Sezione sesta di questo Consiglio di Stato, con ordinanza 4686/05, ha rimesso l'affare a questa Adunanza plenaria, in relazione alla questione della inammissibilità della impugnazione proposta, a fronte di più dinieghi all'accesso, solo nei confronti dell'ultimo diniego, in mancanza di tempestiva impugnazione degli analoghi dinieghi precedentemente opposti.

All'udienza del 14 novembre 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come più diffusamente esposto in narrativa, l'odierno appellato, titolare di una licenza di taxi, ha presentato alla società appellante, sottoposta alla disciplina in tema di accesso ai documenti, due istanze di uguale contenuto, volte a ottenere copia degli atti inerenti agli appalti stipulati dalla società appellante con imprese di autolinee per il collegamento con l'aeroporto.

Le istanze predette sono state rigettate la prima con nota del 20 dicembre 2004, non impugnata, poi - a seguito della reiterazione della domanda - con nota del 17 marzo 2005, oggetto del presente giudizio.

Il Tribunale amministrativo, nell'accogliere il ricorso, ha, tra l'altro, rilevato che, avendo ad oggetto la pretesa di accesso, l'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo, il decorso del termine di trenta giorni per l'impugnazione del diniego non precludeva la reiterabilità dell'istanza e l'impugnazione del diniego opposto alla ulteriore domanda avanzata.

L'ordinanza con la quale la Sezione sesta ha rimesso l'affare a questa Adunanza plenaria, pur propendendo per la configurabilità del diritto di accesso in termini di diritto soggettivo, ritiene che il provvedimento di diniego all'accesso debba essere impugnato nel termine decadenziale di trenta giorni, con la conseguenza che dalla mancata impugnazione discende l'inammissibilità del gravame proposto contro il successivo diniego, meramente confermativo del primo.

In particolare, la Sezione sostiene che:

a) il diritto di accesso sembra assumere, in particolare a seguito della novella legislativa introdotta dalle richiamate leggi 15 e 80/2005, consistenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, come in passato ritenuto dall'Adunanza plenaria con decisione 16/1999;

b) la consistenza di diritto soggettivo non esclude la natura decadenziale del termine per l'impugnazione del diniego (esplicito o tacito) di accesso: con la conseguenza che dalla mancata impugnazione del diniego discende l'inammissibilità dell'impugnazione del diniego successivo, avente carattere meramente confermativo di quello precedentemente opposto e consolidatosi.

Sin dall'entrata in vigore della legge 241/90 è stata dibattuta, in dottrina come in giurisprudenza, la natura giuridica del diritto di accesso.

Questa Adunanza plenaria, con decisione 16/1999, ha condiviso la tesi della configurabilità della posizione legittimante all'accesso in termini di interesse legittimo, sottolineando il collegamento della posizione del privato con l'interesse pubblico e facendo leva sulla struttura impugnatoria del giudizio.

La questione nondimeno è rimasta aperta anche dopo l'intervento dell'Adunanza plenaria, rinvenendosi nella giurisprudenza di questo Consiglio - insieme a pronunce in linea con la decisione suddetta - (Sezione quinta, 1969/04; 5034/03) decisioni che propendono ancora per la configurabilità dell'accesso in termini di diritto soggettivo (Sezione sesta, 1679/05 e 2938/03).

La tesi del diritto soggettivo fa leva essenzialmente sul carattere vincolato dei poteri rimessi all'amministrazione in sede di esame dell'istanza di accesso, poteri aventi ad oggetto la mera ricognizione della sussistenza dei presupposti di legge e l'assenza di elementi ostativi all'accesso. E si è, altresì, evidenziata la peculiarità dei poteri istruttori e decisori del giudice, i primi volti a valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali che legittimano all'accesso (Sezione quinta, 2866/04), al di là delle ragioni addotte dall'amministrazione nell'atto, i secondi estesi all'imposizione all'amministrazione di un comportamento positivo consistente nell'adempimento dell'ordine giudiziale di esibizione dei documenti (articolo 25, comma 6, della legge 241).

La tesi del diritto soggettivo risulta corroborata - come sottolineato anche in dottrina - dall'inclusione del diritto di accesso nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (articolo 22, comma 2, legge 241/90, come modificato dalla legge 15/2005) e dalla riconduzione del giudizio in tema di accesso alla giurisdizione esclusiva di questo giudice (articolo 25, comma 5, della legge 241/90, come modificato dalla legge 80/2005).

Non sembra peraltro, che nella specie, rivesta utilità ai fini dell'identificazione della disciplina applicabile al giudizio avverso le determinazioni concernenti l'accesso, prendere posizione in ordine alla natura della posizione soggettiva coinvolta.

L'accesso è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa.

Ed è evidente in tale contesto, che si creino ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto.

Trattasi, a ben vedere, di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi).

Il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette inevitabilmente sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento caratterizza marcatamente la strumentalità dell'azione correlata e concentra l'attenzione del legislatore, e quindi dell'interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all'azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell'interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati.

Sotto tale punto di vista, il giudizio a struttura impugnatoria consente alla tutela giurisdizionale dell'accesso di assicurare la protezione dell'interesse giuridicamente rilevante e, al contempo, quell'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che si è visto essere pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel delineato contesto, il disposto legislativo (articolo 25, commi 5 e 4) - che, rispettivamente, fissa il termine di trenta giorni (evidentemente decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi e qualifica in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso - pone un termine all'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza, a meno di non volerne sostenere l'assoluta irrilevanza, pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la rilevata esigenza di certezza che ha anzi indotto il legislatore a delineare un giudizio abbreviato che mal si concilierebbe con la proponibilità dell'azione nell'ordinario termine di prescrizione.

Ma il carattere decadenziale del termine reca in sé - secondo ricevuti principi, come inevitabile corollario - che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.

In altre parole, il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso; e, in tal caso, l'originario diniego, da intendere sempre *rebus sic stantibus*, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale.

Ma qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità.

Ne consegue che la determinazione successivamente assunta dall'amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile.

Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, deve ritenersi che il ricorso originario dell'odierno appellato sia inammissibile, perché proposto avverso il solo diniego di cui alla nota del 17 marzo 2005, da reputare meramente confermativo di quello precedente.

Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.

La complessità della questione trattata e i contrasti giurisprudenziali in ordine alla stessa inducono l'Adunanza plenaria a compensare tra le parti le spese del doppio grado.

PQM

L'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.studiotrojani.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 555/2006 Reg.Dec.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8610/2005, proposto dal CODACONS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma viale G. Mazzini, n. 73;

CONTRO

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

E NEI CONFRONTI DI

Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per la protezione dei dati personali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sandulli, dall'avv. Marco Filippetto e dall'avv. Marcello Molé, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via delle Quattro Fontane

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. 1, 3 settembre 2004, n. 8325, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della parte appellata e delle altre parti evocate in giudizio;

visti gli scritti difensivi;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza in camera di consiglio del 22 novembre 2005 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l'avvocato Rienzi per l'appellante, l'avvocato dello Stato Tortora per il Ministero della giustizia, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e l'Autorità per la protezione dei dati personali, e l'avv. Molé per Poste italiane s.p.a.;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il CODACONS presentava domanda di accesso, in data 16 marzo 2004, rivolta al Ministero della giustizia, al procuratore generale della Corte dei conti, all'Autorità per la protezione dei dati personali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle Poste italiane s.p.a.,

e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Roma, volta ad avere atti e notizie relativi ad una probabile convenzione intercorsa tra il Ministero della giustizia e Poste italiane, in ordine al servizio di notifica degli atti giudiziari.

1.1. Nessuna amministrazione destinataria della richiesta rispondeva e, pertanto, il Codacons adiva il T.a.r. del Lazio avverso il silenzio - rigetto.

1.2. Il T.ar. adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso, osservando che:

- quanto agli atti preparatori della convenzione, l'istanza di accesso non sarebbe sorretta da un interesse attuale, in quanto la convenzione non era ancora venuta in essere, sicché non vi sarebbe alcuna prova della sua potenziale lesività per gli interessi dei consumatori; - quanto alle altre notizie oggetto della domanda di accesso, l'istanza non avrebbe ad oggetto atti puntuali, ma presupporrebbe un'attività di elaborazione di dati da parte dell'amministrazione; - scopo reale della domanda di accesso sarebbe quello di effettuare un inammissibile monitoraggio complessivo sull'attività di Poste italiane s.p.a.

2. Avverso tale sentenza, non notificata, il Codacons ha proposto appello, notificato alle altre parti evocate nel giudizio di primo grado entro il termine lungo annuale, in date 17 e 18 ottobre 2005.

Con l'unico motivo di appello, articolato in sette paragrafi, si lamenta che:

- sussisterebbe l'interesse all'accesso da parte del Codacons, quale associazione di tutela dei diritti dei consumatori, in quanto la convenzione tra Ministero della giustizia e Poste italiane s.p.a., avente ad oggetto il servizio di notificazione degli atti giudiziari, comporterebbe un aumento delle tariffe di notifica;

- successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, e in particolare in data 15 luglio 2004, è intervenuta la stipulazione della convenzione, il che renderebbe attuale e fondata la domanda di accesso formulata dal Codacons;**-** sussisterebbe l'interesse all'accesso anche prima della stipula della convenzione;

- il Codacons avrebbe un potere esplorativo e di vigilanza sull'attività dell'amministrazione preparatoria di provvedimenti potenzialmente lesivi dei diritti dei consumatori;

- l'accesso è consentito non solo a tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi, ma più in generale a tutela di situazioni giuridicamente tutelate, e tale sarebbe l'interesse di un'associazione di tutela dei consumatori a conoscere tempestivamente di iniziative in corso, lesive dei diritti dei consumatori.

3. L'appello è infondato.

3.1. In punto di diritto, giova premettere che, secondo gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questo Consesso, e ora codificati anche dalla 1. n. 15/2005 che, benché inapplicabile alla fattispecie in esame *ratione temporis,* assume valore di canone interpretativo della disciplina vigente all'epoca della domanda di accesso proposta in data 16 marzo 2004:

- non si può in astratto negare la legittimazione del Codacons ad impugnare provvedimenti che fissano tariffe relative a servizi pubblici (argomenta da C. Stato, VI, n. 3166/2003; C. Stato, VI, n. 4098/2002; C. Stato, VI, n. 565/2002, *e, a contrario,* da C. Stato, VI, n. 3876/2003), fermo restando che essendo i provvedimenti tariffari atti generali, il Codacons può spontaneamente intervenire nel relativo procedimento, ma non ha titolo ad avere avviso di avvio del medesimo (C. Stato, VI, n. 565/2002);

- la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica;

- la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925; C. Stato, sez. V, 01-061998, n. 718);

- la domanda di accesso deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore (C. Stato, sez. VI, 30-091998, n. 1346);

- la domanda di accesso non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l'accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; C. Stato, sez. VI, 17-03-2000, n. 1414, resa sulla domanda di accesso esercitata da CONDACONS per ottenere dalla OMNITEL la documentazione relativa alla collocazione e potenza degli impianti fissi della rete di telefonia mobile della città di Bologna);

- la domanda di accesso non può essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. 11, 22-07-1998, n. 1201, resa sulla domanda di accesso del CONDACONS mirante a prendere conoscenza di tutto il materiale - reclami, denunce, provvedimenti disciplinari, spese per risarcimento - inerente a casi di smarrimento o furto verificatisi in occasione di spedizioni postali nell'arco di più anni);

- alle associazioni a tutela dei consumatori, quale è il Codacons, l'ordinamento non riconosce un diritto di accesso diverso da quello attribuito in generale dalla 1. n. 241/1990 *(ex plurimis,* v. C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283).

3.2. Quanto, in particolare, a quest'ultimo profilo, giova considerare che non può disconoscersi, in astratto, la legittimazione di un'associazione di tutela dei consumatori ad esercitare il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione o di gestori di servizi pubblici in relazione ad interessi che pervengono ai consumatori e utenti di pubblici servizi, come ha già avuto occasione di ritenere la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sul punto, tra le tante, C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; C. Stato, sez. IV, 26-11-1993, n. 1036 e C. Stato, sez. VI, 27-03-1992, n. 193).

Ma anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22, 1. n. 241/1990, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti", e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto e attuale all'accesso (C. Stato, sez. IV, 6-10-2001, n. 5291, resa sulla domanda di accesso esercitata dal CONDACONS in relazione agli atti inerenti lo svolgimento della lotteria Italia 1999, collegata alla trasmissione televisiva «Carramba che fortuna».).

Vero è, come questo Consesso ha già osservato (C. Stato, sez. V, 1601-2004, n. 127, resa sulla domanda di accesso esercitata dal CODACONS in relazione agli atti della gara espletata dalla ATAC s.p.a. per la realizzazione di tessere elettroniche a microprocessore), che l'interesse che legittima la richiesta di accesso ai documenti amministrativi va considerato in termini particolarmente ampi tutte le volte in cui esso risulta funzionale alla tutela di vaste categorie di soggetti, coinvolti nell'esercizio di funzioni amministrative o nell'espletamento di servizi pubblici; questa esigenza di una lettura estesa della posizione legittimante l'accesso si manifesta, in particolare, quando la richiesta di accesso è proposta per la tutela di interessi diffusi, direttamente connessi alla pretesa collettiva alla trasparenza ed efficienza (nonché sicurezza) dei servizi pubblici (v. ora art. 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, in relazione ai diritti dei consumatori e utenti, e loro associazioni)

Tuttavia, pur così delineato nei suoi ampi confini, il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti.La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività del gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza, ma solo un più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori.

L'interesse alla conoscenza, d'altro canto, non può essere negato a priori, ma va provato, di volta in volta, considerando accuratamente tutti i concreti profili della richiesta di accesso.

Pertanto, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22, 1. n. 241/1990), rimane

fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva; la quale, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell' attività amministrativa.

3.3. Né dalla normativa in materia di tutela dei consumatori di cui alla 1. 30 luglio 1998, n. 281 (in vigore all'epoca della domanda di accesso, e ora trasfusa nel codice del consumo, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si può desumere che le associazioni di tutela dei consumatori sarebbero portatrici di una situazione giuridicamente qualificata ad esser edotti delle cause determinanti l'inefficienza e l'inefficacia dei servizi pubblici.

In proposito giova rilevare che, se è vero che la l. n. 281/1998 riconosce e garantisce "i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti", ciò avviene (e può avvenire) ai soli fini e nelle sole forme previste dalla legge: in particolare gli artt. 1 e 3, nel disciplinare le modalità di tutela degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti, non contempla un generale potere di accesso a fini ispettivi, ma esplicitamente limita la tutela (per la quale sono legittimate ad agire le associazioni) ad ipotesi specifiche e cioè:

- alla "inibitoria" giudiziale degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti (lett. a);

- alla adozione di « misure idonee » a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (lett. b);

- alla pubblicazione del provvedimento su quotidiani nazionali o locali (lett. c) (C. Stato, sez. VI, 01-03-2000, n. 1122).

Invece, la legge a tutela dei consumatori non attribuisce alle associazioni dei consumatori un potere di vigilanza a tutto campo da esercitare a mezzo del diritto all'acquisizione conoscitiva di atti e documenti che consentano le necessarie verifiche al fine di stabilire se l'esercizio del servizio pubblico possa ritenersi svolto secondo le prescritte regole di efficienza.

Siffatto potere di controllo, generale e preliminare, è del tutto ultroneo alla norma sull'accesso, che non conferisce ai singoli funzioni di vigilanza, ma solo la pretesa individuale a conoscere dei documenti collegati a situazioni giuridiche soggettive. L'associazione non è titolare di una situazione soggettiva che valga a conferirle un potere di vigilanza sull'ente che offre il pubblico servizio, ma solo della legittimazione ad agire perché vengano inibiti comportamenti od atti che siano effettivamente lesivi.

Immaginare un «potere esplorativo» significa non solo eccedere la dimensione comunque soggettiva del diritto di accesso, aprendo gli orizzonti a fenomeni di giurisdizione di diritto oggettivo, ma soprattutto trascurare gli equilibri sottesi alla disposizione dell'art. 22; ciò perché l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra i quali anche l'interesse dell'amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria azione gestoria, che, nei limiti del predetto equilibrio tra valori, trova rispondenza anche nel catalogo dei principi costituzionali, in particolare quelli previsti dagli artt. 41 e 97 Cost.

La disciplina sull'accesso tutela solo l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'impresa o sull'amministrazione, allo scopo di verificare eventuali (e non ancora definite) forme di lesione all'interesse dei consumatori (C. Stato, sez. IV, 610-2001, n. 5291).

4. Ciò premesso in diritto, si deve osservare, in punto di fatto, che la richiesta di accesso, per come formulata, non meritava accoglimento.

4.1. Nella parte relativa agli atti preparatori della convenzione tra Poste e Ministero della giustizia, l'istanza di accesso deve essere ritenuta non sorretta da un interesse concreto e attuale.

Da un lato, all'epoca della domanda di accesso, la convenzione non era ancora venuta in essere, sicché non vi era alcuna prova della sua portata lesiva per i diritti dei consumatori.

Non è rilevante che la convenzione è poi stata effettivamente stipulata, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, in quanto la fondatezza o meno di una domanda di accesso va valutata avuto riguardo al momento in cui è formulata.

Dall'altro lato, se è vero che il Codacons ha legittimazione ad impugnare i provvedimenti tariffari relativi a servizi pubblici, e che dunque non si può negare un «accesso tariffario» volto a conoscere gli atti del procedimento che sfocia nella adozione delle tariffe, tuttavia nel caso di specie il procedimento che è sfociato nella convenzione non può essere considerato un procedimento tariffario in senso tecnico.

Si tratta invece di un procedimento contrattuale, assimilabile ad un appalto di servizi, in cui Poste gestisce il servizio di notificazioni nei confronti del Ministero della giustizia, in relazione alle notificazioni di ufficio. Solo in via eventuale, il servizio è estensibile alle notificazioni a istanza di parte (articolo 6 della convenzione).

In tale procedimento non è stata pertanto fissata una tariffa direttamente operante nei confronti degli utenti, bensì un prezzo a carico del Ministero della giustizia.

Pertanto, la domanda di accesso non risulta finalizzata alla tutela dell'interesse, giuridicamente rilevante, di Codacons alla economicità ed equità delle tariffe dei servizi pubblici, bensì, più genericamente ed inammissibilmente, a conoscere i costi delle prestazioni che una pubblica amministrazione acquisisce mediante contratti, in funzione di un generico e indistinto interesse al contenimento della spesa pubblica e della imposizione fiscale.

Non rientra tra i diritti specifici dei consumatori (il cui catalogo è ora recato dall'art. 2, codice del consumo approvato con d.lgs. n. 206/2005) anche l'interesse generale - che è indistintamente dell'intera collettività, e che allo stato non è tutelabile su iniziativa dei singoli cittadini o di loro associazioni - alla economicità dei contratti della pubblica amministrazione, e al contenimento della spesa pubblica e dell'imposizione fiscale.

5. La restante parte dell'originaria istanza di accesso mira a conoscere:

- «se è stato richiesto il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (...)»;

- «quale tipo di attività istruttoria è stato svolto al fine di verificare la capacità tecnica ad eseguire il delicato compito che sarebbe stato affidato a Poste italiane (...)», e in particolare a conoscere se Poste abbia il possesso de requisiti di capacità tecnica ordinariamente richiesti ai prestatori di servizi (elenco dei principali servizi nell'ultimo triennio, elenco dei titoli di studio e professionali, descrizione delle attrezzature tecniche, ettc.);

- ulteriori dati relativi alla convenzione, quali il tipo di controllo successivo, le modalità di esecuzione e i subappalti, i dati dell'attività di sperimentazione già realizzata presso il Tribunale di Roma;

- «quali siano i rapporti e/o contratti intercorrenti tra Mediolanum Banca e Poste italiane», sul presupposto che secondo articoli di stampa sarebbe stata annunciata una convenzione tra Mediolanum, banca *on line* priva di sportelli, e di proprietà del Premier, e Poste italiane, in virtù della quale la banca utilizzerebbe gli sportelli di Poste italiane, e dunque ne potrebbe conseguire un conflitto di interessi nella vicenda della convenzione Ministero giustizia - Poste italiane.

5.1. Quanto alla richiesta contenuta nella originaria domanda di accesso, volta a conoscere se è stato chiesto il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali, la stessa è inammissibile perché non ha per oggetto la richiesta di un documento, bensì è volta a conoscere se è stata espletata un'attività istruttoria (la richiesta di un parere).

Nel ricorso di primo grado, l'associazione odierna appellante ha modificato la originaria richiesta, perché nel riprodurre il contenuto della domanda di accesso, ha chiesto di prendere visione del parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali (e non semplicemente di conoscere se tale parere fosse stato acquisito).

Il T.a.r., senza valutare se tale istanza fosse o meno ammissibile, perché formulata per la prima volta in giudizio, la ha respinta.

Sul punto, nell'atto di appello non viene formulato alcun motivo di ricorso (sia il ricorso di primo grado che l'appello sono essenzialmente incentrati sulla legittimazione del Codacons

all'accesso «tariffario» e sulla potenziale lesività della convenzione sotto il profilo della tariffa del servizio notificazioni).

Solo in sede di discussione orale davanti a questo Collegio, il Codacons ha formulato argomenti a sostegno del proprio interesse a visionare il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sotto il profilo della potenziale lesività che possono arrecare alla *privacy* le notificazioni (specie in materia penale) affidate a Poste Italiane.

A prescindere dalla inammissibilità della richiesta, perché formulata per la prima volta in sede di discussione orale davanti al giudice di appello, il Collegio deve rilevare come la stessa sia infondata per difetto di legittimazione e di interesse.

Va anzitutto rilevato che la *privacy* è un diritto inviolabile riconosciuto a chiunque, ma, proprio perché si tratta di *privacy,* limitatamente a fatti, dati e notizie che riguardano in via immediata e diretta il soggetto.

Il codice della protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) dispone che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (art. 1), e tale diritto può essere esercitato o in prima persona, o tramite terzi soggetti (ivi compresi enti o associazioni), purché muniti di specifica delega o procura scritta (art. 7).

Il codice citato detta inoltre specifiche disposizioni relative al trattamento dei dati personali giudiziari (artt. 20, 21, 22).

Coerentemente, lo statuto dei consumatori non riconosce ai consumatori in quanto tali, né a loro associazioni, il diritto alla *privacy* (art. 2 codice del consumo approvato con d.lgs. n. 206/2005), proprio perché si tratta di diritto individuale del soggetto (persona fisica o anche ente giuridico), insuscettibile di una azione di categoria, e dunque di una azione da parte del Codacons, in difetto di specifica delega o procura scritta da parte degli interessati.

Pertanto, nel caso di specie, Codacons non ha legitt imazione ad agire a tutela di un interesse alla *privacy* dei consumatori, né a tutela di un proprio interesse alla *privacy,* in quanto:

- non ha dimostrato di avere specifica procura scritta da parte di soggetti singoli;

- non ha evidenziato in che modo la convenzione Ministero giustizia - Poste violerebbe un interesse alla *privacy* del Codacons in quanto tale.

Deve inoltre rimarcarsi che il codice della *privacy* ha modificato la disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale, imponendo che l'atto da notificare sia inserito in plico chiuso, su cui non possono essere apposti segni o indicazioni di alcun genere dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (art. 1, 1. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dal d.lgs. n. 196/2003).

In conclusione su tale questione, dagli artt. 1 e 7 d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy) e dall'art. 2, d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) si desume che le associazioni di tutela dei consumatori non possono agire a tutela della *privacy* indifferenziata dei consumatori, ma solo: a tutela di un proprio specifico interesse alla *privacy,* o a tutela della *privacy* di soggetti determinati da cui abbiano ricevuto specifica procura scritta.

5.2. Per le restanti richieste, l'istanza di accesso è inammissibile perché:

a) ha un oggetto generico e indeterminato;

b) è finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza;

c) per taluni profili non riguarda documenti esistenti, ma postula una attività di elaborazione di dati;

d) per buona parte del suo oggetto, non evidenzia uno specifico interesse in relazione a reali o probabili lesioni degli interessi dei consumatori, ma mira, in una logica di sospetto, a ottenere dati per verificare la possibilità di violazioni;

e) mira ad un controllo di tipo investigativo - preventivo.

Invero la domanda di accesso non riguarda atti specifici, ma mira ad acquisire notizie che:

- in parte presuppongono un'attività di elaborazione dati da parte dell'amministrazione (laddove si chiede conto del tipo di iter procedimentale che si sta seguendo);

- in parte sono rivolte, in una logica di sospetto, prima ancora che di monitoraggio generalizzato e preventivo, a controllare l'idoneità tecnica di Poste italiane e la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, in via di mera ipotesi ricadente sulla specifica convenzione in virtù di un'altra vicenda, non dimostrata, e dedotta nell'istanza solo come ipotetica (l'utilizzo degli sportelli di Poste italiane da parte di una Banca *on line* di proprietà del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Si deve invece ribadire che il diritto di accesso non è uno strumento di controllo generalizzato sull'attività del soggetto destinatario dell'accesso, bensì uno strumento per acquisire atti e documenti puntuali.

Il Codacons è tenuto pur sempre, da un lato, a indicare gli specifici interessi, nell'ambito di quelli generalissimi della efficienza e economicità dei servizi pubblici, a tutela dei quali esercita la richiesta di accesso e, dall'altro lato, a indicare con ragionevoli confini gli atti e documenti in relazione ai quali si paventa la lesione, in atto o in potenza, degli interessi di cui è portatore.

In tal senso, la giurisprudenza di questo Consesso ha già affermato, in una vicenda che vedeva il Codacons protagonista di una richiesta di accesso nei confronti della Società Autostrade, che *«L'interesse che muove l'appellante Codacons ad esercitare il diritto di accesso nei confronti della Società Autostrade non è quello di conoscere singoli atti, afferenti ad uno specifico procedimento che abbia destinatari ben individuati ma, come si evince dall'oggetto della richiesta di esibizione, quella di acquisire una serie di informazioni su un particolare settore (quello autostradale) allo scopo di valutarne l'efficienza e di assumere iniziative (anche d'ordine giudiziario) a tutela degli utenti del servizio.*

Una simile finalità, in quanto mira a trasformare il diritto di accesso in uno strumento di ispezione « popolare » sull'efficienza del servizio - con il quale il Codacons finirebbe per sostituirsi agli organi deputati dall'ordinamento ad effettuare i previsti controlli interni - non concreta quella "situazione giuridicamente rilevante" che ai sensi dell'art. 22 legge n. 241/1990 legittima l'esercizio del diritto di accesso» (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283).

6. Quanto, infine, agli argomenti dedotti nell'atto di appello, a sostegno della richiesta di accesso, che fanno leva sulla l. n. 15/2005, gli stessi non possono essere presi in considerazione, (ammesso che la l. n. 15/2005 abbia realmente portata innovativa in tema di legittimazione e interesse all'accesso, e non di mera codificazione del diritto vivente), in quanto la 1. n. 15/2005 non è applicabile al caso di specie, svoltosi anteriormente. Da un lato tale legge non è retroattiva nel suo complesso, e dall'altro lato proprio l'efficacia delle disposizioni da essa dettate in materia di accesso è stata differita sino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento governativo sull'accesso.

7. Per quanto esposto, l'appello va respinto.

La complessità e (parziale) novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2005 con la partecipazione di:

Mario Egidio Schinaia	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Giuseppe Romeo	Consigliere
Lanfranco Balucani	Consigliere
Rosanna De Nictolis	Consigliere relatore ed estensore

Depositata in Segreteria, il 10/02/2006

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.studiotrojani.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2223/2006 Reg.Dec. - N. 10156 Reg.Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10 156/05, proposto dalla NEW SYSTEM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giacalone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Fadda in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 11;

CONTRO

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

la PREFETTURA DI ROVIGO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (U.T.G.), in persona del prefetto in carica, non costituita in giudizio;

E NEI CONFRONTI

dell'IMPRESA OCTAVA SERVICE DI S. PASSARIELLO E C. S.A.S. e dell'IMPRESA TECNOGEST S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione prima, 29 luglio 2005, n. 3054;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti tutti della causa;

relatore, alla camera di consiglio del 21 febbraio 2006, il consigliere Giuseppe Minicone;

uditi l'avv. Zuppardi, per delega dell'avv. S. Giacalone, e l'avv. dello Stato De Felice; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. La New System Service società consortile a r.l. ha partecipato a una gara di licitazione privata, indetta dalla Prefettura di Rovigo, per l'appalto del servizio di pulizia da espletarsi presso gli uffici e le caserme dell'Arma dei Carabinieri, siti nella provincia di Rovigo, per il periodo 1° gennaio 2005/31 dicembre 2006.

L'offerta della detta società è stata sottoposta a verifica di anomalia, insieme con le offerte presentate da altre imprese, e la gara è stata, poi, aggiudicata all'impresa Octava Service di S. Passariello & C. s.a.s..

1.1. La New System Service, con istanza in data 20 dicembre 2004, ha chiesto alla Prefettura di Rovigo il rilascio di copia del "verbale di prima fase" e del "verbale di seconda fase" con relativa analisi delle giustificazioni e aggiudicazione della gara, precisando, con successivo atto del 9 febbraio 2005, di richiedere anche copia delle giustificazioni presentate da ogni e ciascuna impresa la cui offerta fosse risultata presuntivamente anomala ex art. 25, comma 3, del D.Lgs. 157/95.

La detta Prefettura, con determinazione 11 febbraio 2005, n. 5167, ha, però, limitato l'accesso alla sola visione dei documenti, senza possibilità di estrarre copia; ciò a tutela delle esigenze di riservatezza della ditta aggiudicataria della gara.

1.2. La determinazione è stata impugnata dalla New System Service innanzi al T.A.R. del Veneto e il ricorso è stato respinto dal primo giudice, il quale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della 1. 7 agosto 1990, n. 241, la sola visione degli atti realizzasse un equo contemperamento degli interessi in gioco, a tutela della riservatezza dei terzi, e che non potesse applicarsi, poiché successiva al provvedimento impugnato, la modifica apportata, dalla 1. 11 febbraio 2005, n. 15, all'art. 24 della 1. n. 241/1990.

2. Avverso detta decisione propone appello l'interessata per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 24 Cost.;

b) violazione degli artt. 24 e 25, comma 1, della l. n. 241/1990, nonché dell'art. 5, comma 6, del d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352;

c) eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di presupposto, dell'illogicità e della contraddittorietà manifesta.

Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio, senza svolgere memorie difensive. 3. Il ricorso in appello è fondato.

3.1. La società appellante dubita della non anomalia, ritenuta dall'amministrazione, dell'offerta dell'impresa aggiudicataria della gara per cui è causa.

Orbene, trattandosi di un procedimento al quale la società ha preso parte, essa ha il diritto di accedere alle giustificazioni richieste; diritto che si esercita mediante esame ed estrazione di copia

dei documenti, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241/1990, e che non si soddisfa con il consentirne soltanto la visione.

Oltre tutto, l'asserita riservatezza dei terzi non verrebbe efficacemente tutelata, consentendo soltanto la visione, e non anche la copia, della documentazione richiesta, ben potendo, invece, essere salvaguardata con modalità diverse (ad esempio, schermando i nomi delle imprese), senza limitare il diritto di accesso.

Del resto, l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso (art. 24, comma 2, lett. d, della l. n. 241/1990 e art. 8, comma 5, lett. d, del d.p.r. n. 352/1992), deve considerarsi recessivo quando l'accesso stesso sia esercitato, come nella fattispecie in esame, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (Cons. Stato, ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5).

4. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto.

In riforma della sentenza impugnata, va, quindi, accolto il ricorso di primo grado e, per l'effetto, deve essere ordinato alla Prefettura di Rovigo di consentire, alla New System Service società consortile a r.l., di estrarre copia dei documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 9 febbraio 2005.

Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in

accoglimento del ricorso di primo grado, ordina alla Prefettura di Rovigo di esibire, alla New System Service società consortile a r.l., i documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 9 febbraio 2005, mediante estrazione di copia.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Mario Egidio Schinaia	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Carmine Volpe	Consigliere
Giuseppe Minicone	Consigliere estensore
Lanfranco Balucani	Consigliere

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.studiotrojani.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3593/2006 Reg.Dec.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dalla regione PUGLIA, in persona del presidente Nicola Vendola, difeso dagli avvocati Giovanni Pellegrino e Luigi Paccione e domiciliato presso il primo in Roma, corso Rinascimento 11;

CONTRO

l'avvocato Donato SALINARI, nato a Taranto il 27 ottobre 1953 ed ivi residente, costituitosi in giudizio con gli avvocati Pietro Quinto e Luciano Ancora e domiciliato in Roma, via Laura Mantegazza 24, presso il cavalier Luigi Gardin;

E NEI CONFRONTI

all'avvocato Nicola TAGLIENTE, residente in Taranto, non costituito in giudizio;

PER LA RIFORMA

della sentenza 8 settembre 2005 n. 3824, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, terza sezione, ha accolto in parte la domanda dell'avvocato Salinari, di accesso, negatogli dalla regione Puglia con atto 13 luglio 2005 n. 2 del segretario del Consiglio regionale, alla documentazione elettorale relativa all'elezione del Consiglio regionale della Puglia tenutasi il 3 e 4 aprile 2005.

Visto il ricorso in appello, notificato il 20 e 21 gennaio e depositato il 7 febbraio 2006;

visto l'appello incidentale dell'avvocato Salinari, notificato il 14 e 17 e depositato il 17 febbraio 2006;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, all'udienza del 4 aprile 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Gianluigi Pellegrino, in sostituzione di Giovanni Pellegrino, e Vito Aurelio Pappalepore, in sostituzione di Ancora;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

L'avvocato Salinari è stato candidato alla carica di consigliere nell'elezione del Consiglio regionale della Puglia tenutasi il 3 e 4 aprile 2005 ed è risultato secondo dei non eletti della sua lista, con trentotto voti in meno del primo dei non eletti, avvocato Tagliente. Con domanda del 18 maggio 2005 (non in atti) ha chiesto all'amministrazione del Consiglio regionale di poter accedere ai verbali di sezione, alle tabelle di scrutinio e alle schede elettorali dichiarate nulle nella circoscrizione di Taranto, dichiarando di avere interesse a contestare le schede nulle. Con

il provvedimento sopra indicato l'amministrazione ha respinto la domanda di accesso, con una lunga motivazione articolata in parecchi punti, sintetizzabile nel fatto che il Consiglio regionale è semplice custode dei plichi sigillati contenente il materiale elettorale, ostensibile solo per disposizione del giudice investito di un giudizio elettorale.

L'avvocato Salinari ha impugnato il diniego di accesso con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Puglia notificato il 15 luglio 2005, esponendo di avere impugnato la proclamazione degli eletti con ricorso 885/2005 al medesimo tribunale amministrativo onde ottenere di esser collocato in graduatoria come primo dei non eletti, e censurando tutti i singoli punti della motivazione del provvedimento.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto la domanda limitatamente ai verbali delle sezioni e alle tabelle di scrutinio.

La regione appella premettendo che il ricorso elettorale 885/2005 è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5 agosto 2005 n. 3557 della terza sezione del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, gravata d'appello, e sostenendo che, di conseguenza, l'avvocato Salinari non aveva interesse a instaurare il presente giudizio o in ogni caso aveva (prima della sentenza oggi impugnata) perso l'interesse alla decisione. Con un secondo motivo censura il merito della decisione, ribadendo che la presidenza del Consiglio regionale è un semplice custode dei plichi sigillati, mentre gli atti ostensibili (al pubblico) sono i verbali e i relativi allegati inviati presso gli uffici elettorali alla corte d'appello e ai comuni.

L'avvocato Salinari con appello incidentale chiede l'integrale accoglimento della domanda di accesso al materiale elettorale.

DIRITTO

Consta al Collegio che l'appello contro la sentenza 5 agosto 2005 n. 3557 della terza sezione del tribunale amministrativo regionale per la Puglia che ha dichiarato inammissibile il ricorso 885/2005 - proposto dall'odierno appellante contro la proclamazione degli eletti e per la pendenza del quale egli ha affermato di avere interesse a visionare il materiale elettorale - è stato respinto da questa sezione con decisione non ancora pubblicata (dispositivo numero 113 del 14 febbraio 2006). In ogni caso, questa Sezione con decisione 3 aprile 2006 n. 1726 ha già affermato che gli atti del procedimento elettorale in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (e quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e sui documenti amministrativi. In effetti, le varie leggi elettorali dispongono che una delle due copie del verbale di ogni sezione elettorale sia depositato a disposizione del pubblico, mentre la restante copia del verbale con tutto il materiale allegato, del quale fanno parte le tabelle di scrutinio, deve essere rimessa, in plico sigillato, all'organo per cui si tengono le elezioni o ad altro organo o ufficio: articolo 66 del decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960 n. 570, sulle elezioni comunali, «(V) Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. (VI) L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato ... viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede... »; articolo 22 della legge 8 marzo 1951 n. 122, modificato dall'articolo 9 della legge 10 settembre 1960 n. 962, sull'elezione dei Consigli provinciali, «Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale ...; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale ... Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni»; analogamente dispongono l'articolo 24 della legge n. 122 del 1951 relativo alle operazioni dell'ufficio elettorale centrale nelle elezioni provinciali (che prevede tre copie del verbale), l'articolo 20 della legge 6 febbraio 1948 n. 29 sull'elezione del senato della repubblica e l'articolo 74 del decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957 n. 361 sull'elezione della Camera dei deputati, nonché l'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 sull'elezione dei Consigli regionali. La pubblicità del secondo esemplare del verbale è implicita,costituendo essa la funzione precipua

di tale esemplare, anche nelle leggi elettorali sulla Camera dei deputati e sulle regioni a statuto ordinario, nelle quali non è espressamente enunciata. Ne segue che i restanti documenti, e per quel che interessa il verbale, le tabelle e le schede detenute dalla segreteria del Consiglio regionale in plichi sigillati, non sono accessibili al pubblico e neppure possono essere considerati come documenti amministrativi "detenuti" dall'amministrazione depositaria ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per l'ottima ragione che i documenti contenuti nei plichi sigillati non sono accessibili neanche all'amministrazione depositaria, e vengono tenuti a disposizione dell'autorità preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali; la quale ultima deve trovare i plichi intatti.

È opportuno osservare che la corte costituzionale, nell'ordinanza 27 luglio 2000 n. 386 invocata dall'appellante incidentale, ha bensì affermato che anche in materia elettorale vige il principio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma si è riferita ai verbali. Infine, al di là della ricostruzione della normativa vigente in materia, è evidente che non può concepirsi il diritto di tutti i cittadini elettori del comune o della circoscrizione e di tutti i candidati di rovistare a piacere nei plichi col materiale elettorale.

L'appello dell'amministrazione regionale, in conclusione, è fondato e va accolto, restando assorbito l'appello incidentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2000 per il giudizio di primo grado e 3000 per il grado d'appello.

PQM

accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di accesso proposta con il ricorso di primo grado, e condanna l'avvocato Donato Salinari al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in cinquemila euro.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2006 dal collegio costituito

dai signori:

Sergio Santoro	Presidente
Raffaele Carbon	Componente, estensore
Giuseppe Farina	Componente
Paolo Buonvino	Componente
Nicola Russo	Componente

Depositata in Segreteria, il 19 giugno 2006

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.studiotrojani.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4855/2006 Reg.Dec.

Sul diritto di accesso ai documenti amministrativi del consigliere comunale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1966/06, proposto da CLEMENTE Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cocozza ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, 38, presso l'avv. Luigi Napolitano;

CONTRO

Il Comune di SOLOFRA, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Maria Marenghi e presso lo stesso domiciliato in Piazza di Pietro, 63 Roma;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Sezione staccata di Salerno, n. 54 del 31 gennaio 2006, resa "inter partes".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato Comune di Solofra; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;

relatore all'udienza camerale del 28 aprile 2006, il Cons. Eugenio Mele; Udito l'avv. Cocozza;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il presente appello è proposto da un Consigliere comunale del Comune di Solofra e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice ha considerato legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dal Comune nei confronti del suddetto Consigliere comunale. Rileva l'appellante che aveva richiesto, nella sua specifica qualità di consigliere comunale, l'elenco delle concessioni edilizie rilasciate dal giugno 2002 al settembre 1005 e dell'elenco delle opere pubbliche appaltate dal Comune nello stesso periodo, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi e di aver avuto un diniego, in quanto non si trattava di "documenti". Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava il ricorso.

Avverso la sentenza suddetta rileva l'appellante che la stessa ha completamente ignorato la lettera dell'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che la ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, in ordine all'accesso agli atti da parte del Consigliere comunale, ha interpretato nel senso che l'accesso ivi considerato si estende a tutti i documenti e le notizie utili all'espletamento del mandato.

Il Comune di Solofra, costituitosi in giudizio, si oppone all'appello e ne chiede la reiezione. La causa passa in decisione all'udienza camerale del 28 aprile 2006. L'appello è evidentemente fondato.

Va rilevato, infatti, che tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato,verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune.

Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata.. che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso da dimostrare - che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione. Peraltro, nella specie la richiesta non appare eccessivamente laboriosa e defatigante ed in ogni caso, nei limiti del ragionevole e del più celermente possibile, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente.

L'appello va, perciò, accolto e l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a rilasciare la documentazione richiesta.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellato Comune di Solofra al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi C 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 aprile 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurìsdizionale (Sez. [V). riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Lucio Venturinl	Presidente
Carlo Deodato	Consigliere
Salvatore C&cacb	Consigliere
Sergio De Felice	Consigliere
Eugenio Mele	Consigliere estensore

Depositata in segreteria, il 21 agosto 2006

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.studiotrojani.it

REPUBBLICA ITALIANA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5116/06 Reg.Dec. - N. 9626 Reg.Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9626/2005, proposto dal Comune di BRIATICO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio FUSCA presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, piazza Gentile da Fabriano 3,

CONTRO

il sig. Francesco MELOGRANA, non costituitosi in giudizio,

E NEI CONFRONTI

dell'IMPRESA EDILE ARTIGIANA DE GAETANO SAVERIO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,

PER LA RIFORMA

della sentenza del TAR della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II^, 10 ottobre 2005,n.1660;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati; visti gli atti di causa;

relatore, alla camera di consiglio del 21 aprile 2006, il Consigliere Paolo BUON VINO;

udito l'avv. MASINI, per delega dell'avv. FUSCÀ, per il Comune appellante. Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1) Con il presente appello è impugnata la sentenza con la quale il TAR ha accolto il ricorso proposto dal sig. Melograna avverso il silenzio serbato dal Comune di Briatico sull'istanza di accesso a documenti amministrativi presentata dal medesimo il 5 luglio 2005, protocollata al n. 4258; la richiesta era volta all'ostensione del regolamento che disciplina e regola le modalità d'uso delle acque del torrente Murria, nonché del contratto d'appalto per la gestione delle acque del torrente stesso.

Per il TAR il diniego esplicito intervenuto dopo la formazione dell'illegittimo silenzio non era tale da rendere improcedibile il ricorso, versandosi in controversia attinente a diritti soggettivi, in relazione alla quale la verifica di fondatezza della richiesta può essere condotta dallo stesso giudice adito.

E, nella specie, non ostavano, per i primi giudici, validi motivi all'ostensione degli atti richiesti.

2) Appella il Comune di Briatico che insiste per l'inammissibilità/improcedibilità dell'originario ricorso, essendo intervenuto un atto di diniego dell'accesso che avrebbe dovuto essere direttamente e tempestivamente impugnato.

In ogni caso, la domanda di accesso è stata formulata non dall'interessato, sig. Melograna, ma, per conto dello stesso, da parte dell'avv. Garrì, senza la produzione di alcun mandato specifico; per l'effetto correttamente sarebbe stato denegato l'accesso.

3) L'appello è fondato nei limiti che si va a precisare.

La domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tal caso, deve essere accompagnata - per asseverare l'effettiva provenienza della richiesta da parte di soggetto interessato - da copia di apposito mandato o incarico professionale ovvero da sottoscrizione congiunta dell'interessato stesso.

La sottoscrizione diretta sulla nota inviata dal legale o copia del mandato da parte del diretto interessato a favore di legale stesso integrano, infatti, elementi di certezza essenziali ai fini della imputabilità della richiesta e assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente che del funzionario chiamato all'estensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica di sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima; in mancanza di che, come nella specie, deve escludersi che il silenzio serbato dall'Amministrazione possa essere configurato come illegittimo e che possa, quindi, essersi consolidato il diritto all'accesso.

Tanto vale, peraltro, per ciò che attiene alla richiesta di copia del contratto d'appalto di cui si detto.

Non vale, invece, e per questa parte l'appello non può essere accolto, per ciò che attiene alla richiesta copia del regolamento che disciplina e regola le modalità d'uso delle acque del torrente Murria; si tratta, in questo caso, non di istanza di accesso in senso proprio, ma di semplice domanda di produzione di uno strumento regolamentare, come tale fatto oggetto di idonea pubblicazione e che deve essere prodotto a chiunque ne faccia richiesta senza che, a tal fine, possa assumere alcun rilevo la disciplina relativa all'accesso e, quindi, anche alla dimostrazione di un oggettivo interesse alla produzione dell'atto, che deve essere consegnato in copia a chiunque e comunque ne faccia richiesta, salvo il versamento dei relativi oneri.

4) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto nei limiti appena precisati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso di primo grado nella parte in cui ordina l'ostensione del contratto d'appalto per la gestione delle acque del torrente Murria stipulato dal Comune con l'Impresa Edile Artigiana De Gaetano Saverio.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

PQM

Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie in parte l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado nella parte in cui ordina l'ostensione del contratto d'appalto per la gestione delle acque del torrente Murria.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2006 dal Collegio costituito dai sigg.ri:

Raffaele Iannotta	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Giuseppe Farina	Consigliere
Paolo Buon Vino	Consigliere est.
Marzio Branca-Consigliere	

Depositata in Segreteria, il 5 settembre 2006

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.studiotrojani.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5467/06 Reg.Dec. - N. 6737 Reg.Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6737 del 2005 proposto dal dott. V. A. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Valla e Fiorenzo C., elettivamente domiciliato in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24, presso il cav. Luigi Gardin;

CONTRO

l'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., costituitosi in persona dell'Amministratore delegato l.r. *p. t.,* rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Augusto, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Roma, via San Damaso, n. 15;

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 2426 del 28.4.2005/23.5.2005, pronunciata tra le parti, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, sez. II;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della società Acquedotto Pugliese (d'ora innanzi, per brevità, soltanto "AQP");

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;

uditi nella camera di consiglio del 4.4.2006 l'avv. F. Lofoco, su delega dell'avv. Valla, per il dott. C., nonché l'avv. F. Lorusso, delegato dall'avv. Augusto, per l'AQP;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

I. Viene in decisione l'appello, interposto dal dott. C., dipendente da 46 anni dell'AQP, attualmente con la qualifica e le funzioni di dirigente dell'area fiscale (ufficio di seconda fascia), contro la sentenza sopra indicata, recante il rigetto della richiesta d'accesso, a suo tempo avanzata dall'odierno impugnante ed avente ad oggetto la visione e l'estrazione di copia degli "atti di assunzione e nomina" dei dirigenti, della stessa società, reclutati all'esterno e preposti alle direzioni di prima fascia per le aree "amministrativa finanza e controllo", "operativa", "commerciale e marketing", "risorse umane e organizzazione", *"information technology"* ed *"internai auditing".*

2. Nel secondo grado del giudizio, così instaurato, si è costituito, per resistere all'appello, l'AQP, contestando il pregio di tutte le censure avversarie e concludendo per la conferma integrale della sentenza impugnata, previa reiezione del gravame.

3. All'esito della camera di consiglio del 4.4.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Giova premettere alla successiva esposizione delle ragioni del decidere una breve rassegna dei principali fatti dai quali ha tratto origine la presente controversia.

Ritenendosi leso dalla mancata effettuazione di una procedura comparativa per l'assegnazione dei posti sunnominati, il dott. C. chiese di poter accedere agli atti del relativi procedimenti di nomina, non avendo avuto notizia dei relativi "avvisi pubblici". A sostegno della richiesta, l'istante addusse la sua intenzione di impugnare, se del caso, le predette nomine.

Il dirigente dell'ufficio Risorse umane e organizzazione negò l'accesso agli atti, preteso dall'appellante, ritenendone insussistenti i presupposti in fatto e in diritto e ravvisando l'esigenza di tutelare il giustapposto diritto alla riservatezza dei controinteressati.

Il dott. C. adì allora il T.a.r. della Puglia che tuttavia respinse il ricorso ed i successivi motivi aggiunti (diretti contro l'integrazione della motivazione del diniego, sul punto del difetto di legittimazione dell'istante e della mancata comunicazione della richiesta ai dirigenti controinteressati).

In particolare, il tribunale, pur dando atto dell'irrilevanza, ai fini del decidere, sia della natura privatistica dell'AQP sia del regime (pubblicistico o privatistico) dell'atto richiesto, ritenne di converso determinante, per la reiezione dell'impugnativa, la circostanza che i documenti richiesti non inerissero la gestione del pubblico servizio, ma esclusivamente la nomina di dirigenti; osservò inoltre il primo giudice che, rispetto agli atti investiti *dall'actio ad exhibendum,* non era stata evidenziata alcuna regola che imponesse alla società l'attivazione di procedimenti per la formalizzazione delle proprie determinazioni di carattere esclusivamente fiduciario (come, appunto, la nomina di dirigenti).

Con specifico riferimento a questo secondo profilo, il Collegio barese soggiunse che, in mancanza di qualsiasi obbligo dell'AQP di attivare un procedimento di natura comparativa per la selezione di tale categoria di personale, il ricorrente non fosse legittimato a pretendere l'esibizione di documentazione attinente ad un ambito di attività, rientrante nella libera sfera dell'autonomia negoziale ed organizzativa del datore di lavoro, unicamente dominato dal principio di buona fede (oltre che dai vincoli negoziali scaturenti dai contratti collettivi ed individuali di lavoro) in cui, dunque, l'interesse pubblico non si manifestava prevalente rispetto a quello imprenditoriale.

Al lume di tali premesse, il T.a.r. rilevò conclusivamente che non era deducibile, dalle prospettazioni di parte, l'interesse specifico, attuale, concreto e personale del dott. C. alla conoscenza degli atti di assunzione dei dirigenti.

5. L'appello è affidato ai seguenti mezzi di gravame:

- la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (nel prosieguo, "EAAP") in società per azioni, per effetto della privatizzazione soltanto formale disposta dal D.Lgs. n. 141/1999, non ne ha mutato la precedente natura pubblicistica, continuando l'AQP ad essere affidatario di rilevanti interessi pubblici e soggiacendo, per queste ragioni, ad un regime giuridico connotato tuttora da prevalenti caratteri pubblicistici;

- di conseguenza, gli atti di preposizione dei dirigenti agli uffici di prima fascia presentano ancor oggi i caratteri di veri e propri atti amministrativi e, dunque, per il reclutamento del personale, è imposta l'osservanza, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, delle forme dell'evidenza pubblica, senza alcuna possibilità di chiamate dirette o fiduciarie;

- la scelta dei dirigenti influisce, pertanto, sulla qualità e sulla gestione dell'essenziale servizio pubblico erogato e su questo sostrato si radica l'interesse alla conoscenza dei relativi atti di nomina;

- quand'anche le nomine fossero in ipotesi qualificabili come atti adottatijure privatorum, comunque non verrebbe meno la facoltà di accesso in discorso, esercitabile anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi;

- peraltro, deve considerarsi vigente il Regolamento organico per il personale dell'EAAP, recato dal Decreto interministeriale n. 3547 del 29.11.1980 (giacché non abrogato espressamente né implicitamente dal D.Lgs. n. 141/1999), sul reclutamento del personale ed il conferimento di mansioni;

- in ogni caso, ove pure fosse consentito prescindere dal regolamento succitato, l'esigenza di una regolamentazione pubblicistica delle nomine dei dirigenti dell'AQP, differenti dagli atti

negoziali disciplinanti il rapporto di lavoro, troverebbe fondamento nei superiori formanti di rango costituzionale e primario;

- nello specifico, la personalità e la concretezza dell'interesse allegato promanava dalla circostanza, precisata nell'atto di accesso, che il dott. C. possedeva (e possiede) i titoli necessari per il conferimento delle mansioni superiori delle quali si controverte;

- infine, l'atto di diniego dell'accesso si palesava illegittimo per violazione del principio d'imparzialità, in quanto adottato da uno dei dirigenti, le cui nomine erano state investite dalla richiesta di esibizione (punto ritenuto irrilevante dal T.a.r., giacché non incidente sull'accertamento della sussistenza del diritto dedotto).

6. Ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata non resiste all'urto dialettico delle censure contro di essa indirizzate. Ed invero, come ben messo in luce dal primo decidente, ai fini della decisione della presente controversia, è del tutto irrilevante la natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale degli atti richiesti.

Non è invece desumibile dalla disciplina primaria la sussistenza dell'ulteriore limite all'ostensione, intravisto nella diretta inerenza degli atti investiti dalla richiesta *ad exhibendum* all'attività di servizio affidata al gestore.

L'orientamento restrittivo seguito dal T.a.r. sembra, in effetti, originare da una non condivisibile interpretazione applicativa dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria, nella decisione del 22.4.1999, n. 5. L'Alto Consesso ha, difatti, ritenuto che: «l'istituto dell'accesso trovi applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione. Le esigenze del buon andamento e della imparzialità "dell'amministrazione" (come disciplinate dall'art. 97 della costituzione) riguardano allo stesso modo l'attività volta all'emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto privato.

Ogni attività dell'amministrazione, anche quando le leggi amministrative consentono l'utilizzazione di istituti del diritto privato, è vincolata all'interesse collettivo, in quanto deve tendere alla sua cura concreta, mediante atti e comportamenti comunque finalizzati al perseguimento dell'interesse generale.

L'attività amministrativa è quindi configurabile non solo quando l'amministrazione eserciti pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando essa (nei limiti consentiti dall'ordinamento) persegua le proprie finalità istituzionali mediante un'attività sottoposta, in tutto o in parte, alla disciplina prevista per i rapporti tra i soggetti privati (anche quando gestisca un servizio pubblico o amministri il proprio patrimonio o il proprio personale)».

Muovendo da un'ampia nozione di "attività amministrativa" (e, quindi, di "documentazione amministrativa"), la Plenaria è così approdata alla conclusione che, anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi, l'accesso agli atti deve ritenersi sempre consentito «tranne le eccezioni tassativamente previste dalla legge», giacché «per tutti gli atti dell'amministrazione sussistono le esigenze delle trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità».

Inoltre, con particolare riferimento all'accesso agli atti più spiccatamente afferenti l'interna organizzazione imprenditoriale del gestore di pubblico servizio (ivi inclusi quelli di gestione e di selezione del personale), si legge ancora, nella decisione succitata, che: «il soggetto che assume di essere stato leso dal gestore nel corso di un procedimento per l'assunzione o la promozione di dipendenti non solo può lamentare la violazione dei principi di buona fede e di correttezza innanzi al giudice ordinario, ma può accedere agli atti del medesimo procedimento, in quanto vi è lo svolgimento di una attività strettamente connessa e strumentale alla quotidiana attività di gestione del servizio pubblico.

L'accesso agli atti del gestore del servizio pubblico, pur quando essi sono disciplinati dal diritto privato e comportano la giurisdizione ordinaria, consente il perseguimento delle medesime finalità connesse all'accesso agli atti dell'amministrazione (e cioè una più diffusa conoscenza dei processi decisionale, lo stimolo a comportamenti ispirati ai canoni di diligenza, buona fede e correttezza, ad una deflazione delle controversie): vi è l'interesse pubblico all'effettuazione di scelte corrette da parte del gestore, quando esse siano finalizzate all'organizzazione efficiente ed alla qualità del servizio.

Pertanto, quando il gestore di un servizio pubblico pone in essere un procedimento disciplinato dal diritto privato, prevale l'interesse pubblico alla trasparenza e può chiedere l'accesso chi abbia interesse ad accertare se vi sia stata una scorrettezza».

In altri termini, «gli atti della società con cui avviene la selezione del personale incidono sulla scelta del personale più idoneo e preparato», incidendo sulla qualità del servizio».

7. Orbene, ancorché la pronuncia n. 5/1999 (della quale sono stati riportati ampi stralci) concernesse specificatamente una domanda di accesso agli atti di un procedimento di selezione del personale «di natura comparativa con criteri precostituiti», il Collegio è dell'opinione che a tale peculiare connotato della fattispecie concreta esaminata dalla Plenaria non vada accordato soverchio rilievo,

dal momento che i principi sottostanti la relativa *ratio decidendi* si presentano, a ben vedere, disancorati dalle concrete modalità di svolgimento della scelta del personale, risultando piuttosto incentrati sul preminente rilievo - che non deve essere oscurato - della potenziale incidenza di detta scelta sull'efficienza e l'efficacia del servizio prestato.

8. Una volta calata l'enunciata *regula juris* al caso in esame, è agevole pervenire alla conclusione della doverosità dell'ostensione richiesta dal dott. C., a nulla rilevando che la nomina dei dirigenti dell'AQP non postuli il preventivo espletamento di un concorso pubblico (v. l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 141/1999, secondo cui «il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva»).

Nemmeno appare ostativo il profilo della tutela della riservatezza dei potenziali controinteressati, atteso che le esigenze di difesa addotte dall'appellante prevalgono su tale giustapposto valore, salvo che non si tratti di proteggere dati c.d. "sensibili" (cioè idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale; v., il D.lgs. n. 196/2003 e, segnatamente, l'art. 60), che però non appaiono lambiti dall'oggetto della richiesta avanzata dall'appellante.

9. In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve trovare accoglimento anche il ricorso di primo grado, con il conseguente obbligo dell'AQP:

- di esibire gli atti di nomina dei dirigenti evocati in giudizio (i dott.ri De Perte, Cassano e Di Donna) e delle relative procedure;

- di avviare il procedimento per l'accesso agli analoghi documenti, afferenti alla nomina dei dirigenti preposti agli altri uffici indicati nell'originaria istanza presentata dal dott. C..

10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed ordina all'amministrazione soccombente di esibire gli atti richiesti secondo quanto stabilito in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 4.4.2006, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro - Presidente

Raffaele Carboni - Consigliere

Giuseppe Farina - Consigliere

Paolo Buonvino – Consigliere

Gabriele Carlotti - Consigliere estensore

Depositata in Segreteria, i1 19 settembre 2006

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

Sezione Prima

Fonte: www.studiotrojani.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00570/2006 Reg.Sen. - N. 00302/2006 Reg.Ric.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 00302 del 2006, proposto da:

DI TOMMASO Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Scoli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;

CONTRO

l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mimì De Rose, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Reg.le I.N.A.I.L. in Ancona, via Piave, 25;

NEI CONFRONTI DI

NATALI Lina, non costituita in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento della Direzione Centrale Risorse Umane dell'INAIL, n. PV1486 in data 28 febbraio 2006, di rigetto dell'istanza di accesso a documenti proposta dal ricorrente;

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione a consentire l'accesso ai documenti richiesti dal ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INAIL - Direzione Regionale Marche; Viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nella camera di consiglio del giorno 06/06/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente è dirigente medico di I livello presso la sede INAIL di Macerata.

Riferisce che, in data 18 gennaio 2006, durante una riunione dei dirigenti medici, il Vice Direttore Regionale dell'ente gli aveva riferito dell'esistenza di una lettera di lamentele inoltrata da una signora la quale, sottoposta in data 18 luglio 2005 a visita medica di revisione dal ricorrente, ne aveva fortemente contestato la condotta.

Il ricorrente aveva quindi chiesto alle direzioni Generale e Regionale dell'Istituto di avere una copia di tale lettera di doglianze, sul rilievo che nella nota sarebbe stato descritto "in modo oltraggioso e non corrispondente a verità" il comportamento tenuto dal medico durante la visita medica della scrivente.

La Direzione Centrale - Risorse Umane dell'INAIL, con il provvedimento impugnato, respingeva la richiesta di accesso, sostenendo che l'istante non fosse portatore di un "interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante", poiché la lettera della quale chiedeva copia non aveva "prodotto alcun provvedimento a suo carico".

Il ricorrente ritiene che l'Amministrazione abbia erroneamente ritenuto che l'istante non fosse portatore di un interesse personale e concreto, correlato ad una situazione giuridicamente rilevante, segnalando che la lettera di lamentele in questione riguardava direttamente la sua persona ed il suo operato, e che, pertanto, la conoscenza del documento era certamente strumentale rispetto alla tutela della sua dignità professionale.

2. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il diritto di accesso ai documenti riconosciuto dagli artt. 22 e seguenti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cons.St., Ad.Pl., 4 febbraio 1997, n. 5; sez. V, 3 aprile 2000, n. 1916; Csi., 22 marzo 2000, n. 124; TAR Piemonte, sez. I, 2 settembre 1999, n. 551).

Tale riconosciuta prevalenza del diritto alla conoscenza dei documenti amministrativi rispetto alla loro segretezza per ragioni di tutela della riservatezza di terze persone è stata desunta dalle puntuali previsioni contenute nell'art. 24, comma 2, lettera D), della L. n. 241 del 1990, fedelmente riprodotte nell'art. 8, cpv., del relativo regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, le quali, pur in presenza di una teorica preclusione all'ostensione di atti per motivi di riservatezza di terze persone, gruppi o imprese, stabiliscono che l'accesso va comunque assicurato nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia, allorquando tale ricognizione del contenuto dei documenti nella disponibilità dell'Amministrazione sia necessario per la cura o la difesa di interessi giuridici.

Ciò comporta che, a prescindere dai casi di documenti coperti da segreto di Stato dichiarati riservati dalla legge, per i quali, quindi, sussiste un assoluto divieto di esibizione e visione, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della L. n. 241 del 1990, per tutti gli altri documenti la regola generale è la libera consultazione degli atti, salva la possibilità per le singole Amministrazioni di sottrarre all'accesso determinati documenti nella loro disponibilità, da individuare espressamente con appositi atti regolamentari, per salvaguardare specifiche esigenze di interesse pubblico indicate dal Legislatore (art. 24, comma 2, della L. n. 241 del 1990), tra cui anche la riservatezza dei terzi, con l'obbligo tuttavia in quest'ultimo caso di garantire, comunque, almeno la semplice visione degli atti classificati riservati, se l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri diritti ed interessi.

È stato anche chiarito che la nozione di interesse giuridicamente rilevante ex art. 22 1. 7 agosto 1990 n. 241 è più ampia rispetto a quella d'interesse all'impugnazione, caratterizzata quest'ultima dall'attualità e concretezza, e consente la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che il documento amministrativo sia astrattamente idoneo a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti indipendentemente da una lesione giuridica.

Nel caso di specie, la lettera che il ricorrente intende esaminare contiene, secondo quanto riferitogli in via informale da suoi superiori gerarchici, delle forti contestazioni sulla condotta professionale del medico; tale documento, dunque, per un verso potrebbe, in teoria, determinare l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, per altro verso potrebbe indurre il ricorrente ad agire giudizialmente per la salvaguardia della propria dignità professionale, anche in via penale, qualora ne ricorressero gli estremi.

Va ancora rilevato che il rifiuto dell'INAIL di esibire la lettera non appare giustificato dall'esigenza di tenere riservati dei dati sensibili, in quanto il documento conterrebbe una mera ricostruzione storica di un evento cui l'istante ha direttamente partecipato e gli eventuali dati sensibili ivi contenuti sarebbero presumibilmente comunque a lui noti in relazione al suo ufficio (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5).

Il ricorso va quindi accolto e l'Istituto resistente va pertanto condannato a consentire l'accesso al documento in questione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 06/06/2006, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco	Presidente
Giuseppe Daniele	Consigliere
Alberto Tramaglini	Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria, il 19/09/2006

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

Sezione III - Sentenza n. 472 del 1 marzo 2006

Fonte: Rivista "Giurisdizione Amministrativa"

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il diniego opposto alla richiesta di accesso agli atti, volta a ottenere "i documenti contenuti nei fascicoli relativi ai verbali di accertamento effettuato a carico della società ricorrente, ... al fine di conseguire la documentazione completa relativamente agli accertamenti eseguiti".

Tale diniego è fondato sull'applicazione del disposto dell'art. 17 del regolamento sull'accesso dell'INPS n. 117/94, laddove al comma 2 prevede il divieto di accesso agli atti e documenti che, qualora divulgati, potrebbero cagionare danno all'amministrazione o a terzi; inoltre "riferitamente ai verbali di dichiarazioni testimoniali rese ... il soggetto legittimato a richiedere copia di quanto dichiarato è il dichiarante stesso"(cfr. nota impugnata 30 giugno 2005).

Vengono dedotti, seppur non espressamente rubricati, motivi involgenti la violazione della stessa normativa dell'istituto, laddove prevede l'accesso nel caso in cui la conoscenza si qualifichi indispensabile per curare e difendere gli interessi giuridici del richiedente - art. 17 comma 3 del citato Regolamento - nonché difetto di motivazione.

L'Istituto si difende eccependo anzitutto l'irritualità della presentazione della domanda di accesso, e affermando che la documentazione richiesta sarebbe in realtà inesistente, posto che "la documentazione che ha dato avvio alle ispezioni" o relativa "alla fase di avvio del procedimento che ha condotto alla redazione dei verbali" deriverebbe da atti interni all'Istituto che ha adottato un programma di verifiche per l'emersione del lavoro nero.

All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è passata in decisione. Il ricorso è fondato.

La sezione si è già occupata della questione affermando principi che il Collegio condivide.

Nella sentenza 14 maggio 2003 n. 2760, in TAR 2003, I, 2621, difatti, si è affermato:" A tal fine si osserva preliminarmente che la questione dell'accesso - da parte del datore di lavoro destinatario di verbali ispettivi, con i relativi addebiti e sanzioni - alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori di vigilanza (dell'INPS o del Ministero del lavoro), e del suo preteso contrasto con il diritto alla riservatezza, ovvero con l'esigenza di protezione dei lavoratori subordinati (alla stregua dei regolamenti ex art. 24 emessi da vari organi della P.A.), ad onta della sua apparente novità, è stato già affrontato dal G.A., che si è pronunciato in senso favorevole alle tesi attoree, con non poche sentenze".

Regolamento varato dall'Istituto convenuto il cui art. 17, in effetti, intitolato: "della tutela della riservatezza" al comma 1 dispone che "sono considerati riservati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 i tipi di documenti elencati nell'allegato A, punto II". Ivi, in dettaglio, mentre si conferma, all'inizio, che i documenti che seguono sono sottratti all'accesso in quanto coperti da segreto professionale o a tutela della riservatezza, al punto II, n. 12 dell'elenco, figura: "Dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi".

Evidente appare, nelle riportate disposizioni regolamentari intese a individuare i documenti sottratti all'accesso, una deviazione dalla finalità originaria dichiarata - mirante a proteggere un preteso diritto alla riservatezza dei lavoratori nei riguardi del diritto di accesso del datore di lavoro - verso l'esigenza di protezione del lavoratore medesimo da ritorsioni, repressioni, ecc., il che, palesemente, ;è cosa diversa dall'esigenza di riservatezza. Ciò mostra l'esistenza di una evidente disarmonia e incongruenza interna del regolamento, che già per questo merita di essere censurato.

2.2- Tuttavia, al di là del rilievo concernente l'appena rilevata distonia,- che ha una sua autonomia sul piano logico-giuridico, occorre dire che né pare in gioco, in fattispecie del genere di quella all'esame, il diritto alla riservatezza dei lavoratori, né, peraltro, l'esigenza di protezione del lavoratore, per due ordini di ragioni diverse, cui brevemente si accennerà.

Per quanto concerne la pretesa esigenza di riservatezza del lavoratore - a parte che la stessa sembra assumere un ruolo marginale nel regolamento, che sembra chiaramente, pur nella già rilevata perplessità, avere di mira la protezione del lavoratore nei riguardi di possibili pressioni, ritorsioni, ecc. da parte del datore di lavoro - per poco che si rifletta, si deve concludere che non è ravvisabile una siffatta esigenza. Ed invero, avendo già, in tesi, quei determinati lavoratori reso dichiarazioni tali da avere indotto, gli organi ispettivi a muovere addebiti al datore di lavoro, ed: essendo, perciò, noti i loro nomi e la sostanza - bruta - delle loro dichiarazioni (non fosse altro dalle risultanze del verbale ispettivo), non si vede che senso abbia dire che occorre tenere riservate le loro dichiarazioni.

E un fuor d'opera, dunque, parlare di tutela della riservatezza.

2.3- Quanto al secondo profilo, sembra di potere condividere il rilievo della difesa di parte ricorrente, secondo il: quale esistono non; pochi specifici strumenti idonei a garantire il lavoratore subordinato, all'interno tanto della normativa sul lavoro quanto dei contratti collettivi di categoria di vario livello. Lo stesso processo del lavoro, in effetti, considerate le-sue peculiarità rispetto al rito civile ordinario, trova la sua; ragion d'essere proprio nella tutela dei diritti dei lavoratore subordinato, considerato la parte debole dei contratti individuali di lavoro. All'interno di tale apparato normativo, dunque, si rinvengono strumenti giuridici di tutela più che adeguati, come il divieto di licenziamento (se non per giusta: causa o giustificato motivo), la disciplina restrittiva e procedimentale in tema di licenziamenti collettivi, le azioni contro le sanzioni irrogate dal datore di lavoro e tutto l'insieme di tutele disciplinato nella L. 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni (c. d:. Statuto dei lavoratori).

Sotto altro profilo, è anche vero che nel processo del lavoro - dove l'odierno ricorrente intende difendersi - occorre assicurare la "parità delle armi garantendo un efficace contraddittorio anche al datore di lavoro, che, in mancanza di documenti come quelli richiesti,- si troverebbe in difficoltà nel sostenere le proprie ragioni.

D'altra parte lo stesso regolamento (approvato dal commissario straordinario con determinazione n. 1951 del 16 febbraio 1994), in linea con quanto disposto dall'art. 24.2, lett. d) della legge e dall'art. 8.5, lett. b) del regolamento approvato con D.P.R. n. 352 del 1992, all'art. 17 comma 3 dispone: "la deroga al vincolo di riservatezza... è consentita... per la visione degli atti... la cui conoscenza sia indispensabile per curare e, difendere gli interessi giuridici del richiedente o del suo rappresentato", con ciò mostrando di rispettare il dettato di norme di rango primario e secondario, non derogabili certamente dalla P.A. con sue disposizioni regolamentari di rango certamente inferiore alle prime.

Non si ravvisa, dunque, una siffatta esigenza, dal regolamento in discussione assunta per contrastare il diritto di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori, dal che discende l'incongruenza - e dunque l'illegittimità in parte qua - delle richiamate disposizioni del medesimo.

Un orientamento siffatto, ormai consolidato, ha assunto la giurisprudenza, con specifico riferimento all'esercizio dei diritto accesso da parte di datori di lavoro alle dichiarazioni rese dai lavoratori, proprio nei confronti dell'INPS, con riguardo alle disposizioni richiamate del regolamento di tale Istituto, tutte pervenendo all'accoglimento della richiesta di accesso, con disapplicazione delle disposizioni regolamentari addotte a sostegno dei diniego. Fra le non poche sentenze in tal senso si richiamano: T.A.R. Basilicata, 19 luglio 2001 n. 627; idem 14 novembre 2002 n. 797; idem, 16, novembre 2002 n. 804, in TAR 2001, I, 3474, e 2002, I, 3384; Cons. Stato, Sez. -VI, 3 "maggio 2002 n. 2366, in Cons. Stato 2002, I 1023 idem, 2 luglio 2002 n., 3057)."

Non è così sostenibile la tesi dell'Istituto che osserva non essere mai stata in realtà presentata una istanza di accesso,, posto che agli atti risulta una espressa delega con cui il legale rappresentante della società conferiva mandato a professionisti legali per tale presentazione (doc. 3 ric), ne che due dei dipendenti la, cui regolarizzazione e stata richiesta perché omessa sarebbero componenti, della famiglia, proprietaria della società; a parte che vi e un terzo soggetto estraneo alla famiglia de quo, interesse all'accesso è dato dalla possibilità di opposizione in sede contenziosa agli eventuali emanandi atti irrogativi di sanzione, immediatamente o mediatamente conseguenti alle risultanze emerse in sede ispettiva.

In conclusione, per. le considerazioni su, esposte, il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto. Per l'effetto, previa disapplicazione delle richiamate disposizioni del regolamento INPS sul diritto di accesso ,i cui estremi sono stati già specificati, e annullamento del diniego impugnato e della conferma a seguito dei riesame, si ordina all'INPS resistente di consegnare alla società ricorrente, previa ostensione delle; stesse, copia della documentazione contenuta nei fascicoli relativi ai verbali di accertamento nn. 15856/15854 del 22 febbraio 2005, di cui è causa, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se più tempestiva - della presente sentenza."

Le spese ed onorari di giudizio considerata la giurisprudenza su richiamata, riguardante proprio la P.A. qui resistente seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

Parte Quarta

Bibliografia
Indice analitico alfabetico per materia delle massime

Capitolo I

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

La bibliografia seguente riporta sia monografie sia dottrina giuridica.

L'aggiornamento è relativo al 2006.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

Autore: Francesco Nesta

Editore: ITA - itaedizioni

Anno: 2006

Il regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi: commento al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184

Autore: G. Bottino, G. Busia, G. Cirillo, C. Corelli, R. Depiero, S. Fiorenzano, S. Foà, C.E. Gallo, F. Garri, V. Italia, G. Ruggeri, A. Russo, S. Secci, G. Staglianò, A. Zagami, A. Zucchetti

Editore: Giuffré

Anno: 2006

L'Accesso ai documenti - limiti, procedimento, responsabilità

Autore: G. Bottino, G. Busia, L. Camarda, F. Garri, D. Pelati, L. Peroncini, S. Secci, G. Staglianò, A. Zucchetti

Editore: Cosa & Come

Anno: 2006

Codice commentato della legge 241/1990 riformata, annotato con la giurisprudenza

Autore: Tiziano Tessaro

Editore: Maggioli

Anno: 2006

Formulario del nuovo procedimento amministrativo. Con CD-ROM

Autore: Alberto Barbiero

Editore: EDK Editore

Anno: 2006

Privacy e accesso ai documenti nell'Ente locale

Autore: Tiziano Tessaro - Fabio Trojani

Editore: Maggioli

Anno: 2006

L'incidenza della nuova legge n. 241 del 1990 sulle pubbliche amministrazioni

Autore: Vito Tenore

Editore: CEDAM

Anno: 2006

Guida al nuovo procedimento amministrativo

Autore: Massimo Lasalvia

Editore: EPC Libri

Anno: 2006

Il nuovo processo amministrativo. Aggiornato alla giurisprudenza più recente

Autore: T. Autieri, M. De Paolis, R.E. Marchese, V. Mascello, N. Paolantonio, S. Rossi, G. Schettino

Editore: CEDAM

Anno: 2006

Capitolo II

INDICE ANALITICO ALFABETICO PER MATERIA DELLE MASSIME

AMBIENTE

ACCESSO AI DOCUMENTI
Limiti 457

LEGITTIMAZIONE - INFORMAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Estensione - D.lgs. n. 195 del 2005 - Fattispecie 457

APPALTO

ACCESSO AI DOCUMENTI
Visione atti ed estrazione di copia - Legittimità 457

ATTI DI GARA
Ammissibilità 457

A.R.P.A.

ATTI RELATIVI A MISURAZIONE RUMORI DI ATTIVITÀ COMMERCIALE
Accessibilità 458

ASSOCIAZIONI

ACCESSO AI DOCUMENTI – INTERESSE CONCRETO E ATTUALE
Necessità 458

CODACONS
Esercizio del diritto 458

CODACONS
Presupposti e condizioni - Non sono variati con l'entrata in vigore dell'art. 3, L. n. 281 del 1990 458

CONCESSIONE DI PARCHEGGIO RISERVATO A PORTATORE DI HANDICAP LUNGO LA VIA PUBBLICA
Legittimazione all'accesso di una associazione avente sede nella medesima via – Sussiste 459

ATTIVITÀ ISPETTIVA

INTERESSE AD ACCEDERE
Sussistenza 459

CARABINIERI

ALLEGATO A ORDINI DI SERVIZIO- DINIEGO DI ACCESSO
Illegittimità – Fattispecie 459

CODACONS

Legittimazione
Fattispecie – Ha diritto 460

Legittimazione
Tutela interessi utenti pubblici servizi e consumatori - È legittimato 460

COMMISSIONE PER L'ACCESSO

Necessità di allegare al ricorso il diniego espresso dell'amministrazione
Inammissibilità 460

Preavviso di parere negativo
Non è di competenza 461

Ricorso
Competenza 461

Ricorso
Mancata notifica controinteressati 461

Ricorso
Mancata preventiva richiesta di accesso all'amministrazione 461

Ricorso contro diniego di accesso di una Regione
Inammissibilità del ricorso per incompetenza 461

Ricorso di un consigliere comunale contro le determinazioni del proprio comune
La competenza è del difensore civico 462

Ricorso per conoscere l'unità organizzativa e il responsabile del procedimento
È inammissibile 462

Ricorso presentato erroneamente al difensore civico
Errore scusabile 462

Ricorso alla Commissione prima dello scadere dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso
È inammissibile 462

Società s.p.a. – Competenza
È della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 463

CONCORSO

Accesso alla documentazione relativa alla propria valutazione
Ha diritto 463

Accesso di un candidato alla valutazione delle prove scritte
Ha diritto 463

Atti della procedura – partecipante classificato non idoneo
Ha diritto – Elaborati e titoli altri candidati – Sono compresi 463

Atti della procedura concorsuale – Domande e documentazione presentata dagli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie
Richiesta di accesso di candidato partecipante allo stesso procedimento – Legittimità dell'accesso 463

Diritto all'accesso
Interesse qualificato 464

Criteri di valutazione
Accessibilità 464

Differimento, limitazioni, rifiuto - Diniego di accesso alla documentazione amministrativa relativa all'indizione di un concorso
Ricorso - Non richiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati 464

Differimento – Limitazioni - Rifiuto - Diniego opposto all'istanza di accesso a tutti gli atti e provvedimenti emessi successivamente all'indizione di un concorso
Legittimità - Ragioni 464

Esclusione accesso per genericità della domanda
Non si giustifica 465

Estrazione copia degli elaborati dei candidati
Accessibilità 465

Ritardo della pubblicazione della graduatoria di un concorso
Non è quantificabile come diritto di accesso 465

Titoli presentati dai candidati
Accessibilità 465

CONSIGLIO NOTARILE

Legittimazione all'accesso in capo al notaio
Sussistenza limiti per la tutela dei terzi - Fattispecie 466

CONSOB

Atti di procedimento sanzionatorio - Art. 195 D.lgs. n. 58 del 1998
Accessibilità 466

Atti relativi a sanzione disciplinare
Accessibilità 466

Tutela giurisdizionale
Poteri doveri del giudice – Estensione 467

CONSULENZA LEGALE

Atti redatti dai legali
Limitazioni – Rifiuto 467

CONTENZIOSO

Ricorso ex art. 25 L. n. 241 del 1990 - Giudizio di accertamento –
Configurabilità 467

CONTRATTI PUBBLICI

Atti di gara Soggetti legittimati
Individuazione 467

Contratti pubblici - Verbali della Commissione
Progetti e offerte - Diniego - In assenza di aspetti riservati - Illegittimità - Fattispecie 468

Convenzione Consip, Rilascio di copia - Ammissibilità
Acquisizione serie indefinita documenti – Esclusione 468

Gara - Offerte tecniche depositate dall'impresa aggiudicataria
Richiesta di accesso da parte di altra impresa - Accessibilità - Limiti 468

CONTROINTERESSATO

Accesso del consigliere comunale
Art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 – Non si applica 469

COSTI DELL'ACCESSO

Deroga imposta per organizzazione sindacale
Illegittimità 469

Richiesta di accesso di un consigliere comunale
Non oneroso 469

Spese di riproduzione
Sono dovute anche dal dipendente pubblico 469

DIFENSORE CIVICO

Competenza
Principi generali 470

Società s.p.a. – Competenza
È della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 470

DIFFERIMENTO

Limitazioni - Rifiuto - Ricorso - Termine ex art. 25, comma 5, L. n. 241 del 1990
Applicabilità sia in caso di impugnazione di un espresso provvedimento di diniego dell'accesso agli atti sia in caso di silenzio della p. a. equiparato a provvedimento di rigetto. (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25 comma 5) 470

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Consigliere comunale
Elaborazioni dati 470

DIRITTO DI ACCESSO

Accessibilità in genere
Ratio 471

Accesso a copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime di elevato indice di vigilanza
È legittimo 471

Al fine di raccogliere elementi utili da far valere in un'eventuale causa di lavoro
Vale a rendere accoglibile l'istanza 471

Amministrazione locale
Art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 - Disciplina non derogatrice di quella generale (D.lgs.. 18 agosto 2000 n. 267, art. 10) 472

Art. 22, c. 1, L. n. 241 del 1990, così come modificato dalla L. n. 15 del 2005
Interpretazione restrittiva - Esclusione (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 22; l. 15 febbraio 2005 n. 15) 472

Atti contenenti costi delle prestazioni acquistate dalla P.A.
Esclusione 472

Atti di soggetti privati
Atti di interesse pubblico – Accessibilità – Fattispecie 472

Atti posti in essere da una pubblica amministrazione disciplinati dal diritto privato
Sono soggetti all'accesso 473

Atti secretati
Atti di indagine in sede penale – Sono secretati 473

Attualità dell'interesse
Non occorre 473

Azione ex art. 25, comma 5, L. n. 241 del 1990
Soggetto che non ha presentato domanda - Non è legittimato 473

Azione ex art. 25, comma 5, L. n. 241 del 1990
Omissione - Effetto decadenziale - Conseguenza processuali 474

Controllo generalizzato
Non si giustifica 474

Diniego
Rimedio ex art. 25 L. n. 241 del 1990 - Natura 474

Diniego impugnazione
Oggetto – Accertamento del titolo 474

Diritto - Limite - Obblighi della P.A.
Imposizione di facere - Esclusione 475

Diritto - Esclusione ex art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 2.41 del 1990
Divieto di divulgazione - E compreso 475

Documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblici
È legittimo il diniego 475

Documenti inseriti nel proprio fascicolo personale
Motivazione non necessaria 475

Domanda – Reiterazione
Inammissibilità 475

Domanda dopo visione integrale del fascicolo
Domanda unica - Necessità 476

Esercizio del diritto
Organizzazione sindacale – Legittimazione – Condizione 476

Esercizio del diritto
Presupposti e condizioni 476

Federazione italiana nuoto
Accessibilità - Fattispecie 476

Finalità - Controllo generale sulla P.A.
Esclusione - Art. 24 comma 3 L. n. 241 del 1990. 477

Funzione Ispettiva
Esclusione 477

Differimento - Termine - Obbligo di previsione
L. n. 15 del 2005 - Configurabilità 477

Diritto
Natura - Diritto soggettivo - Conseguenze 477

Diritto
Presupposti Individuazione 478

Interesse del richiedente
Principi 478

Legittimazione – Soggetto mandatario senza delega
Non è legittimato 478

Limiti
Mera cognizione di attività non tradotta in documenti - Esclusione 478

Limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta
Assenza di elemento di novità - Fattispecie 478

Notizie non formalizzate in un documento
Principi generali 479

Accesso ai documenti - Oggetto - Richiesta copia atto regolamentare
Non è accesso in senso proprio - Obbligo di rilascio copia - Sussistenza 479

Prevalenza sulla riservatezza dei terzi
Condizione 479

Principi generali
Fattispecie 479

Principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa - Tutela degli interessi giuridicamente rilevanti
Tutela della posizione soggettiva - Tutela dell'interesse all'accesso - Tutela giurisdizionale dell'accesso 480

Principi generali
Interessati e controinteressati - Nozione 480

Principi generali
Lite potenziale – Sufficienza 481

Principi generali – Interessati e controinteressati
Nozione – Art. 15 L. n. 15 del 2005 - Portata 481

In genere
Accesso a documenti relativi a procedimento chiuso senza esito 481

Inidoneità a causa dell'assenza di indicazione dell'interesse azionato
Non può essere pronunciata 482

Legittimazione
Esercizio autonomo del diritto 482

Limite - Art. 24 L. n. 241 del 1990 e art. 8, commi 2 e 5, D.P.R. n. 352 del 1992
Interpretazione 482

Misure organizzative
Principi generali 482

Portata
Limiti 483

Presupposti
Generico potere di controllo – Esclusione 483

Principi generali
Atti preordinati all'utilizzo in giudizio 483

Ratio
Principi generali 483

Richiesta
Accoglimento – Presupposti 483

Richiesta puntuale
Limiti 484

Ripetizione dell'istanza
Non determina riapertura dei termini 484

Silenzio serbato sull'accesso - Termine di 30 gg. - Mancata impugnazione del diniego nel termine – Effetti
Reiterabilità dell'istanza a carattere meramente confermativa – Esclusione 484

Situazione legittimante - Criteri - Collegamento con la sfera di interessi del richiedente
Validità anche per l'ente collettivo. 485

Soggetti di diritto privato
È consentito 485

Soggetti passivi - Gestore servizi pubblici
È compreso 485

Specificazione interesse all'accesso
Necessità 486

Strumento di controllo popolare sul funzionamento della P.A.
Esclusione 486

Sussistenza interesse diretto, concreto e attuale
Differenza rispetto a quello del quisque de populo 486

Titolare di identica attività commerciale
Situazione giuridicamente rilevante ex art. 22, L. n. 241 del 1990 - Sussistenza 486

Titolarità di situazione differenziata e qualificata
Necessità 487

Valenza autonoma
Non strumentale 487

EDILIZIA

Accesso ai documenti - Atti del progetto di sperimentazione edilizia Europan
Progettista – Accessibilità 487

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

Accesso ad amministrazione che detiene la documentazione ma è estranea al procedimento
È legittimo 487

Accesso tramite strumento di videoregistrazione
Le amministrazioni individuano le modalità di esercizio del diritto d'accesso 487

Atti accessibili - Documenti acquisiti nel corso di ispezione Ispettorato lavoro
Dichiarazioni dei lavoratori Accessibilità - Limiti 488

Atti interni
Accessibilità in ogni caso 488

Atti interni
Ammissibilità 488

Atti materialmente esistenti
Insussistenza dell'obbligo per l'amministrazione di elaborare dei dati 489

Cartellini di presenza e cedolini paga
Sono documenti amministrativi 489

Detenzione degli atti
Principio generale 489

Determine amministrative di un comitato provinciale della Croce Rossa
Richiesta accesso di un consigliere 489

Diritto di accesso
Esclusione 490

Diritto di accesso
Finalità 490

Documentazione reddituale a fini fiscali - Genitore divorziato e condannato al mantenimento del figlio maggiorenne
Ha diritto 490

Documenti del Ministero della Giustizia non indicati nel decreto che ha definito le specifiche categorie di documenti sottratti all'accesso
Sono accessibili 490

Documenti elettorali
Inammissibilità 490

Documentazione su marchio d'impresa denominato "fascismo e libertà"
Legittimità del diniego 491

Imposizione attività elaborativa
Principi generali 491

Misure organizzative
Principio generale 491

Principi generale
Nozione 491

Provvedimento di trasferimento
Accessibilità 491

Relazione su vicenda di un militare
Accessibilità 492

Stradario comunale
Estrazione di copia – Diniego – Illegittimità 492

Valutazione dell'interesse di chi effettua l'accesso
Principi generali 492

Verbali riunioni
Configurabilità 492

ENTE LOCALE

Accesso ai documenti amministrativi
Art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 493

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Accesso ai messaggi Windscrive attivabile su utenze mobili Wind in concessione CONSIP 493

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Accesso alla copia degli elaborati progettuali e atti di compravendita delle pratiche edilizie di privati 493

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Accesso al Protocollo - Accessibilità 493

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Accesso – Estensione e limiti 494

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Accesso a varie tipologie di documenti amministrativi 494

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Accesso generalizzato – Sussistenza 494

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Atti indistinti – Accessibilità 495

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Atti inesistenti – Principi generali 495

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Documenti protocollati dal comune che non rivestono natura di atti amministrativi – Sono accessibili 495

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Documenti utili all'espletamento del mandato - Accesso - Diritto incondizionato 495

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Competenza ad adottare la decisione 496

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Copia di una proposta di delibera relativa alla nuova dotazione organica del comune, sottoposta alla giunta comunale in una seduta informale ma non adottata – Esclusione dall'accesso in quanto documento non adottato – Illegittimità 496

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Curricula dei candidati per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di ente controllato dal comune - Accessibilità 496

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Delega a persona di fiducia per accesso ai documenti – È possibile 496

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Documenti contenuti nel fascicolo per la nomina di un commissario ad acta per la sostituzione di un consigliere – Sono accessibili 497

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Documenti riguardanti infrazioni al codice della strada e relative notifiche, ricorsi e pagamenti effettuati dai contravventori – Esclusione dall'accesso – Illegittimità 497

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Informazioni relative alla gestione ICI - Accessibilità 498

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Istanze indeterminate 498

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Limitazione ai documenti attinenti alla funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo specificamente attribuito ai consiglieri – Non si giustifica Documenti riguardanti domande di interesse alla sanatoria edilizia – Accessibilità 498

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Limiti generali della disciplina di accesso 499

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Motivazione

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Motivazione accesso – Non necessaria 499

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Motivazione – Non richiesta 499

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Notizie e informazioni – Accessibilità 499

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Principi generali 499

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Principio generale 500

Consigliere Comunale (diritto di accesso del)
Protocollo generale 500

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Rapporto tra art. 22 e seguenti L. 241/90 e art. 43 decreto legislativo n. 267/2000 500

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Rilascio copie – Principio generale 501

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Tutela della riservatezza 501

Consigliere provinciale (diritto di accesso del)
Principi generali 501

FORZE ARMATE

Missione umanitaria – Atti inerenti a procedimento disciplinare nei confronti di militare inviato temporaneamente in Iraq
Esclusione dall'accesso per revoca della lettera di contestazione – Illegittimità 501

Procedura paraconcorsuale
Graduatoria per dipendenti che hanno avanzato domanda per trasferimento 502

Richiesta di accesso alla lista dei militari prenotati per i comandi alleati all'estero
È legittima 502

GARA

Appalto lavori pubblici - Atti di revoca autorizzazione S.A. - Diniego
Per pendenza procedimento penale - Legittimità Fattispecie 502

Appalto Servizio di controllo attività di ristorazione scolastica - Progetto tecnico dell'aggiudicatario
Diniego copia a terzi - Illegittimità 502

Accesso ai documenti amministrativi - Richiesta di copia del provvedimento di nomina della Commissione di aggiudicazione di un appalto, dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicataria
Diniego - Nei confronti del soggetto privo di posizione legittimante - Per mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara - Legittimità 503

Accesso alla documentazione prodotta da altra impresa partecipante
Ammissibilità 503

Appalto – Giustificazioni offerte anomale
Impresa concorrente – ha diritto 503

Contratti pubblici – Offerta aggiudicataria
Accesso limitato alla visione 504

Offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie
Sono accessibili 504

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Ricorso al T.A.R. del controinteressato contro decisione accoglimento istanza di accesso
È possibile 504

GESTORE PUBBLICO SERVIZIO

Accesso ai documenti amministrativi
È possibile sia in relazione all'attività di diritto amministrativo sia a quella di diritto privato - Ove legata da un nesso di strumentalità alla gestione del servizio 504

GIURISDIZIONE

Accesso ai documenti amministrativi
Autonomia 505

IMPOSTE E TASSE

Cartelle esattoriali
Accessibilità 505

Cartella esattoriale – Detenuta dal concessionario
Accessibilità 505

Duplicazione pretesa impositiva
Istanza di accesso di una società agli avvisi di accertamento iva di altra società – È legittima 505

IMPRESE

Licenza di pubblico servizio - Provvedimento di sospensione della licenza
Relazione di servizio dell'Arma dei carabinieri – Inaccessibilità – Limiti 506

INDAGINI ISPETTIVE

DICHIARAZIONI DEI LAVORATORI IN SEDE DI ISPEZIONE MINISTERIALE
Limitazioni ex art. 2 comma 1 lett. c) D.M. n. 757 del 1994 – Disapplicazione 506

INFORMAZIONI

MERA RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Inammissibilità 506

INPS

ACCESSO ATTI PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE
Istante non ha partecipato – Diniego 507

LAVORO

ACCESSO AI DOCUMENTI DEL PROPRIO FASCICOLO PERSONALE
È legittimo 507

CURA E DIFESA DI INTERESSI GIURIDICI - INFORTUNI - SUL LAVORO ACCESSO A DOCUMENTAZIONE DETENUTA DALL'INAIL
Finalità di produzione in causa civile - Diniego - Illegittimità - Sussistenza 507

DICHIARAZIONI RESE DA DIPENDENTI NEL CORSO DI UNA ATTIVITÀ ISPETTIVA
Riservatezza 508

LEALE COLLABORAZIONE

RILEVANZA
Fattispecie 508

NORMATIVA

APPLICAZIONE L. N. 15 DEL 2005
Regolamento governativo – Necessità 508

ORDINI PROFESSIONALI

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Si applica 508

ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PROVVEDIMENTO DI INQUADRAMENTO
Accessibilità 509

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ACCESSO AI DOCUMENTI - SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO
Applicabilità - Limiti 509

ORGANIZZAZIONE SINDACALE

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Legittimazione 509

ACCESSO VERBALE RIUNIONE
Interesse concreto – Legittimità 509

ATTI INTERNI DELLA P.A. - SCELTE POLITICO STRATEGICHE
Non sono accessibili – Fattispecie 510

PARCHEGGIO

PORTATORE DI HANDICAP – DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI CONCERNENTI IL PROPRIO STATO DI SALUTE
Diritto di accesso - Prevalenza 510

RISERVA DI AREE PUBBLICHE AL PARCHEGGIO DI SINGOLI SOGGETTI O CATEGORIE DI UTENTE
Sussiste diritto di accesso 510

PENSIONE

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Per causa di separazione 510

PORTO D'ARMI

DECRETO PREFETTIZIO DI REVOCA
Accesso agli atti del procedimento – Deve essere consentito 511

POSTE, TELEGRAFI, TELEFONI E RADIOCOMUNICAZIONI

ACCESSO
Diritto degli operatori editoriali ad accedere ai dati di tiratura e diffusione - Sussiste 511

PREVIDENZA SOCIALE

PENSIONATO I.N.P.S. - DOCUMENTAZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONISTICA
Accessiblità 511

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Esercizio del diritto di accesso
Presupposto – Detenzione documento 512

Sospensione dell'efficacia del provvedimento favorevole all'accesso
È possibile 512

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Invio documenti per fax
Principio generale 512

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Accesso ai documenti - Carabiniere - Sottoposto a procedimento disciplinare
Disposizioni di servizio riservate - Accessibilità - Fattispecie 512

Accesso di terzi
Esclusione di terzi 513

Fascicolo personale
Diniego di accesso 513

Mancato avvio procedimento – Relazione di servizio
Irrilevanza – Fattispecie 513

PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE

Sentenza
È accessibile 513

PROCEDIMENTO ISPETTIVO

INPS – diniego accesso verbali e/o documenti formati
Motivazione generica destituita di giuridico fondamento 514

Relazione I.N.P.S. - Dichiarazioni dei lavoratori agli ispettori
Accessibilità Art. 17 regolamento I.N.P.S. - Va disapplicato 514

Rilascio di copia di una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale di una società
Ha diritto 514

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO

GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Soggetto incolpato - Inopponibilità 515

CONSOB ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Procedimento Avviso di provvedimento negativo - Non occorre 515

CONSOB ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Segreto d'ufficio - Soggetto estraneo al procedimento amministrativo
Opponibilità 515

PUBBLICO IMPIEGO

ACCESSO AI VERBALI DI CONCILIAZIONI DI ALTRI DIPENDENTI
È legittimo 515

ATTI RELATIVI A TRASFERIMENTO
Accessibilità 516

PROCEDURE DI PROMOZIONE
Accesso agli atti – È consentito 516

RICORSO ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - RICORSO DI UN PRIVATO CONTRO DETERMINAZIONE DI UN ENTE LOCALE
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è incompetente 516

DOMANDA PREORDINATA A CONOSCERE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LO STATO DI AVANZAMENTO DI QUEST'ULTIMO
È inammissibile 516

DOMANDA PREORDINATA CONOSCERE L'ESITO DI UN PROCEDIMENTO
Non è qualificabile come richiesta di accesso ai documenti –
Ricorso inammissibile 517

IRRICEVIBILITÀ DEL RICORSO
Non preclude riproposizione richiesta di accesso 517

MANCANZA DI DOCUMENTI
Non legittima il ricorso 517

MANCATA ALLEGAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
È inammissibile 517
Mancata notifica al controinteressato 517
La pronuncia è sospesa 517

Mancata notifica controinteressati
Sospensione esame ricorso 518

Presenza di una pronuncia del TAR
Il ricorso è inammissibile 518

Ricorso di un consigliere comunale per diniego parziale all'accesso ai documenti amministrativi da parte del comune
È inammissibile 518

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

Accesso ai documenti – Diniego
Impugnazione - Inammissibilità 518

Accesso da parte del ricorrente
Ha diritto 519

Diniego dell'amministrazione non allegato
Inammissibilità 519

Non allegato il diniego dell'amministrazione
Inammissibilità 519

Parere del Consiglio di Stato
È accessibile 519

RISERVATEZZA

Accesso ai dati ICI da parte dei Consiglieri comunali
Accessibilità 519

Accesso ai documenti - Legittimazione
Prevalenza sull'esigenza della riservatezza dei terzi - Condizione 520

Accesso ai documenti amministrativi
Differimento limitazioni, rifiuto - Interesse alla riservatezza - Recede - Quando l'accesso è volto alla difesa di un interesse giuridico 520

Accesso ai documenti
Diritto - Prevalenza sulla riservatezza di terzi - Presupposti 520

Accesso ai documenti amministrativi
Prevalenza sull'esigenza di riservatezza di terzi - Condizione 521

Accesso ai verbali di una ispezione INPS
Prevalenza difesa propri interessi giuridici 521

Accesso alla documentazione relativa alla graduatoria per l'assegnazione personale educativo
Prevale il diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza 521

Accesso del Consigliere comunale
Principi generali 521

Atti e verbali di altri studenti
Accessibilità 522

Atti concorsuali
Tutela della riservatezza - È recessivo 522

Atti gara - Accessibilità
Riservatezza altri partecipanti – Inopponibilità 522

Contrasto tra diritto di accesso e riservatezza
Principio generale 522

Elencazione ex art. 4 D.M. n. 415 del 1994 - Tassatività
Esclusione - Conseguenza 522

Dati sensibili - Bilanciamento interesse dell'istante e del titolare dati sensibili
Non occorre - Condizione 523

SALUTE

Condizioni psico-fisiche e socio-familiari di un figlio - Relazioni dei servizi sociali richieste dalla Procura della Repubblica
Diritto di accesso – Non sussiste 523

SANITÀ

Certificato di assistenza al parto della madre adottata del richiedente affetto da malattia ereditaria
Domanda intesa a conoscere l'identità della nonna per scopi di salute - Diniego - Illegittimità 523

Denuncia al consiglio dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Istanza di accesso – Fondatezza 524

SANZIONE DISCIPLINARE

Diniego – Fattispecie
Illegittimità 524

SCUOLA

Accesso alla documentazione scolastica di altri alunni
È consentito 524

Accesso dei genitori di una alunna ai registri di classe e ai temi degli altri studenti
È legittimo 524

Accesso verbale collegio docenti
Accessibilità 525

Accesso verbali riunioni collegio docenti
Legittimità 525

Domanda di trasferimento – Posto assegnato ad altro professore
Legittimità dell'istanza di accesso 525

Esami – Accesso ai temi degli altri alunni
È legittimo 525

Procedimento disciplinare
Accesso alla richiesta dei genitori di allontanamento della propria figlia dalla classe 526

Registri personali dei docenti
Accessibilità da parte dei genitori dell'alunno 526

Scrutini
Non costituiscono dati sensibili 526

SENATORE DELLA REPUBBLICA

Titolo abilitante all'accesso ex se
Esclusione 526

SERVIZI PUBBLICI

Servizi pubblici – Documenti del Gestore
Accessibilità – Limiti – Fattispecie 527

S.I.A.E.

Accesso ai documenti - Soggetti passivi
S.I.A.E. - È compresa 527

Diritto - Associazione imprese dello spettacolo
Atti presentati alla S.I.A.E. da ditte concorrenti - Ha diritto 527

SOCIETÀ

Consigliere comunale (diritto di accesso del)
Accessibilità 527

Di soggetti privati – INA
Inammissibilità 528

Partecipata da un ente pubblico – Attività che non persegue interesse pubblico
Non accessibilità 528

Società di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse
Documentazione è accessibile 528

TELECOM S.P.A.

Soggetti di diritto privato
Accesso ai documenti - È consentito 528

TERMINI

Diniego – Omessa impugnazione nel termine
Conseguenze – Reiterabilità dell'istanza - Condizione 529

Natura decadenziale
Conseguenza 529

Richiesta parere
Sospensione 529

Società per azioni a capitale pubblico
Principi Generali 529

UFFICIO TECNICO ERARIALE

Documenti dai quali si rileva il valore dei terreni
Sono accessibili 530

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Via della Mercede n. 9 - 00187 Roma
Tel. 06/67796690
Fax 06/67796694

Capo Dipartimento
Luigi Gallucci

La pubblicazione è a cura del Coordinatore dell'Ufficio Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico-Amministrativo

Diana Agosti

Redazione: Roberto Andreani

Consulenza giuridica: Salvatore Giacchetti, Sergio Fiorenzano, Maria Gabriella Mangia, Ada Russo, Adele Zagami

Videocomposizione: Rosanna Fasulo

Segreteria redazionale: Letizia Di Martino, Rosanna Fasulo

Si ringrazia per la gentile colllaborazione: Fausto Giacometti

Supporto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Segreteria della Commissione
Tel. 06/67796715
Front-Office
Tel. 06/67796711
Fax 06/67796684
e-mail: commissione.accesso@palazzochigi.it
Sito: www.governo.it/Presidenza/ACCESSO/index.html

Pubblicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Via Po, 14 - 00198 Roma
Tel. 06/85981

Capo Dipartimento
Paolo Peluffo

Stampa e diffusione: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Stabilimento Salario - Roma